НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

190
18.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

wielce radkie.

190

R Huber

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

LIBRO
DEL CONSOLATO
DE' MARINARI,

Nelquale ſi comprendono tutti gli ſtatuti, & ordini diſpoſti da gli antichi per ogni caſo di Mercantia, ò di Nauigare, coſi à beneficio de' Marinari, come de' Mercanti, & Patron de' Nauilij.

Con l'aggiunta delle Ordinationi ſopra l'Armate di Mare, ſicurtà, entrate, & vſcite.

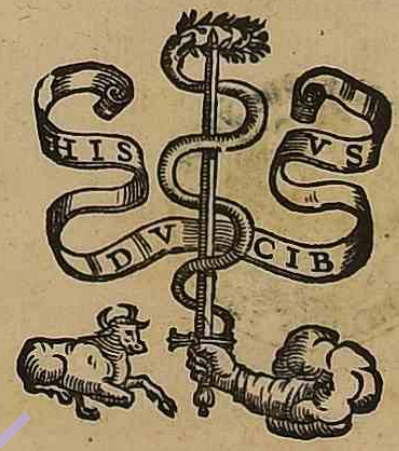

IN VENETIA,

Per Franceſco Lorenzini,

M D LXIIII.

Dilla libraria di Ottico
Ricchelmo

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. МЕЧНИКОВА

190
18

AL MAGNIFICO

ET MOLTO HONORANDO

M. TOMASO ZARMOZA,

Per la Ceſarea, & Catholica Maeſtà
Conſolo in Venetia.

Giouan Battiſta Pedrezano ſalute.

ONORANDO M. TOMASO, ſapendo quanto ſempre ſiate ſta to amator del giuſto, della equi tà, & in eſſo uoſtro conſolato, nelquale al preſente ui trouate, & prima, che a quello ueniſ ſi, non poco ho ſempre deſidera to moſtrarui per qualche ſegno, quanto mi ſia grata tanta bonta, & integrità de lo animo uoſtro, dote da Iddio nell'huomo certamente gratisſime a tutti que gli, che tanto o quanto hanno in uenerationе la giuſti tia & il retto. Onde trouandomi io, il preſente, libro, detto di Conſolato, & inuero non poco appartene nte a eſſo Conſolato, nelquale uoi ſiate da la maieſta Ceſarea & Catholica prepoſto, & ueggendo quello utiliſsimo ſopra modo, a Mercāti, Marinari, Peregri ni, Paſſegieri, & Patron di Nauilij, nel comporre tut te le liti, differentie, & diſpareri, che fra eſſi poteſsino

nascere, opera certamente degna di essere messa in luce, a uoi mi è parso conueniente il dedicarla, acciò che una tanto degna opera piena di si laudabili, leggi uenga fuora sotto nome di laudabile & giustissimo huomo, dalquale ne sia piu honorata. Parendomi anchora cosa conueniente mandare questo libro, che in parole scritte esplica molte leggi & utilissimi precetti, per comporre tutte le controuersie che nascere potessino fra simili huomini, che di cose di Mare si hauessino a intramettere, a quello che co fatti tutto il giorno le facesse essequire. Pigliate adunque, messer TOMASO mio honorando, questo mio picciolo dono, piu inesso l'animo mio riguardando, che quello che si conuerebbe a l'alto ualore uostro, & le per l'auenire con piu splendido, & notabile dono poter piu honorare l'honoratissimo nome uostro sempre saro pronto a esaltare quello se non come merita, almanco secondo il mio potere, & uoi per la uostra, innata benignita & humanita, per scusato mi harete se desiderando di honorarui, non posso con piu chiari & fumosi inchiostri di questi, secondo che meritariano le notande uirtu uostre.

TAVOLA DE' CAPITOLI CHE NE LA PRESENTE OPERA SI CONTENGANO.

Del modo di eleggere gli Consoli, & Giudice de le appellationi per ciascuno anno. Cap. 1 carte. 1
Del giuramento che fanno i Consoli 2 1
Come il Giudice de le appellationi e presentato, & come giura. 3 1
Come i Consoli riceuono per se, & per il Giudice de le appellationi Scriuano. 4 1
De la forma del sigillo de i Consoli. 5 1
Quali possono essere i Consoli, & quali i Giudici. 6 1
Come i Consoli possono substituir in suo luogo chi gli piace. 7 2
Segue la forma, che usano i consoli del suo officio. Et prima, della domanda in scritto. 8 2
Di retrattare i testimonij. 9 2
Come si da sententia a la domanda in scriptis. 10 2
De le appellationi. 11 2
Come procede il giudice de le appellationi. 12 2
Come ne la appellatione non si promette, ne si puo prouar niente di nuouo. 13 3
Come, & in quanto s'ha da proceder ne la appellation. 14 ibid.
Come si da la sententia ne la appellatione. 15 3
D'Eccettione declinatoria del foro. 16 3
Domanda proposta a bocca, & de la sententia. 17 3
Di appellatione de la sententia da bocca. 18 3
De le spese fatte ne la prima lite. 19 3
De le spese fatte ne la seconda lite. 20 4
De li atti, che si possono agitar auanti uno de i Consoli. 21 ibid.
Le cause ch'appartengono a la giuridition de i Consoli. 22 ibid.
De l'essecution de le sententie. 23 ibid.
De la essecutione de li beni mobili dil condannato. 24 ibid.
Del creditore, se non puo dare fide iussione. 25 ibid.
Essecutione contra li beni stabili del condannato. 26 ibid.
Contrasto tra il patrone e il mercante per robba perduta o bagnata. 27 ibid.
De la mercede, ò salario dil marinaro. 28 5
De la essecution contra patron debito per impreстare. 29 ibid.
De la securta del iuditio. 30 ibid.
De l'autorità de i Consoli. 31 ibid.
Essecutione di credito contra uaso nuouo. 32 ibid.
Se il pretio non bastasse a li detti creditori. 33 ibid.
Come la moglie dil patron e prima in tempo, & meglior in iure. 34 6
Come debbino esser terminate le lite per li consoli. 35 ibid.
Del salario, che pigliano li consoli da li litiganti. 36 ibid.
Del salario dil giudice de le apellationi. 37 ibid.
Se haura alcuna suspitione de li consoli. 38 ibid.
Se sara suspition del giudice de le appellationi. 39 ibid.
Come gli consoli, & il giudice danno sen-

tentie secondo gli costumi dil Marel, o suo consiglio. 40 ibid.
Qual robbe sequestrate si liberano. 41 ibi.
Prouedimento del Re Iacobo sopra il giuramento de li aduocati. 42 7
De le misure d'Alessandria. 43 ibid.
Qui cominciano li boni costumi dil mare. 44 ibid.
Se patrone uorra cominciare naue. 45 ibi.
Dil compagno che non uorra o non potra far la parte che promette. 46 ibid.
Sel compagno morira dapoi che hauera cominciato o promesso di far parte. 47 ibid.
Se patrone uorra fare maggiore naue. 48 8
Compagni di che li sono tenuti. 49 ibid.
Mastro di ascia se crescera le misure. 50 ibid.
Mastro di ascia & challafatto a che sono tenuti al patrone & lo patrone a loro. 51 ibid.
Mastro di ascia & challafatto che faranno lauoro ad scarzo. 52 9
Del compagno che uora uender la parte che hauera ne la naue. 53 10
In che modo si puo & si debba uender naue infra el patrone & li compagni. 54 ibid.
Scriuano in che e obligato. 55 11
Del potere de le scriuano. 56 ibid.
Di guardia del cartolario. 57 ibid.
Prorogatiue di Patrome di Scrinano de compagni & de la fede & credito che e datto allo cartolario. 58 ibid.
Di che è tenuto patrone di naue a mercante, & a pellegrino. 59 12
De lo giuramēto che debba fare lo nochiero. 60 ibid.
Di robba che riceuerà danno per mala stiua o per altra negligentia. 61 ibid.
Di robba bagniata. 62 13
Dichiaratione de lo capitolo de sopra. 62 ibid.
Di robba bagniata. 64 ibid.
Di robba guasta per sorzi. 65 ibid.
Di roba guasta p nō esser gatti 66. ibid.
Di robba che riceuera danno per esser stiuata in uerdo. 67 ibid.
Come debba esser fatto solaro. 66 ibid.
Dichiaratione dil preditto. 69 14
Di robba che si bagnera a caricar o scaricare. 70 ibid.
De lo caricare & scaricare la robba. 71 ibid.
A che sono tenuti o non tenuti li marinari ne lo caridare. 72 ibid.
Distiuatori & di uettouaglia che lo mercante mettera in naue. 73 ibid.
Come il mercante debba hauere piazza ne la naue. 74 ibid.
Del loco & de seruitori de mercanti. 75 ibid.
Dichiaratione del sopradito. 76 ibid.
Di uettouaglia rubata. 77 15
Impedimento di mercante. 78 ibid.
Paura di mercante. 79 ibid.
Come debbe esser saluata la robba al mercante che teme. 80 ibid.
Del nolo a canterate. 81 ibid.
De mercante che se estraera. 82 16
De mercante che hauera noleggiata roba & dapoi la uende. 83 ibid.
De canterate. 84 ibid.
De la robba caricata, che il patron non sapia. 85 ibid.
De poco & assai nolo. 86 ibid.
Se patrone lasciera robba noleggiata. 87 17
Di patrone che lasciera robba noleggiata. 88. 19
Di robba nolleggiata per alcuno loco saputo se pigliera danno. 89 ibid.
De essartia de marinari nochiere et de far metter la robba. 90 ibid.
De conserua. ibid.
De dare capo ad altra naue. 92 20
Di caso di gietto. 93 ibid.
Di robba giettata. 94 ibid.
In che modo si debba contare robba giettata. 95 ibid.
Come debbe esser pagata robba giettata. 96 21
La Sirimonia che si debba fare nel caso di gietto. 97 ibid.
Di manifestar robba a lo scriuano. 98 ibi.
De intrare in porto. 99 ibid.
Di promisse a mercante a patrone. 100 22
Del mercante che uora scaricar la robba de la naue. 101 ibid.
Di mercanti che uoranno scarieare parte de le mercantie. 102 ibi.
Di patrone che haura aspettato il mercadante 103 ibi.
Come lo mercante debbe prestar a lo patrone in caso di necessita. 104 ibid.
Come lo mercante debba prestare a lo patrone per spaciamento de naue. 105 ibid.
Come lo mercante debbe prestar uettouaglia a la naue. 106 ibid.
Di anchora lasciata o esbarcia renontiata a gli mercanti. 107 ibid.
Di barcha lasciata. 108 23
Di gietto fatto in absentia di mercanti. 109 ibid.
Come si pagano spese extraordinarie. 110 ibid
Che cosa sia pelegrino, & che s'intende esser pelegrino. 111 ibid.
Di robba missa senza licenza del patrone o del Scriuano. 112 24
Di robba non manifestata. 113 ibid.
Di che è tenuto patrone o peregrino. 114 ibid.
Di dare piazza a peregrino & ci morira. 115 ibid.
Che debbe hauer patron di quello che muore in naue. 116 ibid.
Dritto di barchiere & guardia de lo peregrino che muore in naue, 117 25
De la uettouaglia de passaggieri iquali morirano in Naue. 118 ibid.
Di nolo pagato se Peregrino rimane & di nolo de robbe. 119 ibid.
Di che e tenuto peregrino. 120 ibid.
Di che e tenuto patrone a marinaro. 121 ibid.
Di cauare marinaro di naue. 122 ibid.
Marinaro si puo cauare per altro di māco salario. 123 ibid.
Patron non puo cauar marinaro per parē te. 124 ibid.
Di marinaro che mora in naue. 125 26
Di marinaro accordato & muor inanzi o dipoi hauera fatta uella. 126 ibid.
Di marinaro che andera a mesi. 127 ibid.
Di patrone a marinaro per canterate. 128 ibid.
Dichiaratione del sopradetto. 129 ibid.
Di canterate noleggiate. 130 ibid.
Di canterate noleggiate. 131 27
Di mercare robba ne la naue. 132 ibid.
Compartimento de marinari 133 ibid.
De lo carichare la robba a marinari. 134 ibid.
Come si debba pagar salario a marinari. 135 ibid.
Doue & come & di qual moneta debbano essere pagati li marinari. 136 ibid.

Salario de marinari in caso che la naue si uendessi sotto mano 137 28
Patrone debbe fare sicurtà per marinari. 138 ibid.
Salario de lo marinaro come & in che modo si debba inuestire. 139 ibid.
Marinaro che pietera col patron. 140 ibi.
Dichiaration del sopradetto. 141 ibid.
De le uettouaglie che debba dare il patrone a li marinari. 142 29
Patrone non e tenuto dare mangiare a marinaro che nõ dorma in naue. 143 ibi.
Marinaro non e tenuto andare in luoco pericoloso. 144 ibid.
Prestar marinaro ad altra naue. 145 ibid.
Quello che haura patron de gli mercanti per il scaricare. 146 ibid.
Fatto il uiaggio lo marinaro è libero. 147 ibid.
Se Naue si uendera in terra de christiani. 148 30
Se Naue si uendera in terra de infideli. 149 ibid.
Di paura di Marinaro. 150 ibid.
A qual seruitio e ubligato marinaro et per che si puo estrahere dapoi che si sara accordato. 151 ibid.
A che e ubligato il marinaro. 152 ibid.
Per qual causa il marinaro si puo partir de la naue dopo chel se accordato col patrone 153 ibid.
Di marinaro che fugerà. 154 ibid.
Di rimolchare altra naue. 155 ibid.
Di robba trouata in mare & de marinaro che uadi per miglio. 156 31
Costumi de patroni a marinari. 157 ibid.
Marinaro come e tenuto far il comandamẽto del patron e del nochiere. 159 ibid.
Di marinaro che fara rissa contra patron. 160 ibid.
Di marinaro che tochera per ira suo patrone. 161 ibid.
Di Marinaro come debba comportare suo Patrone. 162 ibid.
Marinaro che scendera in terra. 163 ibi.
Marinaro che rubbera. 164 ibid.
Marinaro che gittera uetouaglia 165 32
Pena del marinaro che scendera in terra senza licentia. 166 ibid.
Marinaro che si spogliera. 167 ibi.
Marinaro non si debba partire, quando la Naue comincia a caricare. 168 ibid.
Marinaro che uẽde le sue arme. 169 ibi.
Marinaro non debba trahere niente di naue senza licentia. 170 ibid.
Marinaro non debba dormire in terra. 171 ibid.
Marinaro debba dare exartia dinanzi naue & ormeggiare. 172 ibid.
Di barchiere. 173 ibid.
Come lo Marinaro si è ubligato andare al Malino. 174 ibid.
Delle arme di marinaro. 175 ibid.
Marinaro non debbia lassare la naue. 176 33
Marinaro sono ubligato à porre le lastre & dissatrare della Naue, & caricare & discaricare. 177 ibi.
Marinaro debbano aiutare à tirar fuorà la naue ò altro legno. 178 ibid.
Marinaro mandato per il patron se fussi pigliato. 179 ibid.
Di Nauilio apigionato a tempo certo a che sono tenuti li marinari. 180 ibid.
Di patrone che promettera portare cioche non potra. 181 ibid.
Patrone che promette quello, che nõ puo. 182 ibid.
Di robba che si guastera sopra coperta. 183 ibid.
Di robe misse in fraude che debba esser dela in caso di getto. 184 34
Di aconcio & de exarcia & necessaria a naue nolegiata. 185 33
Del tempo che steßi naue nolegiate. 186 ibid.
Di naue noleggiata a canterate se li manca exarcia. 187 ibid.
Di naue che non potra fare il uiaggio promesso per impedimenlo di signoria. 188 ibid.
Se la naue per impedimento di signoria non carichera & andera in altra parte. 189 ibid.
Patrone che nolleggiera a pretio certo come è tenuto a li marinari. 190 36
Come patrone debba andare nel uiaggio se non per certi casi. 191 ibid.
Di Naue che per fortuna o altro caso ha di dare a trauerso in terra. 192 37
Di naue carichata che dara a trauerso in terra. 193 ibid.
Da scaricare parte con bonacia parte con la fortuna. 194 38
De robba bagnata per colpa de barchieri. 195 ibid.
Di barchiere, che piglierà a pretio certo caricare & scaricare 196. ibid.
Naue ormegiata prime, ouero ultime capit. 197 39
Naui ormeggiate prime & ultime capitolo 168 ibid.
Naue, o nauitio ormeggiata 199. ibid.
Di ormeggiare. 200 40
Di stiua di botte. 201 ibid.
Di carico di uino 202 ibid.
Di exarcia appiggionata 203. 41
Di exarcia imprestata 204 ibid.
Come exarcia trouata in marina per necessità puo esser pigliata 205 ibid.
Di exarcia pigliata, o prestata 206. 42
Di comandita a uiaggio certo 207. ibid.
De impedimento a comanda 208 ibid.
Dichiaratione del sopradetto 209 ibid.
Di comanda riceuuta, come cosa propria 210 43
Item di comanda 211 44
Di comanda promessa 212 ibid.
Di comanda 213 ibid.
Di comanda in danari 214 ibid.
Di comanda di naue 215 ibid.
Di comanda di naue senza licenza di compagni 216 ibid.
Di comanda che alcun piglierà in commune o sparte 217 45
Della comanda, che si perderà, & il commandatario fallirà 218. 46
Di patrone, che lascierà la naue per facende sue proprie 219. ibid.
Di testimonio di marinaro in contrasto de patrone con mercanti. 220 ibi.
Testimonio di mercãte in contrasto di patron con mari. 221 ibid.
Testimonio di marinari. 221 47
Salario di nochiere e marinari che andaranno a desretione. 223 ibid.
Danno receuuto per mancamento d'ormeggiare. 224 ibid.
Naue che si perdera in terra de infideli. 225 ibid.
Casi perche il patrone debba domandare li compagni per nolegiare. 226 48
Riscatto o accordo con naue armate. 227
Riscatto o accordo con nauili armati de inimici. 228 ibid.
Di robbe pigliate. 229 49
Palanche uasi argani pigliati o appigionati. 230. 50
Patrone che promettera spettare gli mercanti

canti a giorno certo. 231 ibid.
Speditione di naue promessa a giorno certo. 232 ibid.
Naue che stiuera de uettine. 233 51
Se uettina si rompera in naue. 234 ibi.
Se marinari se ne aportarano la naue senza uolunta del patrone. 235 52
Del comprare delle uettouaglie & cose necessarie in la naue 236 ibi.
Come patrone debbe dare conto ciascuno uiaggio alli compagni. 237 ibid.
Se patrone more senza contare. 238 53
Dechiaratione del sopra detto. 239 54
Patrone che uorra crescere la naue. 240 ibid.
Patrone che uorra crescere la naue. 241 ibid.
Aconcio di naue. 242 ibid.
Orbare Anchore. 243 ibid.
Naue che andera a parte. 244 57
Ezarcia tolta per nauili armati. 245 58
Robba che se bagnera in nauilio scoperto. 246 ibid.
Piloto. 247 59
Guardia di naue. 248 ibid.
Robba trouata. 249 60
Accordo fatto in golfo o in mare libera. 250 61
Accordo infra patrone mercanti & marinari. 251 62
Comanda fatta ad uso di mare. 252 ibid.
Patrone che uendera la naue senza licentia de li compagni. 253 ibid.
Roba di nascosto messa. 254 ibid.
Se patrone dara lo suo loco ad altri per noleggiare. 255 63
Patrone che tirera ragio trouato senza uolonta delli mercanti 256
De naue noleggiata 257
Se mercante noleggia naue & muore. 259 ibid.
Se mercante che noleggiera naue & morira innanzi che sia caricata 260 66
Naue noleggiata & il patrone morira. 261 67
Naue noleggiata senza termino. 262 68
Naue noleggiata che per impedimento non puo far lo uiaggio. 263 ibi.
Marinaro non debba uscire di naue per lo detto del patrone 264 69
Marinaro che fuggira. 265 70
Carico di grano. 266 ibid.
Conditione di nolo. 267 ibid.
Naue che stando al charichare sopra uenga fortuna. 268 71
Maestro d'ascia & calefatto. 269 ibid.
Seruitore & de patrone. 270 72
Stiua de uittine & botte uotte. 271 ibid.
Roba po esser ritenuta per nolo. 272 73
Naue di mercantia pigliata per naue armata. 273 ibid.
Naue che hauera scharicare per caso. 274 74
Patrone che sara impedito per debito. 275 75
Comanda che lo comandatario. 276 ibid.
Fattore debba esser creduto per suo giuramento. 277 76
Acordo infra patrone e mercanti 278 ibi.
Impedimento di signoria. 279 77
Compagnià che sono tenuti 280 78
Naue che gietta. 281 ibid.
Naue che sa da partire. 282 ibid.
Conserue. 283 ibid.
Naue comandato ad alcuno. 284 81
Naue di mercantie con inimici 285 ibid.
Accordo per comandatario di naue 286 82
Naue pigliata & recuperata. 287 83
Carico de ligname. 288 85

promessa

promessa o acordo 289 86
Mercantie falla 290 ibid.
Errore di conto contra gli eredi di patrone 291 ibid.
Naue che manchera di essartia 292 87
Come paga nolo in gietto. 293 ibi.
Patrone Marinari che non uoranno andare in uiagio. 294 88

Ordinationi sopra Vasi che armeranno.

Vaso armato che andara in compagnia. 1 89
Come debba essere dispensata spesa e guadagno nel legno armato. 2 ibid.
Comito o Patron di legno armato 3 ibid.
Del Comito. 4 90
Delle conuentioni 5 ibid.
Patti si debba fare nella naue armata 6 tbid.
Nochieri officij, della partigione. 7 ibi.
De l'Amirante 8 ibi.
Vasi senza remi 9 91
Del nochiero. 10 ibid.
De proeri. 11 ibid.
De balestrieri. 12 ibid.
De gli huomeni d'arme 13 92
De Cabieri. 14 ibid.
Peso e misura. 15 ibid.
Sopra guardiani 16 ibid.
Delli timonieri. 17 ibid.
De barbieri. 18 ibid.
Gaffanonieri. 19 ibid.
Barchieri. 20 ibid.
De gli proueditori. 21 ibid.
Guardia de l'Amirante 22 ibid.
Sprolatori e spie. 23 ibid.
De seruitori. 24 93
Maestro d'ascia. 25 ibid.
Balestrieri. 21 ibid.
Calefati. 27 ibid.
Capo delli seruitori. 28 ibid.
Delli Consoli 29 ibid.
Delle conuentioni. 30 ibid.
A che e ubligato. 31 94
Dello scriuano. 32 ibld.
Delli maiorali. 33 95
Nochiero magiore. 34 ibid.
De consoli. 35 ibid.
Delle quinte parti. 36 96

Recognouerum. 104

Capitoli de le Sicurtà Maritime.

Che gli assicurati habbiano corere risicho della ottaua parte. 1 106
Come si pagano i cambij pigliati sopra Nauilio mercantie. 2 ibid.
Assicuramento sopra nani o altri legni. 3 ibid.
Roba caricata di la lo stretto di Gibaltare per portare in Fiādra, o in Barbaria ne Nauilij non posin asicurar. 4 ibid.
Robe mercantie che uengano in barcelona, et si portano, ancora che sian di Genouesi o nimici siano sicure. 5 ibid.
Robbe asicurate, che uano in alessandria 6 107
Asicuratori guadagnano secondo il risico. 7 ibid.
Nessun non posa esser asicurato in altra parte piu delle sette parte. 8 ibi.
Tutte le sicurta se habbino a far per instrumenti publici. 9 ibid.
Essecutor che cōtrata sia priuato del suo officio. 10 ibid.
Asicurati giurino e disegnano la robba per

Bale-

per costo. 11 ibid.
Li asficuratori habbiano a giurare che la ferma che fanno e uera. 12 108
Le ficurta se à cauſar a patto ſecondo le ordinationi. 13 ibid.
Non poſſan'andar in altro giudicio di quel de conſoli. 14 ibi.
Che non preſumano mettere parole derogatorie nelle preſenti ordinationi. 15 ibid.
Di pena di Notario. 16 109
Le ficurta che non ſaranno pagato non uaglino. 17 ibid.
La ferma de gli asficuatori habbiano forma de uno meſimo concietto. 18 ibid.
Se fuſſi noua della perdita che non uaglia 19 ibid.
Vettouaglie poſſin eſſer asficurate in tutta maniera. 20 ibid.
Della paga della ficurta. 21 ibi.
Li asficurati per non hauere fatto dechiarare haueranno reſtituire le quantita. 22 110
Li asficurati laſcieranno poßedere alli aſficuratori la quantita in ſino ſia dechiarato 23 ibid.
Li asficuratori poſſino opponer in tempo di paga. 24 ibid.
Del tempo che hanno di fare gli aßicuratori. 25 ibid.
Le ficurta fate auanti le preſenti ordinationi non ſi intendino nelle ditte ordinationi. 26 111
Dil iuramento, che i cõſoli debbino pigliar ſi de li aßicurati, come delli asficuratori. 27 ibid.

CAPITOLI DE IA CORTE GENERALE DI BARCELONA SOPRA LE ENTRATE ET VSCITE.

Quanto ſi debba pagare tutte le robbe. 1 111
Robbe portate in Fuſte doltra mare. 2 ibi.
Robbe che non ſi ſa il certo pretio. 3 112
Daci de le lane, che intrano per ebro. 4 ibid.
Mercantie, che non paghe intrata, ma uſcita. 5 ibid.
Dacio del uino d'Aragona meſſo in Catalugna. 6 ibid.
Catalani da Ragona e di Valenza non paghino dacio per coſe di loro uſo. 7 ibi.
Vittouaglia che non paga dacio di uſcita. 8 ibid.
Dacio de li panni che eſcono da Catalugna. 9 ibid.
Oro, argento, & altri metali non paghino ſi non d'uſcita. 10 ibid.
Dacio de le ditte coſe cauate per conto di mercantie. 11 ibid.
Dacio del cauar fuora l'arme che ſi uſano nouamente fatte. 12 ibid.
De le ſopradette coſe cauate per mercantie. 13 113
Quatro ſopradetti capitoli ſi õſſeruino inuiolabilmente. 14 ibid.
Vettouaglie portate a uender in Catalugna che dacio paghino. 15 ibid.
Robbe portate a le frere, & di quelle comprate ne le fiere. 16 ibid.
D'uſcita di fuſte, o legname, o giarcia uendute a foreſtieri. 17 ibid.
Naui o uaſi ſaranno fatti in Catalugna per perſona di Maiorica, o di Menorica, o Iuiza non paghino dacio dil legname, o de la giarcia ne de le naue fatte. 18 ibid.
Fornimenti di naue non paghino ſe non di foreſtieri. 19 113
Daci delli cauali, roncini mule, muli, aſini che uſciranno fuora della ſignoria. 20 ibid.
Eccetion & dichiaration di ſopra ditto. 21 114
Dacio della uſcita dil zaffarano. 22 ibid.
Dacio delle lane ſuccide caricate nelli porti di Tortoſa. 23 ibid.
Delle lane lauate caricate nelli porti. 24 ibid.
Dacio delle lane ſuccide in quali che altri porti di catalugna caricate. 25 ibid.
Dacio delle lane lauate caricate nelli ditti porti. 26 ibid.
Eccetion delli ſopradetti capitol. 27 ibid.
De altra eccetioue. 28 ibid.
Dacio della uſcita dil corame con lana. 29 ibid.
Dacio del filato ſi lino come lana come altra coſa filatà. 30. ibid.
Beſtiame che eſcie da catalugna per tornare. 31 ibid.
Beſtiame che eſcie di catalugna per paſcerlo. 32 115
Beſtiame che intrara in catalugna per il paſto. 33 ibid.
Dacio che ſi pagara dil beſtiame ſara miſſo in catalugna acio ſi reſte in alcuna parte o parti. 34. ibid.
Dacio della uſcita della moneta. 35 ibid.
Qual moneta per prouiſione non paga. 36 ibid.
Roba portata di Napolitani Venetiani e Fiorentini.

Fiorentini. 37 ibid.
Quelle cose si cauano da Catalugna con intentione di riportargli. 38 ibid.
Daci de filati o cotoni. 39 ibid.
Dacio di ueste di lana. 40 116
Tele di ogni sorte quãto pagano. 41 ibid.
Dacio delle cose fatte di corame. 42 ibid.
Corame con cio quanto paga 43 ibid.
Dacio di opere di fero ò di aciaio 44 ibi.
Dacio della intrata dil stagno lauorato 45 ibid.
Dacio della intrata di opera di rame 46 ibid.
Pierre da conciar Coralo non si cauano di Catalugna 47 ibid.
Che non si fraudi nel dacio delle lane. 48 ibid.
Altra prouisione, che non si fraudi il dacio 49 ibid.
Altr a certa prouisione per gli daci delle robe portate per Mare 50 ibid.
Stima della lira grossa. 51 ibid.
Robe che intrano et escono stimano per il costo 52. 117
Pene di fraudatori 53 ibid.
Robe dil Papa non paghino dacio 54. ibi.
Tutti gli antichi capitoli stiano nel suo ualore. 55 ibid.
Deputati de lo officio possino interpretare i presenti capitoli. 56 ibi.

IL FINE.

LIBRO DEL CONSOLATO,

NEL QVALE SI CONTENGONO le leggi, & le ordinationi de gli contratti, & mercantie del Mare.

NVOVAMENTE DI LINGVA SPAGNVOLA

nella nostra Italiana tradotto, corretto, & ristampato.

Del modo di eleggere gli Consoli, & Giudice delle appellationi per ciascuno anno. Capitolo Primo.

OGLIONO ogn'anno il dì del Natale di Nostro Signore à l'hora di Vespro gli huomini da bene nauiganti, & padroni, marinari, ò tutti, ò maggior parte di quelli ragunarsi in consiglio, in un luogo da loro eletto & deputato: come per usanza hanno nella città di Valenza. & quiui per elettione, & non per sorte, tutti insieme raccolti, ò la maggior parte di loro eleggono due huomini da bene, dell'arte del Mare per loro Consoli, & per Giudice un'altro della medesima fattione del Mare, & non d'altro qual si sia officio, ò arte: & questo eleggono per Giudice delle appellationi; le quali appellationi si fanno delle sententie date per i predetti Consoli. Et le sopradette elettioni si fanno per uigore de' priuilegij ottenuti dal Re, & da gli antecessori di quello, quali priuilegij hanno gli huomini da bene della sopradetta arte del Mare.

Del giuramento, che fanno i Consoli. Cap. 2.

IL giorno di Natale gli sopradetti Consoli giurano al conspetto della Giustitia ciuile della detta città, dentro alla Chiesa maggiore. come si costuma nella sopradetta città di Valenza, che bene, & realmente useranno il detto officio del Consolato, & che daranno il giusto tanto al maggiore, quanto al minore, osseruando continuamente la fedeltà, & realtà al suo Principe, ouero Re.

Come il Giudice de le appellationi è presentato, & come giura. Cap 3.

PASSATA la sopradetta festa del Natale, i Consoli con alcuni huomini buoni del mare presentano il detto Giudice già eletto dinanzi al gouernatore, & procuratore nel regno di Valenza, ouero al suo Luogotenente, & giura in mano di quello,

che bene, & fedelmente si porterà nel detto officio. Et quello, che da i sopradetti Consoli è presentato al sopradetto gouernatore per giudice delle già dette appellationi, quel tale così presentato accetta il detto gouernatore, ouer procuratore per Giudice delle già dette appellationi; & così è usanza di fare, non ostante, che nel sopradetto priuilegio concesso per il Re alli sopradetti buoni huomini del mare sopra la elettione del detto Giudice, è contenuto, come il detto Giudice ogni anno sia eletto per il sopradetto Signor Re, ò per il suo procuratore; come di questo il detto Signor Re, nè il suo procuratore dapoi della data del detto priuilegio non habbino mai usato, & così serue, come di sopra è detto.

Come i Consoli riceuono per se, & per il Giudice de le appellationi Scriuano. Cap. 4.

RICEVONO i Consoli per se il Scriuano, che consideratamente pare à loro, & se colui dell'anno passato a loro par sufficiente, lo confermano nella detta scriuania per l'anno seguente, & dapoi gli altri Consoli nouamente eletti nel detto officio, se quello tengono per sufficiente, l'accettano. & il detto Giudice si debbe seruire nel suo officio del detto Scriuano, eletto da essi Consoli; di modo, che l'operationi del detto Giudice seguino dopo di quelle de i detti Consoli. Ma i detti Consoli infra l'anno, e da ogn'hora, che bene parerà à loro, possono rimuouere il detto Scriuano della detta scriuania, & dar quella à chi parrà a loro: alla qual remotione & priuatione il detto Scriuano non possi, nè debba contradire.

De la forma del sigillo de i Consoli. Cap. 5.

HANNO gli Consoli il sigillo della sua corte di forma rotunda; nel quale è un scudo, che ha le due parti il segno regale, et la terza parte alla fin del detto scudo certe onde del mare; & intorno di esso scudo è scritto, Sigillum Consulatus maris, Valentiæ pro domino Rege. con questo medesimo sigillo sigilla il detto Giudice, quello che occorre sigillare: il qual sigillo stà appresso del Scriuano della sua corte.

Quali possono esser i Consoli, & quali i Giudici. Cap 6.

QVELLI, che sono Consoli per un'anno, non possono, esser l'anno seguente, ma si mutano altri Consoli, & così il giudice si muta ogn'anno: ma possino essere eletti il terzo anno. Et di più, che quello, che sarà stato Consolo, possa esser eletto Giudice, & così il Giudice possa esser eletto Consolo, per l'anno seguente.

Come

Come i Consoli possono substituir in suo luogo chi gli piace. Cap. 7.

GLI due Consoli insieme, ò un di essi per causa d'infirmità, ò de' negotij, ò che si hauessino à partir della città di Valenza, possono substituir in suo luogo quello, che piu gli piacera, pur che sia dell'arte del mare, et questo medesimo può far il Giudice.

Segue la forma, che usano i Consoli nel suo officio. Et prima, de la domanda in scritto. Cap. 8.

QVANDO alcuna domanda è proposta innanzi gli Consoli in scritto sopra alcuno negotio, il qual si appartenesse a conoscere, & terminar al Consolato, secondo gli costumi del mare, debbino mandare la copia di essa domanda per il suo nuntio alla parte aduersa, & la parte aduersa ha da rispondere alla detta domanda infra il termine assegnato per il detto nuntio di comandamento delli detti Consoli; & il reo nella detta sua risposta pone le ragioni per difensione sua, & così, se ha alcuna pretensione di reconuentione, la pone in detta risposta, alle quali ragioni di difensione, & di reconuentione (si saran poste) il primo domandante è obligato di rispondere, & insieme con la risposta metter la ragione (se l'ha) in sua difesa contra la detta domanda di reconuentione: alle quali ragioni di difensione, colui, che ha fatta la reconuentione, è obligato a rispondere, & alli detti procedimenti sono assignati termini da i Consoli, di tre di, in tre di, ò piu, ò meno, secondo che à i detti Consoli pare. Fatte queste risposte, se è domandato per le parti in altra forma, il processo è nullo: dopo deue esser giurato di calumnia, & di uerità, & dire, & risponder dalle dette parti alle ragioni nelle loro domande, & risposte, hinc inde, poste; & sopra quello, che negato sarà, debbe esser concesso termine, per prouare alle parti (se per quelle sarà domandato) cioè giorni x. per il primo termine, & possono hauere quattro termini simili, giurando però, che'l quarto termine non è domandato per malitia, nè per allongar la lite: & se per caso fusse, c'habbino da produr testimoni, che fossero lontani, è concesso termine conueniente alla distantia del luogo, doue la parte affermarà, che si troui gli detti testimonij; & in ciaschedun termine è intimato alla parte, che sia presente continuamente, per ueder giurare i testimonij, che'l ricercante infra il detto termine uuol produrre. Altramente in sua absentia sarà riceuuto il lor giuramento. Questi termini spirati, & gli testimonij publicati à requisitione delle parti, immediate gli Consoli assegnano il giorno alle parti, a udir sententia, senza che sia necessario, che le parti renunciano à uoler dire, & allegar altro, nè per questa ragione il processo può esser nullo; ma auanti della publication de i detti testimonij, ò dapoi, ogn'una delle parti litiganti possono produr littere, & altre scritture publiche in lor fauore.

Di retrattare i testimonii. Cap. 9.

GLI testimonij publicati, non si permette ad alcuno delle parti, che ponghino ragioni in scritto contra gli testimonij, che nella causa saranno riceuuti, nè altra retrattatione di testimonij nè in scritto, nè a bocca è riceuuta. Ma se alcuno delle parti allega à bocca, che gli detti testimonij, ouer alcun di loro sono parenti di quello che gli hauera prodotti, o nemici di quello, contra del qual prodotti saranno, ò sono persone di qualche uitio notate, questo riman à conoscer alli detti Consoli, & a quelli con chi hanno suo consiglio sopra della detta causa, hauuta scientia, & cognitione delle persone de i detti testimonij, et la lor fama, & conditione.

Come si dà sententia alla domanda in scriptis. Cap. 10.

ASSIGNATO gia il giorno per li detti consoli alle parte per udir sententia, gli detti consoli insieme con il lor scriuano uãno a gli buoni huomini mercanti della ditta citta, & fanno leggere auanti quelli il processo, & hanno sopra di esso il consiglio di quelli buoni huomini mercanti, & dappoi fanno il medesimo con gli buoni huomini del arte del mare, pigliando il loro parer, & cõsiglio, & piu uolte prima pigliano il cõsiglio de i detti buoni huomini del mare, secondo che a lor si offerisce commodità, & si gli consigli sono concordi, cioe quello delli buoni huomini mercanti, con quello delli buoni huomini del mare, danno sententia nella causa, et si non sono, concordi ne anchora uogliano i detti mercãti redursi cõ gli huomini del mare; nõdimeno gli detti Cõsoli sentẽtiano secondo il consiglio delli buoni huomini del mare: perche secondo lor consiglio si hanno a terminar gli contratti, et non secondo il cõsiglio delli buoni huomini mercanti: (si non uoleno) perche non sono constretti per priuilegio del signor Re: ma si costuma far cosi da certo tempo in qua.

De le appellationi. Cap. 11.

DA questa sententia; quel che si sentira aggrauato, se ne puo appellare in fra. 10 giorni subsequenti, dappo del di della publication di essa, & la detta appellattone è riceuuta, & remessa al Giudice de le appellationi del consolato, insieme con il processo innanzi a gli detti consoli aggitato, per allegar in luogho de testimoni littere remissorie, ne la quale appellatione se ha da mettere gli grauammi, & iniustitie, per lequali dalla detta sententia si sentira grauato.

Come procede il giudice de le appellationi. Cap. 12.

QVELLO che si hara appellato è tenuto produr innanti al Giudice insieme cõ lo scriuano della corte del Consolato il detto processo, & appellatione, richiedendo a quello

quello che riceuochi emmendi, & corregga la detta sententia delli detti Consoli, & il Giudice hauuta la presentatione del detto processo, assigna il giorno, a udir la sententia nella detta appellatione; & ilqual giorno citta la parte appellata per udire quella, si infra detti giorni il condannato non hara appellato à bocca, ò in scritto, la sententia passa in cosa iudicata.

Come ne la appellation non si promette, ne si puo prouar niente di nuouo. Cap. 13.

NELLA tale lite di appellatione non si puo metter, ne prouare alcuna cosa di nuouo per alcuna cosa di nuouo per alcuna de le parte, ma il Giudice con il processo principale innanzi a gli Consoli gia alleggato, & con la detta appellatione & grauãmi, ha da dire il suo parere, & dare la sententia ne la detta lite d'appellatione, & di questo, gli buoni huomini del mare hanno instrumento del signor Re.

Come, & in quanto s'ha da proceder ne l'appellation. Cap. 14.

QVESTA lite de appellatione se ha da sequitare continuamente per l'appellante, & si passano trenta giorni continui, ò diuisi, cioe intermedij, dappo del di della appellatione, ne li quali non seguita la sua lite, l'appellatione è disfatta, & nõ ha piu luogo, & la sententia delli Consoli passa in cosa iudicata.

Come si da la sententia ne l'appellation. Cap. 15.

IL Giudice, insieme con lo scriuano hanno suo consiglio sopra la detta lite d'appellatione, si con gli buoni homini mercãti come del mare, nõ con quelli, che ne la lite principale hanno dato il suo consiglio, ma nondimeno con altri seruata la forma sopra dechiarata, & se troua per il suo consiglio, la sententia de li detti Consoli essere bene, & iustamente pronuntiata confirma quella, & si male, la riuocha ò la corregge secondo il detto consiglio, & da la sententia del Giudice Apostolico, qualunche si sia nissuno de le parte puo appellare, et questo per priuileggio, che hanno gli buoni huomini ottenuto dal Signor Rege.

D'Eccettione declinatoria del foro. Cap. 16.

QVANDO in alcuna causa dappo la domanda è proposta per il reo Eccettion declinatoria di Iudicio, gli Consoli, auanti ch'in altro si proceda, cognoscano di quella Eccetion, & si trouano per consiglio, che'l cognoscere de la ditta causa appartenga a loro, astringono il detto reo, accio che risponda a quello, che è processo ne la causa, se

HAVRE COLLEGE OF MEDICINE LIBRARY

condo che di sopra è dechiarato, ma si trouano per consiglio, che la tal causa nõ appartiene a loro, rimettino le parte a quello Giudice, a chi appartiene.

Domanda proposta a bocca, & de la sententia. Cap. 17.

QVANDO la domanda è proposta innanzi gli Consoli a bocca, udite le raggioni d'ogn'uno de le parte, et riceuuti li testimonij a bocca per gli detti Consoli, anchor instrumenti, ò uer altre informationi, gli detti consoli insieme con le parte, uano innanzi gli buoni huomini mercanti, per pigliare consiglio, & le parte disputano, & contrasta no innanzi quelli la loro causa, & questo si fa perche le parti non possino dire, che la loro causa non era data a intendere per li Consoli, secondo che loro l'haueuano propo sta a gli buoni huomini, co iquali haueuano hauuto il suo consiglio sopra la ditta causa, & i Consoli dicono quello, che gli testimoni hanno testificato, et mostrano gli instrumẽti, o altre informationi che le parte haueuano produtte, escano fuora de l'audientia, et i buoni huomini mercanti dãno consiglio a i sopradetti Consoli sopra il detto negotio, & medesimamente ne la forma sopradetta, i detti Consoli uanno a domandar consiglio a i buoni huomini del mare sopra il detto negotio, & hauuto il detto consiglio da bocca dãno sententia ne la causa. Ma si per alcuno de le parte si richiede, che la detta sententia gli sia posta in forma publicha, & che gli sia fatta carta di testimonio, si deue far cosi, senza dare termine de probatione, & altra solennità di iuditio.

D'appellatione de la sententia da bocca. Cap. 18.

DA questa sententia sarà appellato di bocca infra dieci giorni per quello che si sẽtirà grauato, & il Giudice in tal caso uenne innanzi gli Consoli, & presenti le parte si certifica di essi Consoli, perche ragione siano stati mossi a dare la dita sententia, & doppo insieme con le parte ua a gli detti buoni huomini mercanti del mare a domandare consiglio sopra della detta causa ne la forma di sopra dichiarata, & non con quelli del primo consiglio, ma con altri, & doppo secondo che troua per consiglio, da sententia ne la ditta causa, laqual ha da dare in scritti, et questo secondo la carta del signor Re. Et questa lite d'appellatione si ha a terminare infra trenta giorni, Altramẽte la sententia passa in cosa iudicata, secondo che di sopra si contenne.

De le spese fatte ne la prima lite. Cap 19.

GLI Consoli nela prima lite, cioe ne la principale non condannano alcuno ne le spese de la detta lite.

De

De le spese fatte ne la seconda lite. Cap. 20.

SE' L giudice confirma la sentẽtia de i consoli, condãna per la sua sentẽtia quello che s'appellò, ne le spese fatte per quello, che fu appellato innanzi il detto giudice, & si riuoca la sententia de li Consoli, ò uer la corregge, non condenna l'appellante ne le ditte spese, essendo stata fatta l'appellatione giustamente, ne mancho condanna l'appellato.

De li atti, che si possono agitar auanti uno de i Consoli. Cap. 21.

QVANDO alcuno de li detti consoli sara absente, occupato d'alcuni altri negotij, innanzi l'altro si possono dare le domande, agitare, & proseguire fin a la sententia, la qual sententia, ò ueramente altra interlocutoria non si pò dar, se non per amendua gli Consoli.

Le cause ch'appartengono alla giuridition de i Consoli. Cap. 22

LI Consoli determinano tutte le controuersie, che sono de li noli, & di danno di robbe, che siano caricate in naue: di parte della naue per farla mettere a lincanto, di getto di comissioni fatte a patron ouer à marinaro, del debbito, che il patrone della naue haueßi fatto per bisogno dil suo uasello: di promessa fatta per patron ò mercante alli patroni: de robba trouata in Mare libero, ò in spiaggia, d'armamenti di Nauigli, Gallere, ò Vaselli, & generalmente de tutti gli altri contratti; li quali con gli costumi di Mare sono dechiarati.

De l'effecution de le sententie. Cap. 23

LI Consoli danno le effecutioni dalle loro sententie contra li beni mobili del cõdannato, si in Vasello di Mare, come in altri suoi beni; & cosi delle sententie dil Giudice di appellatione in questa forma, che fa un comandamento alla parte condannata ad instantia di quello, che ha ottenuto la sententia, che infra dieci giorni subsequenti doppo dal detto commandamento habbia pagato la summa, della quale è condannato, ò assignato beni mobili chiari, & liberi, nella quale la ditta sententia sia satisfatta. Altramenti che essequiranno la detta sententia contra quelli beni mobili, che per la parte gli saranno mostrati.

De la effecution de i beni mobili dil condannato. Cap. 24

FATTA l'assignatione de i beni mobili, si nauilij, come altre cose per il condannato, ò uer per la parte, in absentia di quello: Quelli beni siano posti in pretio per il

publico trombetta della citta per diece giorni: & passati li diece giorni, se ne fa uendita di quelli beni al piu offerente publicamente. E dil pretio di questi beni è satisfatta la parte in quello, che sarà iudicato, & nelle spese per essa parte nella ditta Essecutione, dando fideiussione de restituir, à quello, che sarà primo in tempo & meglior in iure, s'alcuno s'offerirà.

Del creditore, se non può dar fideiusfion. Cap. 25

SE è forastiero, ò ueramente della citta, & giura non poter hauere la detta fide iussione, se fà publica gridda per la citta per il publico Trombetta con suono di tromba che come li detti Consoli habbino da proueder il pretio delli detti beni, & quello nõ possi per suo giuramento hauere fide iussione de restitutione, si alcuno sia, che habbia, ò pretenda hauere attione nella ditta cosa uenduta ò nel pretio di quella, ch'infra trenta giorni comparisca innanzi li detti Consoli, per monstrare la sua attione. Altramente, il detto pretio gli sarà dato senza fide iussione de restitutione.

Essecution contra i beni stabili del condannato. Cap. 26

SI caso fusse, che'l condannato non hara beni alcuni mobili, come Vasi, & altre cose, & hara beni alhora li Consoli scriueno alla Giustitia della terra doue quelli beni sono, che come essi consoli habbiano data sententia contra tal persona in tanta quantita la quale si e confirmata per il suo Giudice doppo della appellatione, (se e stata fatta) & non habbia beni mobili, contro di quali li detti Consoli possino Essequir la detta sententia, rechiedino alla detta giustitia, che in luogho di quelli beni mobili, diano la Essecutione della ditta sententia contra li beni stabili del ditto cõdannato, in caso, che li detti Consoli non uogliano impaciarsi & intrometersi nella uendita di quelli beni stabili, ne mai lo habbiano di costume fare: & cosi il detto Giudice della tal terra da la Essecutione delle sententie delli detti Consoli contra i detti beni stabili, secondo la forma dil foro della citta, ò costume dil luogho doue sono gli beni.

Dil patrone, che domanda il suo nolo, & il mercante si lo cõtrasta per robba, che gli manca, ò perche sarà bagniata. Cap. 27

S'Alcun patrone di naue, ò di altro, qual si sia, uaso, si rechiama dil suo mercante, per non darli il nolo della robba, che harà portato, & quello mercante allega, che non è tenuto à pagarli il detto nolo, insino che'l detto patron li habbia consignato certa roba, la quale affirma mancargli secondo la literra dil suo compagno, ò altro modo dirà che gli fu caricata, ò insino che gli habbia emmendato il danno, ch'affirmarà per colpa dil patrone hauere riceuuto nelle sue robbe, non di meno il mercante è tenuto pagare al detto patron il nolo della della robba, che gli haurà portato si della asciuta come della

della bagniata, ò guasta dando prima fide iussione in man de ditti Consoli, accio che dil tutto satisfarà al detto mercante la robba che affirmara mancargli, ò il danno che sarà stato fattogli a causa del detto patrone, & questo si fa quando per il detto patrone, nõ sono concesse queste sopra ditte domande dil mercante, & questa domanda di nolo, nõ bisogna farla in scriptis, pur che il nolo sia chiaro, & manifesto per scritture, & confessione del ditto mercante ò per altro modo.

Della mercede, ò salario dil marinaro. Cap. 28

LA domanda, che fa il marinaro per il suo salario, che domanda à il patrone, non acade meterla in scriptis.

Della essecution che si fa contra patron, che habbia debito per imprestante. Cap. 29

IL debito d'alcun patrone, quale apare per scrittura, e confession sua, non bisogna por la domanda in scriptis, ma solo el debbitore presenta l'escrito della confessione del debbito al officio delli Consoli, & si rechiama del suo debbitore, & se sarà passato il termine, che per il detto scritto era obligato pagar, gli Consoli comandano al detto patrone debbitore, che infra tre, ò quatro giorni fin a diece hauendo rispetto alla quantita, habbia pagato il creditor, ò assignato tanti beni mobili chiari, & liberi per segurta, & pagamento dil debbito contenuto nella detta scrittura. Altramente che sarà fatta l'essecutione nelli beni mobili, che per il detto creditor gli saran monstrati, & il retratto si da al creditor fin à l'integro pagamento nella forma di sopra dechiarata, doue se ne fa la essecution delle sententie date per li detti Consonli.

De la sicurtà del giuditio. Cap. 30.

SE per l'attore è domãdato a bocca, ò in scritto, che quello a chi lui domanda, dia fideiussione di star a ragione sopra la sua domanda, & non la dà, si debbe contra quello procedere. Se è forestiero, incontinente debbe dar la detta fideiussione, altramente debbe esser incarcerato nella pregione del comun, & in quella stare durante la lite, & se giura, non hauer di che pagare quella summa in che fu condannato, debbe esser cauato fuori di prigione: eccetto se non fusse preso per alcuni casi contenuti nelli costumi del mare, per i quali meritassi star sempre mai preso con ferri a i piedi, infino che habbia satisfatto quello, in che sara condannato, ma se quello, che è domandato è della detta citta, & i Consoli saperano, quello hauer beni, che bastano a pagar quello, che domandato gli sarà in tal caso, se gli assigna termine, infra il quale dia la detta fideiussione de iure, & se gli Consoli, doppo che rechiesti saranno, non adstringera no il domandato, accioche dia la detta fideiussione de iure, & quello scampara

uia,

uia, di modo, che non si possa trouar, ne sia no alcuni beni, nelli quali sarà condannato, de chi si paghe quello domandante, li detti consoli, & loro beni restano obligati pagar la cosa iudicata.

De l'authorità de i Consoli. Cap. 31.

LI Consoli del mare hanno tutto il potere ordinario in tutti li contratti, che per uso, & costume del mare s'hanno a terminare, & ne i costumi del mare sono dechiarati casi specificati.

Se sarà fatta l'essecution d'alcun credito contra alcun uaso nuouo. Cap. 32.

SE alcuna naue, ò nauilio, ò qualunche altro uassello, che di nuouo sara fabricato, innanzi che sia uarato, ò innanzi che habbia fatto alcun uiaggio, sara uenduto a instantia de' creditori, uel pretio di quello sono preferiti, & anziani gli lauoranti, & quelli, a chi se son debitori de legname, pece, chiodi, o altre sarte comprate per il fabricare, & il bisogno del ditto uaso, non obstante, che siano scritture, o non scritture di alcun'altro creditore del fabricatore del ditto nauilio, ò che habbia dato à imprestito per far tal uaso.

Se il pretio non bastasi a i detti creditori: Cap 33.

SE la detta naue, ò altro uasello, doppo che habbia fatto alcun uiaggio, sarà uenduta a instantia delli creditori, del pretio habbuto per il tal uaso sono pagati prima li seruitori, & marinari del detto uaso della lor mercede, & questo senza fide iussione de restitutione & sono anzianni ad ogn'altra sorte di credito: Et doppo questi sono pagati quelli, che sono anteriori di tempo de detti crediti, seruato l'ordine dil tempo, & ogn'un di loro darà fide iussione de restitutione, ò si sara il bando delli trenta giorni subsequenti, secondo che nel Capitolo 25, è statto ditto, se giurarà non potere hauere la detta fide iussione de restitutione: dico però, che se il detto nauilio harà fatto uiaggio, & alcuna cosa, si deue alli laboranti, & quelli, che hanno dato legno, pece, stoppa ò altro per il detto nauilio, se non harãno scrittura ò polizza di tal debito non debbino esser antiposti à quei creditori, che presentaranno scritture, o polizze del debito: Et se nõ sarà sufficiẽte la portione, che ha in detto nauilio il patrone, che ha fatto il debito, le altre portioni del detto nauilio attenenti ad altri cõpagni sono obligate al detto debbito, ma li detti compagni, nè altri lor beni non sono obligati, se el detto patrone non harà hauuto procura, ò altro poder sufficiente de obligarli.

Come

Come la moglie del patrone è prima in tempo, & meglior in iure. Cap. 34.

SE il patrone del ditto uaso ha moglie, & quella harà ottenuto sententia contra li beni dil suo marito, d'hauer la sua dote & il meglioramento di quella per alcuna giusta causa, & il marito non ha alcuni altri beni, de li quali la detta moglie posi hauere la sua dote, & il meglioramento d'essa, & hara fattd experientia di trouar altri beni, & la detta moglie se preferirà al detto pretio habbuto del detto uaso, & la data di sua carta dotale apparirà prima in tempo che li altri creditori nelli beni del detto suo marito, in tal caso la detta moglie è prima in tempo, et meglior in iure nella portione, che il detto suo marito haueua in quello uaso, che gli altri creditori.

Come debbino esser terminate le liti per i Consoli. Cap. 35

LI Consoli per gratia, che hanno ottenuta dal signor Re, hanno autorità, acciò che le lite, & questioni, che innanzi loro se fanno le odino, & quelle per se debitamente brieue, & summariamente terminino de plano, senza streppito, & figura de iuditio, sola facti ueritate attenta, dico sola la uerita dil fatto considerada, secondo che di usanza, & costume dil mare si sole fare.

Del salario, che pigliano i Consoli da i Litiganti. Cap. 36

DELLE domande, che sono poste innanzi li Consoli, si à bocha, come in scritto, sopra delle quale danno sententia, pigliano tutti dui consoli per la lor mercede tre danari per lira d'ogni uno delle parte, questo s'intende, che se si porrà domanda de cento lire, & i consoli terminano per sententia, che quello, che domanda le cento lire, nõ debbe hauere si non uinti ò niente, de tutte le cento lire, li Consoli hanno tre danari per lira de ogniuno delle parte litiganti, & cosi secondo piu, ò meno.

Del salario dil Giudice de le appellationi. Cap. 37

IL giudice piglia per suo salario della lite, che li consoli hanno iudicato, della quale si harà appellato tre danari per lira d'ogniuno delle parte & questo, quãdo della causa sarà appellato, altramenti no.

Se sara alcuna suspitione de i Consoli, Cap. 38.

QVANDO l'uno delli Consoli è hauuto per suspetto per alcuna delle parte litiganti, & le raggioni de suspitione saranno apparenti in tal caso, hanno da pigliare per loro compagno un'altro huomo de l'arte dil mare, et si tutti dui Cõsoli sono hauuti

per

per ſuſpetti, hanno da pigliare dui huomini dil arte dil mare, che non ſiano ſuſpetti alle parte, & tutti inſieme fanno il ſuo proceſſo nella ditta cauſa, & nõ hanno di ſalario piu delli delti tre danari per lira d'ogniuno delle parte, liquali tre danari ſe diuideno intra quelli dui.

Se ſarà ſuſpition del Giudice de le appellationi. Cap. 39

IL Giudice per il medeſimo, ſe è retrattato per ſuſpetto, in tal caſo gli danno per compagno un altro huomo del mare non ſuſpetto alle parte, & inſieme cum quello ha à terminare la lite della appellatione, & diuider intra loro il ſuo ſalario.

Come i Conſoli, & il giudice danno ſententie ſecondo i coſtumi del mare, ò ſuo conſiglio. Cap. 40.

LE ſententie, che per li detti conſoli, ò per giudice ſi danno, ſono ſecondo li coſtumi, & ſtatuti dil mare, & ſecondo che in diuerſi capitoli delli ſui ſtatuti è dechiarato, & quando li loro coſtumi, & capitoli non baſtano, pigliano il conſiglio de boni huomini mercanti, & dil mare, cioe ſecondo gli piu uoti di quelli, che daranno il conſiglio.

Sopra qual ſorte di robbe ſequeſtrate è liberato il ſequeſtro dando fide iuſſione di ſtar à ragione. Cap. 41.

OGNI ſequeſtro, che ſia fatto, ſi libera, ſe ſarà data fide iußione de ſtar à ragione, Eccetto il ſequeſtro fatto delle robbe, delle quale ſara deuuto il nolo, ſopra dil qual ſequeſtro non è receuuta fide iußione.

Prouedimento del Re Don Iacobo ſopra il giuramento de gli aduocati. Cap. 42.

SAPIAMO tutti, come noi el Re don Iaccobo per la gratia de Iddio Re di Aragon, & de Maiorica & de Valenza, & Conte di Barcelona, & d'Vrgel, & ſignor de Mompolier uolendo prouedere à utilita della citta, & regno de Maiorica, ſtabilimo per noi & per li noſtri in perpetuum, che li aduocati giurano in queſta forma Io. N. giuro, che fedelmente mi portarò nello officio d'aduocation, ne alcuna coſa malitioſamente farò, ne diro in niſuna lite, riceuuta ſotto la mia aduocation, & ſi nel principio ò nel mezo, ò nel fin della tal lite mi parerà non eſſere giuſta ſubito lo dirò al mio cliente, & niente allegarò contra la mia conſcientia, nè farò alcuna cõuention contra quel, che defenderò ſopra alcuna parte della coſa, che ſi litiga, ne inſtruirò, ne informarò alle parte ſi nõ à dir la uerita.

Qui finiſſe l'ordine giudiciario della corte de i Conſoli.

De

De le miſure d'Aleſſandria. Cap. 43.

SI come hanno di multiplicare le quintalate d'Aleſſandria: li huomini, come li mercanti fanno nolo a i patroni, delle naui, o qual ſi uoglia legno, biſogna ſapere le miſure d'Aleſſandria, & prima e ubligato il patron di portar dua quintali, & mezo di bambagia per miſura, in fino alla terza parte, & ſe il mercante uorra caricare piu della terza parte, è ubligato alla terza parte, & ſi uorra caricare di bambagia, etiam è ubligato il patron della naue, a riceuere duo quintali per miſura, & ſi ſara pope el quarto ancora di incenſo, & daca, & gengene, che ſuncano cinque quintali per ſporta, & de braſi le quatro quintali, & d'olio tre, de lintidaſti cioe coſe di caſſe, & di barili un quintale per dua quintali, per ſportata. Item il quintale, che ſi chiama forfori, & di canella tre quintali per ſportata, & di bambagia filata tre quintali, per ſportata, & duo quintali genoueſi di ſtoppa, & tre quintali per ſportata di li xandera, & di porcellane gobbe dodici quintali, per ſportata, & de bagadeli ſei quintali, & mezo per ſportata, & de indo groſſo tre quintali e mezo forfori per ſportata, & di zuccaro fino tre quintali genoueſi, et per dẽti di elefanti e mezo forfori per ſportata, et di lana da capelli tre quintali, il quarto forfori per ſportata da lume, del primo tre quintali genoueſi per ſportata, et del ſicondo due quintali et mezo per ſportata.

Qui cominciano i boni coſtumi del Mare. Cap. 44.

QVESTI ſono li boni ſtabilimenti, et boni coſtumi che apartengono al mare, i quali gli ſapienti huomini, che uanno per il mondo cominciarono dare alli noſtri antepaſſati, le quali ſono fatte ſecondo li libri della ſapientia delli boni coſtumi doue nel progreſſo di queſto libro ſi trouarà come ſi debbe portar il patron della naue con i mercanti, marinari, peregrini, & altra ſorte d'huomini, che uanno nella naue, & ancora come ſi debba portare il mercante &c. appreſſo il patron della naue, & come il peregrino, perche peregrino ſi dice ogni huomo che debbia pagare nolo per la ſua perſona oltra la ſua mercantia.

Quando il patron uorra cominciar naue, che debba dichiarar à i compagni. Cap. 45.

COMICIAMO come el patrone della naue ò nauilio cominciera ad fare naue, & uoleſſe fare parte: lui debba dire & fare intendere alli compagni di quante parti la facia: & di che grandezza: & quanto hara per piano: & quanto hara per ſentina. & quanto aprira. & quanto hara per charena.

Del

Del compagno, che non uorrà, ò non potrà far la parte, che promette. Cap. 46.

ET se quello che di sopra è detto fara intendere a i compagni & gli compagni gli prometteranno di fare, parte: quella parte quale gli prometteranno di fare, quella gli debbano attendere, & se gli compagni ò uno di loro non potesse attendere, ò nō uolesse fare quello che gli hara promesso: il patrone della naue ò nauilio lo puo constrignere per la giustitia, & puo pigliare sopra quella parte che gli haueua promesso fare, danari impresti to. Poniamo caso che detto compagno doueßi fare una sedecima parte, & non haueßi fatto compimento se non per la meta se lui gli doueua, fare la detta parte, & non la fara, il patrone della naue ò nauilio puo impegnare la parte compiuta per fare compimento alla parte che gli haueua promesso fare, & fu fatto per cio questo capitolo: perche colui elquale comincia la naue ò nauilio, non la cominciera se pensaßi che li compagni gli doueßino manchare, ò non la poteßino fare.

Del compagno qual morirà dapoi, che haurà cominciato ò promesso di far parte. Cap. 47.

SE alcuno promettera di fare parte ad alcuno, in naue, ò in nauilio: se colui el quale la parte haura promesso di fare morira innanzi che quella naue ò nauilio, nela laquale haura promesso di fare parte, non sara fatto nè finito: gli heredi o gli tenitori delli beni di quello che morto sarà: nō sono tenuti di cosa alcuna a quello, el quale, quello che morto sara haued promesso di far parte quādo uiuo era. Saluo impero se al suo testamento lui non ne haueße fatta mentione: & se quello che morto sara, hara pagati alcuni denari a quello per conto della parte, che hara promesso di fare con esso lui: et se li denari saranno tanti che baßtaßino a fornire tutta la parte, che haueßi promesso di fare: quella parte debba esser uenduta innanzi che la naue o nauilio parta o salga di quello loco doue sara stata fatta: non obstante quello capitolo che dice, che naue o nauilio non si puo uendere ne bandire per insino a tanto che habbia fatto uiaggio: p qual ragione? per questa. Perche huomo morto non è tenuto tenere ragione ne legge ne costumi, saluo debito, & comanda, & cosa ingiusta se ne hara. Anchora per altra ragione. Perche el giorno che alcuno muore, quello giorno è finita ogni compagnia che con alcuni haueßi: perche huomo che morto è: non ha compagno. Et se per sorte quelli denari che lui hara dati a colui non baßtaßino in alcuna parte finire, il patrone della naue e tenuto cercare chi faccia compimento in quella parte, che colui morto gli haueua promesso fare. Anchora è tenuto el detto patrone della naue di restituire quelli denari, che riceuuto haueßi alli heredi ò a gli attenitori delli beni di colui che li denari gli dette. Saluo impero se colui che signor sara ne hara a fare alcuna lasciata a quello, el quale fornira quella parte che colui che morto è, gli haueua promesso di fornire, quella tale gratia: debba essere dedutta di quelli denari che lui haueßi riceuuti. Impero che tutte

tutte queste cose sieno fatte come di sopra è detto senza alcuna fraude, et per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo. Hora rißpondiamo che se lo noleße fare, lui non faria tanto grande nauilio, & fari alo manco se lui sapeße che quello compagno haueße potere di mancharli di niente che concordati fußino.

Se il patron uorrà far maggior naue, che non haurà detto à i compagni. Cap. 48.

PARLIAMO adesso del patron di naue o di nauilio, ilquale cominciera la naue in forma poca, & darà piu in sentina, & in charena: & in piano, & fara quella maggiore un terzo, un quarto, ò la meta innanzi che l'habbi fatto intendere alli compagni, sappiate che il compagno non gli è tenuto di niente creßcere, se non in quel modo che lui gli ha fatto intendere al principio: & se lui lo accreßcie dapoi, il compagno ci debbe hauer la sua parte, come se egli haueße meßo parte nel creßcimento che hauera fatto: saluo una cosa, che il maestro la faceße di maggior miśura, che il patrone della naue gli haueßi detto, & accordato con gli compagni, però se il patrone de la naue la uoleße creßcere, lui debba andar da ciaßcun compagno, & dimandare loro se detti compagni sono contenti che creßchino le parti; & ueder quelli i quali saranno contenti, & quali nò. Facciamo conto che siano quattro ò sei: gli sei uincono gli quattro, & gli dieci gli otto: & per questo, per due, nè per tre, nè per quattro, nè per cinque compagni poi sieno gli manco, non debba stare di creßcer la naue: & gli compagni che contradiranno sono tenuti far al patrone di naue la parte che promeßa haranno in quel modo, che la piu parte de' compagni saranno, & debba far uenire alla dimanda tutti i compagni insieme.

Se il patron uorrà accreßcer la naue, i compagni di che gli sono tenuti. Cap. 49.

COME che nel capitolo sopra detto è contenuto dice, che se patron di naue ò di nauilio uorrà conoßcere la naue ò nauilio che lui lo debba fare a sapere: & dire a tutti gli compagni, & se tutti gli compagni uorranno, lui la puo creßcere, & in questo non ui è contraßto neßuno: imperò doue dice che se la piu parte si concorderanno, che lui la creßcha, lui lo puo fare: che per quattro ò cinque compagni che in questo contradiranno di quanto gli sono tenuti: & di quāto no, & in questo porria essere alcuna questione. Et per questa ragione, che questione niuna non possa essere, gli nostri anteceßori ferono questa correttione, & dißono & dichiarirono, che uero è la naue ò nauilio si puo creßcere se la piu parte delli compagni saranno contenti. Imperò è da intendere in questo modo: che debba essere ueduto & riguardato la posßibilita di quelli compagni quali contradiranno, perche per uentura ci sara alcuno di quei, che contradiranno, che se lui haueßi a prestare ò metter in quelle naui piu di quello che loro in princi

pio

plo comprenderono, quando la naue si cominciò, seria forza a quello tale pigliare d'in terteßi ò uender ò barattar alcuna uolta alcuno huomo che fara parte in naue ò in na uilio lo fa per grande amicitia, che haura con colui ilquale naue ò nauilio uorra fare, piu che per rißpetto di guadagnio che lui aßpetti hauere: & per questa ragione seria mal fatto che colui fußse dannificato, & per le ragioni di sopra dette li nostri antichi li quali andorno prima per il mondo uederono, & cognoscerono che seria mal fatto. Et per questo dicono & dichiarano, che se alcuno compagno di quelli che cõtradiranno che la naue ò nauilio non si debba creßciere per non potere, se haranno promeßo di fo re uno ottauo, che non siano tenuti di fare piu: & il patrone della naue non li poßa di niente altro sforzare, perche è colpa del patrone de la naue ò nauilio, come lui non ser ua quello che promesso haueua, perche lui creßcie la naue o nauilio senza uolontà di lo ro: & per questa ragione il patrone di naue non gli puo fare niente, & per tanto il pa trone de la naue debba cercare altri compagni, quali gli faccino compimento in quelle parti che quelli non potranno compire. Anchora feciono gratia alli patroni di naue ò di nauili, perche del tutto non absoluerono detti compagni. Impero feciono questo, percio che li patroni di naue o di nauili non fußino del tutto disfatti che per niente nõ è ragione che neßsuno debba ne poßa hauere potere ne li beni di altri se non tanto quã to quelli di chi saranno il uorranno consentire. Impero se quelli compagni quali contra diranno sarãno i manco, & sarãno sufficienti, & harãno poter di compir quella parte che promeßa harãno di far senza loro dãno: il patron de la naue o nauilio a chi promeß sa le harãno, gli puo forzare in quel modo, che nel capitolo di sopra è chiarito e certi ficato: perche in ogni cosa à ragione che la piu parte tenghi piu potere che la minore: & per le ragioni di sopradette ogni patrone di naue o nauilio, che facci in forma & ma niera con quelli, che parte prometteranno di fare, che infra l'uno, & l'altro non poßa essere alcuna contrarieta per alcuna ragione & per la dichiaratione de la ragione so pradetta fu fatto questo corregimento.

Di Maestro d'ascia, se crescerà la misura. Cap. 50.

SE alcuno maestro di ascia fara piu grande le mißure che il patron de la naue non haura accordato con esso lui, di tutte le ßpeße del creßcimento debbe pagare la meta, et perdere il salario di tante giornate quante lauorera. Anchora il maestro di ascia è te nuto dire a tutti li cõpagni tutte le mißure, li quali haura accordate col patron della na ue. Et anchora è tenuto dir che lauoro faße è forte ò fiacho.

Del patron d'ascia, & chalafato, in che sono tenuti al patron, & il patron à loro. Cap. 51.

SE maestro di ascia ò chalafato lauoreranno con alcuno patrone di naue ò di na uilio: loro sono tenuti di fare buono lauoro & ßtabile; & per niente non debbino fia-

chare,

char o manchare: & se i maestri d'ascia e chalafati fanno buõ lauoro: et che siano mae ßtri per quello lauoro: ó à maggiore ò migliore fußino sufficienti fare & tener à lor potere: se il patron di naue ò nauilio el quale hara dato detta opera & con uolonta di lui medeßimo la harãno imparata & cominciata: e ßtando nel lauoro accade discordia delli sopradetti maestri: loro lauorando bene et diligentemente ogni cosa che al lauoro bisogna. Se il patrone della naue gli uorra cauare per dißpiacere che per uentura di lo ro hara, ò che per caso trouera altri che la faranno per miglior mercato, il patron del la naue ò nauilio non gli puo cauare, ne loro non si possuno partire di detto lauoro, poi che haranno cominciato detto lauoro per insino sia fornito. Poi che detti maestri siano buoni & sufficienti in quello lauoro & anchora à piu maggiore & migliore che quel lo non è, & sel patrone della Naue li chauera, poi che loro siano buoni & sufficienti, & faranno bene & diligentemẽte ogni cosa, che in quello lauoro bisogna: nessuno mae ßtro di ascia ne Chalafato non si debba mettere à fare quello lauoro: Se impero il patro ne della Naue ò Nauilio nõ si accordaßi ò nõ si fußi accordato con quelli maestri, che il lauoro haueuono incominciato; per nẽte quelli non si debbano partire per la parola del patrone di Naue ò di Nauilio, anzi debbono dare la fatiche à quelli maestri, che quello lauoro haranno incominciato, & se loro sono contenti & renuntiano à loro: loro possono cominciare di fare & lauorare in quello lauoro, & innanzi no, perche se in nanzi che loro non haueßino la fatiche di quelli che haueano lauorato: saria uerißimi le che quelli, li quali questo cominciorono à fare, haueßino dißgratia & maliuolentia di quelli maestri, che quello leuoro haueßino cominciato o faceßino. Anchora saria ue rißimile che si lamentaßino del lauoro: per questo ogniuno si debba guardare di ma le & di fatica tanto quanto puo, perche di male & di poco la persona ne ha assai, & per conseguente il patron della Naue, ò Nauilio si debba guardare di fare dißpiacere à quelli maestri, che lui medeßimo hara pigliati, & con sua uolonta haranno incomin ciato il suo lauoro, poi che loro faccino bene et diligentemente cio che bisogno in quel lauoro, debba lasciare loro finire. Imperoche se quelli maestri di ascia ò Chalafati, qua li haranno cominciato il lauoro, non saranno sufficienti a fare, il patrone della Naue ò nauilio li puo cauare, & metterci altri maestri, che sappino fare quel lauoro, et quel li maestri, che lo lauoro sapranno fare, non sono tenuti dimandar licentia à quelli mae ßtri c'haranno incominciato, dipoi che loro non lo sapeuono fare, ne uscirne à capo: an zi sono tenuti quelli, li quali si faranno maestri di ascia & Chalafati, che comincieran no alcuno lauoro à fare, & non lo sapranno fare, se non che gabbanno le genti, debba no rifare à quello di chi quel lauoro sara tutta la ßpeßa, & tutto il danno, che per col pa di loro haueße patito: & per cio ogni maestro di ascia & Calafatio si guardi & debba guardare quale lauoro debba fare, & quale no: che se per colpa del lauoro, che lui hara fatto, il patrone della naue ò nauilio, ne hara à rifare alli merchanti ò patira alchuno danno, li sopradetti maestri che quel cattiuo lauoro haranno fatto, sono tenu ti di reßtituire & rifare quelli intereßi, che il patrone della naue hara hauuto à fare à detti merchanti: & anchora ogni danno, che il patrone della naue ne hara patito per

colpa del cattiuo lauoro, che li maestri gli haranno fatto: & se quelli maestri non haranno di che pagare, debbano essere pigliati & messi in potere della giustitia, & stare tanto per insino che habbino satisfatto & integrato il patron della naue d'ogni danno, che per colpa di loro haueßi patito, che à tanto sono come se lo haueßino rubato ò cauato della cassa con inganno: & il patrone della naue è tenuto dare à ogni maestro, che in nella sua opera lauorera per ogni giorno tre danari per pane, & per bere. Et anchora il salario che promesso gli haura. se impero gli detti maestri non gli uolessino fare gratia di aspettarlo da uno sabbato all'altro, & questo sia uolonta delli maestri, se lo faranno o no; che il patrone della Naue ò Nauilio non li puo altramente sforzare, se non tanto quanto sarà di suo uolere & se gli maestri la uoreranno col Patrone della Naue à discretione, che alchuno pretio non sara infra loro, il patrone della Naue è tenuto à dare tanto quanto gli altri maestri piglieranno in nelli altri lauori, & come in quel tempo si da, & giusta la commodita della terra: perche ogni maestro di ascia & Chalafato sia che faccia lauoro a prezzo fatto ò a giornate, debba attendere di fare buono lauoro, & stabile, acciochè la pena di sopra detta non gli uenisse di sopra: & fu fatto per cio questo capitolo, perche molti maestri di ascia: & molti Calafati fariano molto cattiuo lauoro, se loro sapessero di non patire nessuna fatica, ne nessuno danno: & per questa è messa la pena sopra detta, à fine che ognuno si guardi quale lauoro fara, & quale no.

Di maestro di ascia & Calafato che farãno lauoro à escarso, cioè à tempo e pretio saputo. Cap. 52

Se alcuno maestro di ascia ò Chalafato pigliera ò fara alcuno lauoro per uno tanto: lui è tenuto di pagare tutti li maestri, che con lui lauoreranno in quello lauoro, el quale lui hara pigliato di fare, & promesso fare a quello di che sara per pretio saputo: & se gli maestri che con lui lauoreranno non sanno che lui habbi pigliato quello lauoro sopra di lui, il Patrone del lauoro è tenuto dire, & dimostrare ad quelli: percio che se quello maestro fusse barattiere ò ingannatore: ò che non haueßi di che pagare quelli maestri, quali con lui haueßino lauorato: non reßaßino gabbati non sapendo che lui faceßi quello lauoro sopra di se: & se il Patrone della opera non dira ne dimonstrera a loro quando comincieranno à lauorare in quella sua opera; se quello maestro, quale fara quella opera sopra di se non uolesse pagare, ò non haueßi di che pagare quelli altri maestri, che con lui haranno lauorato, possono sequestrare quello lauoro quale haueßino fatto: et quello lauoro debba stare tanto sequestrato per insino che detti maestri sieno satisfatti di tutte loro fatiche. Et anchora di ogni danno, & di ogni sconcio, & d'ogni spesa che loro patito haueßino. Imperoche se il patrone di detta opera hara à loro detto, & dimostrato che quello maestro gli fa quella sua opera à pretio fatta sopra di se: & li detti maestri haueßino questo udito ò li pagaßi quello maestro ò nò; quelli sopra detti maestri non possono sequestrare quello lauoro

lauoro che fatto haranno: poi che il patrone della opera hara detto a loro quando incominciorono à lauorare, che lui haueua data quella opera sopra di quello maestro. Impero se il patrone della opera dira à quelli maestri che attendino à lauorare che lui gli paghera bene li lauori loro, & se lauoreranno a fede del signore della opera, & per le parole che lui hara dette: se lui haueße pagato il maestro di quanto promesso gli haueße ò non fuße pagato; se il detto maestro non paghera quelli altri maestri, ò non haueßi di che paghare. il signore della opera è tenuto pagare: per cio che promesso ha: o habbi cosa alcuna di quello maestro o non habbi, è di bisogno, che quelli maestri sieno pagati, perche hanno lauorato a fede del signore. Et perche lui promesse a loro pagamento, che se per uentura lui promesso non haueßi, gli sopradetti maestri non haueriano lauorato, & haueriano fatto loro utile in altro loco, perche ogni signore di opera chi si sia, che la faccia fare a pretio saputo, ò à giornate, guardisi, ò prometta, o nò, è bisogno che tutto quello che promettera habbi ad osseruare, uoglia o non uoglia. & se li maestri di ascia, & chalafati quali faranno lauoro a pretio fatto, & saranno d'accordo col patron di chi il lauoro sarà, che loro gli daranno finito à giorno certo, & tempo deputato, & infra loro sara messa ò posta pena certa se li detti maestri non finiranno detto lauoro nel modo, che promesso haueranno, il signore del lauoro puo domandare la pena che infra lui, & detti maestri posta sara, & li detti maestri sono tenuti quella pagare senza contrasto nessuno, & se infra loro pena alcuna posta ne messa non sara, gli detti maestri sono tenuti di dare al signore della opera ogni danno, ogni sconcio, & ogni pena che lui haueßi fatta, ò facesse, & debbe essere creduto per suo giuramento. Impero è da intendere che detto danno fusse fatto per colpa, o per negligentia delli detti maestri, & se per colpa, ne per negligentia non sara fatto quello danno, ne quello sconcio non è ragione, che loro lo habbino à mendare, ne anchora la pena se messa ci sara, poi che per colpa di loro non sara fatto: per cio che spesse uolte accade impedimento di Dio, o di Signoria; & ad impedimento di Dio, ne di Signoria non puo nessuno altro dire ne fare, ne è ragione che possa. Impero se il signore dell'opera non fara gli pagamenti con li maestri in nel modo che accordato sara, & detti maestri ne haranno a fare alcune spese, o patiranno alcuno danno, tanto è tenuto il patron alli maestri, come li maestri al patrone; & questo è ragione.

Del compagno che uorrà uender la parte, che haurà nella naue. Cap. 53.

Anchora debba ogniuno sapere che se alcuno compagno uorra uendere la parte, che hauera cominciato a far della naue, lui lo debba fare a sapere al patrone della naue, & in quel modo è tenuto fare l'altro, & se il patron della naue non uorra che ci entri, non ci puo entrare, insino che habbia fatto uiaggio la naue, percio è da intendere che quello, che la compreria, lo potria cauare per maleuolentia. Et per

questa ragione non possono far bandire li compagni con il patrone della naue, per insino che la naue habbi fatto uiaggio; & quando la naue hauera fatto uiaggio, si puo bandire dalli compagni al patrone, & dal patrone alli compagni. Impero gli compagni debbono dare al patrone della naue uantaggio di dare ò di pigliare. Se impero bandimento publico non ci fussi, & per questo fu fatto questo capitolo; perche il patrone della naue ci haura assai fatica, e stento, & haura cominciata la naue, che se lui non fusse non saria fatta.

In che modo si puo & si debbe uender naue infra il patron, & i compagni. Cap. 54.

SECONDO che si dice & dimostra nel capitolo detto di sopra, che naue ò nauilio non si puo uendere insino non habbia fatto uiaggio: & è uero, cõ questo quando sia naue o nauilio, che di nuouo si faccia, o che alcuno lo habbia comperato, cõ uolonta & consentimento di tutti quanti li compagni, ò della maggior parte, & in quello loco doue dice, che il compagno debba dare uantaggio al patrone della naue, ò nauilio di dare ò pigliare. Se impero incanto publico non ci fusse, in quello modo si debba seguire & comprendere, perche non è ne ancora saria giusta ragione che essendo uno compagno, o dui: che per loro manchamento di senno, ò per uantaggio di danari: che loro haueßino debbino, ne poßino portare alchuno patrone di Naue ò nauilio, nel quale loro haueßino alchuna parte ad incanto publico. Se impero che il detto patrone di naue ò nauilio non uolesse, è ragione che non si debba fare: perche? Per questa ragione; Per cio che alchune uolte le piu parti de li patroni delle naui ò nauili hanno a uoler fare alcune spese, lequali non uoranno mettere in conto alli compagni, per restare in gratia di loro hanno fede che possano guadagnar in molti modi, & molte uie, lequali non bisogna al presente dire ne replicare, & per uentura alchuna uolta li detti patroni di naue ò nauili hanno a fornire nelle naue o nauili, che loro fanno fare, piu parte che loro non pensano fare, quando la detta naue o nauilio incominciorno. Et per questo li detti patroni di naue o nauili sono posti in tale necessita, che non haranno danari, ne hanno di che poterne fare alle uolte. Et ancora per altre ragioni, per cio che il detto patrone di naue o nauilio hara hauuta assai fatiche, & assai stento, & affanno, perche non saria ne e di ragione che per stizza uno compagno, ne dui o per maliuolentia che loro haueßino uerso del detto Patrone di naue o di nauilio, la poteßino mettere à incanto publico, che per le ragioni di sopra dette lo potriano cauare à grandissimo mancamento di lui medesimo. Et in tal modo il patrone di naue o di nauilio resteria disfatto o gran parte cõsumato del suo, & li detti compagni non guadagneranno niente in questo: perche non è ragione che uno ne dui compagni poßino mettere a incanto publico, se detto patrone di naue ò nauilio hara fatto uiaggio come di sopra è detto. Se tutti li compagni ò la piu parte uorranno

uorranno incantare ò mettere à incanto la detta naue ò nauilio à detto patrone loro lo possono fare, che detto patrone non puo ne debbe per niente contradire. Se imperoche infra il detto patrone & gli compagni alcuno accordo o promeßione non fußi stata fatta, se detto accordo, o promeßione di sopra detta infra di loro fatta non sara la detta naue ò nauilio si puo incantare. È da intendere che li detti compagni hanno potere di spignere, & forzare per la gusticia detto patrone di naue à fare detto incãto publico, per cio che giusta ragione & equalità, & costumi è: di qualonche cosa che sia fatto o mosso alcuno contrasto, tuttauia hanno forza & debbe essere seguito tutto quello, che le piu parti, ò potere uorranno, & quello si debbe seguire, & non altro, & per cio se tutti li compagni ò la piu parte uorranno incantare col detto patrone di naue, o nauilio: il detto patrone di naue ò nauilio debba fare incanto, con li detti compagni, in questo modo, che chi piu ci darà quello lo debba hauere. Imperoche se tutti gli compagni ò la piu parte de compagni non incanteranno ò non uorranno incãtare, detto patrone di naue non è tenuto di incantare con quelli compagni se lui non uora. Saluo imperoche se uno compagno ò dui ò tre uoglino incantare ò mettere à incãto il detto patrone di naue o nauilio, li detti compagni ò compagno debbino dire allo detto patrone della naue ò nauilio: ò uoi ci date à ragione de uno tanto delle nostre parti, ò noi daremo à ragione de uno tanto della uostra: & di questo di sopra detto possono forzare li detti cõpagni il Patrone della naue ò nauilio, uoglia il detto Patrone della naue o nauilio ò nò: & in questo modo il detto Patrone di naue tiene auãtaggio di dare, ò pigliare. Saluo imperoche li patti ò promeßione ò comandamenti fatti infra loro di tutte le cose: & cosi il detto Patrone di naue ò nauilio puo forzare detti compagni in tutti que modi & maniere, che gli detti compagni possono & debbono forzare detto Patrone di naue. imperoche se infra il detto patrone di naue, & detti compagni incanto publico si fara, incanto publico non ha ne debba hauere signoria nessuna che tutti debbono esser compagni semplici. Se imperoche infra di loro non fußi alcuno accordo fatto, che alchuno di loro debba hauere alcuno honore, ò alchuna signoria. Imperoche se quando loro uorranno incantare si accorderanno infra loro che sia dato alchuno uantaggio a quello che primo ci dira, gli debba esser dato; & se infra loro alcuno accordo per ragione dello auantaggio di sopra detto fatto non sara, l'uno non è tenuto dare all'altro detto auantaggio se non uorra, & per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo.

Scriuano in che modo debba esser messo, & del giuramento, & de la fidelta di quello, & de la pena del cõtrario facendo. Cap. 55

LO patrone della naue può metter scriuano in nella naue con consentimento de i compagni, & lo debbe far giurare con testimoni de' marinari, & mercadanti, e de i compagni se nel loco ne sara, che debba esser humile, & fedele tanto al mercadante,

quanto al patrone di naue,& marinari,& passeggieri,& a ogni persona che uadi in naue,& che habbia a tenere il cartolario che non ci scriua niente se non il uero, & quello che udirà di ciascuna delle parti, & che lui dia diritto a ogn'uno, & se il cartolario hauesse tenuto alcuno senza lo scriuano, non sarà creduto niente che ci fusse scritto: & se lo scriuano scriuesse quello che non debbe; debbe perder la man dritta: & debba esser marcato nella fronte con uno ferro caldo,& debba perdere ogni cosa che habbi,nè piu,ne manco come se lui scriuesse,o altri haueßi scritto.

Del poter,& del carico del Scriuano. Cap. 56.

LO scriuano ha tal potere,che il patron della naue non debbe niente caricar alla naue, se non in presentia dello scriuano, ne nessuno marinaro non debbe trarre roba,ne gittare in terra ne deseßtibare senza licentia dello scriuano,et se niente si perderà in naue (cioe a sapere) balla,o fardello,o altre mercantie,o alcuna altra robba, che lo scriuano habbia scritta,o fussi stato al caricare,lo scriuano la debba pagare: & se lo scriuano non ha di che pagare,lo debba pagare la naue,se douesse esserne uenduta,riseruato gli salari alli marinari: & lo scriuano puo comperare,& uendere tutte le cose, cioè, ferramenta, uettouaglie,& tutto acconcio di naue senza licentia del patrone della naue. Impero di essarcire debba farlo a sapere allo patrone della naue, & lo patrone della naue alli compagni,che andranno con lui; & se loro non uoranno,la puo comperare, poi che sia necessario alla naue.

Di guardia del Cartolario. Cap. 57.

LO patrone della naue debbe far giurar lo scriuano che lui non dorma in terra senza le chiaui della cassa,nella quale sara lo cartolario,& mai non debba lasciare la cassa aperta,nella quale terrà lo cartolario sotto la pena di sopra detta.

Prorogatiue del patron,del Scriuano, & de i compagni, & de la fede,& credito ch'è dato al cartolario. Cap. 58.

TVTTE le spese, come è di mangiare,& bere,debbe pagare la naue al patrone,& allo scriuano; & ancora debbe pagar allo scriuano scarpe,& inchiostro, & carta,et pergameno,et il patrone della naue debbe hauer tanto salario come uno delli altri nochieri,che uanno in naue,& tante canterate come del salario,in nella forma dal salario, & debbeglilo dare lo scriuano: & scriuer cosi bene come de gli altri, che saranno marinari,& se alcuno compagno andera con lui nella naue, lui debba far giurar il nochiero che gli dica la uerità che fatica può pigliare quello compagno,& che lui gli dia quello che merita, et se il patrone lo uorra migliorare d'alcuna cosa,lo puo fare,& se lo scriuano andera a discretione, lui gli debba dare di salario come a uno di quel-

di quelli di prua comunali che ui sia,& se il patrone lo uorrà migliorare, lo puo fare: lo patrone della naue puo tuttauia domãdare conto allo scriuano sia parente suo, o altro. Imperho patrone di naue non ui puo parente suo mettere per scriuano:se non con uolonta de compagni: ò de merchanti: & se alchuno scriuano fußi stato in biasmo di alchuna scriuania, ò di alchuno furto che haueßi fatto, non puo pigliare tale scriuano parente suo ne altro. Ancora piu: lo scriuano è tenuto a dare conto à i compagni ogni uolta ch'egli sara dimãdato, ben che fußi uscito della scriuania, ò che fußi nella naue. Anchora piu, è tenuto rendere conto a ogni compagno di tutto quello,che haura riceuuto di nolo & spesso,& uenduto,& comperato: & lo scriuano puo pigliare da ogni mercadante pegno che uaglia lo nolo, tanto de' compagni,quanto de gli altri,& del pellegrino,& di marinaro & di ogni persona,che debba dar nolo, ò spese, & deuensi dare i salari,& spese in presentia del cartolario della naue: cartolario è piu creduto che non è l'instrumento; perche lo instrumento si puo reuocare,& il cartolario nò,& tutto quello che al cartolario è posto, debba esser creduto & fermato; con questo,che la naue habbia proisso,o capo in terra,ò che lo scriuano fosse in terra che lo scriua.

Di ch'e tenuto patron di naue à mercãte,& à pellegrino. Cap. 59.

SE tu uoi sapere di che e tenuto patrone di naue ò nauilio a' mercanti, lo potrai qui sapere. Il patrone della naue e tenuto seruare, & guardare a mercanti, & pellegrini, & a tutte persone che uadino in naue tanto al minore quanto al maggiore, et di aiutargli contra tutti gli huomini & tenergli nascosti da' Corsari, & contra tutte le persone che male li uolessino fare. Et ancora il patrone di naue e tenuto di nascondere tutta la robba loro; & di saluare et guardare come di sopra e detto. Ancora debbe far giurare il nocchiero consiglieri di poppa, & i compagni, & marinari, & tutti quelli,che ui andranno,& saranno,& tutti quelli che piglieranno salario dalla naue, che adiutano à saluare,& guardare gli mercadanti,et loro beni,& di tutti quelli,che nelle naui uanno di loro potere. Ancora piu, che non gli scoprino ne faccino fraude,ne latrocinio,ne romore,contra alcuno di quelli,che di sopra sono detti. Ancora piu,che non traghino; ne mettino niente nella naue senza licentia del scriuano, ò del nochiero,ne mettere,ne trarre di notte,ne di giorno,che il nochiero ò guardiano non lo sappia, sotto la pena di perdere tutto quello,che ci metteranno, ò che haueranno messo,ò stare a mercede del patrone.

Del giuramento,che debba far il nochiero. Cap. 60.

ANCORA piu,debbe fare giurare il nochiero per quelle ragioni, che haueranno giurato gli marinari; & piu ancora, che lui dica la uerità a i mercanti di quanto loro gli domanderanno; et che non salghi del porto, ne entri senza uolunta del-

li mercanti. Impero il Nochiero ha potere di tutte altre cose fare con consiglio de cõ siglieri di poppa, di tagliare arbori & torre delle uele, & agiugnere, alle uele, & di pigliare una uolta, & di fare tutto quello che apartenga alla naue. Saluo impero che lui sia sufficiente a nochiero, che sappia compassare, tagliar uele: & stiuare apieno, & dare lato, & cognoscere la uolta con che guadagnera al suo contrario: & se questo non sa fare, & in naue saranno consiglieri di poppa ò prueri che saprãno fare: detto nochiero debbe esser cauato di quello loco, & messo quello consilieri ò quello di prua: & se detto nochiero lo sapra fare tutto quello che l'huomo ha detto, se gli debbe obseruare, & se il patrone della naue lo uorra cauare per maliuolentia, & il nochiero sara pagato del suo salario lui se ne puo andare: & se non sara pagato, il patrone della naue lo debba pagare, & se questo che promesso hara come di sopra in questo capitolo è scritto non sa fare ne puo fare, ogni danno: & spesa che fara, & patira la naue, detto nochiero debba ogni cosa pagare. Et il nochiero non debba dormire spogliato che sia sano, & debba adiutare à ormeggiare à saluamento la naue, & fare el piu presto puo el seruitio della naue: & se tutto lo puo fare in uno dì: non ci debba mettere termine: et debbasi portare leale tanto con gli merchanti: quanto con el patrone di naue, & con gli marinari, & peregrini, & con tutti communemente.

Di robba che pigliera danno per malestiua o per altra negligentia. Cap. 61.

PATRONE, di naue ne Nochiero non debba stiuare ne debbe far stiuar in uerdo, ne stiuare nessuno fascio che l'homo dubita ne balla ne fardello che danno ci pigliasi, appresso di arbori, ne di tunoniera: ne di sentina: ne di porta: ne in nessuno altro loco, doue danno potesse pigliare. Anchora il patrone di naue è tenuto di molte altre cose a mercanti, robba che sia messa in naue se si bagnasse per Coperta: o per Murate o per Arbori: o per Sentina, o per Timonera, o per Imbrunali: o per Porta: o per mettere in loco dubioso; o per pocho postame. Il patrone debbe rifare tutto il danno, che li mercanti piglieranno in quelle robe, che saranno bagnate, con che il patrone de la naue sia sufficiente, & se non è sufficiente, debbasi uendere la Naue perche compagno ne prestatore non possono niente hauere, saluo li marinari, che nõ per dono li salari loro.

Di roba bagnata. Cap. 62.

ROBA che sara trouata bagnata in naue o nauilio, & sara bagnata per acqua di coperta: ò per murata: & anchora per mancamento di postame, il patrone della naue deue patire tutto il danno, & se si bagnera per acqua del piano, che la naue o nauilio faccia, & fussi sufficientemente impostata, & per murate ne per coperta non facesse acqua, lo patrone de la naue non è tenuto niente rifare.

Dechiara-

Dechiaratione de lo capitolo di sopra. Cap. 63.

HA chiarito & certificato il capitolo sopradetto: se Naue ò Nauilio fara acqua per Murata: ò per coperta, se si bagnera robba ò guastera, che il patrone della naue è tenuto rifare alli merchanti, de li quali quella robba fusse, tutto il danno che loro harranno o patiranno: è da intendere che se la naue ò nauilio correra ò patira tanta grande fortuna di mal tempo, che gli fara gittare la stoppa delle murate ò de la coperta, & se per questa ragione che di sopra è detta la robba, che ne la Naue ò Nauilio sara, si bagnera ò guastera, il patrone de la Naue non è tenuto di niente a rifare à gli merchanti di chi quella robba bagnata o guastata sara: poi che non è fatto per sua colpa, & fu fatto per cio questo capitolo, perche a impedimento di dio ne di mare ne di uento ne di signoria, nessuno puo niente dire ne contrastare, & per quella ragione medesima naue o nauilio, che p fortuna di mal tempo perdera alcuna exarcie, come sono timoniere, arbori, o antenne, o uele, o alcuna altra exarcia, & se per conto di qualunche esartia, che la Naue o Nauilio per fortuna di cattiuo tempo perdera, let nella Naue o Nauilio si bagnera o guastera alcuna robba, il patrone de la naue non sia tenuto di menda fare, poi che per sua colpa non sara bagnata e guasta.

Di robba bagnata. Cap. 64.

COME che disopra è detto a chiarissime naue ò nauilio che fara acqua per murate ò per coperta, per qual ragione è absoluto il patrone della naue ò nauilio, che nõ sia tenuto di menda fare di roba, che si bagnera ò si guastera per bagnatura. Et in questa menda li nostri antecessori uollono chiarire quello, che dice: nauilio che fara acqua per piano poi che sia sufficiente impostato il patrone della Naue ò Nauilio nõ sia tenuto di menda rifare di robba, che per acqua de piano sara bagnata, uogliamo chiarire quello che dice, sufficiente impostato, come debbe esser inteso, per cio che infra li patroni delle naue ò nauili, & li mercanti non possa esser alcuno contrasto in questo modo, che ogni naue ò nauilio, nel quale lo postame sara piu alto che lo parangiale, o che sia pari pari de lo parangiale, & che sia per tutta la naue ò nauilio grosso è per tutto communale per insino alle scoe, per acqua che faccia per lo piano, non sia tenuto di robba che si bagni o guasti di menda fare il patrone de la naue ò nauilio a li mercanti, di chi sara quella roba bagnata o guasta: per qual ragione? percio, che quando li mercanti noleggiorno quella naue ò quello nauilio, doueuano guardare se faceua acqua ò nò, & se loro lo uederno, & non lo dissono al patrone, lui non glie di niente tenuto, impero se li detti mercanti l'haueano detto, qual si uoglia cosa ò qualũche promissione che il detto patrone hauesse promessa, è dibisogno che obserui. Impero se lo postame è piu basso che lo paramigiale, se la naue ò nauilio sara acqua per lo piano, il patrone de la naue ò nauilio è tenuto mendare ogni danno che per acqua di piano fussi interuenuto, per cio posto che lo paramigiale ui sia messo & posto

posto per tenere forte ò per dare fortezza a la naue ò nauilio per il simile ui è posto per il postame che uenga pari pari dello paramigiale, & per le ragione di sopradette feciono questa menda li nostri anteceſſori, accio che contrasto non possa esser e infra li mercanti & li buoni huomini, che uanno per il mare, quali sono signori di naue o di nauilio.

Di roba guasta per Topi ò che altramente si perda. Cap. 65.

SE roba stata guasta per Topi ne la naue, et in naue non ui è gatto, il patrone de la naue è tenuto menda fare de la roba che sara meßa in naue, & fussi scritta nel cartolario, se si perda in naue il patrone de la naue è tenuto.

Di roba guasta per Topi per non esser gatti in naue. Cap. 66.

SE roba sara guasta per Topi, & in naue non ui sara Gatto, il patrone ne tenuto impero non dichiara, se ne la detta naue haura Gatto quando comincia caricare, & quando sarāno partiti di quello loco, li detti gatti morāno ò saranno morti, & Topi haranno guasta alcuna roba inanzi che siano in loco, che Gatti possano hauere, se il patron de la naue comprera Gatti incontinente, che ne potra hauere per danari, o come che faccia li mettera in naue, non è tennto di restituire li danni, poiche per colpa di lui non saranno interuenuti.

Se roba piglierà danno per esser stibata in uerdo. Cap. 67.

ANCORA se il Patron de la naue farà metter alcuna cosa in cāto, che ha da intender in uerdo, tutto il danno è tenuto rifare.

Come debbe esser fatto solaro. Cap. 68.

PATRON di naue ò nauilio non debba fare di roba di alcuno mercāte solaro à roba d'altro mercante, se lo fara & la roba che sara in el solaro riceuerà danno per quella, che ua di sopra, il parrone della naue è tenuto restituire il danno.

Dichiaration del sopradetto. Cap. 69.

COME che nel capitolo di sopra detto dice patrone di naue o nauilio non debba fare di roba di uno mercatante solaro, & se lo fa, & la roba che ne lo solaro sara riceuerà danno, lui è tenuto del tutto mendare, imperoche non dice ne dimostra come debbe eßere inteso, ne per qual ragione, è per cio che infra li mercanti, & li patroni de le naui non possa hauere alcuno contrasto, li nostri anteceſſori iquali in prima

prima furono, e cominciorno andare per lo mondo, uolsono chiarire questo modo che se li mercanti che ne la naue ò nauilio metterano roba, se tutti ò parte haranno roba di peso, se il patrone de la naue fara solaro solamente de le robe di uno mercante a la roba de laquale lui haura fatto solaro, come è detto riceuerà alcuno danno, è tenuto del tutto restituire: impero se ne le naui non ui sara roba di peso se non di uno mercante, che tutta la roba de li altri mercanti sara diuilupo, se quella roba che ne lo solaro a baßo sara meßa, riceuerà alcun danno pur che quella naue ò nauilio sia sufficiente impostato, et che non facia acqua per coperta ne per murate, non è tenuto di alcuna menda rifare, perche e ragione, & e sempre stato in uso, che tutta uia debbe esser fatto lo solaro abasso de la roba del peso. perche per dare meglio gouerno a la naue ò nauilio che contrario saria, & e cosa pericolosa chi mettesi la cosa del uiluppo a lo solaro abaßo, & la robba del peso a lo solaro di sopra, perche saria la naue o nauilio a risico di perder si, percio che non si potria reggere: impero se tutti li mercanti o parte ui metteranno roba di peso il patrone de la naue o nauilio debba mettere & far mettere di tutto communale ne lo solaro abasso, percioche danno nō si possa uenire, come e detto, & per le ragioni di sopradette ferono questa menda & questo chiarimento li nostri anteceſſori, percio che contrasto, ne fatica ne male non possa eßer infra li patroni delle naue o nauilij & li mercanti, che uanno per lo mondo.

Di roba che si bagnerà a lo caricar ò scharicare. Cap. 70.

DEI sapere che uno fardello o balla o altra roba, che si bagnera a lo caricar o discaricare, lo patrone de la naue non e tenuto, tutti li danni che sono di sopradetti, & si diranno a li capitoli di mare, che paga la naue, lo patrone, ui mette la sua parte, & ciascuno compagno, per se, perche ogni cosa paga la naue.

Del caricar & discaricar le robbe. Cap. 71.

ANCHORA douete saper che il patrone de la naue debbe fare scaricar & caricare la roba, se li mercanti se ne accordano, e se non fussi usanza, li mercāti si debbano acordar, & e da intender che fußino in loco sterile con li marinari de caricare & descaricare.

A che sono tenuti ò non tenuti gli marinari nel caricare. Cap. 72.

I Marinari sono tenuti di riceuer la roba a la porta, ma di stiuare non sono tenuti, se il Patrone de la naue non hauessi promesso a li mercanti, & se hauessi promeßo il patrone della naue, si debba acordare con li marinari, se li marinari uogliono, ma se il patrone del nauilio e in loco sterile, & loro non trouano fachini o huomini, che faccia

no

no per danari, li marinari sono tenuti di caricare, & scaricare, & debbano essere pagati, come il nocbiere conoscerà che meritano quelli, che harauno caricato ò scaricato & questo fu fatto, perche il patrone de la Naue non potessi perdere suo uiaggio, ne li mercanti: ma se huomini ui fussino, che per moneta scaricassino o caricassino, non sono tenuti li marinari.

Di stiuatori, & di uettouaglia che il mercante metterà in naue. Cap. 73.

ANCORA è tenuto il patron a gli mercanti di dare huomini che sapino la naue stiuare, se la naue stiua Atrau, & li mercanti li debbino pagare, & il patrone di naue è tenuto a li mercanti di portare gli suoi panni da uestire & dormire, casse & uettouaglia di mangiare, tanto che sia bastante al mercãte. Imperoche se il mercante ui vorra metter uettouaglia per riuendere ò altre cose in la compagnia o homo per lui, è tenuto pagare nolo a la naue.

Come il mercante debba hauer piazza ne la Naue. Cap. 74.

IL Patron de la Naue, debba dare piazza, a mercanti, il Nochiero debbe fare uenire il scriuano, il mercante, & a quello merchante debba dare piu piazza, che dà piu nolo, & guadagno a la Naue.

Del loco, & de seruitori de mercanti. Cap. 75.

PATRON di naue e tenuto a mercanti portare la cassa, & letto et suo seruitore et cõpagno sufficiente ne lo uiaggia doue andar debbe, & debbali dare loco doue dorma, & se gli mercanti daranno tanto poco nolo, cioe a sapere, se andara, in Achri in Alessandria, in Armenia, in Barbaria, o in Spagna, o ne le bande di quelle parti, o ne uerra, se dara di dieci ducati d'oro larghi in giu di nolo, non gli debba essere tenuto il patron di naue portare cassa ne seruitore ne compagni senza nolo, ne debba hauere loco di mercanti.

Dichiaration del sopradetto. Cap. 76.

SE Naue, ò altro legno ua in Barbaria, o in Spagna, o che uenghi, il Mercante non dà uenti pesanti di nolo per la medesima ragione di sopra.

Di uettouaglia rubata. Cap. 77.

IL patrone di naue debba restituire ogni uettouaglia che fusse rubata, per mano di marinaro in naue.

De

De impedimento di mercante. Cap. 78.

PATRON di naue debbe aspettare li mercanti se impedimento ci sarà, & se il patrone de la naue è stato pagato del nolo dal mercante cauera la roba per paura ò per impedimento, il patrone non è tenuto restituire il nolo. Imperoche tutta uolta che habbia buone nuoue, e tenuto andare & portare la roba o mercantia doue li haura promesso, se non passera termino di dua mesi.

Di paura di mercante. Cap. 79.

SE il mercante ha messa sua mercantia in naue, & per paura che haura di suoi inimici la uora cauare, cioe per armata o per corsari, la puo cauare, o perche sia certo o non certo con che li altri mercanti, la cauano. Impero se sara uno mercante, che habbia paura, & per altra ragione che altri mercanti o la piu parte non la caueranno, habbia pagare nolo o accordarsi col patrone de la naue per pagato: perche il patrone ne fa ogni giorno spesa & salari à marinari, & consuma la naue & se medesimo.

Come debbe esser saluata la robba al Mercante che teme. Cap. 80.

IL PATRON della Naue debba dare, & restituire tutta la robba al mercante, essendo certo che lui habbia pagato o no, solo sappia che gli habbia paura di qualche Naue, o altro legno armato, & quando il detto Mercante non si tema, il patron de la naue uolendo po farlo tornar ne la naue, & se non uuole si debba conuenir col patron de la naue, per il medesimo prezzo di prima, & se mette altra roba a rispetto di quintalate, perche il patron ha riceuuto dãno, in dar mangiare & bere à marinari, & la pagha, & di molte altre spese.

Di che è tenuto il patron al mercante, che noleggiera à canterate. Cap. 81.

MERCANTE che noleggiera naue o nauilio a canterate, cioe a sapere che il mercante debba dare quantità di canterate a la naue o nauilio, il patrone de la naue o nauilio sia tenuto al mercante di portare piu il quarto de le canterate. In questo modo che se noleggiera trecento canterate, & il mercante ne haura quatrocento: il patrone gli debba portare, ma in tal forma, che detto mercadante si debba accordar cõ il patron del nauilio di quella parte de le canterate a uno tempo che sia sufficiente: & se

se in quello tempo promesso il merchante non ci le uora mettere, che il detto patrone possa noleggiare ad altri merchanti a compimento di suo carico, & se il detto merchante si ucra estrahere di andare nel detto uiaggio: il quale hara promesso à certa quantita di canterate, & sara la promessa fatta con carta ò con testimonij ò scritto nel libro di naue ò di nauilio per scriuano giurato: il detto merchante debbe rifare tutte le spese, che il patrone haueßi fatte per ragione di quel uiaggio, se innanzi che niente habbi caricato se estrahera, & se di poi che hara alcuna cosa caricata il merchante se estrahera del uiaggio, debba dare la meta del nolo, il quale hara promesso alla naue ò à lo nauilio senza contrasto, & il patrone del nauilio debbe pagare la meta del salario alli marinari, se la naue ò nauilio hara tanta quantita di nolo, che fusse la meta di quello che potria hauere, quando haueße suo charico compiuto, il patrone de la naue debbe mettere in ordine la naue di exarcie, & di altre cose necessarie, & in quel modo che hara promesso a merchanti, & debba essere in ordine in quel tempo, che sara d'accordo infra loro, & il merchante debba hauere espedito la naue ò nauilio al tempo accordato infra loro, & il mercante debbe pagare il nolo sanza contrasto, & il patron di naue ò di nauilio si puo ritenere pegno per ragione del nolo tanta di robba, che uaglia quatro tanti come lo nolo, che hauere debbe.

Di merchante che noleggiera & di poi se estrahera. Cap. 82.

MERCHANTI che noleggiaranno quantitate di roba o di canterate, & haranno a dare tutto el suo charicho ad alcuna naue ò ad alchuno nauilio, se li mercanti si estrahera di dare, & consegnare quella robba, ò quella quantita di canterate, ò tutto quello carico, che noleggiato haranno innanzi, non lo habbino fatto portare à mare tutto, o la piu parte: non sono tenuti di dare à quello patrone di quella naue o di quello nauilio, di che loro haranno noleggiato, se non solamente la spesa, che il patrone della Naue o di Nauilio hara fatto per quello uiaggio: & se per uentura li mercanti haranno fatto portare al mare tutta quella roba o la piu parte, che loro noleggiata haranno: & gli detti mercanti si estraheranno di andare allo uiaggio loro, sono tenuti pagare il patrone della naue o di nauilio, che loro haranno noleggiato, il terzo del nolo, che loro haranno promesso dare quando toro noleggiorono. Impero se li detti mercanti si estraheranno del uiaggio, di poi che haranno alcuna cosa charicata, loro sono tenuti di dare al patrone della naue o nauillo la meta del nolo, che promesso haranno: & se loro haranno caricato tutto quello, che hauiano à charicare, & la naue o nauilio non hara fatto uela, & loro si uoranno estrahere del uiaggio, sono tenuti pagare la meta del nolo, che promesso haranno. Et se per caso la naue o nauilio doue loro haranno messo la robba, haueßi fatto uela, & loro si uoleßino estrahere di detto uiaggio, sono tenuti di dar al patrone della naue o nauilio tutto il nolo, che promesso haranno, & tutto questo che di sopra è detto, debba esser fatto sanza contrasto Impero è da

ro è da intendere che per qualunque di queste ragioni di sopra dette, che li detti mercadanti si uorranno estrahere del uiaggio, nel quale haueranno promesso quantità di canterate, ò haueranno noleggiato del tutto alcuna naue ò nauilio, che sia senza fraude, & se il patrone della naue ò del nauilio potrà prouare ò mostrare alcuna fraude ò scusa, che non fußi giusta, quei mercanti sono tenuti dare & consegnare tutto quello che noleggiato li haranno, ò che si accordino con lui, se lui uorrà, perche è ragione, che come il patrone di naue ò di nauilio è tenuto & obligato a' mercanti; che li mercanti sieno & debbino esser tenuti al patrone di naue o nauilio. Se impero per giusta ragione non si potranno scusare, come di sopra è detto.

Di mercante, c'haverà noleggiato robba, & dapoi la uende. Cap. 83.

SE alcuni mercanti noleggieranno naue ò nauilio del tutto ò in parte, ò che li debbino dare quantità di canterate, se gli detti mercanti si rimaranno di andare al uiaggio per causa di uendita, che loro haranno fatto delle robbe loro, laqual robba, o mercadantia loro haranno noleggiata ad alcuno patrone di naue, o di nauilio, loro sono tenuti pagare quel nolo, che haueranno promesso. Per qual ragione? pencio che è da intendere che quelli mercanti, li quali quelle robbe che haueuano noleggiate, che nella uendita che loro ne fanno, loro ci guadagnano: & ancora piu il guadagno che loro ci fanno, che ci entra quello nolo, che loro haueuano promesso di dare a quello patrone di naue ò di nauilio, che loro haueuano noleggiato: & è ragione, che poi che li mercadanti guadagnano, & fanno loro fatto, che li patroni delle naui, ò nauili non debbano hauer danno. Impero che è da intendere in questo modo, che se la naue, ò nauilio, che noleggiato sara, doueua caricare in quello loco, doue il contratto del nolo sarà stato fatto, debbe esser messo in potere de' due buoni huomini dell'arte del mare, che sieno degni di fede, & quella cosa che loro ne diranno, quello debba essere seguito, che il patrone della naue, nè gli mercanti non debbano nè possano in niente contradire, & quello patto che il patrone della naue ò nauilio farà con gli mercanti, in quello patto debbano essere gli marinari. Imperoche se quella naue, ò nauilio, che noleggiato sarà douea andare à caricare in alcuno altro loco, & la naue ò nauilio sarà gionto doue doueua caricare, et i mercanti haranno uendute quelle robbe, che noleggiate haueuano, & i mercanti non la potranno consegnare, loro sono tenuti dare, & pagare tutto quello nolo, che promesso haueuano di dare a quello patrone di naue ò di quello nauilio, che loro noleggiorno senza contrasto, perche è ragione che gli mercanti siano tenuti & obligata à li patroni delle naui tutto, & in tanto come li patroni delle naui sono a mercanti, che dura cosa saria se li merchanti non fussono tenuti à patroni delle naui, come loro sono tenuti à merchanti, che potria essere gran danno, & non saria ben fatto ne giusta ragione, che li merchanti facessino el fatto loro, & li patroni delle naui fußino disfatti a fede de mercāti. Imperoche se quella naue ò quel

nauilio

nauilio che noleggiato sara, debba andare à charicare in alcuno loco, & li merchanti li faranno à sapere innanzi che la detta naue parta di quello loco, doue sara stata noleggiata, nè ancora hauera fatto uela, quello tale contrasto debba essere messo in potere di due buoni huomini, come di sopra è detto, & per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di canterate. Cap. 84.

IL patrone della naue è tenuto al mercante di portare le canterate, che hauera noleggiate del mercante, & il mercante debbe pagare il nolo in quel modo, che si accorderà con il patrone della naue.

De la robba caricata, che il patron non sappia. Cap. 85.

SE il mercante mettera piu robba in naue di quello, che hauera noleggiata col patrone: il detto patrone puo pigliare di quella il nolo che uuole.

Di poco nolo, & assai nolo. Cap. 86.

FACCIAMO conto che uno mercante dia al patrone della naue uno ducato, per cantaro, & ha assicurato tanti cantari come saranno, & di poi uerra un'altro mercante, & gli dara del cantaro tre ò quattro ducati, il patron della naue debba portare, & mettere tanto l'uno come l'altro in buono loco, & guardisi il patrone della naue, che tanto rifaria l'uno come l'altro, se danno pigliassi. Et non debba lasciare di portare la robba di quello di prima, per insino che habbia suo carico: & gli è tenuto il patrone della naue di portare le robbe insino à compimento. Impero cauato quello compimento delle dette canterate, il patrone della naue li puo domandar tanto, quanto uorrà per cantaro, se il mercante non si sara accordato con lui, che per quella ragione li dia di quello che ci mettera piu, & lo debbe far sapere in nel termine, che si accordorno insieme.

Se il patrone lascierà robba noleggiata. Cap. 87.

SE alcuno patrone di naue ò di nauilio noleggierà ò hauera noleggiato alcuna robba di mercanti, ò scriuano per lui con carta ò con testimonij, ò infra loro sara data la fede, ò fusse scritto al cartolario di naue ò nauilio. Il patrone della naue ò nauilio è necessario che carichi ditta robba, che noleggiata hara, & se lui non la potera portare, & la lascierà tutta, & che li mercanti li diranno, che se lui non la porta rimanerà per sua: & se il patron della naue ò nauilio non si accorderà con i detti mercanti innãzi che si parti, quella roba che come di sopra è detto lascierà, ò hara lasciata debba

debba rimanere per sua, & il detto patrone di naue ò di nauilio è tenuto di dare a detti mercanti altrattanta di robba quanto fussi quella che lui haura lasciata, o tanti danari, come uale ò uara simigliante robba di quella in quello loco, doue lui fara porto per scharicare, in quello loco doue lui la doueua portare. Et se la detta roba che rimasa sara si perderà ò si guasterà in tutto ò in parte, debba essere persa a detto patrone di naue ò nauilio che sopra la conditione di sopra detta la haura lasciata: & se per caso tutto quello che il patrone de la naue o nauilio portera ne la sua naue o nauilio, è da intender quella robba o quella mercantia che lui porterà si perderà del tutto per alcuno caso di uentura: & se quella che rimasa sara, si saluera: debba essere saluata a detto patrone de la naue o nauilio, & esser persa a mercanti di chi stata fusse. Et è ragione che come il detto patrone de la naue o nauilio era tenuto di restituire a detto mercante o merchanti tanta di robba, come quella che rimasa era, o tanti danari come simigliante roba di quella ualeua o ualesse in quel loco, doue lui la doueua portare. Et se per quella roba che rimasta sara doueua & debbe esser persa a detto patrone di naue o di nauilio: & cosi è ragione che se tutta la robba che il detto patrone di naue o di nauilio porterà si perderà per alcuno caso di uẽtura, & quella che rimasa sara si saluera, debba esser saluata a detto patrone di naue o di nauilio, et persa a detto mercãte o mercãti. Per qual ragione? percio che non seria ragione ne equalita, che li patroni de le naui o delli naulij fussino ne debbino esser di piggior conditione che li detti mercanti. Et se per uentura la robba che il patrone de la naue portera ne la sua Naue o nel suo nauilio si saluera, & quella che rimasta sara si perdera: il patrone de la naue o nauilio è tenuto di dare come disopra è detto a mercanti. Et se la roba che rimasa sara si perdera, debba esser persa al detto patron di naue, et se quella che ne la naue o nauilio porterà si perdera in tuto per alcuno caso di uentura, & quella che rimasta sara si saluera, debba essere del patrone de la naue, & il detto patrone non è tenuto dare niente a detti mercanti, & se la detta roba che ne la naue portera si saluera, il detto patrone de la naue è tenuto a dare a detti mercanti tanto come di sopra è detto. Saluo impero che li detti mercanti sono tenuti estrahere di quello pretio, che detto patrone di naue dara ò debba dare, tutte quante le spese che loro fariano ò hariano a fare, se il detto patrone di naue hauessi portata quella robba, che rimasa fusse, saluo che a le uettouaglie, non sono tenuti li detti mercanti di estrahere, per cio come li detti mercanti per il simile tengano a fare spesa di uettouaglia, come se la robba hauessino portata. Et percio non è ragione che la uettouaglia se ne chaui, & se per uentura la robba che detto patrone di naue portera ne la sua Naue o Nauilio, non si perdera in tutto, ma in parte, quella perdita tale debba esser contata & cauata di quella roba, che rimasa sera per soldo, & per lira del pretio, che il patrone de la naue è tenuto dare a detti mercanti per la robba che rimasa sara. Anchora piu se la naue, & nauilio getera per alcuno caso di uentura, quello getto debba esser contato & cauato di quella roba, che sara rimasa per soldo & per lira del pretio di sopradetto, & se per uentura il patrone de la naue porterà una quantità de la robba che noleggiata haura & lascie

C ra

ra l'altra quantita, se li detti mercanti il diranno come disopra è detto, il patrone della naue è tenuto come di sopra è detto in questo capitolo medesimo. Impero se li detti mercanti uedrano che la loro roba rimane del tutto o in parte, & loro non diranno ne metteranno al detto patrone di naue la conditione disopra detta, ne altro contrasto li faranno, o per uentura il patrone della nane dira o fara dire che roba rimane, che è di loro. Se sopra questo di sopra detto li ditti mercanti niente non diranno ne contrasteranno, ne la conditione di sopra detta non metteranno, se la sopradetta roba rimane & si perde, debba essere persa a detti mercanti: per qual raggione? per cio, come li detti mercãti non differo ne contrastorono ne messono contrasto quãdo loro uederno che la roba loro rimaneua del tutto ò in parte al detto patrone di naue la conditione di sopra detta, che se lo haueßino fatto, se la robba rimaneßi & si perdeßi non saria ne fora persa per detti merchanti, anzi fora persa al detto patrone di naue, anchora piu che se loro haueßino detto, & messa la conditione di sopra detta al detto Patrone del la naue: il Patrone della naue l'haria lasciata in buon ricapito se lui uedeßi ò sapeßi che rimaneua per sua. Ancora piu, per altra ragione che come il Patrone della naue uedeua che la roba rimaneua che era di loro, & li detti mercanti a niente non contrastorono, ne la conditione di sopra detta non li differo, appare che è simigliante & di ragione che li detti mercanti non si curauono se la loro roba rimaneua, quando loro al detto patrone della naue a niente non contrastorono, & la conditione di sopra detta non gli metterono, & per cio è ragione che la roba che rimanera come di sopra è detto, si che si perda o non si perda, sia & debba essere de ditti merchanti, & se per auentura gli detti merchanti diranno al detto Patrone di Naue, che lui faccia nolo di quella roba che rimanera ad altra naue o ad altro nauilio, & se il Patrone della Naue la noleggiera come di sopra è detto, se la detta roba si perdera del tutto ò in parte, ò si consumera ò pigliera alcuno danno, il Patrone della Naue non è di niente tenuto, poi che con licentia & con uolonta de detti merchanti l'hara noleggiata. Imperoche se il detto Patrone della Naue o di nauilio la noleggiera o la mettera in altra naue o nauilio senza licentia & uolonta de detti mercanti, di chi la detta roba sara. Se la detta roba si perdera del tutto o in parte, o pigliera alcuno consumamento o alcuno danno: il detto patrone di naue o di nauilio è tenuto del tutto a restituire: per cio che come di sopra è detto l'hara messa & noleggiata in altra naue o in altro uasello sanza uolonta et licentia de detti merchanti & è ragione. Percio che nessuno non ha ne debbe haue= re potere in altro, se non tanto come quelli di chi sara gli uoranno dare o gli haran= no dato. Et se per uentura saranno alcuni merchanti, che haranno noleggiata la sua roba a detto patrone di naue o di nauilio: & il detto merchante hara noleggiata & monstrata detta robba, se il detto mercante dira a detto patrone di naue o nauilio che lui si ha da partire & per niente non puo rimanere, & che il detto Patrone di na ue detto ricapito a quella sua roba. Se il detto merchante dira come di sopra è detto et il detto patrone di naue o di nauilio concedera, se sopra questo di sopra detto il detto mercante se ne andera con licentia & con uolonta del detto patrone di naue ouer di na=

di nauilio sopra le ragioni & conditioni di sopra dette, & accordate infra detto mer cante et detto patrone o di naue o di nauilio, il detto patrone di naue gli è tenuto di por tare la sopradetta roba, che lui come di sopra è detto hara hauuta & riceuuta nella sua racomandita: saluo caso di uentura, se ci interueniße auanti che lui la habbia chari cata o dipoi. Il detto patrone della naue del caso disopra detto non gli è tenuto, per= che? per cio come nessuno riceue racomandita à danno suo, & se per uentura il detto patrone della naue o di nauilio la lasciera, è tenuto di restituire et di dare à detto mer cante tanta di roba, come quella era, ò tanti di danari come ualeua ò ualeßi simiglian te roba di quella, doue il detto patrone della naue doueua, & debba fare porto per scharicare, ò in quel loco doue la detta robba hara promeßa di scaricare: & la robba che rimaßa sara debba essere del patrone della naue ò dello nauilio, ò fußi persa ò risto rata, poi che come di sopra è detto, la hara hauuta & riceuuta a sua racomandita & in sua guardia. Saluo in caso di sopra detto se interuenuto ci sara innanzi, che lui l'hab bia charicata ò dipoi. Imperoche se alcuno mercante hara noleggiata la sua robba ad alcuno patrone di naue ò di nauilio: & come la detta robba hara noleggiata il detto merchante se ne andara. Poniamo se ne uada con licentia del patrone della naue ò sen za, con che il detto patrone della naue ò del nauilio non le riceua sotto sua guardia ò sotto sua raccomandita, come di sopra è detto. Quando il detto patrone della naue ò nauilio douera ò uora charicare, se il detto patrone della naue o nauilio conoscera o trouera la disopra detta robba o huomo per lui: lui la debbe fare charicare & mette re nella naue: & se lui ò huomo per lui la detta robba non cognoscera ne trouera, quando il detto patrone della naue fara charicare: se la detta roba rimara, la si perda o non si perda, il detto patrone della naue o nauilio non e tenuto di niente al detto mer cante, che come di sopra è detto, se ne sarà andato, di menda fare della detta roba, che come di sopra è detto rimaßa sara. Saluo impero che se il detto mercante, che se ne sara andato come di sopra è detto, & il detto mercante lasciera o hara lasciato alcuno per monstrare la detta roba al patrone della naue, ò à homo per lui ò allo scriuano, quan= do lui charichera ò fara charicare, se quello il quale il detto merchante hara lascia= to per dimostrare, & per consegnare la di sopra detta robba, & lui la mostrera, & la fara consegnare quando il detto patrone della naue charichera ò huomo per lui, se il detto patrone della naue, ò quello che per lui fara charicare non la portera, ò non la fara charicare, & mettere ne la naue ò nauilio, se la detta robba rimarra, sia che si perda o non si perda, che il detto patrone della naue è tenuto tutto, & in tanto come se il detto merchante ci fusse presente, poi che haueua ò hara huomo in loco di detto merchante che la detta roba consegnera o uorra consegnare. In questo modo: impe= roche se il sopradetto mercante ò quello che in loco di detto mercante sara rimaso per consegnare la detta robba, lo poßi prouare, & se il detto mercante ò quello che per lui sara rimasto per consegnare la detta robba, quello che disopra e detto pro= uare potra, il detto patrone di Naue è tenuto di restituire, & di dare al detto mer chante tutto & tanto come di sopra è detto nelle altre conditioni di sopra dette,

& per quella ragione medesima. Imperoche se detto mercante prouare non potra quello, che nel uo loco sara rimasto per consegnare la detta roba non la haura monstrata, ne consegnata, se sopra questo che di sopra è detto sia che si perda o non si perda, il detto patrone de la naue o di nauilio non è tenuto di nessuna cosa rifare al detto mercante. Poiche detto mercante l'haura lasciata a mal ricapito, & e ragione che per il detto male ricapito, che debba essere, & sia del detto mercante, poiche lui medesimo se lo merita. Saluo impero che tutte le spese, & tutte le cose, in che il detto patrone de la naue sia tenuto risare, & restituire a detti mercanti in tutte le cose et per tutte. Saluo de la uettouaglia, & se per uentura quando il detto mercante se ne sara andato, & il detto patrone de la naue haura riceuuto ne la sua guardia ò nella sua racomandità la robba dello detto mercante, se il detto patrone de la naue la noleggiera, o la mettera in altra naue o in altro nauilio, se la detta robba si perdera in tutto o in parte, o piglierà alcuno danno o quella naue o nauilio nelquale l'haura messa o noleggiata non sara cosi presto in quello loco, doue la detta robba si debba scaricare, come lui sara con quella sua naue o nauilio, & quando la detta naue o nauilio uerra con la detta robba, non ualera tanto, come faceua quando lui uenne con quella sua naue o nauilio: di tutto quello danno che la detta robba haura, il detto patrone de la Naue ò Nauilio è tenuto del tutto a restituire, percio che lui l'haura messa & noleggiata in altra naue ò nauilio senza licentia di quello, di chi la robba sara. Imperoche se quando detto mercãte si partì dal detto patrone de la naue o nauilio, se infra loro fusse accordato, che se il detto patrone de la naue o nauilio portare non la poteua, che il detto patrone de la naue o nauilio la potesse noleggiare in altra naue o nauilio, & se infra loro tali patti come di sopra è detto accordati saranno, se il detto patrone de la Naue o nauilio la noleggiera sotto la conditione di sopra detta, perdasi la robba o non si perda: o pigli danno o non uenga quella naue o quello nauilio: piu presto o piu tardo nella quale lui l'haura noleggiata, che il detto patrone de la naue o nauilio nõ è tenuto di niente a rifare: poi che lui si accordò con il detto mercante quando da lui si parti, che se lui portare non la poteua, che noleggiasse altra naue o altro nauilio. Se impero il detto patrone della naue non l'haura lasciata in quello loco, doue il detto patrone de la naue caricò, & se il detto patrone della naue la noleggiera, ad altra naue, o altro nauilio, se quello patrone di quella naue o di quello nauilio, che la detta robba li haura noleggieta, la lasciera, uuol tanto dire, che la detta robba rimara in quello loco, doue lui charichera. lui è tenuto a rifare al detto mercante di chi la roba sara tutto & in tanto come se fusse quello patrone di quella naue, nella quale il detto mercante l'haueua noleggiata, se portare non la potra, e in tutte quelle conditioni è obligato, che era il primo, alquale lui l'haueua noleggiata. Saluo impero tutti patti & cõcordie infra il patrone de la naue & li mercãti fatti promessi per alcune ragione, & in tutte cose & per tutte, et per la ragion di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di

Di patrone, che lascierà robba noleggiata. Cap. 88

Il patrone della naue o nauilio, che noleggierà roba con carta, o con testimoni, o che fusse scritta in libro, o che fusse data la fede infra loro, è tenuto portare quella roba, & se la roba rimarra, che il patrone del nauilio non la portera, o non la possa portare, lui è tenuto di dare & di restituire al mercante la sua roba, la quale gli haueua noleggiata, o tanti danari come uarrà in quello loco, nel quale il nauilio sara porto, per scaricare. Se impero il patrone del nauilio non si sarà accordato con li mercanti innanzi che il nauilio parta di quel loco, doue la roba hara noleggiata, & se la roba rimarra & si perdera, che il patrone del nauilio non si fusse accordato con il mercante, debba essere persa al patrone del nauilio: & il patrone del nauilio è tenuto di dare al mercante come di sopra è detto, & per cio fu fatto questo capitolo, che molti patroni di nauilij al principio che piglino uiaggio, fanno gran mercato del nolo, & quando il uiaggio è pigliato, trouano roba di che l'huomo paga grande nolo, & se questa conditione non ci fusse, la roba rimaneria di poco nolo, & porteriano quella, della quale haueßino assai nolo.

Di roba noleggiata per alcuno loco saputo se piglierà danno. Cap. 89.

Patrone di naue o di nauilio, che fusse in alcuno loco & noleggiasse roba di mercanti per portare in altro loco, il quale loco sara gia accordato infra loro: è di bisogno che detto patrone di naue la porti in quel loco, doue haueßi accordato, & promesso a' mercanti con quella sua naue. Et se il patrone della naue la mettera in altra naue ò nauilio senza licentia de' mercanti, se quella naue ò nauilio, nel quale lui messa l'hara, fusse maggiore ò migliore che il suo nauilio: se quella roba si perdera, o guastera, o quello di chi la robba sara ne patira alcun danno, o hauera a far alcune spese. Il patrone della naue è tenuto restituire tutta quella roba, che persa sara, & tutto lo interesso, che quello di chi la roba sara, hara hauuto, & debba esser creduto per suo sacramento. Impero se il patrone de la naue fara sapere a i mercanti, che non uorra andare in quel loco, nel quale lui haueua promesso a i mercanti di portare la roba loro, & lui dira a i mercanti che lui la uuole metter in tale naue, o in tale nauilio, se gli mercanti glie lo concederanno il patron de la naue la puo ben mettere. ma se li mercanti non uorranno, lui non ce la debba mettere, & se ce la mette, è tenuto come di sopra e detto. Impero che se li mercanti lo concederanno et la roba si perdera o si guastera, il patrone de la naue non è tenuto di nessuna cosa a rifare, poi che con uolonta, & licentia lo hara fatto, ò de la piu parte de gli mercanti.

Di exarcie de marinari & nochiero, & da far mettere la robba. Cap. 90.

IL patrone della naue è tenuto à mercanti di hauere la exarcia, che lui li hara detta & monstrata per scritto, ò tutto & in tanto come hara detto in presentia del nochiero & de marinari: & non puo gettare nochiere ne marinari sanza licentia de mercanti, se non à capo del uiaggio, ne uendere ne dare exarcie ne niente che apartenga alla naue: & il patrone della naue è tenuto di far mettere la roba alli suoi marinari.

Di conserua. Cap. 91.

PATRONE di naue debba fare conserua con nauilio picolo ò con grande, se li mercanti della naue uoranno: & anchora sono tenuti li mercanti se il patrone della naue uuol fare conserua con naue ò nauilio grande ò picolo & faralo con conseglio delli marinari, ò nochieri, & consiglieri, lui lo puo far, & li mercanti lo debbono conciedere, cioe à sapere, per paura de cattiui nauilii non debbano contrastare ne possono. Se impero non ci conosceuono danno per loro ò per la naue ò nauilio.

Di dare capo ad altra naue. Cap. 92.

SE alcuna naue ò nauilio fusse in alcuno loco: & haueßi ò debba hauere uiaggio per andare in alcuno altro loco. Se in quello loco haueßeno alcuno nauilio minore ò maggior di lui, ò simigliante di lui, el quale haueßi andare in quel medesimo uiaggio, & per paura che lui hara de suoi nimici o di cattiui nauili, lui dubitera andare da per lui nel detto uiaggio, & il patrone del nauilio che la paura hara, dira a quell'altro patrone di quella naue o di quello nauilio, se gli uorra tenere capo, se il detto patrone della naue lo concedera & promettera, lui li è tenuto di obseruare. Se impero fortuna di mal tempo non lo uietaße: & se li detti nauili del loco doue lo accordo sara fatto si partiranno insieme, & il patrone della naue che hara promesso di tenere capo al detto patrone de nauilio, il quale hara la detta paura, non lo uorra tenere ne lo terra, se lo detto patrone del detto nauilio, che hara la detta paura, pigliera alcuno danno innanzi che sia giunto in quel loco, il quale il detto patrone di naue hauea promesso di tenere capo per cattiua gente, & per suoi nimici, quel patrone di quella Naue che la detta promeßione gli haueua fatta, li è tenuto di tutto il danno à restituire sanza contrasto. Per quale ragione? per cio che se detto patrone della naue non li haueßi fatta la detta promessa, il detto patrone del detto Nauilio, che la detta paura haueua & ha: non si sarebbe partito del detto loco, se non fußi per fede della detta promessa che il detto patrone della naue li haueua fatta, & se il detto nauilio si partira, che il detto patrone della naue non gli habbi promesso di tenere capo. Se il detto nauilio

pigliera alcuno danno, lo detto patrone della naue non sara di niente tenuto restituire: & se per uentura il detto patrone della naue che la detta promessa hara fatta, terra il detto capo al detto nauilio, come che di sopra haueua promesso, & cattiue gente ò inimici ò fortuna di tempo per forza lo torranno, il detto patrone della naue, che la detta promessa hara fatta, & per lui non sara rimasto, che non l'habbia obseruata, lui, ne la naue, ne altro, che nella naue fußi non è tenuto restituire, poi che per colpa sua non sara rimasto quello, che promesso haueua, poi che attendere non puo per la ragione di sopra detta. Imperoche se il detto patrone della Naue, che hara promesso di tener capo ad alcuno nauilio, se lui ne pigliera ò hara pigliato salario ò seruitio. Se il detto nauilio del quale lui salario ò seruitio hara hauuto, si perdera di tutto ò in parte, il detto patrone della naue è tenuto restituire tutto il danno, che quello nauilio, del quale lui hara pigliato salario o seruitio hara sostenuto ò hauuto: & la roba che nella naue sara per soldo ò per lira. Se impero il detto patrone della Naue, che il detto salario ò seruitio hara hauuto, non si accordera, ò non si sara accordato di poi ò inanzi ò quando il detto salario ò seruitio hebbe da detto patron di nauilio, che la detta paura hara: che se alcuno caso di uentura ci ueniße, che lui ne la naue ne niente che in quella fusse nõ fusse di niente tenuto di restituire: il caso di uentura è da intendere, che lui haueße à lasciare detto capo al detto nauilio per fortuna di mal tẽpo, ò p forza di cattiui nauili, o per forza di loro inimici, o per forza di male genti: & se il detto patrone della naue che il detto salario, & seruitio hara hauuto, dira o haueßi detto come di sopra è detto con il detto patrone di nauilio che la detta paura hara, il patrone della naue ne la naue ne niente che nella naue fusse non sono tenuti di restituire per la ragione di sopra detta, & poi che con il detto patrone del nauilio, il quale il detto salario o seruitio li haueua dato o li è tenuto di dare, o haueßi accordato quando il detto salario o seruitio hebbe o dipoi e innanzi. Impero ogni patrone di naue o di nauilio si guardi, & si debba guardare quando accordo o promessa fara con alcuno o con alcuni, sia che il detto patrone della naue non habbia salario o seruitio, o che ne habbia che se il detto patrone della naue fara la detta promessa sanza licentia & uolonta de mercanti, che nella naue saranno, o roba ci metteranno o haranno messa, se caso alcuno ci interueniße, li detti mercanti non sono di niente tenuti, anzi se li detti mercanti danno o ingiuria o inscontio ne patiranno alcuno per la detta promesßione, che detto patrone della naue hara fatta o fara con alcuno o con alcuni sanza licentia & uolonta di detti mercanti, il detto patron della naue è tenuto di tutto restituire, se la naue ne doueße eßer uenduta. Et anchora li beni del detto patrone della naue se trouati saranno: & per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di caso di getto. Cap. 93.

IL patrone della naue è tenuto che non getti ne facci gettare per insino che il mercante habbia gettato alchuna cosa, & di poi puo fare gettare fino a saluamento, &

to, & in quel ponto puo lo accordo scriuere lo scriuano tanto quanto se fußi in terra, & il patrone ci debbe mettere per tanto quanto uale la meta della naue.

Di roba gettata. Cap. 94.

TVTTA la robba che sara gettata di naue o di nauilio, per cattiuo tempo ò per paura di nauili armati, debba essere contata per soldo & per lira di tutta la roba, & la naue o nauilio debba pagare in quello getto per la meta di quello che uale.

In che modo si debba contare la roba gittata. Cap. 95.

LA naue o nauilio che gettera roba, come disopra è detto: si debbe contare in questo modo, cioe che se gettera innanzi che sia mezzo uiaggio, doue habbia andare, debba essere contata come costaua in quel loco, doue si parti la naue o nauilio: & se hara passato mezzo uiaggio, debba essere contata come ualera in quello loco doue la naue o nauilio sara porto: la detta mercantia gettata à quella che rimasta sara.

Come debba esser pagata roba gettata. Cap. 96.

SE alcuno patrone di naue o di nauilio hara caricato il suo nauilio di roba di mercanti per andare à caricare in altro loco, ilquale loco sara accordato infra il patrone della naue o nauilio & li mercanti: & andando in quel uiaggio, interuerra caso di uentura, che per cattiuo tempo o per nauili armati de inimici o qual si uuole altra uentura: lui hara a gettare di quella robba che portera una quantita: quando il patrone della naue o del naullio, sara gionto in quello loco, nel quale doueua scharicare con la naue o col nauilio: & con quella roba che rimasta sara: il patrone della naue ò del nauilio debba fare in questo modo: che innanzi che lui consegni niente di quella roba che restaurata sara à que merchanti, che la debbono riceuere, ò di chi sara, lui debbe & puo ritenere à se tanta di quella robba, che restaurata sara, & che lui hara portato col suo nauilio di ciascuno merchante, che gli sia bastante, & che li basti à quello getto, che fatto sara. Et anchora piu, per cio che il patrone della naue ò dello nauilio ne alli merchanti di chi sara quella robba che sara gittata, non possa tornare à danno ne à perdita ne à ingiuria, per cio che assai ci perde ciaschuno. Anchora piu acciochè loro non haueßino andare drieto a quelli mercanti, ne a pregare quelli, di chi quella roba fußi che sara restaurata: & quello getto debba essere contato come che gettera: & il patrone della naue o del nauilio è tenutō metterci per la meta, cioe per la meta di quello che uarra la naue o nauilio. Anchora piu: se lo patrone della naue o del nauilio dimandera tutto il nolo della roba gettata, come di quella che sara restaurata, gli debbe essere pagato, come se tutta la roba fusse saluata, & il patrone della naue ò del nauilio è tenuto mettere in quello getto che fatto sera per

ra per tutto quello nolo che riceuera per soldo & per lira come sara quella roba che sara restaurata; Per qual ragione? per cio che il patron della naue o del nauilio hara hauuto nolo di quela roba che sara gittata, come di quella che sara saluata; & è ragione di poi che lui uuole nolo tanto della roba gettata come di quella che sara restaurata che lui ci agiuti à rifare, & per le ragioni di sopra dette si debba pagare tutto il nolo in detto getto. Impero se lo patrone della naue o del nauilio non dimandera ne hara nolo, se non della roba che restaurata sara, di quello nolo tale il patrone della naue o nauilio non è tenuto mettere parte al getto, che assai ci perde poi che perde tutto quello nolo della roba che sara gettata.

La cerimonia, che si debba fare in caso di getto. Cap. 97.

NAVE o nauilio che correra o sosterra fortuna o cattiuo tempo: se lo patrone della naue o del nauilio uede o conosce che loro sono in uentura & conditione di perdersi: se loro non gettano. Il patrone della naue debba dire & manifestare à tutti li mercanti, & in presentia del nochiere & di tutti quelli che ne la naue saranno dicēdo signori mercanti se noi non gettiamo siamo à grande uentura & conditione di perdere le persone & la roba, & ogni cosa che è qui, & se uoi altri signori mercanti uolete che gettiamo con la uolonta di Dio, porremo saluare le persone & grande parte della roba: & se noi non gettiamo siamo a uentura & conditione di perdere noi medesimi & tutta la roba & se li mercanti si accorderanno del gettare tutti, o la piu parte: allhora loro possono gettare. Impero l'uno de mercanti se tutti non possano debba cominciare à gettare: & di poi che il mercāte, ò mercanti haranno gettato qualche cosa, di poi puo gittare ò fare gettare il patrone della naue per insino à saluamento in quello caso, & in quello ponto puo lo scriuano lo accordo scriuere come se la naue tenesse proisso in terra: & se lo scriuano nō potesi scriuere, li marinari possono far testimonio di tutte la cōcordie & promißione, che fußino fatte infra il patrone della naue & li mercanti, poi che lo scriuano nō hauera potuto scriuere al cartolario percio che fraude nissuna non possa essere infra il patrone della naue & li mercanti delle concordie & promißioni che infra loro saranno fatte & se per auentura nella naue non ci saranno mercanti, in quello caso & in quello ponto il patrone della naue debbe & puo esser mercāte, & quello che lui fara, debbelo fare cō cōsiglio del nochiero, & de compagni, & di tutto lo comunale della naue: & se lui lo fara con cōsiglio di tutti quelli, che di sopra sono detti & il detto patron della naue fara gettare, debba esser tanto tenuto per fermo; come se tutti li mercanti ci fußino, ò in tanto come se tutta la roba fußi del patron della naue: et il patron della naue è tenuto mettere in quel getto per quello che ualera la mitta della naue, & li mercanti di chi quella roba sara, non debbono cōtrastar in quel getto, per quella ragion che di sopra è detta sara fatto, & quello getto si debba pagare per soldo & per lira in quel modo che la roba sara gettata, et fu fatto per cio questo capitolo, che il patrone della naue, o del nauilio puo esser

esser mercante in quello caso, & in quello ponto, che mercadanti non ci saranno, che se il patrone de la naue non hauessi poter in quello caso di esser mercadante, le piu uolte si perderiano le persone, & la naue, & le mercadantie, & per questo debbe, & puo essere il patrone de la Naue mercadante in quello caso & in quel punto, che li mercadanti non ci saranno, & uale piu gettar una quantita di roba che se perdessino le persone & la naue & tutta la roba.

Di manifestare roba a lo scriuano. Cap. 98.

MERCANTI debbano manifestar la roba a lo scriuano quando la naue hara fatto uela, se niente ci haranno messo che non fussi scritto, & se si trouera alcuna cosa, che loro non hauessino manifestato: loro debbono pagar il maggior nolo multiplicãdo per canterata, che ne la delta naue si paghi: percio come di nascosto ce l'haranno messa: & se per uentura loro non la hauessino manifestata quando la naue hauessi fatto uela, se si gettera ò si bagnera ò si perdera, non li saranno tenuti restituire, poi che manifestata non l'haranno.

Di entrar nel porto. Cap. 99.

IL patrone de la naue o del nauilio non puo ne debbe entrare nel porto senza uolonta di mercanti, & se ci entrara, che il mercante fussi dubitoso di alcuna cosa, tutto il danno che hauessi il mercante, li debba restituire la naue, & questo debba scriuere il scriuano, anchora che la naue non hauesse proisse in terra. Impero se il patrone del la naue haueua alcuno bisogno, debbalo dir a' mercanti, che lui non puo nauigare che di exarcia ha di bisogno, o in fortire o acconciare: & allhora il mercante debba entrare in porto con questo, che il nochiere per suo giuramento et li marinari ci hanno consentito. Impero se alcuno corsale ò galere ci sara, che facesse paura al mercante, il patrone de la naue non ci puo entrare senza uolonta di mercanti, & se il mercante o piglierà sopra di se, ò che non habbia risguardo & dica io non uoglio entrare in questo porto, il danno che ne seguiterà il mercante, è tenuto di rifare.

Di promessa di mercante al patrone. Cap. 100.

TVTTO l'accordo, che il mercante promettera al patrone: è dibisogno che li attenda poi che a lo cartolario sara messo, poniamo che il mercante hara fatto carta o al cartolario fussi scritto, il mercante gli debba tutto attendere: se il mercãte promettera al patrone de la naue canterate. Poniamo che il merchante fusse ne la naue o di fuora & non potra mettere le canterate, o che non li bastino gli danari di tante canterate quante li promesse, di tante gli hara a dare nolo, metta ò non metta di quello che promesso haura per cantaro.

Del

Del Mercante che uora scaricar la roba de la naue. Cap. 101.

SE la maggior parte di mercãti scaricano il sopradetto mercante puo scaricar et non pagar nulla, & se il patrone de la naue non è pagato, non gli puo domandar niente ma glie ubligato aspettargli per un tanto tempo di caricare, & portare la roba, & riportarla, questo si intende de la mercantia et roba, del sopradetto mercante.

Di Mercanti che uorranno discaricar parte de le mercantie. Cap. 102.

NAVE o nauilio che andra i uiaggio, & per uentura la piu parte di mercanti o de la roba uoranno scharicare & fare porto doue che siano in quello loco, doue il detto uiaggio sara incominciato, che li mercanti possono scaricare quella maggiore parte de la roba, & il patrone de la naue possa forzar l'altra parte, cioe la minor parte, che non uorãno scaricare, & hauer tutto il nolo, & se il patrone de la naue hara fatto gratia di quello nolo a detti mercanti, che haranno scaricata la maggiore parte, che egli debba fare gratia del nolo all'altra parte, & per quello pretio & in quello modo di que primi siano posti tutti li altri mercanti, & de marinari si debba cauare de salari loro in quel modo, che la naue farà gratia del nolo.

Di patrone che hara aspettato il mercante. Cap. 101.

SE non hara pagato il nolo al patrone de la naue quãdo lo haura aspettato in quel tempo, che haura con lui accordato, il mercãte debba caricare la sua roba, & se non la uora caricare, debba pagar tutto il nolo al patrone de la naue.

Come mercante debba prestare al patrone in caso di necesitá. Cap. 104.

ANCHORA è tenuto il mercante al patrone de la naue che se il mercante haueua denari, & che fussino in loco, che il patrone de la naue hauesse bisogno di exarcie ò alcuna cosa, che necessaria fusse a la naue, il mercante gli debba prestare in quel modo, che lo nochiere, & gli altri mercanti cognosceranno che si debbia fare, & per tale ragione tutti li compagni, & prestatori che in la naue saranno, si debbano tutti obligare al detto mercante, se il patrone della naue, ò gli compagni ouero gli prestatori trouassino alcuno homo, che li prestassi, il sopradetto mercante non è tenuto di niente a loro prestare.

Come

Come il mercante debba prestar al patrone per spacciamento de la naue. Cap. 105.

SE il patrone della uaue ha bisogno di danari, & non ne troua come di sopra è detto, & che fussino in loco sterile, & che quelli denari haueßi di bisogno per spacciamento della naue, & se gli detti mercanti non hanno denari, loro debbano uender della loro mercantia per spacciare la naue, & nessuno prestatore nè compagno non possono dir niente nè contrastare, insino che que' mercanti sieno pagati, saluo che gli salari de' marinari. Imperoche è da intender, il mercante ueda & conosca che quello che lui prestera, sia per spacciamento della naue & necessario nella naue.

Come il mercante debbe prestar uettouaglia à la naue. Cap. 106.

IL mercante è tenuto, che se lui ha uettouaglia, & la uettouaglia manchi a gli marinari, ò ad altri che nella naue fussero, lui la debba mettere in comune, & il patrone della naue la debba partire per tutti comunalmente, & il mercante nõ se ne puo ritenere piu che un'altro huomo, & quando il patron della naue sara in alcun loco di poter hauere uettouaglia, il mercante li puo dimãdare tutto quello, che gli hauran tolto, & il patrone della naue è tenuto di restituirlo.

Di anchora, ò exarcie lasciata, ò renunciata à gli mercanti. Cap. 107.

I MERCANTI sono tenuti che se il patrone della naue uorra surgere in costa, ò in porto, ò in altro loco, doue si dubita: & questo faccia con uolonta, & consentimento de' mercanti, & se gli mercanti ò uorranno & il patrone della naue renuntierà, che se anchora ò exarcie se rimanerà, gli detti mercanti debbano tutto pagare, poi che il patrone ò huomo tenente suo loco renuntiato haura. Anchora piu, sono tenuti che se naue o nauilio lasciera anchore, in uno capo, o in altro loco, doue saranno surte & le lascieranno con uolontà de' mercanti, siano pagati di commune per tutta la robba della naue, lo corpo della naue non paghi niente, & se lasciera per paura di nauilij armati sia pagata di comune per tutta la robba, & la naue ci debba mettere la meta di quello che ualera: & se lasciera barca o huomini in alcuno loco con uolonta de' mercanti, la robba de' mercanti paghi la barca, & faccia la spesa de gli huomini insino che siano in quel loco, doue la naue o nauilio hauera fatto porto, & il corpo della naue non paghi niente.

Di barca lasciata: Cap. 108

SE naue ò nauilio tirerà barca, & empiera, & la tirerà piena, & se li mercanti uorranno che la lascino andare, la barca sia lasciata & pagata per tutta la roba, & lo corpo della naue non paghi niente: & se si rompe lo capo sanza lasciarla andare, che nõ fussi uolonta de mercanti, li mercanti non siano tenuti niente a pagare.

Di getto fatto in absentia de mercanti. Cap 109.

SE alcuno patrone di naue ò di nauilio hara caricata la sua naue ò il suo nauilio in alcuno loco, se stando surto in altro loco ò in quello medesimo doue hara caricato, & tutti li mercanti saranno in terra & nella naue ò nauilio non ci sara alchuno rimasto, se non il patrone della naue con li marinari, se in quello loco uerranno nauili armati di inimici, o si mettera a fortuna di mare, di subito che il patrone della naue ò del nauilio nõ potra far montar in naue li mercanti: per qualunche di queste conditioni di sopra dette, il patrone della naue ò del nauilio se hara a partire & li merchanti rimaranno in terra: se al patrone della naue ò del nauilio accadera gettare, o fussi che gettassi per paura di que nauili armati, accio che meglio possa fuggire, & che meglio si possa da loro diffendere, ò fusse che fortuna di mare, il faccia gettare per qualunche delle conditioni di sopra dette, che lui getti o facci gettare, uale tanto, come se tutti li merchanti ci fussino. In questo modo impero che quello che lui fara, che lo faccia con consiglio, & con uolonta di tutto il communale della naue ò del nauilio, & anchora il scriuano debba scriuere tutti gli patti, che si saranno in presentia di tutto il communale della naue ò del nauilio, se lo scriuano in quella hora ò in quel ponto non potesse scriuere, debbalo scriuere incontinente che la naue ò nauilio tegnera proisso in terra: & se per uentura il scriuano sara rimasto in terra con que mercanti, & nella naue ò nauilio haueßi alcuno seruitore di que merchanti il patrone della naue ò del nauilio debba fare congregare tutta la compagnia della naue, & que seruitori de mercanti & con tutti tenere consiglio, & il patrone della naue ò del nauilio debba dire ò far dire in presentia di que seruitori & di tutto il commune della naue tante uolte li patti, che lui con loro sara, che ogniuno se ne possa ricordare, per cio che come il patrone della Naue si riscontrera con quelli merchanti, che rimasti saranno, non ci possa essere alcuno cõtrasto, ne alcuni di quelli li quali nel consiglio furono non possino dire, che lui non haueua inteso ne lo haueua persona dimandato, & se il patrone de la Naue ò del nauilio fara come di sopra è detto, debba hauere ualore come se tutti li mercãti ci fussino stati, o la maggior parte. Anchora piu se quella naue o quel nauilio interueneßi caso di uentura, che per conto de nauili armati di sopra detti, o per conto della fortuna di mare haueßi andare à trauerso in terra, il patrone di naue o di nauilio fara o hara fatto come di sopra è detto, con consiglio di tutti quelli che di sopra sono detti con loro licentia & con loro uolonta, tutto accordo ò patto che il patron de la naue o nauilio hara fatto con tutti quelli che di sopra sono detti, & in quello modo & forma, che di sopra è detto, mercante nessuno nè alcuno altro ci puo mettere contrasto, & se ce ne mettera, ha da star à ogni danno, & ogni sconcio, & ogni ingiuria, & ogni spesa, che il patrone della naue o del nauilio, al quale tale caso

so

so come disopra è detto sara interuenuto, ne haueßi da patire per colpa del contrasto, che alcun di quelli che disopra son detti li haranno messo o li metteranno et tutto que sto che di sopra è detto, debba esser fatto sanza inganno & sanza fraude: & se alcuno di quelli che di sopra sono detti fraude alcuna monstrare o prouare potranno per alcu na giusta ragione: quello o quelli contra il quale quella fraude prouata sara, debba risa re ogni danno, & ogni interesso à quella parte, che quella fraude prouera contra di se essere fatta. Imperoche la proua di quella fraude sopradetta sia prouata per huomi ni che siano di gran fede & fuora di sospetto. Anchora che siano huomini che sappi= no & debbino sapere dell'arte & del fatto, nel quale saranno dimandati per testimo= ni. Per qual ragione? percio che se uorrete dire che fachini o huomini uili che la per= sona potessi riuoltare per danari, haueßi ualore la testimonianza che loro fariano, sa= ria cattiua cosa; percio che con tristi huomini, che il patrone della naue deßi per testi moni contro a mercante, se fußino creduti, il patrone della Naue potria rouinar gli merchanti perche testimonio che cattiuo huomo faccia, che l'huomo possa riuoltare per danari, non uale ne debba hauere ualore per nessuna ragione.

Come si paghino spese straordinarie. Cap. 110.

TVTTE le spese o accordo che di mercantie fusse fatto straordinario, si deb be pagare per soldo et per lira per li mercanti, saluo di caricare. Se impero non si ha ueua a partire per fortuna di cattiuo tempo o per altro caso, che ci interueniße, cioe p entrare in porto o in loco, doue si potesse saluare la detta mercantia o la detta naue o nauilio: in tal caso debba rifare l'una roba a l'altra per soldo & per lira, & se nella na ue non ci fusse mercante, che habbia tanto come l'altro di mercantia, o fußino cinque dell'una parte & dui o tre dell'altra, che quelli dui mercanti che haueßino tanta o piu mercantia che quei cinque tutto quello che accorderanno per pagare straordinario si debba pagare per commune, tanto della puoca mercantia, come dell'aßai. Imperoche sia fatto realmente, & sanza fraude, & che non si facci niente per uolonta & questo debbono giurare tutti li merchanti che lo faccino sanza fraude. Imperoche questo ca= pitolo ua alla menda della naue di questo, che li prometteranno restituire: perche la naue ha questo priuilegio che se li merchanti gli prometteranno alchuna cosa in e= mendare, è dibisogno che le attendino anchora che non fußi scritto, solo che lo scriua= no ci fusse o che lo haueßi intesso, & lo scriuano lo debba scriuere quando la naue ter rà proisso in terra, che allhora andaua per mare quando la promessa fu fatta.

Che cosa sia Pelegrino, & chi se intende essere pele= grino. Cap. 111.

QVI dobbiamo parlare che cosa debba fare il patrone della naue, ò altro legno, con il pelegrino, & il pelegrino con il patrone. Quello che fara uno nauilio, farani

farani tutti gli altri, ogni huomo si chiama pelegrino, qual paga nolo della sua perso= na, & della robba, bisogna sapere, che non è mercantia quella qual è manco di die= ci quintalate. ogni huomo debbia pagare nolo della sua persona, & nissuno puo esser mercante, pagando manco di uenti pesanti di nolo, il patron de la naue non è obligato à quello che portara manco di dieci quintnli, di portargli casse, ne compagnia, se prima non fa patto con il patrone, & se mette robba ne la naue, che lui nol sappia il scri uano ò il suo Luogotenente trouandogliela, gli possan far pagare il nolo, che uoglia= no multiplicando il frodo & l'inganno con tutta l'altra robba, similmente si intende di colui, che entra in naue senza licentia del patrone, ò del scriuano. Allhora è in ar bitrio loro pigliare il nolo, che gli piacerà.

Di robba messa senza licentia del patrone, ò del scriuano. Cap. 112.

ET se sarà tanto, che la naue fusse troppo carica, ò il patrone de la naue non la uorra portare: il scriuano la debba far gettare in terra, & a nessuno danno che ha= ueßi la robba il patron de la naue non è tenuto, poi che a lo cartolario non fußi scrit= ta: è da intendere quando la naue haueßi fatto uela, & fusi fuora del porto, gli mer canti & marinari, & pelegrini, & ogni persona che ne la naue haueßi messo roba, debba uenire, & manifestare al scriuano la robba, che ne la naue haueranno messa, & se non lo faranno, di nessun danno che haueßi la roba, ò mercantia, non è tenuto il patrone, nè lo scriuano, nè la naue.

Di robba non manifestata. Cap. 113.

SE naue gettera per fortuna di mare ò per altro caso che intraueniße, et gettas= se la robba in presentia di alcuno di quelli mercanti, o peregrini, o marinari, o di altra qualunche persona, che non fusse scritta nel libro, o in tauola, o a lo scriuano, o patro= ne non fußi manifestata, o a quello che il patrone, o il scriuano ci haueßi messo in loco di loro, & la roba si gettaßi, o si perdeßi, o si bagnaßi, il patrone de la naue non e te= nuto restituire per testimonij, che ci fussero che l'hauessino ueduta caricare, & se la roba fußi trouata a lo discaricare, sia a libertà de lo patron di hauere il nolo che uor ra, & il detto mercante li debba pagare senza contrasto. Imperoche se lo scriuano l'hauessi scritta dinanzi o dipoi, che la detta naue hauessi fatto uela, tutto il dãno che la roba haura, debba essere tenuto il patrone della naue restituire senza contrasto.

Di che è tenuto il patrone al pelegrino. Cap. 114.

PATRONE di naue o di nauilio è tenuto à pelegrino di dargli loco, & ac= qua, & portarlo o far portare doue hara promesso, & se lui hauessi pigliato capar= ra,

ra, lui debba attendere quello che haura promesso. Imperoche il pelegrino si debba presentar il terzo giorno dinanzi al patrone o scriuano, & il pelegrino debba dimandare licentia al patrone, & se il patrone gli darà termine piu che non debbe, & il pelegrino rimane, tutto il nolo debba restituire, tutto il danno che quello pelegrino hauessi riceuuto, in tutto è tenuto restituire il patrone de la naue, & se il pelegrino se ne anderà senza licentia, o non uerrà nel tempo, che la naue fara uela, se lo pelegrino hauessi dato mille marche d'oro di caparra, ò che hauessi pagato tutto il nolo il patrone non gliè tenuto niente restituire.

Di dar piazza à pelegrino, & se morrà in naue. Cap. 115.

PATRONE di naue debbe dare loco à pelegrino ò il nochiere per lui, & il pelegrino debba hauer quello loco che l'huomo gli hara dato, & consegnato, & se il pelegrino more, lui puo lasciare à chi uorrà, et la miglior ueste ch'egli habbia sia del nochiero, & i danari se non ci sarà parente, gli debbe hauere il patrone, & il patrone li debba seruare & tenere per insino che sia in loco, che li fussino dimandati per tre anni, & in capo di tre anni, se non li saranno dimandati, lui gli debba dare per l'anima di quello, in presentia del Vescouo de la terra, & il scriuano è tenuto manifestar al Vescouo, ò al signor de la citta, & scriuere li detti danari, & tutte le cose del morto, & lui debbe tener uno scritto, & un'altro li mercanti, & un'altro il patrone della naue, & quando saranno tornati nella patria, il scriuano debba monstrare quello scritto, ò al Locotenente, ò al Capellano, che tenga carico di quello loco, & il Capellano debba mettere in scritto al libro de la Chiesa, & se il patrone de la naue non fussi sufficiente di tenere quelli danari, che lui fussi trisso mercante, ò cattiuo barro, lui li debba assicurare, & se non li puo assicurare gli debba mettere in loco, che se ci uenisse dimandatore per insino al termine delli detti tre anni, che gli possa hauere, & se il patrone della naue morisse, li danari siano messi in loco sicuro.

Che debba hauer patrone di quello che muore in naue. Cap. 116.

SE quelli, che andranno in naue per loro trafico, saranno detti pelegrini, se morranno, il patrone, nè nochiero, ne nessuno non debba hauer niente: perche molti huomini uanno di uno uiaggio in altro con poca mercantia, ò uanno in alcuno luogo per mutarsi, & sono detti pelegrini, di questi tali non debba hauere niente. Imperò se sarà pelegrino che anderà oltra mare, ò in altro uiaggio, & morirà, il patrone debba hauere il letto, & una de le sueueste, riseruata quella che debbe hauer il nochiero; se Con robba del morto: se il morto non hauessi fatto testamento, o non hauessi fatto alcuno procuratore, ò tutore nella naue, o suo herede, & se non ci fusse parente suo: il patrone

patrone della naue debba guardare la robba, & debbela restituire à suoi parenti, o sua moglie, ò suoi figlioli, ò à quelli alli quali meglio doueßi essere data, & lo scriuano debba tutto questo scriuere, & tenere à se uno scritto: & il patrone uno altro, & fare come disopra è detto & ordinato. Imperò tutta uettouaglia che rimanera di qualunche persona che morra, debbe esser del patrone.

Dritto de barchiero & guardiano di peregrino che muore in ne la naue. Cap. 17.

BARCHIERE della naue debba hauere del peregrino che morra le scarpe, il coltello, & la cinta, & il guardiano della naue debba hauere le calze & il barchiere & il guardiano tutta dui insieme lo debbano sepellire in terra, ò in altro loco, o gettarlo in mare.

De la uettouaglia de passagieri li quali morirano in naue. Cap. 118.

LA uettouaglia de passagieri, morti debba essere data al patrone, & questo sintende di quelli, che uanno da un luoco à l'altro, come è ditto di sopra.

Di nolo pagato se peregrino rimane, & di nolo di roba. Cap. 119.

SE alcuni di quelli haueßi dato nolo al patrone della naue, & uolesse restare, nõ è tenuto di restituire il nolo: & se alcuno peregrino ò mercante, ò altra persona noleggiera al patrone della naue & quando saranno in terra, o in altro loco, uoranno uendere la roba, & quella roba non basti di pagar il nolo, ogniuno e tenuto pagare il nolo uaglia o non uaglia questa roba, laquale douera pagare nolo, & se il mercante haueßi altra robba che fußi migliore, quella migliore non fa danno alla piu trista: et per cosi si paga il nolo à patroni di naue o di nauli, Et per questo fu fatto il presente capitolo che li mercanti non potessino luno l'altro ingannare, ne imprestare sopra di quello, che non ualeua se non nella principale roba.

Di che e tenuto il pelegrino: Cap. 122.

PEREGRINO, & ogn'un che nella naue uada, è tenuto di aiutare & saluare & guardare il patrone, & non lasciare la naue, per insino a capo dello uiaggio. Saluo con licentia del patrone della naue, et per cio fu fatto questo capitolo, che molti patroni di naue ò di nauili portino artigiani per peregrini & homini de arme, & lui fa meglior mercato, che nõ faria se sapeua che si uolessino partire et molti mercãti

non ci caricheriano se non che sanno che molti huomini d'armē ci uanno. Ancora sono tenuti gli pelegrini, & tutti gli altri, che nella naue uanno, essere & stare al consiglio & a tutti li costumi, che saranno mesi & ordinati nella naue.

Di che è tenuto patrone a marinaro. Cap. 121.

SE patrone di naue accordera marinaro sia cattiuo, o buono, o che sappia o che non sappia, il suo salario gli debba esser pagato. Impero se il marinaro prometterà esser calafatto, o maestro di ascia, o nochiero, & il patrone de la naue lo hara pigliato per quel conto, & non ne hara hauuto altro per fidanza di lui, et lui non sapra niente. Lo patrone de la naue, o del nauilio non li debba dare se non quello, che dira il nochiero, o lo scriuano per giuramento dato loro.

Di cauar marinaro di naue. Cap. 122.

PATRONE di naue non puo cauar marinaro della naue per insino che il uiaggio non habbi fatto. Saluo tre cose. La prima, per ladro. La seconda, per eresia. La terza, se non fa il comandamento del nochiero. Impero il nochiero non debbe comandare cosa, che non gli habbia da comandare: & non si debba cauare per una uolta insino à cinque uolte, & se non fa dapoi il comandamento del nochiero, o di quello, che haueßi il carico del comandamento nella naue, lui lo debba cauare. Impero tu guardi bene à quello marinaro, che lo comanda o l'altro se lo fa fare. Ancora per un'altra cosa lo puo cauar della naue, cioè se si spergiurerà di giuramento che faccia, percio che gli mercanti non haueriano piu fede.

Marinaro non si puo cauare per altro di manco salario. Cap. 123

IL patrone della naue è tenuto al marinaro, che se il marinaro si sarà accordato per grande salario, et il patrone della naue ne trouerà altro per manco salario, non lo puo cauare della naue, poi che nel dare la fede fussino restati d'accordo l'uno con l'altro, & tanto debba esser tenuto, come se fussi scritto nel cartolario.

Patrone non puo cauar marinaro per parente. Cap. 124.

PATRONE di naue è tenuto a marinaro, che se lui si sara accordato con lo patrone, non lo puo gittare per parente nè per altro huomo, poi che fusse scritto nel cartolario, ò che fusse data la fede, ancora che non fussi entrato nella naue, & se gettare lo uorra, è tenuto pagar il suo salario, come se haueße seruito per tutto il uiaggio, ancora è tenuto il patron della naue, che se hara lauorato tre giorni, & poi piglierà infirmità, li debba pagar la meta del salario, & se non puo entrar nella naue lo debba

lasciarē, se li marinari conosceranno che non possa andare, & se saranno in loco fuora della patria, lo patrone della naue li debba dare la mita di suo salario, habbi, o no: & se non lo hara, che se'l faccia imprestare, perche è dibisogno il marinaro l'habbia, & se il patrone morira, li tutori del patrone debbono questo osseruare.

Di marinaro, che mora nella naue. Cap. 125.

SE marinaro che sara amalato, & morirà nella naue, debba essere pagato di tutto il suo salario, & se ci fusse alcuno parente suo, à quello sieno date le cose di colui, & se quello che morto sara, haueßi detto ò non haueßi detto sia dato alli figliuoli ò alla mogliera, se con lui staua lei quando il marito era uiuo, & se la mogliera non fusse leale, o non steßi con lui quando si parti della patria, o che fussi fuggita, dapoi che lo marito si parti, il patrone della naue, & scriuano con licentia della corte alli parenti piu stretti lo debba dare.

Di marinaro accordato & morrà innanzi, o dapoi di hauer fatto uela. Cap. 126.

MARINARO che sarà accordato in uiaggio, & per uolontà di Dio muore innanzi di hauer fatta uela, debba hauere il quarto del salario, & sia consignato e dato a gli heredi, & se morirà dipoi che haueßi fatto uela, & innanzi che fusse doue la naue fara porto, la meta del salario debba essere del morto, & debbasi dar alli suoi heredi, & se haueßi riceuuto tutto il salario innāzi che morisi, tutto debba esser suo, & dato a i suoi heredi, che patrone di naue nè di nauilio non puo niente contrastare nè dimandare.

Di marinaro che anderà à mesi. Cap. 127.

SE il marinaro è accordato a mesi, & morirà, sia pagato & dato alli suoi heredi per quello che haueßi seruito.

Di patrone, ò marinaro sopra fatto di canterate. Cap. 128.

PATRONE di naue è tenuto pagare il salario al marinaro in quello loco doue le mercantie pagheranno il nolo, & se il marinaro anderà alle sue spese medesime, il patrone gli è tenuto dire se uuole tornar al uiaggio, che hauera fatto, o no in capo di otto giorni. Ancora è tenuto il patrone della naue al marinaro, che se il marinaro metterà le sue canterate, che le può mettere in qual si uoglia loco che li piace, poi che non fusse stiuato, & che le canterate delli marinari nō si mettino in getto. Però le canterate debbono essere di tanto come è il precio del salario di cinquāta bisanti

in giu comperato, ciò è da intendere che se haueua cento lire di salario, non pagherà delle cinquanta, & da le cinquanta in su pagherà: & se haueßi quaranta, ò trenta, ò uenti ducati, & haueßi tanto come debba hauere di salario: da le cinquanta in giu non paga lo gietto nè spese, & puol mettere quelle canterate in qual si uoglia loco, & se si bagnano ò si guastano, il patrone della naue non gliè tenuto, & il marinaro è tenuto di metterle, che lo seruano lo sappia, & che sia scritto, e se non è scritto le debba perder tutte, & non debba dire se non quello che fusse, & se dirà altro: & fußi trouato che non fußi quello che haurà detto: tutto debba esser perso, & debba esser della corte doue fußino, & il patrone della naue ne debbe hauer il terzo.

Dechiaratione del sopradetto capitolo. Cap. 129.

COME che al capitolo di sopra detto dice che canterate di marinari non paghino nè debbino pagare in gietto. Imperoche niente non dimostra nè dichiara in che modo debba esser inteso, o in che no, & per ragione di sopra detta gli buoni huomini, quali primi andorno per il mondo, uolsero in questo modo chiarire, & dichiararono in questo. Che se alcuno marinaro comperasse canterate dello suo proprio, cio è da comprendere che lui non haueßi ancora riceuuto il suo salario, se caso di uentura interuerra alla naue ò al nauilio, nella quale lui anderà, & ci hauera messe le canterate come di sopra e detto, & fußino comperate come di sopra e detto, li detti marinari sono tenuti di metter nel getto che fatto sarà per soldo, & per lira come le canterate ualeranno, o haueranno costato, cioe in quello modo che il getto sara stato fatto. Imperoche se il patron della naue ò nauilio hauesi fatto gratia, cioè che hauessi imprestato o pagato a' detti marinari auanti che nel uiaggio intrasino lo salario, che loro haueßino hauer in quello uiaggio, nel quale fussino accordati & douessino andare, gli detti marinari non sono tenuti di mettere nel getto che fatto sara, per tanto come la meta di quel salario fusse Impero se le dette canterate costeranno piu che la meta del salario non fusse, gli marinari sono tenuti pagar in quello getto che fatto sara, per tanto come quello di piu sara che le portate costassino o ualessino piu della meta del salario che loro hauuto hauranno: & se per uentura il patrone della naue ò del nauilio non fara la gratia che di sopra e detta, & li marinari compreranno le canterate di sopradette, loro sono tenuti di mettere nel gietto che fatto sara tutto, & in tanto come e di sopra detto. Impero qual si uuole hora che patron della naue o nauilio dara ò paghera il salario a' detti marinari, non sono tenuti delle canterate se non come la meta del salario bastera, che fussino state comperate. Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di canterate di marinari. Cap. 130.

PATRON di naue debba portar al marinaro le canterate che li hara promesso portare,

portare, & il marinario le debba mettere innanzi che la naue habbi tutto suo pieno: & se la naue hara tutto il charico, & lui ce le uora mettere, il patrone non è tenuto di portarle. Impero se il marinario ce le uora mettere innanzi che la naue habbia suo pieno, & il patrone non uorra: il patrone è tenuto di dare al marinaro tanto come haueßi di nolo di tanta roba, come il marinaro doueua mettere, per le canterate: & per tanto il marinaeo non ce le debba mettere.

Di canterate noleggiate. Cap. 131.

MARINARO non puo ne debbe noleggiare le sue canterate à mercante ò marinaro, che fußi della naue obligato ne noleggiato, & se lo fara, il patrone della naue puo hauere il nolo che il mercante haueua promesso al marinaro per conto di quelle canterate.

Di marchare roba ne la naue. Cap. 132.

MARINARO ne mercante ne altra persona nõ debba fare marcha in balla ne in altra robba, dipoi che sara caricata in naue: & se lo faceßino, lo patrone della naue la puo tutta pigliare, & debba perdere tutto quello che haueßi marchato.

Compartimento di marinari. Cap. 133.

IL patrone della naue e tenuto à marinari quando harãno stiuata la naue di quello che li debba pagare: & sie nauilio la meta, & debba dare a loro termine per comperare le loro canterate sei giorni, & debbino uenire alla marina uno giorno il terzo delli marinari, & laltro giorno lo terzo, & li altri debbano fare il seruitio che si fa in nella naue.

Del caricare la roba de marinari. Cap. 134.

MARINARO puo caricare & scaricare le sue canterate con la barcha della naue, & debonli aiutare li altri marinari.

Come si debbe pagare il salario a marinari. Cap. 135.

PATRONE di naue e tenuto à marinari che del nolo che li sara' pagato, lui debba pagare à detti marinari, & se il nolo non basta, lui se ne debba fare imprestare, & se non trouera chi negli presti, la naue si debba uendere, & che si paghino li marinari inanzi che persona che ui sia ne prestatore ne altra persona. Perche il marinaro se non ci fußi se non uno chiodo di che si poteßi pagare, si debba pagare. Salvo impo che la detta naue non fußi andata à trauerso in terra quello uiaggio che hara incominciato,

minciato, & se il patron de la naue hauessi cõ amor fattosi impreſtar in alcun uiaggio li ſalari di marinari, fussi che li ſalarij multiplicassino al guadagno, & dipoi che altro uiaggio hauessi incominciato, la naue si rompessi, il ſalario del primo uiaggio si debba pagar in fora al guadagno di tãto come la naue si reſtaurera, et se non si reſtaurassi se nõ un ſolo chiodo, debba eßer per pagar li ſalari alli marinari, che preſtator ne altro non ci puo niente dire, perche gli marinari debbono eſſer pagati di quello, che ci sara dipoi che hanno coſi fatto.

Doue & come & di qual moneta debbono eſſer pagati li marinari. Cap. 136.

OGNI Patron di naue o di nauilio e tenuto pagar gli ſalari alli marinari in quel lo loco, doue lui riceuera il nolo come e al capitolo diſopra detto. Impero e da intẽder che nõ ci fussi alcun accordo ò patto, che il marinaro hauessi con il patron della Naue ò del Nauilio, che non fussi tenuto pagar per inſino che non fussino tornati in quel lo loco, doue incominciorono a fare il uiaggio: & se queſto accordo o patto fussi infra loro li marinari non poſſono ne debbono dimandare gli ſalari, per inſino che loro non siano tornati in quel loco, doue loro feciono lo accordo con il patron de la naue o del nauilio. Se impero il patron de la naue nõ gli uolessi far alcuna gratia, & il patron de la naue o del nauilio debba pagar li marinari incontinente che loro sarãnno tornati in quel loco doue che loro feciono l'accordò, & queſto debbe far ſenza dilatione, & ſenza contraſto, et se alcuni di quelli marinari patirãno alcun dãno ò alcuna ſpeſa per cauſa de loro ſalario ricuperare. Il patron de la naue e tenuto di tutto quello dãno & quelle ſpeſe, che quello marinaro hauessi hauuta per colpa, che il patron de la naue non li hauessi uoluta pagar il ſalario, & se infra il patron de la naue & li marinari nõ fussi accordo ò patto di aſpettare, lo patron de la naue e tenuto pagar li loro ſalari, li= quali infra loro haueuano accordati incontinente che il patrone de la naue riceue= ra il nolo, & di quella moneta medeſima, che il patrone de la naue riceuerà da mercãti: et se per uentura li mercãti fussino ingãnatori. O la roba che loro harãno por tata non ualera il nolo, che gli mercãti debbano dare al patron de la naue: & li detti mercanti laſcierãno la robba per il nolo. Vaglia la robba il nolo o nõ uaglia, dibiſogno e che li detti marinari habino li loro ſalari se la detta Naue ſi douesſe uẽdere. Ancora che ſi douesſi dar per quel pretio che gli detti marinari debbano hauer per gli loro ſa lari, ne preſtatori ne alcuna altra perſona, non puo niente dir ne cõtraſtar per neßuna ragione, che neceſſario e che gli marinari ſiano pagati de loro ſalari in quello loco, do ue il patrone de la naue haura premeßo di pagarli, se gia li detti marinari non uoran= no ſare gratia al patrone de la naue di uolerlo aſpettare per inſino che ſia al loco, do= ue troui adiuto di moneta che loro fussino pagati de ſalari, & fu fatto percio queſto capitolo, che ogni patrone di naue ſi debba guardare come noleggierà, & come no, a chi, & a chi no, quale robba, & quale no. Percio che habbia il nolo ò no lo

lo habbia, neceſſario e che li marinari ſiano pagati de loro ſalarij.

Di ſalario di marinari in caſo che la naue ſi uendesſi ſotto mano. Cap. 137

IL patron de la naue è tenuto che se lui fussi pigliato per rapreſalio di Signoria ò di altri huomini, & li mercanti & il patrone faranno uẽder la naue ſotto mano, & dipoi la riterranno a loro biſogni, & farannola comperare ad altri, perche la Signo= ria non lo conoſca, ò per altra cauſa: il marinaro non debba perdere il ſuo ſalario, dipoi che al patrone rimanga la naue: & il nolo ò il noleggiato che il patrone non puo cauare, il marinaro se non lo paga. Imperoche il marinaro ha di mettere lo ter= tio del ſuo ſalario per le ſpeſe che ſaranno fatte, & di quello che hara hauuto di ſala= rio debba mettere come faranno li mercanti, per ſoldo & per lira. Saluo impero che ſe il patrone de la naue uoleße ſtare tutto lo inuerno in porto, lo puo fare, che mer= cante non ci puo niente dire, & se lo patrone rimanerà ilquale se ne potria tornare, ò aſpettasſi il nolo, & infra tanto al patrone della naue ueniſſe impedimento di rapre= ſaglia, che haura a uendere la naue come diſopra è detto: il patrone deue pagare li marinari di tutto, & li marinari non ci hanno niente a mettere del ſalario alle ſpeſe, et percio fu fatto queſto capitolo che il marinaro non puo niente fare se non tanto come il patron de la naue uuole, perche lui perde ogni giorno lo ſuo tempo ſtando lui quello inuerno, & non gli debbe lhuomo niente creſcere ſuo ſalario, che lui mette la ſua per= ſona, & gli ſuoi ueſtimẽti a conſumare: & il patron ſtara a ſperanza & haura ferma to il ſuo uiaggio, & ſtara à ſperanza di guadagnare, percio tutto il ſalario debba eßer pagato a marinari ſenza contraſto & ſenza ſpeſa. Saluo impero che il patron non ha uesſi detto & accordato per patto o per accordo, che ſi douesſino creſcere gli ſalari, & che douesſino eßer pagati per lo aſpettare che li marinari faranno, & se ci fuſſe al cuno accordo che li marinari hauesſino conceſſo di loro uolontà, il patrone non è tenu to se non tanto come se loro fussino communali, la naue & li ſalarij rifa luno a laltro tutte coſe multiplicando la naue con li ſalarij. Impero se non ci fuſſe alcuno accordo, ſi debba pagare come diſo pra è detto, ancora e tenuto il patron de la naue al marina= ro di pagar per lui come che per molte parti hãno ſpeſe, che a chi tocca uno quatrino o uno picciolo per lo communale, che il patron de la Naue lo debba tutto pagare.

Come il patron debba fare la ſecurtà per marinari. Cap. 138.

IL patron de la naue e tenuto di far ſecurtà per lui tanto come lo ſuo ſalario uale ra se non lo haueſſe hauuto, & di tanto come faccia conto che uaglia la robba che ha ueße ne la naue, & debbali aiutar di ſuo potere, ſaluo che per lui non ſi metta in rumo re ne in perditione del ſuo ne de li antichi che ne la naue fusſino.

Salario di marinaro come si debbe inuestire. Cap. 159.

IL patron del nauilio e tenuto al marinaro di innestire suoi danari quando lo hauesi pagato, doue cognoscera il patrone de la naue che faccia fare. Saluo, che il patrone non ne hauessi danno, & se il patrone de la naue fussi in alcuno luoco dapresso o di longi, che lo marinaro andassi per inuestire il suo salario, il e tenuto di dare mãgiare de la naue per dui giorni, & non piu se non uora.

Di marinaro che piatira con il patrone. Cap. 140.

PATRONE di naue ò di nauilio è tenuto dare mangiare a marinari stando nel uiaggio, se con lui piatiranno.

Dichiaration del sopradetto capitolo. Cap. 141.

COME che ne lo capitolo disopra e detto che marinari che piatirãno con il patrone de la naue o del nauilio, che il patrone di quella naue ò di quello nauilio, è tenuto dare da mangiare tanto, come che con lui piatiranno. Impero non dimonstra come, & come no, ne per qual ragione, & per cio che nel capitolo di sopradetto non dichiara, potria essere tornassi a danno del patrone de la naue o del nauilio, & per la ragione di sopradetta li buoni huomini, liquali questi costumi, & ordinatione feciono ueggono conoscano che grande danno potria seguire, & per cio che danno ne fatticha non possa seguire sopra il capitolo disopradetto dicano & dichiaranno, che li patroni de le naue & de nauli sono tenuti dare a mangiare a marinari, che con loro piatiranno: cioe sapere per certi casi. Il primo caso è se il patrone della naue ò del nauilio non darà uettouaglia a suoi marinari sufficiente, & come è accostumato ad uno capitolo disopradetto chiarito & certificato. Il secondo caso se lui non attenderà li patti, che con loro fece il giorno che con lui si accordorono. Il tertio caso si è se lui si uoltassi in alcuno loco doue saglia di suo uiaggio, se con loro non si accordasse o no lo hauessi fatto intendere quando con lui si accordaro. Il quarto caso è, se lui uolessi cambiare uiaggio senza loro licentia. Et per ogni caso che giusto fussi, che non hauessi atteso tutto quello che promesso hauea quando con lui si accordorono, per tali cose come disopra sono dette il patrone de la naue con chi loro saranno gli è tenuto dare da mangiare, se con lui haranno a piatire. Imperò il mutare uiaggio è da intendere che il patrone de la naue ò del nauilio fussi in loco doue trouasse marinari, se quelli liquali con lui fussino non uolessino andare. Se lui gli uoleua forzare. Impero se lui haueua mutato uiaggio per alcuna conditione, ò per impaccio di Signorie, che lui non ui osassi andare scharicare in quello luoco, doue doueua discharicare, & promesso haeua

ua con quelli mercanti, li quali caricorono la naue, li marinari sono tenuti di andarci. Impero è da intendere secondo che il patrone della naue si migliorassi del nolo p quel lo mutamento di uiaggio, che in quello modo sia tenuto lui migliorate li marinari de loro salari, & per le ragioni disopra dette feciono questa menda, li antichi che in prima andorono per il mondo: per cio che assai danno & male saria che qualunche tempo o qualunche hora ò in qual si uuole loco che la naue o nauilio prendessi terra, per qualunche ragione che la pigliasse, che li marinari potessino mettere in piato il patrone della naue o dello nauilio, con el quale loro fussino senza giusta causa: per cio che alle uolte ci sono marinari, che solo che loro potessino satiare lo appettito loro, & cõpire la loro uolonta, non si cureriano se il patrone della Naue o del Nauilio, con il quale loro fussino, consumasse la Naue ò Nauilio, questo piacera loro: perche assai cattiui huomini uanno per il mondo, liquali sono tristi & disperati, che quando uedono alcuno fare bene, & attendere à bene, per cio come lui è sciagurato et tristo, uoria che in tal modo fussino tutti gli altri, & quello modo tale è modo di cattiuo huomo. Anchora piu che chi è cattiuo huomo non uoria per nessuno tempo trouare chi fussi meglio di lui, per nessuna uia del mondo, & per questo mondo gli nostri antichi antecessori, uolsono & dichiarirono gli casi & la ragione, perche gli patroni di Naue o di nauilio fussino tenuti dare da mangiare, à detti marinari, che con gli detti patroni piatissino: per cio che di qua innanzi nessuno cattiuo huomo non possa fare consumare nessuno altro di cio che hauesse, & per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo. Et se marinaro mettera il patrone della Naue ò del Nauilio in alchuno piato sanza giusta causa ò giusta ragione, lui è tenuto a quello patrone di quella Naue ò di quel Nauilio con chi lui si sara accordato, & che lui hauessi messo in alcuno piato restituire & di dare tutti gli danni & sconci, che lui ne portasse ò ne hauessi hauuto: imper cio che lui ingiustamente hara fatto piatire il detto patrone della naue, o del nauilio & fatto consumare il suo, & se lui non hauessi di che il possa pagare restituire & dare, lui debbe esser pigliato, & essere portato & messo in potere della giustitia, & stare per infino che habbia satisfatto quelli danni, li quali quel patrone di quella naue o di quel nauilio con il quale lui sara accordato, hauessi hauuto per colpa di lui, poi che come non doueua, l'hara messo in pianto & in danno: perche ogniuno si debba guardare di fare alcuno danno ad altri senza ragione, per cio che sopra se medesimo non li possa tornare quel danno, che lui pensaua fare ad altri sanza giusta ragione: per cio è giusta cosa che di sopra di se medesimo torni.

De le uettuaglie, che debba dar il patron à marinari. C. 142.

IL patrone della naue ò del nauilio che fussi coperto, debba dare mangiare a tutti li marinari tre giorni della settimana carne, cioe sapere, la domenica, lo martedi, & il giouedi: & nelli altri giorni della settimana minestra, & ogni notte di ogni giorno lo companaggio. Ancora tre uolte per ogni mattina, & tre uolte per ogni sera li debba

debba far dare uino, & il companaggio debba essere tale come seguita, cioe formaggio, o cipolle, o sarde salate, o altro pesce secco. Ancora il patrone e' tenuto dare uino per infino che il uino uaglia quattro ducati d'oro la botte, & ancora se si troua fichore, lui ne debba fare uino, & se non troua fichore, che costassino à piu precio, il patrone della naue o dello nauilio non e tenuto di dare uino: ancora piu e tenuto il patrone della naue o del nauilio di raddoppiare la ratione alli marinari ogni festa principale: ancora deba hauere seruitori che acconcino da mangiare à marinari.

Patrone non è tenuto dar mangiare à marinaro, che non dorma in naue. Cap. 143.

PATRONE di naue, ò di nauilio non e tenuto di dar mangiare alli marinari, poi che non dormono nella naue o nauilio.

Marinaro non e' tenuto di andare in loco pericoloso. Cap. 144.

PATRONE di naue non debbe mandar marinaro in loco pericoloso, se lo marinaro non ci uuole andare, però detto patrone non lo puo forzare.

Di prestar marinaro ad altra naue. Cap. 145.

PATRONE di naue non può prestar marinari ad altra naue ò nauilio senza uolontà del marinaro. Saluo impero che il patron della naue haueßi dibisogno di uno maestro, o d'uno marinaro, che sapeßi far cosa che fusse dibisogno alla naue: se quelli non lo sapessino fare, li quali in quella naue, o in quello nauilio saranno, quello marinaro ci debbe andare. Impero non in terra, se non fusse al seruitio di quella naue nel la qual lui fusse, dice saluo che quello marinaro non fachinasse, ne che portasse fascio nessuno, ne alcuno carico al suo collo, ne niente che lui fare non douesse.

Di quello, che hauerà il patrone de gli mercanti per scaricare. Cap. 146.

PATRON di naue e' tenuto al marinaro che quello patto che farà con il mercante si debba scaricare in alcun loco, in quel modo che hauerà da' mercanti, debba dare à gli marinari.

Fatto il uiaggio, il marinaro e' libero. Cap. 147.

SE patrone di naue piglia altro uiaggio doue la naue hauerà scaricato, & il marinaro non ci uorrà andare, il patrone non lo può forzare, saluo che fusse in loco che trouasse

trouasse marinari, & se non trouasse marinari, e' tenuto crescere allo uiaggio in quel modo che sarà conosciuto per il nochiero, & per lo scriuano di crescere, che la persona guadagnerà piu in quello, che in altro. Imperoche il patrone non può diminuire à nessuno del suo salario, & se un'huomo ualesse piu, che il patrone non credeua al principio, lo debbe migliorare, perche molti huomini da bene si uogliono uscire di una terra, percioche non ci sarà conosciuto, & à fine che possa uscire farà gran mercato di sua persona.

Quando la naue si uenderà in terra di Christiani. Cap. 148.

SE patrone di naue uenderà la naue ò altro, che la potessi uender ad alcuno, che non ci hauesse parte, tutto il salario si debbe pagare à i marinari, & sono liberi, & se li marinari sono in loco, che non uolessino nauicare, lo patrone, ò quello che la naue hauerà uenduta è tenuto di fare le spese a' marinari insino che sieno tornati in quello loco di doue si partirono.

Quando la naue si uenderà in terrà d'infideli. Cap. 149.

SE naue ò nauilio si uenderà in terra di infideli, il patron del nauilio debba dar nauilio, & uettouaglia a' marinari insino che siano in terra de' christiani, doue possino hauere ricapito.

Di marinaro, che hauessi paura. Cap. 150.

SE per uentura sarà accordato marinaro in forma di cartolario, che dicesse nello accordo che ci fusse fatto alcuno patto secondo che il patrone de la naue, o haues se fatto scriuere con uolontà del marinaro, che se lui fusse timido in alcun loco, et che il detto marinaro dubitasse d'andarci, il patrone della naue debba dare la meta del suo salario, & li debba dare uettouaglia insino che sia in loco sicuro. Impero se sarà accordato senza tal patto, il marinaro è tenuto d'andare in quello loco doue lo patrone de la naue ò del nauilio è tenuto d'andare con li mercanti.

Il marinaro dapoi che s'e accordato col patrone à che e obligato. Cap. 151.

DIPOI che'l si e accordato, è obligato a ogni segno, come si gli hauesse fatto carta per man di notaro, & da quel di che s'accordò col patrone, e' tenuto in ogni loco che uorra andare chieder licentia à quello, e s'egli andarà fuora de la terra doue starà il terzo giorno, debba hauer raunata la sua robba, e la naue e in strano paese, & e obligato anche di giurare, esser fidele al patrone & leale si come e scritto nel capitolo, che i mercanti al patrone domandano.

A che

A che è obligato il marinaro. Cap. 152.

È obligato in questo, che non si puo partire de la naue per nissuna cosa, se non per tre, una de le quali, per essere patron di naue, ò piloto, ò per conuentione, & si muore il patrone, ò con chi lui hauera fatto patto, i beni quali saranno sopra la naue, ò altro legno, i patroni di quelli son obligati à pagare i marinari al tempo conueneuole la loro mercede, & di piu è obligato il marinaro à tutte le cose, che son necessarie alla naue, uerbi gratia andare al bosco assegnar legne, à far sarte, aitare a barchiare, à riporre & leuare la robba, andare sempre per acqua, quando lo comandara il nochiero, & menare da naue tutte le compagnie de' mercanti, a dare iaia alla naue, & finalmente a tutti gli essercitij in utilità de la naue son obligati.

Perche causa il marinaro si può partir de la naue dopo che'l si è accordato col patrone. Cap. 153.

Il marinaro che hauerà fatto patto col patron della naue, o altro legno, & sarà scritto & hauera dato palmata al patrone ò a lo scriuano, non si puo scusare di non andare in uiaggio, se non per queste cause, per pigliar moglie, per andare in pelegrinaggio, ò se ha fatto il uoto auanti che lui si accordasse, se è marinaro di prua per essere penese, ò pilotto, se è pilotto, per esser patron di naue, con questo, che niente si faccia per fraude, ò inganno ueruno; ma lealmente,

Del marinaro che fuggirà. Cap. 154.

Se accasca che il marinaro si fugga dopo l'accordo, & haura giurato di seruire, è obligato à pagare un'altro marinaro simile à lui ancora, che quello si accordi con maggiore.

De la emendatione del precedente. Cap. 155

Si come è detto nel sopra detto, quel marinaro, che fuggira, dapoi fatto l'accordo è obligato se sarà preso satisfar quello che sarà in suo luogo stato preso, per il danno che hara riceuuto il patrone, intendesi quando che'l marinaro si fuggirà nel medesimo luogo doue s'accordò, ma non parla il sopradetto, che quando un marinaro si fugge a quel ch'egli è obligato, però gli antichi che furno per il mondo l'han ueluto dichiarare, & aggiugnere, perche non ne naschi questione. in prima, qualunche marinaro che fuggirà, in qualche paese incognito, se glie trouato, lo possa pigliare, & obligarlo à tutti i danni che per la sua partita haverà riceuuto la naue, & sia il patrone creduto per sua semplice parola, & se quel marinaro non haueße il modo della satisfattione, sia dato in mano della giustitia, & iui tanto stia, che interamente habbia satisfatto.

Di

Di rimorchiare altra naue. Cap. 156.

Marinaro è tenuto, che uadi à trarre naue, ò nauilio per entrar in porto, se il nochiero lo comanda; saluo che non fussero loro nimici.

Di roba trouata in mare, & di marinaro, che uadi a miglia. Cap. 157.

Marinaro è tenuto, che se trouasse alcuna cosa, poi che sarà obligato nella naue, che la naue ne habbia tre parti, & i marinari una siano assai marinari o pochi, & se sono nel mare & uedendo alcuna cosa che fusse mercantia, o altra cosa senza mercantia loro, ci debbono andare, se il patrone della naue lo comanda, & debbano hauere la parte, come di sopra è detto: il patrone piglia le tre parti, perche loro mangiano & stanno à suo salario, & se alcuno patrone di nauilio appiggionaßi il suo nauilio ad altri, quello che ha appiggionato il nauilio, & fa la spesa, debba hauere le tre parti: & se quello morirà auanti al termine, che fußi nel nauilio, le cose si debbono pagare a quello. Anchora è tenuto il marinaro alla naue se anderà à ragione di miglio, che la debba seguire per insino in capo del mondo, & se per uentura la naue fusse tornata in quello luoco, doue si partì fatto uiaggio, & che non ci tornerà con quelle mercantie, & che habbia scaricato in altra parte, non è tenuto. Imperoche se la naue non haueßi scaricato, il marinaro è tenuto andar per miglio, & percio fu fatto questo capitolo, che molti patroni di naue, o di nauili sono in debiti, & hanno uergogna di tornare nella patria, & percio che haranno paura che nõ incantino la naue, in questo modo teneriano sempre li marinari.

Costumi de patrone à marinaro. Cap. 158.

Il marinaro è tenuto, che se andrà in uiaggio, che non debba andare se non in quello loco, doue il patrone gli harà fatto intendere al principio del uiaggio, & se il patrone uendeßi la naue è tenuto dare al marinaro, con che si possa tornare à fare gli suoi bisogni, & se piglierà uiaggio, come sarà andato in quello loco, doue douea andare, & lui hara scaricato, & il patrone della naue hara pigliato uiaggio, o partito, & sara in loco, che potrà hauere marinari, il marinaro non gli è tenuto, & il patrone della naue non lo puo forzare, & se la naue non sarà in loco, che possa hauere marinari, lo debbono seguire, & che siano pagati, come l'altro uiaggio, & per ragione de l'altro moltiplicando quanto puo portare, & quanto fu l'altro. Questo capitolo fu fatto, perche la naue perderia suo uiaggio, & perciò naue non puo perdere il suo uiaggio per marinari. Peroche se il patrone della naue, o del nauilio metterà altro huomo sopra di se, lo accordo non e tenuto da marinaro a patrone di naue, poi che lui si sara uscito della signoria.

Marinaro

Marinaro come è tenuto fare lo comandamento dello signorè & dello nochiero. Cap. 159.

IL marinaro è tenuto fare tutto commandamento di patrone di naue ò di nauilio ò del nochiero, con che non fußi in seruitio d'altra naue ne d'altro nauilio. Impero tutto seruitio che partenga alla naue è tenuto di fare.

Di marinãro che fara rißa contro à suo patrone. Cap. 160.

IL marinaro che fara rißa contro à suo patrone di naue ò nauilio, debba perdere la mita del suo salario, & la roba che haueßi nella naue, et debba essere cauato de la naue, & se pigliera arme contro a suo patrone, tutti li marinari lo debbano pigliare, et ligare et mettere in carcere et portarlo alla giustitia, et quelli che pigliare non lo uoranno debbano, perdere la robba et il salario, che baranno, ò hauere douerano per quello uiaggio.

Di mrinaro che tochera iratamente el suo patrone. Cap. 161.

IL marinaro che tochera per ira el suo patrone, è pergiuro, & disseale, & debba essere pigliato in persona & perdere quanto haueßi.

Di Marinaro come debbe comportare lo suo patrone. Cap. 162.

IL marinaro è tenuto comportare il suo patrone di naue, se li dice uilania, & se gli correra di sopra, lo marinaro lo debba fuggire insino à prua: & debbasi mettere dallato della catena, & se il patrone ui passa, lui lo debba fuggire dallaltra parte, & se il patrone lo seguita dallaltra parte, lo marinaro si puo deffendere, pigliando testimoni come il patrone lo ha seguito, perche il patrone non puo passare la cathena.

Del marinaro che scendera in rerra. Cap. 163.

SENZA espressa licentia del Pilotto, ò del Scriuano quando che non ci è il patrone, il marinaro nõ puo discendere in terra.

Di marinari che rubera. Cap. 164.

MARINARO che rubea robba, ò exarcia, ò mercantia che, fußi nella naue, debba perdere el suo salario, & la roba che haueße nella naue & il patrone lo puo

lo puo pigliare, & mettere in uno cieppo, & tenerlo tutto quello uiaggio impregionato, & dapoi se lo uora mettere in potere della corte, lo puo fare.

Marinaro che gettera uettouaglia accordatamente. Cap. 165.

SE il marinaro gettera uettuaglia, ò uino accordatamente, debbe perdere il salario, & la robba che haueße nella naue, & stare à mercede del Patrone della Naue.

De la pena del marinaro che scendera in terra senza licentia. Cap. 161.

SI come è stato ditto il marinaro non puo scendere in terra senza licentia; ma accio non ne naschi contentioni, scendendone, i nostri antecessori hanno uoluto dichiarare il sopra ditto: & porgli la pena, qual sara, che lui habbia à satisfare tutto il danno, che per la sua sceßa, la Naue hara patito, & non hauendo il modo, sia preso, & posto nelle mani della giustitia: per infino che non hara satisfatto il tutto à di chi e, il legno, & si per sorte il marinaro sara sceso quiui doue che e il patrone, per riceuere il suo nolo, ò per nolegiar la sua Naue, ò altra causa che sia il patron essendo in terra, & si per quella sceßa che hara fatto, senza licentia del patrone, ò del suo luoco tenente, hara riceuuto danno il ditto patrone, colui e ubligato à pagar il tutto, & non hauendo il modo, come è ditto haranno da essere puniti & chastigati. Questo su fatto, per che sono alcuni marinari liquali troppo si presumeno, & pare loro d'essere da piu del patrone, ò daltro primato: quello che fanno, si pensano sia ben fatto, & accio tutti, si guardino fu ordinato questo, & chi fara fallo, sara sopra di lui si che tutti cercaranno sempre d'hauere buona licentia: per che poßi ogn'uno uiuere in pace & in carita.

Di marinaro che sispogliera. Cap. 167.

ANCORA marinaro non si debba spogliare, se non in porto sopra stando lo inuerno: & se lo fara per ciascuna uolta debba essere surto in mare con una suna per tre uolte, & da tre uolte in su debba perdere il salario et la roba, che haueßi nella naue.

Come il marinaro non si debba partire, quando la naue comincia à caricare. Cap. 168.

ANCORA e ubligato il marinaro, che quando il legno cominciara à caricare, à stare quiui & non si partire, e stando in luoco pericoloso il legno senza licentia del patrone, ò del pilotto, non si puo partire, et partendoli, tutti i danni che patira la naue, è ubligato à satisfare.

Del

Del marinaro che uende le sue armi. Cap. 169.

EL non puo uender le sue armi il marinaro per in fin tanto, che la naue non habia fornito il suo uiaggio, & uendendole, la pena sta in arbitrio del patrone.

Come il Marinaro non debba trar niente di naue senza licentia. Cap. 170.

ANCHORA marinaro non puo niente trare di naue se non lo monstra al guardiano o a lo scriuano o al nochiere, & se lo fa, debbali essere dimandato per furto.

Come il Marinaro non debba dormir in terra. Cap. 171.

MARINARO non debba dormire in terra senza licentia del patrone de la naue, & se lo fa è spergiuro.

Del Marinaro che debba dare exarcia dinanzi naue & ormeggiare. Cap. 172.

E tenuto il mare di dare exarcia dinanzi naue, & ormeggiare, ò ci sia nochiere o non ci sia. Impero nõ la puo cauare se non li fusse comandato.

Del barchiere. Cap. 173.

ANCHORA è tenuto marinaro se fusi barchiere di mettere tutti li huomini in terra, et che uada scalzo: et se non lo fa o non uuole fare, debba pagar tutte le spese, che l'huomo ne faccia.

Come che il Marinaro e ubligato andare al mulino. Cap. 174.

QVANDO che il patron del legno, ò lo scriuano uora mandare il marinaro al molino; quello senza fare parola, e ubligato, & a tutti i seruitij, quali si conuengano a la naue.

De le arme di marinaro. Cap. 175.

MARINARO e tenuto di mettere tutte le arme, che hara promesso al patrone de la naue, & se non lo fa, il patrone de la naue le puo comperare sopra del suo salario,

rio, senza uolontà del marinaro: & lo scriuano ci debba essere presente: & non puo uender le sue arme insino che habbia fatto il uiaggio: & se lo fa, debbe star a mercede del patrone di naue.

Come il marinaro non debbia lassar la naue. Cap. 176.

I marinari non debano lassar la naue, stando in uiaggio: & si come il legno, guadagnera nel nolo, cosi i marinari ne le loro paghe.

Come i marinari sono ubligati à porre le lastre, & dislastrare de la naue, & caricare, & discaricare. Cap. 177.

SON ubligati i marinari a lastrare e dislastrare la naue, & forare, & disforare in quel luoco, donde si partira la naue, & ogni altra cosa oportuna, & necessaria, & dipoi in quel luogo ella pigliarà porto scaricare le robbe de mercanti tutte, forare & disforare la naue: & caricare & riporre tutte le mercantie, che sono noleggiate, & di scaricare la naue in quel luoco, doue che loro debbano esser scapoli, non siano ubligati a discaricare ne dislatrare la naue armegiare, per il comandamanto del patrone, leuare lantenne, el Timone in terra, & in mare, dipoi che sieno liberi fatto tutti questi seruitij.

Come gli marinari debbano aiutar à tirar fuora la naue, o altro legno. Cap. 178.

ET piu il marinaro è ubligato, che se il patron de la naue uora mettere in terra il legno, à non se partire per infino che non è in terra, è se non uorra aiutar a porlo in secco, debba aiutare à ormegiare, & non facendolo debba pagare tutta la spesa che per colpa sara fatta.

Marinaro mandato per il patrone se fusi pigliato. Cap. 179

SE alcuno marinaro che il patrone de la naue lo domandi in alcun loco, lui ci debba andare, & se sara pigliato, ò ne hauessi alcuno danno, il patrone li è tenuto: & se fusi pigliato, il patrone lo debba riscattare. Impero saluo che non lo mandi lontano piu di mezzo miglio da la naue, & che fusi in loco manco pericoloso, & sara pigliato da corsali per forza. Il marinaio de hauer il salario, come se hauessi fatto suo uiaggio, anchora è tenuto fare il marinaro tuto il commandamento d'ogni huomo che il patrone de la naue, ò del nauilio habbia messo in suo loco, fin che dura quel uiaggio.

Di nauilio appigionato a pretio certo, a che sono tenuti gli marinari. Cap. 180.

SE patrone di naue, o di nauilio appigionera la sua naue, o nauilio a pretio certo, quello che lui hara mostrato al pigionante, quello gli hara da dare per accordo, et se il pigionante è ingannatore, & li marinari si accorderanno con lui, e non li potra pagare, il patrone e tenuto. Guardisi il patrone del nauilio a chi hara appigionato, & se il patrone del nauilio noleggiera il nauilio a scarso a pretio certo ad alcuno mercante, & il patrone si sarà uscito della spesa, & quello che l'hara noleggiata, la fara, tanto è tenuto il marinaro à quello che lo nauilio hara noleggiato propriamente, come se fussi patrone: poi che lui paga il salario al patrone, & a' marinari, & fa le spese, & se il marinaro haueua alcun accordo con il patrone del nauilio, di altro uiaggio per andare & per tornare, il marinaro non gli è tenuto. Et percio fu fatto questo capitolo, che molti buoni huomini uanno per marinari, & sono mercanti & honoreuoli persone, & uerrà alcuno huomo, il quale sarà villano, & hara danari, & lo buono huomo non uorrà nauicare con lui, & per questa ragione il patrone del nauilio è uscito del marinaro, & il marinaro di lui, poi hauera noleggiato il nauilio quando sara noleggiato a scarso, tutti li huomini che doueuano seruire il patrone, debbono seruire il noleggiatore per quello capo medesimo, & se niente perde per tempo, che no potranno recuperare, il noleggiatore che il nauilio hauera noleggiato non li e tenuto di niente. Impero che si adiuterà di quello che nel nauilio sara, se puo: & se comprera alcuna cosa che bisogno fusse al nauilio, al capo del uiaggio lo puo recuperare, sia exarcia o uettouaglia che li auanzi, perche il patrone del nauilio non li e tenuto nessuna cosa comperare, se non quello che mostrato li hauera.

Di patrone, che promette di portare ciò che non può. Cap. 181.

PATRONE di naue o di nauilio, che promettera a' mercanti di portare quantita di robba o canterate, & non potra, il patrone della naue e tenuto di dare a' mercanti nauilio, che uaglia tanto & piu che il suo: et se costasi piu del nolo lo debba pagare, & questo e a' liberta delli mercanti, se lo piglieranno o no, & il patrone della naue si debba accordare con li mercanti di quello che promesso hara. Et fu fatto questo capitolo perche molti patroni di naue fanno di parola la sua naue o il suo nauilio maggiore un terzo o un quarto, che non sarà.

Del patrone, che promette di portare quello, che non può. Cap. 182.

IL patrone della naue che promettera di portare piu robba a' mercanti, et non puo,

puo, è obligato alli mercanti, cosi come nel capitolo di sopra e detto, i mercanti debbano tor del prezzo, che si saranno conuenuti col patrone, multiplicando quella robba che non potran portare, il presente, fu fatto per la medesima ragione di sopra.

Di robba, che si guasterà sopra coperta. Cap. 183.

PATRON di naue, che noleggierà la sua naue a mercanti a scarso, o a canterate: se il patron della naue metterà o porterà robba sopra coperta senza uolontà & licentia de' mercanti, se quella robba che sara messa, & portata senza uolonta & licentia de' mercanti, se si perdera ò si guastera. ancora che fussi scritta nel cartolario, gli detti mercanti non sono tenuti nella robba che sopra coperta sara, di far menda a quella robba, che per tale ragione fusse persa o guasta. Impero il patrone de la naue e tenuto di restituire, & di dare tutta quella robba, che per la ragione di sopra detta fussi persa o guasta, o il ualore di quella al mercante di chi sara, & se il patrone de la naue non hara di che pagare, debbasi uender la naue, che compagno, ne prestatore, ne nessuno altro non ci possono contrastare, ne debbano per nessuna ragione, saluo gli marinari per loro salario, & se la naue non bastassi, & il patrone della naue hauessi beni in altro loco, debbansi uendere tanti, che il mercante sia satisfatto. Però gli compagni non sieno tenuti se non di quello che ualera la parte, che hauessino ne la naue, & se il mercante di chi la robba sara, hara detto o accordato con il patrone della naue, che solamente che lui gli porti quella robba da stima, se la mette in qual si uoglia loco, si contenterà: & questo fussi scritto in libro, o per testimonij, pur che li testimonij non fussino tenuti, nè hauessino salario nella naue. Pero il cartolario debba esser creduto tutta uolta, & se il patrone della naue porterà la robba sotto quella conditione o patto, & quella robba si perdera o si guasterà, debba essere persa a quello di chi sara, che il patrone della naue ne gli mercanti che dentro la naue saràno non sono tenuti fare alcuna emenda a quello mercante, che la sua robba hauera messa ne la naue, sopra la conditione di sopra detta. Impero quello mercante è tenuto al patrone della naue pagare il nolo che con lui hara accordato, & tutte le spese che per quella robba fussino fatte. & questo capitolo fu fatto perche patrone di naue o di nauilio non debba mettere niente sopra coperta se non solamente la exarcia, & la sua compagnia, che habbia bisogno, & necessario a seruitio de la naue.

Di robba messa in fraude, che debba essere di essa in caso di getto. Cap. 184

MERCANTE, ò mercanti, che noleggieranno quantita di robba ad alcuno patrone di naue o di nauilio: & quella quantita di robba fussi noleggiata con carta o con testimonij ò in forma di cartolario. Il patrone della naue e tenuto portare quella quantita di robba che noleggiata hara, & se portare nō la puo, è tenuto, & obligato à

quelli mercanti che noleggiata la haueranno come al capitolo cento e ottanta è chiarito, & se il mercante, o li mercanti hauessino noleggiato il patrone della naue o del nauilio mille cantarate, & loro ne metteranno mille cinquecento o piu, o manco, & se con il patrone della naue, o del nauilio non hauessino accordato nè nella carta sarà contenuto nello cartolario della naue, o del nauilio fussi scritto, & li testimonij non hauessino udito se non di mille cantarate, se quella naue ò nauilio gettasse ò interuenisse altro caso di fuentura, se il patrone della naue potra prouare o monstrare che quelli mercanti habbino messa piu robba nella naue o nel nauilio, che non haueuano noleggiata, nè nello cartolario fussi scritta, se la naue gettera ò patira alcuno dãno per conto di quella robba, che con inganno ò fraude sara messa nella naue o nel nauilio, quello mercante o mercanti che con inganno ci hauessino messa quella robba, come di sopra è detto, sono tenuti restituire a quelli altri mercanti di chi la robba gettata fusse, o il pretio di quella, & al patron della naue o del nauilio, che per colpa di loro haueßi hauuto, & se quella robba di quelli mercanti che tale cosa come di sopra è detto fatta haranno non bastassi di far emenda à quelli mercanti, di chi la robba gettata fußi, & ancora il danno restituire, che il patrone della naue haueße hauuto, & que' mercanti se hauessino alcuni beni in alcuno loco, que' beni debbonò esser uenduti per fare emenda a que' mercanti di chi quella robba che gettata sara fusse, & per emenda fare al patrone della naue, o del nauilio che per colpa di loro hauessi hauuto, & se li beni di quelli mercanti che tal cosa hauessino fatto, come di sopra è detto, non bastassino a rifare quelli altri mercanti di quella robba, che gettata fusse: & ancora per restituire il danno, che il patrone della naue o del nauilio ne hauessi hauuto, se loro sono giunti, debbono essere pigliati & messi in potere della giustitia, & stargli tanto per insino che loro habbino satisfatto a quelli mercanti, & al patrone della naue o del nauilio tutto il danno, che per colpa di loro haueßino hauuto & sostenuto, & sia à liberta di que' mercanti, & del patrone, li quali, quello danno hauessino sostenuto per conto di quelli, che tale cosa, come di sopra e detto, hauessino fatto, di fare dimanda contra di loro tutto & in tanto, come quelli li quali sotto colore di amicitia portano alcuno a giudicio di morte, & se per uentura la naue, o nauilio non gettasse ne haueße alcuno danno, & il patrone della naue o del nauilio trouera quella robba che noleggiata non haranno, sia in sua libertà che la possa mettere in poter della giustitia doue fusse, & se la mettera in poter della giustitia, debbe essere in questo modo partita, che il terzo di quella robba debbe essere del patrone della naue, o del nauilio, et gli compagni debbano hauer in quel terzo la parte loro in quel modo, che hauessino parte nella naue o nel nauilio, & l'altro terzo debba essere della giustitia, & l'altro terzo debba esser dato per l'amor di Dio a huomini prigioni, che siano in mano di infideli, & se il patrone della naue, o del nauilio uorra far gratia a que' mercanti di chi la robba sara, che unon la metta in potere della giustitia, sia in liberta del patrone della naue, o del natilio pigliare quello nolo, che egli uorra, si come in un capitolo di sopra è stato detto, perche ogni mercante si debba guardare che nõ metta robba in naue ne in nauilio se

se gia non l'haueua noleggiata, percioche per la conditione, che di sopra è detta non si possa di sopra esser posta.

Di acconcio & di exarcia necessaria à naue noleggiata a precio certo. Cap. 185.

NAVE o uauilio che sia noleggiata à scarso à pretio certo per mercanti, debba egutre il uiaggio come che in nella scritta sara contenuto, & se per uentura la naue o nauilio stessi tanto nel uiaggio, che gli sia bisogno dare acconcio, o che habbia bisogno piu exarcia, o che la sua sussi consumata del tutto o in parte, il patrone de la naue non e tenuto di dare acconcio nè di rifrescare exarcia, poi che a sufficientia haueua fatto compimento di exarcia, o di acconcio: & il detto patrone de la naue stando nel uiaggio non debba niente fare: dipoi che non hauessi mancato di quello che hauessi promesso a' mercanti, come di exarcia, o di acconcio, perche gia ne haueua fatto compimento il detto patrone, & se alcune cose come sono exarcie, & altre cose necessarie nelle naue ci fussino dibisogno, & li mercanti le uolessino comperare, loro lo possino fare, & dapoi fatto il uiaggio li mercanti possono recuperare quelle cose, le quali saranno nella naue, o nel nauilio per loro comperate, & il patron della naue, o del nauilio non le puo ritenere.

Del tempo, che stessi la naue noleggiata a precio certo. Cap. 186.

SE naue ò nauilio sarà noleggiato a scarso, & à tempo deputato, se li detti mercanti la terranno, stando in quello uiaggio passato il tempo, li mercanti debbano dare per quello conto alla naue o nauilio del tempo che lo terranno piu, & se uorranno incominciar altro uiaggio, gli mercanti si debbono accordare col patrone della naue.

Di naue noleggiata a canterate se li mancheranno exarcie. Cap. 187.

NAVE o nauilio che sia noleggiato a canterate, se li manchera exarcia, come sono arbori, o anchore, o timoni, il patrone ne debba comperare, se sara in loco doue ne possa comperare a precio communale, cioe sapere, che e tenuto di dare il detto patrone della naue insino a due precij che nella terra doue lui si parti costauano, & se per il detto precio non si potessi hauere, cioe sapere per due tanti, che nella sua terra ualeua non è tenuto di comperare, & se la comprera, & costassi piu delli detti precij, li detti mercanti debbono pagare del loro il sopraditto piu per soldo, & per lira di tutta la robba, & se caso fusse che innanzi, che hauessino comperate le dette exarcie hauessino tagliata l'antena per fare timone, o timoniera, o altro legname necessario alla

naue per mancamento di exarcie, li mercanti sono tenuti di pagar la detta antena, & il patrone della naue debba comperare altra antenna per emenda di quella.

Di naue che non potra fare il uiaggio promesso per impedimento di signoria. Cap. 188.

SE naue ò nauilio di alcuna conditione fussi impedito da signorie, & non potra andare in quello loco, doue il uiaggio fussi fatto: se il patrone della naue con li mercanti trouera altro loco per fare porto, se il detto loco fusse piu lontano, che il loco doue lo impedimento sara, nel quale uoleuano andare di cento cinquãta miglia, li marinari debbano seguire detto uiaggio senza gionta a loro salario. Impero se la naue crescera del nolo per le dette cento cinquãta miglia, che li marinari sieno cresciuti di loro salario in quel modo, che la naue crescera di nolo, & se la naue non crescie del nolo, ne li detti marinari di loro salario. Ancora piu, se la naue per lo detto impedimento hauessi à rimanere in uno loco & scaricare, in quel modo che la naue guadagnerà il nolo, li marinari guadagneranno di loro salario in quella forma medesima.

Se la naue per impedimento di signoria non carichera, & andera in altra parte. Cap. 189.

SE mercanti noleggieranno naue o nauilio per andare a caricare in alcuno loco, & quando loro saranno giunti con la naue ò nauilio doue doueuano caricare, ci sarà impedimento di signoria, che nessuno non puo caricare ne niente trarre della terra, se gli mercanti con il patrone della naue saperanno altro loco, doue non ci fusse impedimento di signoria che loro potessino caricare, se il patrone della naue & gli mercanti si accordano il patrone ci puo andare, che marinaro non gli puo contrastare come nel capitolo sopra detto è contenuto: & se gli mercanti non faranno auantaggio per il nolo al patrone della naue: il patrone della naue non è tenuto fare uantaggio a gli marinari del loro salario, & quando loro saranno giunti in quel loco, doue loro crederanno poter caricare, & innanzi che gli mercanti siano spacciati, o la naue fusse caricata tutta ò parte, uenisse lo detto impedimento, come di sopra è detto, & gli mercanti non potranno fare che loro potessino trarre di quel loco quelle mercantie, che loro comperate hauessino, & ancora delle altre, che loro uolessino comperare, il patrone della naue stimolera gli mercanti che loro lo spaccino, & il patrone della naue uedra, & conoscera, che loro non lo possono spacciare per causa dello impedimento, cha ci sarà, & il patrone della naue dimanderà a quelli mercanti il nolo & la spesa che lui ci fara, o che lo spaccino: gli mercanti non sono tenuti al patrone della naue pagare il nolo in tutto, nè in parte: percioche non è colpa di loro, che impedimento è di signorie: perche à impedimento di Dio & di Signoria non puo nessuno niente dire, nè contrastare: & se gli marinari dimanderanno lo salario al patrone della naue

naue, non è tenuto dare, perche lui non guadagna il nolo. Ancora che gli marinari ci habbino assai fatica hauuta, perche il patrone ci ne ha messa piu di loro, che non consumano che loro medesimi, & la naue si consuma, per le spese grande che fa. Impero li mercanti sono tenuti al patrone della naue di pagare la meta di tutte le spese, che lui hauessi fatte, & sia creduto per suo giuramento, & li mercanti sono tenuti pagare senza contrasto, & niente altro non sono tenuti di dare, se non come di sopra è detto: se gia loro non gli uolessino fare alcuna gratia, per rispetto della fatica, che il patrone hauessi sostenuta. Saluo impero se quando li mercanti noleggiarono la detta naue il patrone della naue, & gli mercanti sapeuano quello impedimento, auanti che la naue si noleggiasse, & percioche loro saranno uolonterosi di andare a guadagnare, et crederanuo far tanto, che lor ci potrano caricare con alcun presente che loro faràno alla Signoria, & quando saranno in quello loco, che infra loro sara accordato, doue loro douerannno caricare, & per nessuna ragione potranno fare che ci possono caricare, nè niente trarre di quel loco, li mercanti non sono tenuti niente dar al patrone de la naue per le spese che fatte hauessi, nè di emenda fare de' danni nè de li sconci, che ne hauessi sostenuti, percioche il patrone della naue sapeua quello impedimento, come li mercanti, & per questa ragione li mercanti non sono tenuti pagar nolo nè spesa nè dãno, che il patrone ne hauessi fatto ò sostenuto. Ma se li mercanti sapeuano quello impedimento innanzi che loro noleggiassino la naue, & il patrone de la naue nõ lo sapesse, se il patrone puo prouare & metter in uero che li mercanti sapeuano quell'impedimento innanzi che loro noleggiassino la naue, li mercanti sono tenuti dare & pagare al patrone della naue tutto il nolo, e tutta la spesa, che infra loro fussi accordato & che il patrone della naue ne hauessi fatto, et il patrone è tenuto a' marinari di dar tutto il salario, che promesso li hauea, come s'hauessino fatto il seruitio di tutto il uiaggio: & che il patrone ne hauessi tutto il suo nolo. Impero qualunche patto che il patrone de la naue facessi con gli mercanti, in quello patto debbano essere gli marinari. Ancora piu, se il patrone della naue sapeua quello impedimento innanzi che lui noleggiassi la naue à quelli mercanti, & li mercanti non lo sapessino, se gli mercanti lo potranno prouare, & in uero mettere, il patrone della naue è tenuto a' mercanti restituire & dare tutto il danno, & tutta la spesa, & interessi, che li mercanti ne hauessino sostenuto, per colpa del patrone della naue, che sapeua lo impedimento, & non lo haueua detto ne dimostrato. Ancora è tenuto il patrone della naue alli marinari pagare il salario, che lui promesso hauea. Se impero li detti marinari non sapessino quello impedimento innanzi che col patrone saccordassino, & se li marinari sapeuano quello impedimento, il patrone della naue non e tenuto niente dare ne pagare di loro salario: & tutto questo che disopra e detto debba esser fatto sanza fraude & sanza iuganno.

Di Patrone che noleggiera, à pretio certo come è tenuto a marinari. Cap. 190.

PATRONE di naue ò di nauilio che hara noleggiato il nauilio à pretio certo ad alcuno huomo, il patrone della naue debba guardare à chi lo noleggiera, che se quello non puo pagare: i marinari perderiano i loro salario: che uno barattiere ò ingannatore si troua piu tosto con uno altro: che non fa con uno huomo da bene: perche il patrone del nauilio ci potria trouare baratiere, che noleggiera il suo nauilio ad alcuno huomo, & di poi ci metteria uno ingannatore, che quando il marinaro haueßi seruito il suo tempo poco ò assai, faria quello nascondere ò fuggire: & lo marinaro perderia il suo tempo per il patrone della Naue, che saria in debito del Nauilio, & per cio per quello che fuggira ò morira lo Nauilio sia tenuto pagare li marinari per quello che loro haueßino seruito: & lo Nauilio è in quel modo delli marinari: & se l'huomo non trouasi beni del sopradetto noleggiatore, il quale sara fuggito ò morto ò nascosto, & se caso sara che il patrone della naue ò del nauilio ò haueßi fatto fare per inganno à quello che si haueßi prestato ò che non fußi in debito, ò che morisse il patrone della naue, ò quello che la naue comandera, debba pagare li marinari, per che il marinaro non puo perdere il suo salario, per fuggitore ne ingannatore, ne per prestatore, ne per morte di patrone.

Come patrone debba andare innello uiaggio se non per certi casi. Cap. 191.

PATRONE di naue ò di nauilio che haueße noleggiato la sua naue ò nauilio à mercanti ò ad altri, non si po estrahere di andare al uiaggio in persona: se gia non fussi accordato nel cominciamento quando noleggio la naue alli mercanti: & se rimarra del uiaggio senza uolonta de mercanti, lui è tenuto di emendare & restituire tutto il danno che gli detti mercanti ne sosteranno in quello uiaggio, il quale loro haueßino sostenuto per colpa del patrone, che rimasto sara: & se il patrone della naue rimarra del uiaggio con uolonta de merchanti, il patrone è tenuto di tutto danno che loro ne haueßino. Impero lui è tenuto metere nella naue uno huomo in luoco di lui, che sia tenuto à detti merchanti à tutti gli patti che lui fußi obligato, & quello huomo che lui ci mettera, sia à uolonta del nochiere, & il nochiere è tenuto à mercanti per giuramento che fatto ha, di dire uerita gia se quello huomo sara sufficiente di tener loco di patrone, & se sufficiente non fusse: il patrone della naue è tenuto metterci altro, che sia sufficiente in loco di lui. Imperoche il patrone di naue puo stare d'andare in uiaggio per quattro cose, cioe per infirmita: per pigliare moglie: per andare in peregrinagio: ma che ne haueße fatto uoto innanzi che noleggiaßi il nauilio: ò per impedimento di signoria. Et ogni una di queste cose di sopra dette siano fatte senza fraude,

fraude, & niente dimeno per tutte queste cose disopra dette non debba restare, che non habbia à mettere uno huomo come disopra è detto. Et questo capitolo fu fatto per cio che molti mercanti noleggiano la sua robba à quello patrone di naue, per amicitia che haranno con lui: ò per grande bonta che l'homo glie ne hara detta, & se li mercante sapeua che patrone della naue doueßi rimanere del uiaggio, lui non li haueria noleggiata la sua roba, ne messa nella naue: se lui li sapesse tornargli piu che non gli doueua dare di nolo.

Di Naue che per fortuna o per altro caso ha da dare attrauerso in terra Cap. 192.

NAVE ò nauilio che habbia a dare a trauerso in terra per fortuna di male tempo, ò per qual si uole altro caso si sia, il patrone della naue ò del nauilio debba dire & manifestare in quel ponto & in quella hora à mercanti in presentia dello scriuano, dello nocchiere, & de marinari. Signori non ci potiamo nascondere che noi nõ habbiamo à dare in terra, & io diria in questo modo che la naue andaßi sopra la roba, & la roba sopra la naue se gli mercanti lo concederanno tutti, ò la maggiore parte, & la naue andera a trauerso in terra et si rompa o pigli alcuno danno, quella naue ò nauilio al quale questo caso ò questa uentura sara interuenuta, debba essere stimato & posto in pretio di quanto ualea innanzi che detta naue ò nauilio andaßi in terra: infra i mercanti di chi la roba sara che si fußi saluata, & il patrone della naue ò nauilio: si infra loro si potranno accordare, se non debba essere messo quello contrasto, che infra loro fußi per conto della stima ò ualore della naue o nauilio, al quale tale caso come disopra è detto fußi interuenuto in potere di doi boni huomini, che sappino & siano del'arte del mare: & qual si uuole cosa che quelli ne diranno o faranno: quello ne debba essere fatto & detto: & se la naue o nauilio si rompera, debba la robba che ristorata sara dare al patrone del nauilio tutto quello pretio che infra loro sera accordato, o quello che quelli doi boni huomini in potere de quali fußi messo ne haueßino detto ò ne diräno o dechiareranno. Impero tutta la exarcia & tutto quello che restaurera della naue ò nauilio, al quale tale caso fußi interuenuto, debba essere stimato & messo in pretio, & quello pretio debba essere cauato di quello pretio di quella naue ò nauilio, che rotto si sara: cioe del pretio che infra li mercanti di chi la robba ristorata sara, & il patrone della naue, ò nauilio fußi accordato, ò tutto et in tanto: come quelli duoi bonni huomini haueßino detto, & il patrone della naue debbalo riceue per quel pretio, che de la naue debba hauere, et se lui pigliare non la uora, sia messa ad incanto chi piu ci dara quello l'habbia. Imperoche tutta uia debba hauere il patrone della naue quello pretio che messo sara alla naue, et se per uentura la naue non si rompera, ma che patira ò pigliera alcuno danno, il patrone della naue è tenuto di mettere parte in quello soportamento ò in quello danno, che la naue ò nauilio ne haueßi hauuto per tutto quello pretio, che la naue ò nauilio fußi stimato per soldo ò per lira come la

roba

roba che ristorata sara: & in tutta la spesa che costassi quello consumamento ò quello danno che la naue ò nauilio hauessi hauuto. Impero se il patrone de la naue dira che la naue uadi sopra la roba che si restaurera, et gli mercanti lo concederanno, et il patrone della naue non agerminera o unira la Naue con la roba, se la Naue andera in terra et pigliera alcuno danno, tutto il danno che la naue pigliera debba mendare quel la roba che si saluera: che il patrone de la naue non è tenuto metterci niente, per cio che la naue nõ si sara germinata con la roba, et per cio che li mercãti lo haranno con ceßo, et se la naue si rompera, questo, non bisogna dire ne capitolare, per cio che nel capitolo disopra detto è chiarito et certificato. Impero se li mercanti diranno et manifesteranno allo patrone de la naue ò del nauilio, che le robe perse rifaccino à quelle che si ristoreranno, & al patrone della naue lo concederanno tutti o la maggior parte, la roba persa debba esser contata sopra la ristorata, per soldo et per lira, et il patrone de la naue è tenuto metterci tutto il pretio che haueßi hauuto in emenda de la naue alla roba persa, come sa la roba ristorata per soldo et per lira, et se per uentura nel la naue non fußi mercante alcuno, il patrone debba et puo essere mercante in quello caso et in quello punto et tutto quello che fara: che lo faccia cõ consiglio del nochiere: dello scriuano et de marinari, et se il patrone de la naue sara come è detto, debba esse re tenuto per fermo, come se tutti li mercanti ci fußino, o come se tutte le robe fußino le sue.

Di naue caricata, che dara a trauerso in terra. Cap. 193.

SE alcun patrone di naue o di nauilio haueßi caricata la sua naue o il suo nauilio di roba di mercanti, per andare a scaricare in alcuno loco, il quale loco sara gia accordato infra lui, et li mercanti di chi quella roba fußi, et andando in quel uiaggio li interuerra caso di uentura, che ne andera in terra, et se la naue o nauilio si rompera o pigliera alcuno danno, debbali essere fatta emenda come infra lui et li mercanti fussi accordato innãzi che naue o nauilio andaßi in terra, et se il patrone de la naue o nauilio domandera il nolo, debbali essere dato se quantita di roba si fußi ristorata, et se non si sara niente ristorato, nessuno non è tenuto niente pagare, poi che tutta la robba si sara persa, & se quantita di roba si ristorera, & lui dimandera il nolo tanto de la robba ristorata come de la persa, debbali essere pagato in quel modo che la robba haueßi portata, & lui è tenuto adiutare di emendare quella robba che sara persa, per tanto come haueßi riccuuto di nolo, per soldo & per lira, come fara quella robba che sara ristorata, & se il patrone de la Naue non dimandera nolo se non de la robba che sara ristorata, ne lui ne pigliera, lui nõ è tenuto adiutare di emẽdare quella roba, che sara persa, poi che nolo alcuno nõ hara hauuto, cioe da intendere per il nolo, et se per uentura infra il patrone de la naue ò nauilio & li mercanti non fußi accordo ne patto alcuno, quando, la naue o nauilio dara in terra, se la naue ò nauilio si rõpe o pigli danno, li mercanti nõ gli sono tenuti di emenda fare, poi che nessuno patto ne accordo

do non fussi fatto infra loro: se gia gli mercanti non gli uolessino fare alcuna gratia. Imperoche sono tenuti di pagare il nolo della robba che si sara ristorata: per tanto come lui portata l'haueße: & se per uentura infra il patron de la naue o nauilio et li mercanti hauessi accordo ò patto alcuno: gli mercanti sono tenuti di emenda fare in quel modo che lo accordo ò patto fussi fatto infra loro, & il patrone de la naue o nauilio puo, & debba ritenere di quella roba di quelli mercanti tanta, insino che li sia bastante a quella emenda, che li mercanti li sussino tenuti fare, & anchora di piu, perciochè lui non habbia andare dirieto loro per il suo medesimo, & questo non gli puo nessuno ne debba contrastare, & il patron de la naue o nauilio nõ è tenuto pigliar sicurtà o pegno di altra roba: saluo di quello proprio, che lui haura portato: se lui nou uuole, ne Signoria, ne neßuno altro non lo debbe forzare ne puo, se lui non se ne contentassi.

Di scaricare parte con bonaccia & parte con fortuna. Cap. 194.

SE alcuna naue uenißa a scaricare il alcuno loco & uerra cõ bonaccia o con fortuna, se la naue o nauilio uenisse con bonaccia & scarichera quello giorno una quantita di robba a buona derata, & la notte, & il giorno si metterà fortuna: & lo altro giorno costeranno di scaricare la meta piu o le due parte, che non faceua lo giorno che lui incomincio a scaricare, que mercanti di chi fnße quella robba, che sara scaricata a a buona derata, non sono tenuti di niente mendare ad quelli mercanti, di chi sara la roba che se scarichera piu cara, se gia infra loro non fussi fatto accordo quando comin ciorno a scaricar che luna robba aiutasse a laltra se piu costassi di scaricare: perciochè interuiene a ogn'uno di hauer mercato ò carestia. Ancora piu si come la naue ò nauilio hauessi scaricato una quãtita di roba che hauea portata, si metesse fortuna di mare tãto grãde, che la roba che sara rimasta per scaricar si pderà, quella roba che sara scaricata nõ è tenuta di mẽte emẽdar a quella, che è persa, se gia gli mercanti di chi quel la roba fussi nõ fussino accordati che luna roba adiutassi allaltra, et se ne la naue mercãte alcuno nõ ci fussi, & il patrone de la naue o del nauilio a germinera o unira l'una roba con laltra, debba esser tenuto per fermo come se tutti li mercanti ci fussino, o come se tutta la robba fusse la sua, che sua è, poi che la tiene in comanda, & se la naue o nauilio si perdera o pigliera alcuno dãno, & il patrone de la naue o nauilio, & li mercanti la germineranno o uniranno, la roba cõ la naue o nauilio, & la naue o nauilio cõ la robba si perdera, quella robba che si restautera debba adiutare a emendare la naue o nauilio, in quel modo che li patti saranno infra loro accordati, & se patto ne accordo alcuno non ci fuße chi perso se haura, perso si habbia, se ne la naue o nauilio non fusse mercanti nessuno il patrone de la naue la germinera o unira la naue o nauilio, & la robba, con consiglio di tutto il communale de la naue o della maggior parte, debba esser tenuto per fermo come si tutti ci fussino, come disopra e detto. Impero se il patrone de la naue o nauilio non lo fara con consiglio di tutto lo communale della naue, o

la

la maggior parte, non debba hauere ualore perche ogni patrone di naue o di nauilio si debbe guardare come fara sue facende, e come no, perciochè quello che lui sara, che lo facci in forma che sia tenuto per fermo.

Di roba bagnata per colpa di barchieri. Cap. 195.

BARCHIERI o giouani di marina, che caricherãno o scaricheranno naue o nauili, loro debbono caricare & discaricare bene & diligentemente, perciochè la robba non si possa bagnare, ne guastare, ne perdere per colpa di loro, & se la robba si bagnassi, ò guastassi, ò si perdesse senza colpa di loro, non sono tenuti a nessuna emenda a fare ad quelli mercanti, di chi quella robba bagnata, guasta, ò si persa fussi: poiche per colpa di loro non si sara bagnata, ò guasta, ò persa. Ancora piu se loro caricheranno robba o scaricheranno, & le manile, cioe le corde di quello fascio, ò balla, ò fardello, che loro caricheranno ò scaricheranno la rimanera ne le mane, & loro monstrare o prouare lo potranno, se qnello fascio, o balla, o fardello, o quale si uoglia roba che fussi, a chi le corde seranno mancate, si bagnera, o guastera, o si perdera, loro non sono tenuti di alcuna emenda fare a quello di chi quella robba fusse, alla quale le corde fussio mancate. Impero se allo caricare, o a lo scaricare si bagnera alcuna robba, o si guastera, o si perdera per colpa di loro, sono tenuti di tutta quella robba emendare a quello, di chi fussi, & se loro non hanno di che la possino emendare, il barchiere di chi la barca sara ne e tenuto se hauessi alcuni beni di chi la possa fare, se non debba esser pigliato & messo in prigione & stare insino che habbia satisfatto a quelli mercanti di chi quella robba fussi che per colpa sua o de huomini, che gli haura messo ne la sua barca, o che per lui ci saranno, se sara bagnata, o guasta, o persa per cio che lui pigliatãta buona parte dello guadagno che quelli huomini fanno con la sua barca, come loro medesimi: & anchora assai piu & e ragione che chi parte uuole dello guadagno, parte debba hauere della perdita. Perche ogni barchiere si guardi si debba guardare che huomini mettera ne la sua barcha, & quali no, che se quelli huomini faranno bene lui ne hauera la sua parte, & se gli detti huomini faranno male, tutto tornera sopra di se, che sara signore. Percio che nessuno non fida niente a quelli huomini, se non solamente a lui che e Signore, percio come nessuno non sa quelli huomini chi sono, ne chi no, cosi ogni barchiere si guardi come è di sopradetto.

Di barchiere che pigliera à pretio certo caricare o scaricare. Cap. 196.

SE alcuno barchiere o giouane di marina pigliera a caricare o scaricare a pretio certo, loro sono tenuti caricare & scaricare bene & diligentemente, come piu presto potranno, & se loro faranno bene, & diligentemente, come disopra è detto, gli mercanti o il patrone de la naue per li mercanti, sono tenuti pagare tutto quello che promesso

promesso haranno, che in niente non debbono contrastare, & se loro contrasto alcuno ci metteranno, & li barchieri & giouani sopradetti ne hauessino a fare spesa ò sosteranno alcuno danno, li mercanti ò il patron della naue per li mercanti sono tenuti restituire di dare tutta quella spesa o danno o sconcio, che per colpa di loro hauessino hauuto & questo sono tenuti di fare li sopradetti mercanti, o il patrone della naue ò nauilio per loro senza contrasto se tutti loro haranno fatto il seruitio, come disopra e detto. Impero se li detti mercanti, o il patrone de la naue o del nauilio ne patira alcúno danno, o ne haranno a fare alcune spese per colpa delli sopradetti barchieri. Percio che loro non haranno caricato come promesso haueano: tutto quello danno, & quello sconcio & quelle spese che quelli mercanti ò il patrone de la naue o del nauilio per loro hauessino hauuto, & per colpa delli detti barchieri susi stato: sono tenuti dare & restituire a quelli mercanti, o al patrone de la naue o nauilio tutto il danno & spese, che per colpa di loro hauessino fatto senza contrasto, e se loro non hanno di che possino restituire ne emendare & sono giunti, debbono esser pigliati et messi in potere de la Signoria, & stare tanto in prigione, insino che habbino satisfatto a quelli mercanti o al patrone de la naue ò naue o nauilio, tutto quello danno, che hauessino patito per colpa di loro, o che se accordino con detti mercanti, o con il detto patrone della naue o nauilio per loro.

Di naue ormeggiate prime, o ultime. Cap. 197.

NAVE o nauilio che primo fussi ormeggiato in porto in piaggia o in costa o in altro loco, ogni naue, o ogni nauilio che dipoi di quelli uerra: quella anchora si debba ormeggiare per modo & forma, che non faccia alcuno danno a quello, che in prima fussi ormeggiato: & se danno li farà e tenuto mendare & restituire senza nessuno cõtrasto. Saluo impero che se lo nauilio o la naue che dipoi di quelle entrasse, uenisse cõfortuna di mal tempo, che non si potessi ormeggiare, & facessi alcuno danno a la detta naue, che in prima ci sarà, non e tenuto di mendare lo danno, che in quella hora o per tal caso li hauessi fatto, percio che non è colpa di lui, per cio questo tale danno che per simil causa fussi fatto, debba esser messo in mano di dui buoni huomini, che sino & sappino de l'arte del mare.

De le naui ormeggiate prime, & ultime. Cap. 198.

QVEL legno, che prima sara ormeggiato, o in porto o in spiaggia, o in golfo, o in altro luoco: se la farà danno, a l'altra che doppo glie uenuta non sia tenuta di rifare il danno per questa ragione che si la naue, qual prima sara ormeggiata gli mancara le sarte, o non habbi altra cosa, con laquale gli possino nuocere, se non quel che glia dinãzi, e che habbi fatto tutto il suo potere, o che la sia in parte, che non posi trouare in prestito sarte, ne mancho a nolo e uenghi tanto presto il mal temporale,

porale, che la non si sia potuta ormeggiare per la simigliante occasione, disopra & faragli il danno, non e ubligata di nulla, ma se la trouara sarte, o catar in prestito, o da nolo o che la fusse in loco doue che il patron la trouasse da cõprar o gli fusse stato aui sato da gli altri marinari la fortuna il tristo tempo, che loro anche si uogliano ormeggiare, et che la prima naue ricusi: et in questo mezo uenghi la fortuna et facci qualche danno alaltra, di tutto il danno, e ubligata satisfare per la ragione ditta: ma si la naue, che prima sara giunta haura dato tutta sua forza, & haura fatto tutto il suo potere: non e ubligata niente a satisfare facendogli danno, ma se il danno sara come ditto di sopra, o per altra causa ne per uolunta del patrone, à tutto e ubligato questo se dichiarato per il sopraditto capitolo.

Naue o nauilio ormeggiato. Cap. 199.

NAVE o nauilio che prima fusi ormeggiato in alcun loco & quella naue o nauilio, che di poi uerra ò entrera, si debbe ormeggiare per modo e forma, che non li faccia dãno, & se danno li fara e tenuto del tutto à restituire. Impero e da intendere che quella naue o nauilio che in prima si sara ormeggiata, non mutasi anchora, o proisso, che hauesi di dẽtro ne di fuora, poiche la naue o nauilio che dipoi di lei fusi entrata, se fusi ormeggiata, e se lui la mutera o la cambiera dipoi, che quella naue ultima sara ormeggiata & quella naue che prima sarà ormeggiata pigliera alcuno danno, quella naue che dipoi di lei sara entrata, non li e tenuta di tutto lo danno emẽdare, se non di parte, percio che lei haura mutato anchore et proisse di dẽtro, et di fuora, et quello dãno che quella naue che ultima si sara ormeggiata haueße fatto à quella, che prima si fusi ormeggiata, debba eßer messo in potere de sauij huomini, che siano & sappino bene et diligẽtemẽte de l'arte del mare, et loro giusta loro cõscientia et giusto cõsiglio che haueräno da li antichi del mare loro sono tenuti che lo debbono partir bene & diligentemente. Percio che danno ne fatica non possa eßere, ne crescere infra li Signori de le naue o de nauili. Impero se la naue che prima si sarà ormeggiata, non mutera ne cambiera dentro ne di fuora anchora o proisso, quella naue che ultima sara entrata, li è tenuta di tutto lo danno che gli haueßi fatto. Impero se quella naue, che ultima entrata & ormeggiata sara, & poi che quella ormeggiata sara, mutera ancora o proisso, se per colpa di quelle anchore o proisso che mutati o cambiati saranno quella naue che prima e entrata & ormeggiata sara sostenira alcuno danno, la naue che dipoi sara entrata & ormeggiata li e tenuta di tutto quanto il danno, che fatto li haueßi per cio che haura mutato & cambiato le anchore & proisso. Impero se non cambierà anchora ne proisso, & quella naue o nauilio che prima sara ormeggiata la cambiera o la mutera piu entro o piu in fuora, & quella naue che ultimo entrata & ormeggiata sara non si mutera, non li è tenuta di emenda fare. Impero se quella naue che prima sara entrata & ormeggiata pigliera alcuno danno senza colpa di quella, che dipoi sara entrata & ormeggiata non gli e tenuta di neßuna emenda fare per danno che lei ne haueßi,

ueßi, poi che sanza colpa di quella naue, che di poi di lei fußi entrata & ormeggiata l'haueßi hauuto. Et fu fatto per cio questo capitolo, che ognuno si guardi quel che fa, & come il ormeggiera che come lui fara, et si ormeggiara quello merito che sopra è detto nelli tocara, perche ognuno aduerta, che faccia quel che ha à fare bene & saviamente, per cio che infra loro & altri non possa hauere alcuno contrasto per loro colpa.

Di ormeggiare. Cap. 200.

SE una naue o due o quantita di naue o di nauili entreranno in porto o in piaggia o in altro loco & entreranno insieme & si ormeggiaranno, ogn'uno di loro si debbe tanto di longo ormeggiare da laltro, che per niente non poßino fare alcuno danno l'uno à laltro. Impero se per uentura stando loro in alcuni lochi sopra detti si metta cattiuo tempo, ogn'uno di loro si debba ormeggiare bene & forte & fare tutto il suo potere, per cio che nessuno di loro non possa pigliare alcuno danno: & per cio nessuno di loro possa fare danno all'altro: & se per uentura stante quel cattiuo tempo ad alcuna delle naue o nauili manchera exarcie, & andera sopra laltre, & fara alcuno danno, se quello nauilio a chi la exarcia sara mancata, hara fatto tutto il suo potere di ormeggiarse, & la exarcia che lui haueua fußi buona & sufficiente à quella naue o nauilio: & anchora à maggiore di quello: quello danno che fußi fatto non debba essere emendato à quello, che hauuto lo haueße: poi che per colpa di quello di chi la naue o nauilio fusse, al quale la exarcia era mancata, non sara fatto. Anchora piu per altra ragione, percio che lui, hara fatto tutte le sue forze, & tutto il suo potere di ormeggiarse. Anchora piu che quella exarcia che manoata li sara, era buona & sufficiente à quella naue o nauilio & à maggiore di quello: & per la ragione disopra detta non è tenuto emenda fare di quello danno, che fatto haueßi ad alcuno. Imperoche se quello patrone di quella naue o nauilio, alquale la exarcia fußi mancata: non haueßi fatto le sue forze come fare douena & poteua, & la exarcia che lui hara, non era sufficiente a quella Naue o Nauilio: ne anchora à minore di quella, se per queste ragioni di sopra dette quella sua naue o nauilio fara danno à nessuno, lui è tenuto tutto quello danno restituire & mendare à quello, che sostenuto lo hara per colpa di mancamento o negligentia di mala exarcia, che con lui portaßi: per che ogni patrone di naue o nauilio si guardi & si debba guardare che non manchi per negligentia à ormeggiarsi: & che non porti con se exarcie, che non sia sufficiente, per cio che la pena & condition che disopra è detta non gli possa eßere disopra posta.

Di stiua di botte. Cap. 201.

PATRONE di naue o nauilio, che apigionera stiua di botte à uiaggio certo o à tempo deputato, & il pigionante dice al patrone della naue, che lui non porti ne facci

ne facci portare ne pigli ne facci pigliare quella stiua, se gia non gli paga salario, & se la piglia che uadi a risico & a uentura del patrone della naue, & se sopra questa cõditione che il pigionãte li bara detta se la portera: & la stiua si perdera, il patrone della naue è tenuto pagare la stiua o il pretio di quella & lo salario che haueua accordato col pigionãte. Ancora piu se lo patrone della naue terra piu tempo la stiua, che non haueua accordato col pigionãte, o la portera in altro uiaggio, il quale non sara accordato infra il pigionãte & il patrone della naue, se la stiua si perde in quel tempo o in quello uiaggio il quale infra loro accordato, non sara il patrone della naue tenuto pagare la stiua delle botte al sopra detto pigionãte, o il pretio di quelle, & tutta la pigione di quelle multiplicando di uiaggio certo o del tempo accordato al uiaggio, o al tempo che infra loro non fussi stato accordato. Ancora piu, se il patrone della naue la giucaua o barattaua o la uẽdeua o si perdesse per colpa sua, per quella ragion che di sopra è detta. Impero se il pigionante non mettera questa conditione, che disopra è detta al patrone della naue quando la pigionera o pigliera la stiua: & la stiua si perdesse, debba esser persa al detto pigionante e paghi la pigione, o nolo al detto patrone della naue, con che non si perda per colpa sua come di sopra e detto li haueßi posta lo pigionante. Saluo impero la pigione, perdasi la stiua o non si perda, tutta uia sia saluo la pigione al pigionante: & se la stiua si perdera per le conditioni sopra dette: il patrone della naue e tenuto di mendare la detta stiua & se il patrone della naue, & il pigionante nõ si posson accordare, debba essere messo in potere di dui buoni huomini maestri di botte, & che hauessino uisto quella stiua, & che fussino bene nell officio pratichi, & qual si uuole cosa che loro ne diranno per loro giuramento, quello sia tenuto di mendar il signore della naue al detto pigionante Saluo imperoche la pigione delle stiue debba tuttauia esser pagata.

Di carico di uino. Cap. 202.

SE alcuno patrone hauessi noleggiato la sua naue o nauilio ad alcuni mercanti, se quella naue o nauilio doueua o hauaua a caricare di uino, & se il patrone della naue o nauilio fusi tenuto dare la stiua a mercanti per tutto lo carico della naue o del nauilio, debba fare in questo modo che debba fare nettare le stiue, & le debbe fare empire alli suoi marinari, o a chi uorra innanzi che la metta in nella sua naue, o nel suo nauilio, & cosi piena di acqua la debba monstrare a' mercanti o a huomo per loro, & dire o far dire a quelli mercanti che ci sono o seranno, gia se a loro appare quella stiua esser buona, & se sara sincera, & se uogliono che lui la metta nella naue & se li mercanti o huomo per loro diranno che la tengono per buona, & che non faccia danno, & che la metta ò la faccia metter uella uaue ò nel nauilio: se gli mercanti la empieranno ò la faranno empire di uino poi che stiuata sara nella naue, se di quelle stiue si uscira, o uersera alcuna quantita di uino, che loro messo ci haranno, o fatto mettere il patrone della naue o nauilio non e tenuto nessuna menda fare, percio che non

non è colpa sua. Et anchora piu percioche lui la monstro piena di acqua & con uolonta di loro o di huomo per loro la mise nella naue, & loro o huomo per loro la tennono per buona: & ben conditionata. Imperoche li mercanti sono tenuti pagare tutto il nolo che promesso gli haranno tanto del uino che uersato si sara, come di quello che si sara ristorato, poiche per colpa di lui non si sarà uersato ne perso. Impero se lo patrone di naue doueua dare a mercanti la stiua come disopra e detto, se lui ne huomo per lui non la mostrera a mercanti ne a huomo per loro, & senza uolontate di loro ò di huomo per loro lui la metterà ne la naue ò nello nauilio, o lo farà mettere, se li mercanti sosteneranno danno o alcuno per conto di quella stiua, che lui monstrata non hauera, il patrone de la naue o del nauilio è tenuto emenda fare, & li mercanti non sono tenuti pagare nolo di quello uino, che uersato sara, percioche lui non monstro la stiua se era buona o no. Impero se il patrone de la naue o nauilio non dara ne sara di stiua tenuto dare a quelli mercanti che noleggiato hanno, & gli mercanti haranno hauer la stiua sia buona ò nõ sia buona che uersi il uino tutto o in parte gli mercanti sono tenuti lo nolo pagar di tanto come nella naue sua o suo nauilio hauessi messo di quello che si saranno accordati senza contrasto. Et per quello che disopra è detta fu fatto questo capitolo.

Di exarcia appigionata. Cap. 203.

PATRONE di naue o di nauilio che appigionera exarcia per andar in uiaggio, & quelle exarcie che appigionate haura si perderanno senza colpa di lui, non è tenuto niente emendar a quello che appigionata ne l'hauera, se non solamente la pigione che infra loro accordata sara. Imperoche se la exarcia si perdera per colpa del patrone de la naue, è tenuto di fare menda à quello a chi appigiouata l'hauere tanto, come la exarcia ualea in quel tempo che lui la appigiono, ò di dare tanta exarcia come quella era in quel tempo che la piglio. Anchora piu se quella exarcia si rompera ò guastera per colpa del patrone de la naue, è tenuto di menda fare come disopra è detto. Imperoche se si romperà o si guastera senza colpa di lui, non e tenuto niente mendare se non come disopra è detto. Saluo impero se quello che la exarcia appigionerà, mettera pretio o cõditione alcuna, & il patrone de la naue riceuera quella exarcia sotto la conditione, che quello gli mettera, lo patrone della naue e tenuto dare tutto quello pretio, che lo pigionante detto gli hauera ò di restituire tanta exarcia come quella, & che uaglia tanto come quella. Impero che sia in liberta de l'appigionãte, pigliar denari o exarcie. Pero se il patrone, de la naue portera quelle exarcie in altro uiaggio & non solamente in uquello, che intra loro sara accordato, & la exarcia si perdera in quel uiaggio che fra loro nõ sarãno accordati, pqual si uuol modo che la exarcia si perda o si guasti, il patrone de la naue e tenuto di dare, & restituire tãta exarcia, come quella a lo pretio che quella ualea nel tempo che l'hebbe, o che messa ci fusse, & la pigione sia pagata per lo uiaggio accordato multiplicãdo a quello

che non sarà accoraato, o in quale si uuole modo che fusi de la exarcia, tuttauia debba esser pagata la pigione.

De exarcia impreſtata. Cap. 204.

PATRON di naue o nauilio che si fa prestare exarcia & si perdera o si guasterà il patron de la naue che tolta la hara, è tenuto restituire tanta di exarcia come quella che tolta hauerà in prestito o lo pretio che quella ualeua nel tempo che lui la hebbe & sia uolontà di quello che prestata l'haura di pigliare exarcia o denari. Impero in qual si uole modo che la exarcia si perdesi o si guastasse, debba eßer restituita a quello, che prestata l'haura, & il patron de la naue che hauuta l'ha, non ci puo metter nessuno contrasto. Et fu fatto percio questo capitolo, che molti patroni di naue, o di nauilio si fanno prestare exarcia, che si perde o si guasta, & quando quello che prestata l'haura la dimandera, lui mettera contrasto, & per queste ragioni disopradette, patrone di naue non debbe ne puo contrastare a quello, che la exarcia gli hauesi prestata.

Come exarcia trouata in marina per necesita puo esser pigliata. Cap. 205.

PATRON di naue o nauilio po pigliar exarcia, che troua ne la marina, cõ che l'habbia dibisogno per ormeggiare la sua naue o di nauilio, che hauesi paura di cattiuo tempo, ò che fusi in loco pericoloso, con che quella, exarcia, che nella marina sara non fuße dibisogno a quelli di chi fusse, che anchora lui ne hauesi neceßario a ormeggiare il suo nauilio, & se il patrone de la exarcia ci fusi, debbagli eßere dimandata, et se il patrone de la exarcia non cie, si puo pigliare, con questo che hauutta l'haura, lo facci sapere a quello di chi sera o a huemo per lui, & se lui ne uora hauer salario, che gli debbe esser dato, per cio che haura pigliata la sua exarcia senza uolonta sua, che p altro no. Impero il patrone de la naue, che la exarcia hara hauuta, la debba tornare in quello loco che l'haura tolta incontinente che lo cattiuo tempo fusi paßato, & se quello di chi la exarcia sarà, ne sostenera danno ò spesa, il patrone della naue che hauuta l'haura, debba tutto pagare. Ancora piu se la exarcia si perdesi o si guastasi per qual si uuole conto, lo patrone de la naue debba restiture, & dare tanta di exarcia, come quella che tolta haura o il pretio che quella ualeua nel tempo che lui lhebbe a quello di chi la exarcia sara, & questo debba fare senza contrastro, & se quello di chi la exarcia sara non uoleße recuperare la exarcia per quella, che persa sara, & uora hauer danari, se tutti dui si potranno accordare, se non debba esser messo in poter di duoi buoni huomini di mare che hauesino uisto quelle exarcie, & quello che fusi detto per quelli dui buoni huomini, si debbe seguir che luna parte ne l'altra non ci puo cõtrastare, & fu fatto questo capitolo, percioche il patron de la naue ò del nauilio si puo pigliar exarcie senza licentia di chi sara per ormeggiare la sua naue o lo suo nauilio, che

che se il patron de la naue hauesi a cercare il signor de la exarcia, per ciò ura si saria mosso tãto cattiuo tempo, che tutto quello che dentro fusi saria arisico di perdersi in nãzi che lui hauesi trouato il signore. Et per questa ragione, di sopradetta, patron di naue si puo seruire di exarcie che in marina fusse senza licentia con che ne habbi dibisogno per le conditioni che disopra sono dette.

Di exarcia pigliata ò prestata. Cap. 206.

PATRON di naue o nauilio che si fara prestar ò pigliar exarcia di marina per ormeggiare la sua naue o lo suo nauilio, se lui la portera in uiaggio o in uiaggi senza licentia & uolonta di quello di chi sara, se quello di chi la exarcia sara, ne sostenera alcuno danno, o che hauesi da appigionare altra exarcia per bisogno de la sua naue o suo nauilio, percioche se ne haranno portata la sua, quello che portata l'haura debba pagar tutto lo danno, & tutta la spesa & ingiuria, che quello ne haueße, & debba pagare il salario di quella exarcia à quello di chi sarà & sia a suo piacer pigliar quello salario o pigione che uora, & quello li debba dare senza contrasto, & se uolesi rihauere la exarcia o lo pretio che quella ualeua, sia à suo piacere, & sia creduto per suo giuramento, che quello ilquale quella exarcia hauesi portata non ci puo contrastare ne huomo per lui, et ancora piu sia a uolõtà di quello di chi la exarcia sara, che lo puo mettere in potere de la giustitia et dimãdar per furto. Et fu fatto percio questo capitolo, che molti patroni di naue si porteriano exarcie d'altri se queste cõditioni, che disopra sono dette, nõ ci fusino messe & per giustitia de le parti.

Di comandita a uiaggio certo. Cap. 207.

MERCANTE ne marinaro ne nessuno altro che piglierà comandità à uiaggio certo à loco diputato, se in quello uiaggio o in quello loco diputato si perderà tutta la comãdita, con che non fusi colpa de lo comãdatario, non è tenuto niente restituire ne di emendare a quello, che la comandita li haura fatta. Impero se lo detto comandatario la portera in altro loco fuora quello che accordato hauesi con quello, che la cõmãdita li haura fatta, se si perdera la comandita, lo comandatario è tenuto restituire ad quello che la comandita li haura fatta, poiche lui l'haura portata in altro loco ò in altro uiaggio, ilquale nõ haueua rimasto cõ lui. Ancora piu se lo detto comãdatario portera la detta comãdita in uiaggio, o in loco doue non hauesi accordato cõ quello, che la comãdita li haueа fatta, & se guadagnera tutto lo guadagno che cõ la detta comãdita fara, debba dare a quello che la detta comãdita li hauesi fatta, et non si debba niente ritener, se non quello che promesso li haueua con il sopradetto che glie le racomando per la fatica, & se altro ne ritenira, è tenuto come se lo rubasse de la casa, & se la comandita o lo guadagno fatto con quella si perdesi in quelli lochi ne quali lo comandatario è tenuto restiture & dare ad quello, che la comandita li hauesi fatta

tanto è tenuto del guadagno, come della comandita che pigliata hauessi se si perdessi.

De impedimento di comandita. Cap. 208

COMANDATARII che porteranno comandita in uiaggio, o in loco deputato, & saranno partiti di quello loco, doue la comandita haranno riceuuta, et saranno in quel loco doue erano rimasti con quelli, che le comandite haranno fatte, & stando in quello loco, uenisse occasione di represaglia, o impedimento di Signorie, o ci uenissino nauili armati di nemici, & se per qual si uoglia di queste conditioni che di sopra sono dette, si perdesse la comandita, lo comandatario non è tenuto di niente a quelli che la comandita gli hauessino fatta. Imperoche se stando nel uiaggio innanzi che in quello loco fussino, nel quale andare doueano, hauessino notitia di quelle cose, che di sopra sono dette, & loro ne fussino certi, che uero fussi, & loro ci entrassino, & la comandita si perdesse li comandatarij sono tenuti di restituire, & di emendar tutta la comandita, che quelli gli hauessino fatta, & se per uentura stando nel detto uiaggio innanzi che loro fussino nel sopradetto loco haueuano certezza de' casi sopradetti, & gli comandatarij si potessino accordare con lo patrone della naue, o del nauilio, nel quale loro sariano per andare in altro loco doue non hauessino paura de' casi di sopra detti perche comandatarij sono detti mercanti infra gli patroni delle naui, o nauili, & patrone della naue si accordera con li detti mercanti: ancora che quello loco del quale si accorderanno infra il patrone della naue, & li comandatarij, non fussi accordato con quelli li quali haueano fatta la comaudita, percioche le tre ragioni di sopra dette ogni comandatario puo portare la comandita in altro loco, poi che fusse per saluar le comandite, che seco portasse, & non per nessuna altra ragione, & questo debba esser fatto senza fraude, et incontinente che loro hauran fatto porto in quel loco, nel quale hauessino accordato stando nel uiaggio con il patrone della naue, li detti comandatarij debbano uender & smaltire tutte le dette comandite, che loro haueranno, & tornare, & restituire a quelli di chi saranno, & se in quello loco doue per tal ragione co me di sopra è detto fussi che si perdesse la detta comandita; ancora che in quel loco non fussi accordato con quelli, che la comandita haranno fatta, li comandatarij nõ sono tenuti restituire ne emendare le comandite. Impero se loro le porteranno in altro loco ò in altro uiaggio, dipoi che loro hauessino fatto porto come di sopra e detto, innanzi che hauessino contato con quelli che la comandita hauessino fatta, & la comandita si perdesse, gli comandatarij sariano tenuto restituire tutta la comandita, & lo guadagno se ce ne fussi, come nel capitolo di sopra è contenuto.

Dichiaratione del sopradetto Capitolo. Cap. 109.

COME che il capitolo di sopra detto, dimostra & dichiara, che ogni comandatario, il quale portera comandite a uiaggio ouero a loco certo, e deputato, se in quello loco

loco, doue loro doueuano portare quelle comandite ci fussero quelle conditioni, che nel capitolo sopradetto sono dichiarate, & che a lui dubitasse di entrarci, & se lui si potrà accordare con il patrone della naue, o del nauilio, col quale lui sarà per andare in altro luoco, doue quelle conditioni, che di sopra sono dette non ci fussero, che lui ci puo andare, anchora che quello luoco, il quale lui si accorderà col patrone della naue, o nauilio non fussi accordato con quello, che le comandite hauesse fatte. Impero nel capitolo di sopra detto non dice, ne chiarisce se il patrone della naue, o del nauilio portasse mercantie sue, & hauesse comandite d'altri, o d'altro, se porrà fare come li comandatarij uorranno, o se fussi di peggio conditione, che altro comandatario, & per ciò i nostri antichi anteccssori uederono, & cognoscerono che i patroni delle naui, o de nauilij, iquali portano mercantie loro, & pigliano comandita di altro, o di altri, o che portino mercantie loro, o solamente che portino comandite di altri non debbono per questo esser di peggior conditione, che un'altro comandatario, per qual ragione, percio che molti comandatarij, o fattori uanno per lo mondo, i quali a tutto quello che portino, non hanno nessuna cosa. Anchora piu, se quelle comandite si perdessero, loro non perderiano niente, percioche non costono niente a loro. Impero il patrone della naue, o nauilio sia che porti mercantie sua, o no, tuttauia ual più cio che lui ha nella naue, o nel nauilio che non fa quasi parte della comandita che lui porta, o che lui hara pigliata a se, & per cio lo patrone della naue, o del nauilio non puote, ne debbe essere di peggior conditione, che un'altro comandatario. Impero è da intendere che se nella sua naue, o nel nauilio haueua alcuni altri comandatarij, se le conditioni che sono dette saranno in quello luoco, doue loro doueuano scaricare, & andare, & il patrone della naue si debba consigliare, & hauere consiglio con loro, & quella cosa che lui con loro tegniranno per bene, loro lo possano fare, che nessuno ci puo niente dire. Impero se nella naue, o nauilio ci fusse roba di mercanti, & sopra quella roba non ci fusse nessuno, ne lo patrone della naue, o nauilio la hauesse in comandita, solamente che lui l'hauesse a consignare ad alcuno in alcun luoco, doue hauesse a scaricare, se le conditioni di sopradette ci saranno che lui non ardisca intrare il patrone della naue non le debba portare per niente in altro loco, poi che a lui non saranno accomandate, che lui le potesse perdere inanzi le debba tornare a quei mercanti di chi saranno, se il patrone della naue le porterà in altro loco, & quella roba si perderà, il patrone della naue è tenuto restituire & emendare. Anchora piu, se lui le porterà in altro luoco, & le uenderà, & in quella roba guadagnera il patrone della naue, o nauilio è tenuto di dare & restituire a quei mercanti di chi la robba sara il capitale, & tutto il guadagno, che in quella hauessi fatto, & i detti mercanti non sono tenuti dare & restituire a quei patroni di naue, o nauilij danno ne spesa, che lui ne hauessi fatta, se i detti mercanti non uorrãno. Impero se il patrone della naue, o nauilio hauessi mercantia sua, & hauessi tutta la robba che nella naue, o nel nauilio fusse in comãdita, che lui la potesse uendere, ancora che lui non ci habbia roba sua, solamẽte che tenga tutta la roba o mercantia, che nella sua naue, o nauilio fusse in comãdita, che la potessi uẽdere,

dere,& che ne fussi mercante, se il detto patrone della naue ò nauilio dubitasse intra re in quello loco,doue le comandite douena uendere,che lui se ne hara à restare per le conditioni che nello capitolo sopradetto sono gia chiarite et certificate, lui puo mu tare uiaggio per andare in altro loco,doue non ci fussi risguardo de le conditioni, che di sopra sono dette in questo. Imperoche ciò che lui farà lo facci con consiglio di tut to lo comune della naue,o della maggior parte: & se tutto lo commune della naue ,ò del nauilio si accorderà di andare in quello loco,doue lui dira,& fara certo,& dara ad intendere,ò la maggior parte,lui ci puo andare,& in questo modo puo cambiare il uiaggio. Impero se tutto lo communale,ò la piu parte de la naue ò nauilio si accor deranno piu presto del ritornare in quello loco,del quale saranno partita,che muta re uiaggio per andare in altro loco,il patrone della naue se ne debba ritornare, & se non si uorrà ritornare,& lui per sua auttorita muterà il uiaggio,& le comandite si perderanno in tutto ò in parte,lui è tenuto restituire a quelli,che le comandite li ha ranno fatte tutto quello,che le comandite costassino,& il guadagno che loro diranno per loro giuramento che poteuano hauer fatto , se lui se ne fussi ritornato come lo cõmunale della naue,ò la maggior parte lo consigliaua. Impero se il patrone della na ue ci andera con consiglio di tutto il comunale della naue,o della maggior parte,se le comandite si perderanno in tutto ò in parte,lo patrone della naue non è tenuto di men dar a quelli,che la comandita gli hauessino fatta poi che con consiglio di tutto il comu nale della naue ci sarà andato,che è ragione che'l patron della naue possa cãbiar uiag gio, se lui sera mercante di tutta la robba che lui portera,perche lui la puo gittare in mare, se mercante non ci fussi,con consiglio di tutti li marinari per certi casi. & per le ragioni di sopra dette li nostri anteccssori hanno fatta questa emenda per li cõtra= sti,che ci possano interuenire,et ogni cosa che di sopra è detta debba esser fatta senza fraude,e se fraude alcuna prouar si potra,la parte contra la qual prouato sara debba satisfar tutto il danno alla parte,che hauuto l'hauesse senza malitia,et senza refugio.

Di comandita riceuuta come cosa propria. Cap. 210.

SE alcuni fattori quali porteranno comandite a uiaggio ò a loco deputato,& lo ro accorderanno con quelli che le comandite faranno,che loro possino fare delle co= mandite come di sua cosa propria,& quelli che le comandite faranno lo conciederan no,in qual si uuole loco andando in quel uiaggio che loro lasceranno la comandita,per cioche non l'haranno potuta uendere , & loro giureranno che se loro propria fusse non ci haueriano fatto altro,quelli che in tal forma hanno fatto comandita, non posa sono di niente altro constrignere quelli tali fattori, se non che quando gli sopra detti fattori la rlscuoteranno,che l'habbiano a restituire,& dare a quelli che la comandita hauessino fatta, saluo la fatica loro,di quello che hauessino accordato con quelli, che le comandite hauessino fatte. Impero li predetti fattori debbano ricuperar quella rob ba,che lasciato hauessino,& restituire,& dare à quelli che comandata la hauranno,

&

& questo sia fatto senza fraude,& debbano riscuotere quello,che della comandita si fussi hauuto come piu presto potranno.

Item de comandita. Cap. 211.

MERCANTE o altro che sara comãdita ad alcuno in questa forma che quel lo che la comãdita riceuera, che possa portare tuttauia con se in ogni loco doue la sua persona andra,& se la comandita si perdera,debba esser persa a quello che fatta l'hau ra. Impero se quello che la comandita portera,la giucasse,o la barattasse,o la perdes= se per sua colpa,o se lui l'accomandaua ad altri si perdessi,lui e tenuto restituir a quel lo, che la comandita gli haura fatto senza contrasto ,

De comandita promessa. Cap. 212.

MERCANTE che promettera di fare comãdita ad alcuno con carta ò testimonij, non si puo extrahere,che non habbi a far la comandita a quello che promessa l'haura, & se lui uorra extrahere di non fare la comandita a quello,alquale promessa l'haura, se quello ne hauessi fatta spesa alcuna , ò ne hauessi noleggiata naue o nauilio per ri= spetto della comãdita,che li hauea promessa e tenuto del tutto emendare. Et fu fatto p questo capitolo:che se quello non li hauessi promessa quella comãdita lui non haueria noleggiato tãta grande naue,se non perclo che quello gli hauea promesso,& haueria fatto gli suoi fatti & il suo uiaggita.

Di comando. Cap. 213.

SE alcuno fattore riceuera comãdita se quello detto fattore hauessi alcuni dena ri,& in quello loco doue riceuera la comandita,lui smaltira la comãdita,& li suoi de nari,& quando sara in quel loco doue andare doueua,con la comandita , lui smaltira li denari suoi & non smaltira la comandita, se lui guadagnera con li suoi denari, e te= nuto di dare a quello che la comandita gli hara fatto andando al uiaggio tanto quan= to lui guadagnera con li suoi denari per soldo & per lira , & se lui perdessi con suoi denari tutta la perdita debba esser sua,se gia quello che la comandita li haura fatta nõ li hauea detto che non li smaltissi se nõ in cose certe,et se quello detto non lo haura,et lui smaltira la comandita con gli suoi denari insieme,lo guadagno & la perdita si deb ba partire per srido & per lira.

Comandita in denari. Cap. 214.

SE alcuno comanderà a nessuno denari , se quello che la comandita sara accor= dera con quello che la comandita riceuerà, che non li smaltisca quelli suoi denari,

e non in cosa certa & nominata, se quello che la comandità hara riceuuta, non troue
rà di quello che lui gli hara detto: lui ne debba hauere testimonij, come lui non troua
di quella cosa che lui gli hauea detto che comperasse, percioche se ci fusi in quello lo
co medesimo alcuni mercanti, che hauessino comperato di quella mercantia, nella qua
le lui douesse smaltire quelli denari, che lui haueua riceuuti in comandita, se quelli ci
guadagnassino alcuna cosa, & quello il quale gli haueua i denari comandati li facessi
domanda, lui possa mostrare & mettere in uero per quelli testimonij che lui non haue
ua trouata di quella mercantia, della quale gli haueua detto inuestissi gli suoi denari,
se per uentura prouare non potra, che lui di quello che douesse, & haueua carico smal
tire quelli denari, che in comandita haueua riceuuti, che lui non hauessi trouato, lui è
tenuto restituire et di dare à quello che li denari gli hara comandati tanto come quelli
mercanti ci haranno guadagnato per soldo & per lira, & se per uentura lui smaltissi
quelli danari in altre cose senza uolontà di quello, che li denari li haueua comandati,
se in quella mercantia si guadagnerà, lui è tenuto à quello, il quale gli denari li coman
dò, restituire, & di dare tutto lo guadagno, & se in quelle mercantie che lui hauessi
comperate senza uolonta di quello che gli denari li comandò si perderà in tutto ò in
parte, tutta la perdita debba esser la sua, percioche lui gli smalti in quello, che lui nõ
haueua carico smaltirgli. Et ancora piu, perche nessuno non ha potere in quello d'al-
tri, se non tanto come quello di chi ne gli da, & se per uentura lui fusi in loco, che po
tessi restituire quelli denari a quello che comandati ne gli haueua, & lui non gli restia
tuirà, anzi gli porterà con se, se in quelli denari interueniss e caso di suetura che si per-
desse in tutto, ò in parte, tutta la perdita debba esser sua. Imperoche se lui non fus
se in loco che lui possa restituire quelli danari à quello, che comandati gli haueua, lui
gli puo portare con se, & se a quelli denari interueniss e alcuno caso di suentura che si
perdessino in tutto ò in parte, debbano essere persi a quello, che li comandò, perche
non è colpa del comandatario. Impero che se lo detto comandatario li giucassi, ò si
perdessino per alcuna causa che fusi sua colpa, lui è tenuto del tutto restituire & tut
to in quella forma che di sopra è detto della comandità in denari, in tal modo debba
essere fatto della robba ò mercantia, che alcuno comandassi ad altri sotto certe condi
tioni, & per le ragione di sopra dette fu fatto questo capitolo.

Di comandita di naue. Cap. 216.

PATRONE di naue o di nauilio, che comanderà la sua naue ad alcuno per an
dare in uiaggio saputo, se andando ò stando ò tornando in quello uiaggio la naue si
rõpesse ò pigliasse alcuno danno, quel che la naue è nauilio hauessi riceuuto in coman
dita, non è tenuto di niente mendare al patrone della naue che comandata l'hara. Impe
ro se lui la porterà in altro loco ò in altro uiaggio fuora di quello loco, che con lo pa-
trone della naue haueua accordato ò con quello che comandata ne gli hauessi, se la na
ue perdessi ò hauessi alcuno danno, quello al quale il nauilio fussi comãdato, è tenuto
di

di mandare la naue ò nauilio a quello che comandato l'hara, ò il pretio di quella, & il
danno, che hauuto ne hauessi, & se non hauessi di che pagare, debba stare in pregio-
ne, insino che habbi satisfatto a quello, che comandato ne li haueua, & habbi di che
pagare ò no, & il patrone della naue che comandato li haueua, è tenuto di dar a com
pagni la parte, che haueuano nella naue, & il guadagno di quello. Impero se lo pa-
trone della naue la comandera con uolõta di tutti li compagni, ò della maggior parte,
& se la naue si perdessi come e detto il patrone della naue e tenuto di far menda à
compagni, perche ogni patrone di naue debbe dimandare à compagni quando uorra
comãdare la sua naue ad altri, se in loco fusi che li compagni ci fussino tutti o in par
te, & se lui fusi in loco doue non ci fussi alchuno compagno, lui non la debba coman
dare à nessuno se non per conditione certa, cioè à sapere, per infirmita ò che la naue
fusi noleggiata per andare in loco doue lui hauessi paura di Signoria, o che haueßi
promesso pigliar moglie innanzi che la naue noleggiassi & che li amici lo sforzas-
sino la pigliassi innanzi che andassi nel uiaggio ò per andare in peregrinaggio, et che
ne hauessi fatto uoto innanzi che la naue noleggiassi, & tutte queste conditioni di so-
pra dette che siano senza fraude.

Di comandita di naue senza licentia de i compagni. Cap. 216.

SE alcuno patrone di naue harà comandata la sua naue ad alcuno senza licentia
de' compagni se quello al quale la naue fussi comãdata uenisse alcuno uiaggio o uiag
gi, & donassi conto a quello che la naue li hauessi comandata, & quello il quale pa-
trone fussi. Ancora se hauessi comandata la naue ad alcuno, se lui dara conto, &
parte a ciascuno de' suoi compagni tutto, et tanto come a ciascuno appartenga per con
to della parte, che nella naue haranno del guadagno, che quello al quale lui hauessi co
mandata la naue hara fatto con quella naue, che lui comandata li hara, se li detti com
pagni piglieranno la loro parte del guadagno, che à ciascuno per la parte, che nella
naue hara si appartenga, se li detti compagni tutti ò parte diranno a quello il quale lo
ro di quella naue haranno fatto patrone, che loro non uogliono che lui la comandi à
nessuno senza loro uolontà, & se lui lo sara, & la naue pigliassi alcuno danno ò sarà
alcuna perdita o consumamento, che tutto sia & stia sopra di lui, & se sopra le dette
conditioni di sopra dette per gli compagni à quello, il quale loro di quella naue nella
quale hanno la loro parte, haranno messo ò fatto patron se lui senza uolontà di tutti i
compagni ò della maggior parte ad alcuno la comandassi, se quello il quale la coman
derà guadagnerà, lui è tenuto dare a ciascun cõpagno la parte del guadagno, che per
la sua parte li toccassi, & se per uentura quello il quale lui hara comandata la naue,
sotto le conditioni sõpra dette perderà la naue ò piglierà alcuno danno, ò farà alcuno
consumamento, il patrone della naue è tenuto del tutto restituire et emendare alli com
pagni senza contrasto. Impero se li detti compagni uederanno e saperanno, che quel-
lo che loro hanno fatto patrone, non uà, nè anderà nella naue, innanzi sanno loro, &
sono

ſono certi che la comundera ad altro, ſe li compagni piglieranno patte del guadagno, che quello con quella naue che comandata gli ſara, fatto haueßi, & li cõpagni non diranno niente à quello che loro haranno fatto patrone: anzi li piace & ſatisfa il guadagno che lui da, & ſe ſopra queſte ragioni diſopra dette la naue ſi ꝑdeſſe ò pigliaſſe alcuno danno, il patrone della naue non è di niente tenuto, per cio che li compagni ſapeuano che lui nõ andaua nella naue, anzi la comandaua ad altro che conduceua ꝑ lui. Et anchora per cio che li compagni riceuerono ciaſcuno uiaggio che la naue faceua la parte, che à ciaſcuno toccaua per conto della ſua parte che nella naue haueano, & è ragione che poi loro riceueno parte del guadagno, & erono certi che quello che haueano fatto ꝑtrone, non ci andaua, anzi la faceua conducere ad altro, & li compagni non diceuano niente à quello, che loro haueano fatto patrone anzi li piaceua lo guadagno che lui li daua. Per cio è ragione che come li piaceua lo guadagno tutto, & in tanto è ragione che debbino patire il danno & la perdita & il conſumamento, che quando quello che loro haueuano fatto patrone li daua. Et per le ragioni dette ſu fatto queſto capitolo. Impero è da intendere che il patrone che il patrone della naue fußi in loco con li compagni inſieme con tutti ò con parte: perche altrimenti non la puo ne debbe comandare, ſe non per le conditioni, che ſono gia in uno capitolo diſopra detto chiarite & certificate.

Di comandita che alcuno pigliera in comune, ò à parte. Cap. 217.

SE il patrone di naue ò nauilio ò altro, porta in commune & lui pigliera da alcuno mercante comandita à parte di roba ò di denari, & ſe quello che la comandita riceuera, non fara intendere che quella comandita che lui riceue, che lui la meſcolera al commune, ne nella ſcritta che infra loro ſara fatta non ſi comprendera, che quella comandita che lui riceue la debba meſcolare con quello commune, che portera con ſe, lui è tenuto di dare conto à quello, che la comandita li hara fatta, & ſe li fara comandita di robba, li debba dar conto di quello, che della robba haueßi hauuto. Ancora piu quelli denari che hara hauuto, debba ſmaltire in qual ſi uuole coſa, che al detto comandatario parra, ſe gia quello, che la comandita li haueua fatta nõ haueßi accordato con lui che non li ſmaltiſſe quelli denari di quella robba, che lui comãdata li haueßi, ò che non comperaßi, ſe non coſa certa come infra loro fuſſe accordato, & ſe li comandaſſe denari, & lui comperaſſi roba, lui è tenuto di dare conto di quello, che hara hauuto della robba, che con li denari che lui li comando haueua comperata & uenduta, et di quello che ſmaltira di quella roba, che con li ſuoi denari hara comperata, & mettere in ordine gli conti per quella hora, che lui fußi tornato del uiaggio, & dare in ſuo potere il capitale, & il guadagno che con la detta comandita fußi fatto. Saluo ſua fatiche, come infra loro fußi accordato, & ſe il commune perde, ò guadagna quello, che la comandita gli hara fatto, non cie in niente, ne quello che la comandita hara riceuuta non

non è tenuto ſe non della comandita à reſtituire: & ſe guadagna ò perde con la detta comandita, tutto ne li debbe dare & mettere in ſuo potere tanto il guadagno come la perdita: perche lui non è tenuto à quelli, di chi il commune fußi, per cauſa di quella comandita, che lui da alcuno riceuuta hara. Se impero lui non haueua fatto intendere che al commune andaua quella comandita, che haueua riceuuta. Impero quello che la comandita nara fatta, non è tenuto di niente à quelli di chi lo commune fußi, ſia che perdeßino ò guadagnaſino, ne quelli di chi il commune ſara à quello che la comandita hara fatta, che ſe perde ò guadagna debba eſſere ſuo il guadagno come la perdita: & ſe per uentura quello, il quale porta il commune, & hara riceuuta la comandita, meſcolera quella con il commune ſenza licentia di quello, che la comandita li haueua fatta, & il detto comandatario conto dare non gli potra: per cio che l'hara meſcolata con lo commune, ſia in liberta di quello, che la comandita li hara fatta di hauere lo maggior pretio de la roba, che hara hauuto, in quello loco, doue la comandita hara uenduta. Et lo maggior pretio de la robba che lui hara portata, ò il maggior guadagno che ne la robba ſi ſara fatto, li è tenuto di dare quello, che la comandita hara riceuuto a quello che fatta gli hara: per cio che lui l'hara meſcolata con lo commune ſenza uolonta ſua: & queſto li è tenuto dare & reſtituire ſenza contraſto.

Di comandita che ſi perdera, & lo comandatario fallira. Cap. 218.

OGNI comandatario che portera ò riceuera comandite, ſe le comandite ſi riceueranno per le ragioni, che ne li Capitoli diſopra dette ſono, lui non è tenuto de la comandita a reſtituire. Impero ſe le comandite ſi perderanno per altra ragione, & non per quelle che ne li capitoli diſopra ſono dette, lui è tenuto di reſtituire & di dare tutte le comandite, & lo guadagno con quelle fatto ad quelli, che le comandite, et lo guadagno con quelle fatto ad quelli, che le comandite li haranno fatte. Se impero lui non puo monſtrare giuſte ragioni, perche quelle comandite ſi ſieno perſe, & ſe lui mõſtrare ne prouare non puo, ne le comandite reſtituire non potra à quelli di chi ſaranno, & lo detto comandatario fallira, ſe lui fallira, & ſußi giunto debba eſſer pigliato & meſſo in ferri, & ſtare per infino che quelli di chi le comandite ſaranno ſi ſiano accordati con el detto comandatario. Et fu fatto per cio queſto capitolo che molti comandatarij faliriano, ſe ſapeßino che neſſuno male ne neſſuno danno ne ingiuria li poteßi interuenire, & ſconci meſſe per cio le conditioni, che diſopra ſono dette.

Di patrone che laſciera la naue per facende ſue proprie. Cap. 219.

SE alcuno patrone di naue o di nauilio portera mercantie ſue o comandite, & lui ſara in quello loco, doue la naue hara fatto porto, & la naue ſara ſpedita, che non

nõ resta se non per lui, che non è spedito, & non puo uendere le sue mercantie, se la naue ne fara spesa, lui la debba pagare del suo proprio, & se lui rimane per sua mercantia a uendere, & lui ne manderà la naue, & se la naue piglierà alcuno danno lui è tenuto di fare menda alli compagni: se gia lui non hauea accordato con li compagni quãdo lui si partì di quello loco, doue la naue haueua caricato, & se lui lo haueua accordato con li compagni con tutti o con parte, & loro lo haueuano concesso che lui potessi rimanere, & rimaneua & mandaua la naue, se la naue pigliaße alcuno danno, lui non è tenuto di emẽda a compagni. Impero se il patrone de la naue rimarra, perciochè nõ potra hauer lo nolo, & non rimaria per niente che lui ci habbia à fare, se non per lo nolo riscuotere, & lui ne mãderà la naue, per cio che non faccia spesa, & la naue piglierà alcun danno, il patron de la naue non è tenuto di far menda a compagni, poiche per proffitto de la naue sarà rimasto, & non per niente che hauessi à fare: & per questo debba esser senza fraude.

Di testimoni di marinari in contrasto di patron con mercanti. Cap. 220.

PATRON di naue ò di nauilio, che haura contrasto con mercãti, li marinari de la naue non possono far testimonio al patron de la naue, ne a i mercanti à loro utile ne à loro danno de luno ne de l'altro stando nel uiaggio. Impero il cartolario debbe far testimonio, & esser mezzano infra loro. Ma quando la naue haura fatto uiaggio & li marinari saranno liberi, che non saranno obligati al patron de la naue, allhora possono far testimonio infra il patron de la naue, & li mercanti con che loro non habbino interesso ne contrasto, nelquale saranno adomandati per testimoni, ne che ne aspettassino hauer dãno ne utile, che se aspettassino hauer danno ò utile niente che diriano non haueria ualore, & sariano tenuti per falsarij.

Di testimonio di mercante in contrasto di patron & marinaro. Cap. 221.

MARINARI che haranno contrasto con il patron de la naue di alcune cose che non fussino scritte nel cartolario li mercanti che saranno ne la naue, possono fare testimonio nel uiaggio stando o che ne fussino usciti tanto al patrone de la naue come à marinari, con che loro non fussino interessati nel contrasto che infra loro fuße, ne che ne aspettassino hauere danno ne utile, & se li marinari hauessino contrasto cõ li mercanti, il patrone de la naue puo fare testimonio, poi siano usciti del uiaggio. Impero stando nel uiaggio, & non sia interessato nel contrasto che fussi infra loro. Anchora piu uno marinaro puo fare testimonio all'altra, poi siano usciti del uiaggio, con che non fussi interessati nel contrasto, nelquale sara dato per testimonio, ne che ne spettassino danno ne utile. Impero li marinari possono fare testimonio stante nel uiaggio

uiaggio al patrone della naue & a mercanti, per questa ragione: cioe sapere per fatto di gietto, se per cattiuo tempo ò p altro caso la naue hauessi à dare trauerso in terra, che in quello caso o in quello punto lo scriuano non potessi mettere gli accordi nel cartolario. Et per cio fu fatto questo capitolo, perche se in quello caso li marinari non potessino fare testimonij, ne lo scriuano non hauessi possuto scriuere nel cartolario, il patrone della naue potria negare tutti li patti, che harà accordati con li mercanti, che à lui douessi tornare à danno, & diria tutto quello che à se medesimo tornassi a profitto, & li mercanti sariano el simile al patrone della naue, per questa raggione possono fare testimonio gli marinari in tale caso stante nel uiaggio, per cio che fraude alcuna non possa essere. Impero per altra ragione non possono fare testimonio stãdo nel uiaggio à utile ne à danno del patrone ne delli mercanti per contrasto che infra loro fussi.

Testimoni de marinari. Cap. 222.

SE mercanti che saranno in naue haueßino alcuno contrasto infra loro, & daranno li marinari per testimoni: gli marinari possono fare quel testimonio, nel quale saranno dimandati sia che loro fußino nel uiaggio ò che fussino usciti, con che non aspettassino danno, ne utile hauere, ne uolessino lo utile piu di una parte che dell'altra, ne hauessino hauuto nessuna cosa, che se loro stimassino piu il profitto di una parte che dell'altra: ò se ne hauessino riceuuto seruitio, se prouato poteua essere: loro seriano tenuti restituire tutto il danno & tutta la ingiuria & tutto lo interesso, che quella parte ne hauessi sostenuto per colpa di quello testimonio, che quelli hauessino fatto. Anchora piu che li potria mettere & constringere in potere della giustitia. Et piu che non sariano per nessuno tempo creduti di cosa che loro dicessino, & se alcuni li chiamassi falsari o pergiuri, nessuna giustitia non li daria alcuna pena per testimoni che loro ne dessino, che anzi cascheriano loro in pena doppia chi tale testimonio falso haria fatto. Et fu fatto per cio questo capitolo, che spesse uolte li mercanti sono in alcuni lochi, & non hanno con loro se non solamente li marinari, & in presentia de marinari fanno alcuni patti o accordi infra loro mercanti, & per uentura luno ò l'altro si pentiria di quello che hara fatto, & come quell'altro mercante li domandaria la promessa che infra loro fu fatta, quello ne potria negare & se quello ne la negasse, & quell'altro mercante ne sosteria grande danno & p quella ragione debbano fare testimonio di marinari de li cõtrasti che serãno infra li mercanti, p cio che nõ sia fraude fra loro.

Di salario di nochiere ò marinaro che andranno à discretione. Cap. 223.

PATRONE di naue ò nauilio che portera con se in uiaggio o in uiaggi il nochiere a discretione lo Patrone de la naue debba dare di salario al nochiere tanto quã to hara lo miglior pruere de la naue o altro de li communali. Ancora piu gusta la bon

ta &

ta & ualore che lo nochiere hara, & se per uentura li marinari anderanno a discretio ne del patrone della naue: il patrone della naue è tenuto di dar salario giusta che loro si affaticheranno, & haranno affaticato, & giusta la bonta che loro haranno nel seruitio che faranno, & questo debba esser a discretione del nochiere et dello scriuano, che lo debbino dir per lo giuramento che loro fatto hanno al patrone della naue bene & fidelmẽte: cerca quelli marinari, che uanno a discretione che salario meritano, et qualno, & che loro non dicano per uolontà, ne per maliuolentia, ne per seruitio che loro si haueßino promesso, ne per male che loro uoleßino ad alcuno di quelli marinari, che nella naue anderiano a discretione: & questo debbono loro dire sotto pena del giuramento bene & fidelmente, il patrone della naue è tenuto di dare quel salario, che il nochiere & lo scriuano li haranno detto per loro giuramento & non ci debba niente contrastare.

Di danno riceunto per manchamento d'ormeggiare. Cap. 224.

PATRONE di naue ò nauilio che sara in piaggia o in porto o in altro loco cõ la sua naue, & li mercanti che conduranno, li diranno et nuntieranno che lui si ormeggi, & il patrone della naue nõ si ormeggiera, o per uentura non hara tutte le exarcie, che promesse hara, & per queste ragioni disopra dette li mercanti ne sosteranno dãno lo patrone della naue è tenuto restituire quel danno, che li mercanti haranno sostenuto per tale causa, & se il patrone della naue non ha di che pagare, debbasi uendere la naue, & se la naue non basta, & il patrone de la naue haueßi alcuni beni, quelli si debbono uendere per fare compimento à quelli mercanti. Saluo li marinari, che non perdano li loro salarij, ma li compagni non sono tenuti de niente mendare, se non la parte che haranno nella naue, ma altri beni no. Et fu fatto questo capitolo perche molti patroni di naue piangeno la exarcia, & non si possono ormeggiare, & per questo la naue o nauilio si perde & la roba delli mercanti.

Di naue che si perdera in terra di infideli. Cap. 225.

PATRONE di naue o di nauilio che sara o nauichera in terra de infideli, & li interuerra caso di uentura che per cattiuo tempo o per nauili armati di inimici pdenuto di dare niente à marinari, se gia lui nõ la perdeßi in loco, doue lui haueßi tutto lo suo nolo, è tenuto di dare tutto lo salario a marinari. Impero qual si uuole patto che il patrone de la naue ò nauilio fara con li mercanti, in quel patto medesimo debbano esser li marinari. Impero se lo patrone de la naue o nauilio douea dare salario à marinari per altri uiaggi, lui è tenuto pagare come nel capitolo disopra si contiene. Impero patrone di naue o nauilio che per tale ragione come disopra è detto si perdera la sua naue o nauilio, non e tenuto dare naue o uettuaglia à marinari per ritornare in

re in terra di christiani: per cio che lui ha perso cio che lui haueua, & per uentura piu che lui non haueua. Fu fatto per cio questo capitolo, che poi lo patrone della naue ha persa la sua naue, non è tenuto di dare nauilio ne uettuaglia à marinari per ritornare in terra di Christiani, poi che non ha per lui.

Casi perche lo patrone debba domandare li compagni per lo noleggiare. Cap. 226.

SE patrone di naue o nauilio noleggiera la sua naue per andare in terra d'infidelio in loco pericoloso, se lui fussi in loco doue ci fußino compagni lui nelli debbe domandare innanzi che fermi il uiaggio, & se lui ne dimandera, & li compagni uorranno, lui puo noleggiare, che compagno alcuno non puo contrastare: et se lui noleggiera che non ne dimandi gli compagni li possono contrastare, & possono incãtare con lui, per cio che nõ li hauera dimandati, & se dimandati li haueßi, li compagni non potriano incantare insino che fußi ritornato del uiaggio, & se gli compagni incanteranno con el patron della naue ò nauilio, che noleggiato hara senza loro licentia, & lui uscira della naue ò del nauilio per incanto, ò per qual si uuole couto, & li compagni riterãno la naue o nauilio, quella naue o nauilio debba seguir quel uiaggio à quello mercãte che noleggiato l'hara per quello pretio ò nolo, che il mercante hauea accordato con quello, che in quel tempo era patrone quando lui noleggio: perche ognuno si guardi che quando fara parte in naue ò nauilio, qual si uuole cosa che quello fara o accorderà con mercanti, quello si douera seguire, Impero se lo patrone de la naue sera in loco, che non ci sera compagno nessuno, lui puo noleggiare & andar in ogni loco doue lui uora, & se la naue ò nauilio pigliera alcuno danno, compagno nessuno non li puo far domanda per quella ragione. Impero se lui giucassi, ò baratassi, ò perdeßi per alcuna ragione, che fusse colpa sua, li compagni li possano fare domanda. Impero patrone di naue che noleggiera per andare in terra de Chrlstiani, non è tenuto dimandare à compagni se non uuole, ne compagno non la puo incantare, poi che lui non l'hara noleggiata insino al ritorno del uiaggio. Impero patrone di naue ò nauilio debba dare sicurta al compagno se la domanda, che lui non muti uiaggio insino lui habbia tornata la naue ò naulio in potere de compagni, & la sicurta che dara, non sia tenuto se non a uso & costume di mare, & se per uentura lo patrone de la Naue noleggiera per andare ne lochi disopra detti, & li compagni saranno nel detto loco, & sapranno che hara noleggiato ò non lo sapranno, & il patrone de la naue non lo hara detto ne loro allui niente contrastato & in quello uiaggio la naue ò nauilio si perdera ò pigliera alcuno danno, li compagni non possono fare nessuna dimanda, & lo patrone de la naue non è tenuto rispondere alloro.

Di riscatto ò accordo con naue armata. Cap. 227.

IL patrone di naue o nauilio elquale in mare libero o in porto ò in piaggia ò in altro

in altro loco si riscontrera in nauili armati di nemici il patrone della naue puo parlare & fare accordo con li comiti & con lo amiraglio per quantita di moneta, percioche loro non faccino male a lui, ne a niente della sua naue, & se in quella naue o naulio fussi mercanti, lui debba dire il patto che fara o hara fatto con quelli, cioe con li Comiti & amiraglio di quella armata, & tutti insieme si debbono accordare pagare quello riscatto, lo quale lo patrone della naue ò naulio hara accordato con li Comiti ò amiraglio di quella armata, & debbasi pagare dello communale per soldo & per lira, & lo patrone della naue debbaci mettere per la meta di quello che ualera la naue, o naulio, & se nella naue o naulio non ci saranno mercanti, il patrone della naue si debba consigliare con li marinari di poppa, & con lo nochiero, & con li marinari di prua, & se lo patrone della naue paga quello riscatto, che di sopra hauemo detto con consiglio, et uolonta di quelli che di sopra sono detti, li mercanti non debbono ne possono niente contrastare, con che il patrone della naue paghi la meta di quello, che ualera la naue. Impero se il patrone della naue o naulio si riscontrera con nauli armati, che non siano de inimici, & lui li uorra dare mancia o beueraggio, se nella naue hara mercanti, lui lo debbe dire, & dimandare alli mercanti se sono contenti, & farlo con consiglio di tutti quelli, che di sopra sono detti, & se lo patron della naue fa questo, debbasi pagare come di sopra è detto. Impero se il patrone della naue non lo fara con uolonta de' mercanti ò con consiglio di quelli che di sopra sono detti, & lui per sua uolonta fara patto, & dara beueraggio senza licetia de' mercanti, & senza consiglio di quelli che di sopra sono detti, il patrone della naue lo debba pagare del suo proprio, che gli mercanti non li sono tenuti niente dare ne restituire delle spese ò del patto del beueraggio, che lui hara dato a quei nauli armati.

Di riscatto, ò accordo con nauili armati de inimici. Cap. 228

SE alcuna naue ò alcuno nauilio sara in terrra de inimici, & in loco sospettoso stante carico del tutto ò in parte, & uenissino nauili armati de inimici, & lo patrone della naue o del nauilio parlerà patto ò fara parlare a quelli nauili armati, percioche loro non faccino danno à nessuna cosa, che nella naue ò nauilio fusse, & quello patto che lui parlera ò fara parlare, lui lo debba dire se li mercanti saranno nella naue o nel nauilio tutti, o la maggior parte, quel patto che lui ha fatto con quelli Comiti di quelli nauili armati, & con consiglio & uolonta de' mercanti lui lo debbe dare, & li mercanti sono tenuti pagare per soldo & per lira per quello, che haranno robba ne la naue o nauilio, & se per uentura li mercanti non fussino nella naue o nauilio tutti nè parte, & fussino in loco che il patrone della naue o nauilio hauessi tempo, che lui potessi fare a sapere quello patto, che lui haria fatto fare con quelli nauili armati per saluar se, & tutta la robba, lui è tenuto farlo sapere, & se lui non haueua tempo di poterlo fare a sapere à mercanti, il patrone de la naue debba fare in questo modo, che tutto quello che lui fara lo faccia con consiglio di tutto il communale de la naue: &

se

se lui lo fa in questo modo, gli mercanti sono tenuti di mettere, & pagare tutto & in tanto come se tutti loro ci fussino stati, che in niente non debbono ne possono contrastare. Impero se il patrone della naue sara alcuno patto con quelli nauilij armati, & gli mercanti saranno nella naue tutti o la maggior parte, ò saranno in loco che lui potra fare sapere, & non lo facesse, quel patto che hara fatto fare, & non lo hauera fatto a sapere a' mercanti, poi che loro fussino in quel loco che lui fare lo potea, a quel tale patto che lui hara fatto gli mercanti non sono tenuti niente a mettere. Posto che la robba fusse nella naue ò nauilio tutta ò parte, percio che non gli ha dimandati. Impero se loro saranno in loco, che non li possa dimandare, & il patrone della naue fara quel patto con consiglio di tutti quelli, che di sopra sono detti li mercanti si sono tenuti pagare come di sopra è detto, et se per uentura il patrone della naue fara quel patto senza licentia de' mercanti, & senza consiglio di quelli, che di sopra sono detti, quel patto che hara fatto di sua uolonta, & senza licentia di nessuno, il patrone della naue lo debba pagare del suo proprio, che nessuno non ci è tenuto niente mettere: per cioche lui lo hara fatto senza licentia di tutti quelli che di sopra sono detti. Impero se la naue ò nauilio fussi in alcuno de' sopra detti lochi, & hauessi scaricato, & infra gli mercanti & lo patrone de la naue fussi accordato che il patrone de la naue debba aspettare gli mercanti, & gli mercanti che debbino hauere spedito il patrone della naue, se in quel tempo uenissino nauilij armati, & il patrone de la naue fara patto con loro, percio che non gli faccino danno, ò ancora se gl'interuenira caso di uentura, che perdessi la naue ò nauilio, in quel patto, ò in quella perdita che infra quel tempo che il patrone della naue li debba aspettare fussi fatta, li mercanti non ci sono tenuti niente mettere, poi che loro haranno scaricato se gia non li uolessino fare alcuna gratia, & se per caso gli detti mercanti non haranno spedita quella naue ò naulio in quel tempo, che promesso haueano, & se passato quel tempo uenissino nauili armati, & il patrone della naue hauessi a far patto o perdessi la naue, li detti mercanti sono tenuti pagare quel patto ò quella perdita che il patrone della naue ò nauilio hauessi fatto per colpa di loro che non haranno spedito in quello tempo, che infra lui & li mercanti era accordato.

Di robbe pigliate. Cap. 229.

SE alcuno patrone di naue, o di nauilio hara caricato in alcuno loco di robbe di mercanti, ò che tutta fussi di uno mercante particulare, per andare a scaricare in alcuno altro loco, ilquale loco doue lui scaricare douera se fussi accordato infra lui, & gli detti mercanti ò mercante, se fussi caso di uentura, che quella naue ò nauilio si riscontrassi con alcuni nauilij armati ò non armati di inimici, se quelle cattiue genti, che quelli nauili armati ò non armati saranno, gli torranno, ò ci porteranno la terza parte della robba, ò le due parti, ò le tre, & non gli lasceranno se non la quarta, ò piu ò manco, se quando il patrone della naue, ouer nauilio sarà gionto in quello loco, doue

 douena

deueua scaricare quella robba che rimasta sara, & ancora quella che tolta gli fu, se il patrone de la naue si ritegnirà quella robba, che rimasta li sara, & non la uoglia dare a quelli mercanti o mercante per riceuere la douerà, se lui o loro non gli pagano lo nolo di quella robba che tolta gli fu, come di quella che sera rimasta, et che lui haura portata, lo patrone della naue non lo puo ne lo debba fare con giusta ragione. Per qual ragione? percioche nessuno mercante non e tenuto pagar nolo se non di tãta robba, come il patron de la naue o nauilio li consegnerà nel caso disopradetto. Saluo impero che se li mercanti come disopra è detto haranno messo quella robba in quella detta naue o naulio, se loro la germineranno, & se li detti mercanti erano in quella naue o nauilio quãdo uederono quelli nauilij armati, la germinarono che se alcuno caso interuenisse, la una robba facesse l'altra se lo germinamento di opra detto sara fatto come disopra si contiene, quella robba che ristorata sara debba esser contata come quella che per soldo & per lira & se lo detto patrone della naue o nauilio & li detti mercanti o mercante di chi sarà quella robba disopradetta fussino, in guerra o di guerra cõ quella cattiua gente, che quelle robe haranno tolte, lo corpo di quella naue o di quello nauilio che ristorato o rimasto sara, debba esser cõtato per soldo & per lira cõ quella robba, che persa sara, & con quella che sara ristorata, & il patrone de la naue o nauilio debba hauer tanto di nolo come per soldo come per lira gli toccherà, et di niente altro li detti mercanti o mercãte non gli sono tenuti. Impero se la robba nõ fussi agerminata come disopra e detto, la roba che ristorata sara non è tenuta a giutar a mendar a quella che persa sara, ne ancora li mercanti che la robba harãno persa non sono tenuti niẽte dare a quel patron di quella naue o di quello nauilio, alquale loro quella roba che persa sarà haueano noleggiata, ne il patron de la naue a loro. Impero se gli detti mercanti prouar ne monstrar non potranno che per colpa o con intentione o cõ uolonta di lui fussi fatta quella tolta o quella ruberia, et se li detti mercãti prouar ne monstrar lo potrãno, il detto patron de la naue e tenuto restituire & mendare senza contrasto, & se gli detti mercanti prouare ne monstrare giustamente non potranno, il patron della naue o nauilio non è di niente tenuto. Impero gli detti mercanti o mercãte di chi fussi quella robba che ristorata sara sono tenuti dare, & pagar tutto il nolo di quella robba che ristorata sara, & niente altro Impero se gli detti mercanti saranno in guerra con lio con le dette gente in guerra non sara, il corpo de la naue o di nauilio non debba esser contato per soldo ne per lira con quella robba che persa sara. Se impero come disopra e detto agerminata non fussi, che l'una robba aiutassi all'altra se caso di uentura ci interuenisse: et li detti mercanti nõ siano tenuti di pagar nolo se non della robba, che rimasta sarà, come disopra è detto. Impero se il patron de la naue o di nauilio sara con quelle genti in guerra, & gli detti mercanti con loro in guerra non saranno, il corpo de la naue o di nauilio sia tenuto di metterci per soldo et per lira emenda in quella robba, che persa sara, & il nolo sia contato per soldo & per lira, come il corpo della naue o del nauilio tanto alla robba ristorata come alla persa, se alcuno germinamento ci

fussi

fussi fatto come disopra è detto infra loro germinamento fatto non sera, la una robba non debba essere tenuta all'altra di emenda fare, se non chi male haura, male rimarra, & il patrone de la naue non debba hauere nolo se non de la robba che ristorata sara, & se il patrone de la naue ò del nauilio porterà gli marinari a uiaggio, non e tenuto niente dare de li loro salari se non in quel modo, che lui guadagnera di nolo & per uentura gli marinari andaranno a mesi, il patrone della naue non e tenuto pagare se non in quella forma che lui guadagnera di nolo, per quale ragione? per cio che a impedimento di cattiue genti non ci sta nessuno sicuro. Impero se li detti marinari, che a mesi saranno accordati, haranno accordato con il detto patrone de la naue o nauilio che li debba pagare ogni mese quello che lui li promesse lo giorno che lui li accordo, il patrone de la naue o nauilio e tenuto pagare per tanti mesi, come loro haueano seruito innanzi che quella ruberia fussi fatta habbia lui lo nolo ò non lo habbia, per quale ragioni, percioche accordo legge uince, & se per uentura alcuno patrone di naue o di nauilio sarà ditenuto per signoria ò per cattiua gente in alcuno loco, se quello loco doue lui ditenuto sera, fussi loco, che lui posa dare licentia a marinari, sia che gli detti marinari uadino a uiaggio, ò che siano accordati a mesi, lo patrone della naue lo debba fare: & non e teuuto niente dare di tutto quel tempo che lui sara stato per causa di quello detenimento che fatto li sara. Percioche per colpa di lui non rimane, che lui non andassi a guadagnare, se uietato non gli fussi. Anchora piu che il patrone de la naue o nauilio assai ci perde la uettouaglia, & consuma la sua naue ò lo suo nauilio. Impero se il patrone de la naue o nauilio fussi detenuto per impedimento di signoria ò di cattiue gente, se lui sarà in loco, doue possa dare licentia a marinari, & lui non lo farà, innanzi gli ritegnira con se, lui e tenuto pagare per tanto come con lui staranno. Perche: percioche se lui uoleua, gli poteua hauer dato licentia: & poiche lui far non lo uolse, e ragione che gli debba pagare per tanto, come con lui staranno. Saluo impero tutti patti, ò accordi che lui hauessino fatto con loro quando con lui si accordorono, & loro con lui, & per la ragione disopradetta fu fatto questo capitolo.

Di palanche uasi argani pigliati o appigionati. Cap. 230.

PATRON di naue o di nauilio, che pigliera o appigionerà palanche, uasi, o argani per bisogno de la sua naue ò suo nauilio a trahere, o a uarare se le palanche o gli uasi si romperanno, se lui li hara appigionati non è tenuto di emenda fare se non solamente la pigione che con lui haura accordato quãdo gli appigiono al patron de la naue o del nauilio. Impero e tenuto di emenda à quelli uasi, o a quelle palãche, o à quelli argani, che à seruitio suo si saranno rotte à quello di chi saranno senza contrasto se lui li haura pigliati senza uolontà di quelli di chi sono, & rõpinsi o non si rompino, tutta uia debba essere pagata la pigione, che accordata sara infra loro contrasto ò refugio.

Di patrone, che promettera aspettare li mercanti à giorno certo. Cap. 231.

PATRONE di naue ò nauilio che noleggiera la sua naue ò il suo nauilio a i mercanti, & lo patrone della naue promettera a i mercanti di aspettare certo tempo in quello loco doue la naue ò nauilio sara porto, lui è tenuto di aspettare lo detto tempo, che alli mercanti hara promesso, & se lui si partisse con la naue ò nauilio innanzi di quello tempo, che infra il patrone, & li mercanti sera accordato, se gli detti mercanti sosterranno alcuno danno, lo patrone della naue ò nauilio e tenuto emenda fare a gli mercanti di tutto quello danno, che per colpa di lui hanno sostenuto, & se gli mercanti non spaccieranno lo patrone della naue ò del nauilio, nel tẽpo che loro haranno accordato con lui, se lo patron della naue alcuno danno riceuerà, ò fara piu spesa, gli mercanti sono tenuti restituire tutto il danno, & tutta la spesa, che per colpa di loro hauessi fatta. Saluo impero che se il patrone della naue dubitasse di impedimento di Signoria, ò de' nauili armati d'inimici, ò fusse in loco, che gli fusse forza partirsi per cattiuo tempo. Se per queste conditioni che di sopra sono dette si partirà innazi del tempo, che infra loro sarà accordato, il patron della naue, ò nauilio non e tenuto a' mercanti de' danni, che loro ne hauessino, percioche non fu colpa sua, ne li mercanti a lui, per quella medesima ragione.

Di speditione di naue promessa à giorno certo. Cap. 232

MERCANTI, che noleggieranno naue & prometteranno allo patrone de la naue o nauilio, che loro lo haranno spedito a tal giorno, & quella promessa sara fatta con quattro buoni testimonij, o sara scritta nel cartolario della naue o nauilio, o data la fede infra il patrone della naue, & gli mercanti, ò sarà messa alcuna pena, se gli detti mercanti in quel tempo non haranno spedito la naue o nauilio, se il patrone de la naue uuole gli puo dimandare quella pena, che infra loro messa sara: & se infra il patrone della naue & li mercanti pena alcuna posta non sara, il patrone della naue puo dimandare a' mercanti tutta la spesa, che per colpa di loro hauessi fatta. Saluo impero che se a' mercanti fusse interuenuto impedimẽto di Dio, o di mare, & che per colpa di loro non fusse rimasto, loro non sono tenuti pagar al patrone della naue quella pena, che di sopra è detta, & che infra loro fusse messa, ne ancora spesa, che il patrone della naue hauessi fatta in quella medesima forma. Se già in quel tempo, che sarà accordato infra il patrone della naue, & li mercanti, uenisse impedimento di Signoria, che loro non potessino caricare, ne andare in alcuno loco, ne trahere nessuna cosa della terra, gli mercanti non sono tenuti al patrone della naue di cosa alcuna, poi che non è colpa di loro. Impero se finito il detto tempo che gli mercanti haranno accordato con il patrone della naue, uenisse impedimento di Signoria, & gli mercanti per loro

loro colpa non hauessino spedito il patrone della naue, gli mercanti sono tenuti pagare la pena, che infra loro fussi messa: & se infra loro pena alcuna messa ne posta non sara, li mercanti sono tenuti restituire & dare tutta la spesa, che il patrone de la naue hauessi fatto per colpa di loro. Et ancora piu, tutto il danno, & tutto l'interesso, che il patron de la naue hauessi sopportato & sopportassi. Saluo impero che quello danno, & quello interesso debba essere messo à discretione & cognoscentia di due buoni huomini, che siano & sappino dell'arte del mare, & quelli dui buoni huomini debbano moderare per modo che quello danno & quello interesso che il patrone de la naue hara sostenuto per colpa de' mercanti, in modo & forma che il patrone de la naue & li mercanti rimanghino in amicitia & beniuolentia, & se il patrone de la naue guadagnasse niente di nolo, lui è tenuto di dare a' marinari per li loro salarij in quella forma, che guadagnera di nolo. Impero qual si uoglia patto che il patrone de la naue fara con gli mercanti, in quel patto debbano essere li marinari, & in quel modo medesimo che di sopra è detto il patrone della naue è tenuto & obligato a' mercanti, che li promettera essere spedito a giorno certo, & per colpa di lui rimarra, & se li marinari uanno a salario, il patrone della naue non è tenuto niente dare, percioche il patrone de la naue non hara accordato con loro quando fusse spedito, ne quando no. Impero se gli marinari sarinari accordati a mesi, il patrone de la naue è tenuto tutto, & in tanto come che infra lui, & gli marinari fussi accordato lo giorno che lui gli accordo, & gli nostri antecessori che in prima cominciarono andare per lo mondo, uedono, & conobbono, che quello danno che infra il patrone de la naue, et gli mercanti potria essere che sia messo à discretione, & moderatione per li buoni huomini del mare, percio che nessuno sa nè puo sapere gia quello danno o quello sconcio, o quello impedimento, se sara per suo utile o per suo danno, perche è buona la moderatione è temperamento de' buoni huomini. Et fu fatto per ciò questo capitolo, perche se mercanti non fussino, non bisogneria far naue ne nauilio, nè se le naui non fusino non sariano tãti buoni huomini mercanti, come sono, perche li mercanti debbano sofferire, & comportare li patroni della naue, & li patroni de le naui sono ancora piu tenuti sofferire, & comportare li mercanti, che gli mercanti non sono alli patroni de le naui, per molte ragioni, le quali non bisogna à noi hora dire nè recapitulare, percio che ogn'uno è tanto certo & tanto sauio, che le uede & cognosce, & se per uentura ci fussi alcuno, che fusse tanto negligente, che non le sappia, dimandine a quelli, che gli parrà che le sappino meglio di lui.

Di uaue, che stiuera di uettine. Cap. 233

NAVE ò nauilio che stiuerà di uettine, o altri uasi di terra sono tenuti dar huomini che stiuino la naue o nauilio con che fussino in loco, ne potessino hauer per denari, & se saranno in loco, che non possino trouare per danari, li mercanti si debbano accordare con li marinari, & li marinari lo debbano fare, & gli mercanti li debbano

pagare a discretione del nochiere, & il nochiere debbe fare in modo & forma, che gli marinari sieno bene pagati di loro fatica per tale modo, che li mercanti non ne sussino male contenti, & questo debba esser messo in fede del nochiere, che il nochiere è messo come una bilancia di dire uerita & fare diritto tanto alli mercanti, come al patrone de la naue, & ad ognuno che ne la naue uadi, che non debba tenere piu da l'uno ne da l'altro, & se lo fa è pergiuro, & se prouato li fussi, lui, nõ saria creduto per nessuno tempo di giuramento che facessi. Impero il patrone de la naue promettera o accordera con gli mercanti che fara stiuare la naue, li mercanti non sono tenuti di appigionare stiuatori. Ma il patrone della naue si debba accordare con li marinari et pagarli come disopra è detto.

Si uettine si rompera in naue. Cap. 234.

SE alcuno patrone di naue o nauilio haura noleggiato la sua naue o' nauilio ad alcuni mercanti, & gli detti mercanti caricheranno quella naue o nauilio che loro noleggiato haranno, se loro caricheranno di uettine, o altri uasi di terra, & gli detti mercanti haranno, li stiuatori che per loro stiuano quella naue o nauilio, che hanno noleggiata, sia che quelli stiuatori, che per loro stiueranno, & loro ci haranno posti per le loro uettine & uasi di terra a stiuare, posito che quelli tale stiuino bene o no, se nessuna uettina o altro uaso si romperanno o si consentiranno il patrone della naue non è tenuto di nessuna menda fare, poiche per colpa di lui non sara fatto. Impero li mercanti di chi quelle uettine saranno, sono tenuti di dare ad quello patron di naue o nauilio tutto quello nolo, che promesso li haranuo per ciascuna uettina. Impero è da intendere che il patrone de la naue posa restituire o monstrare gli pezzi in testimonio di quella uettina o uettine, che rotte si saranno senza contrasto. Ma se il patron de la naue o nauilio fara stiuare quelle uettine, & li stiuatori che ci mettera stiueranno bene sufficientemente: & senza colpa dello stiuare che loro haranno fatto, uettina o uettine si romperanno il patron della naue non è tenuto fare menda a quello mercante di chi saranno, se non che non debba hauere nolo. Et per quale ragione non li è tenuto che li mendi lo danno, che il mercante ne sosterra? Per questa che nessuno nõ debba credere, ne in uero potria mettere nessuno patrone di naue o di nauilio fussi pagato che niuno mercante perda, ne facci il suo danno ne la sua naue o nauilio, che per colpa di lui, ne per niente che lui far ci posa interueniisse. Impero se gli detti mercanti prouare o monstrare lo patranno che per colpa del patrone de la naue o delli stiuatori: che lui ci haura messi lui e tenuto di emenda fare ad quelli mercanti, di chi saranno perche patrone di naue o di nauilio non debbe stiuare ne fare stiuare la naue o nauilio di uettine o a altri uasi di creta, se gli mercanti o huomo per loro non ci fussino presenti allo stiuare, percio che danno non gli posa tornare. Impero se allo stiuare de le uettine ci saranno mercanti o huomo per loro, che guardi allo stiuare, se uettina o uettine si rõperanno, il patrone della naue non è tenuto nessuna menda fare, ne

ne anchora gli mercanti non posono ne debbono il nolo ritenere per nessuna ragione poi che loro o huomo per loro ci furono allo stiuare. Impero se al caricare o stiuare si rompera uettina nessuna, gli mercanti non sono tenuti di dare nolo al patrone de la naue. Ma se si romperanno allo scaricare gli detti mercanti sono tenuti di dare nolo al patrone della naue o nauilio. Et per quello che è disopra detto fu fatto questo capitolo.

Se marinari se ne porteranno la naue senza uolonta del patrone. Cap. 235.

PATRON di naue o nauilio che haura noleggiata la sua naue per andare a scaricare in alcuno loco, & quando il patrone de la naue sara in detto loco, doue lui douea scaricare, lui debbe scaricar la sua naue, et quãdo la naue sara scaricata, lui debba spedire & cercare lo utile de la naue come meglio potra, accioche lui possa dar guadagno a se medesimo, & alli compagni, gli marinari lo debbano aspettar, che nõ lo debbano stimulare, lui pagando a loro quello salario, che con loro haura accordato per insino che sia spedito. Et se gli marinari per dispregio che hauessino del patrone de la naue, si partiranno di quello loco, doue haranno scaricato, & porteransi la naue o nauilio senza uolonta & licẽtia del patrone, che in terra sara rimasto, gli marinari che questo commetteranno ò faranno, non debbano hauere diritto in beni ne in persona ne in nessuna cosa che loro habbino, & il patrone della naue gli puo metter in ferri, et dar in poter de la giustitia, & far dimãda contra loro tutto & in tanto come quelli che disubidiscano il signore, & lo cauano di signoria: e da intendere che la naue fussi in terra di amici o in loco fuora di pericolo. Anchora sono tenuti li marinari, che questo faranno o consentiranno, di restituire tutto il danno & la ingiuria & tutti glintressi, che il patrone della naue hauessi sostenuto & il patrone de la naue sia creduto per sua semplice parola, & li marinari che questo harãno fatto ò consentito, debbeno tãto star ne la prigione, insino che habbino satisfatto lo patron de la naue, ò che si siano accordati con lui alla sua uolunta. Et fu fatto percio questo capitolo che marinari non si debbano portare naue ne nauilio, ancora che il patrone della naue li faccia alcuno torto, debbano andare a la giustitia, doue saranno, & dimandare giustitia de la sua ragione, che non saria ben fatto che qualunche hora che fussi simigliante a li marinari, che lo patrone de la naue facessi loro alcuna ingiustitia, che loro se ne potessino la naue o nauilio portare, & per questa ragione ci è messa la pena disopradetta.

Del comperare de le uettouaglie & cose necessarie a la naue. Cap. 236.

PATRON di naue o nauilio, che haura noleggiata la sua naue o il suo nauilio, per andar a guadagnare in alcune parti, lui debba far comperare a lo scriuano uettouaglie &

uaglie & altre cose, che sieno necessarie alla naue ò nauilio. Saluo impero che se la naue o nauilio hauessi bisogno di exarcia, il patrone della naue la deba comperare con il detto scriuano & quando hara comperato & fatto compimẽto di uettouaglia, & di tutte cose che siano necessarie nella naue: & il patrone hauessi comperata quel la exarcia che necessaria fussi nella naue. Impero se il patrone della naue sara in loco che ui siano compagni, li debba dimãdare di quella exarcia innanzi che la comperi, & se gli compagni non la uoranno, & il patrone della naue cognoscera, che quella exarcia è dibisogno alla naue, lui la puo comperare, che non debba stare per li compagni: per cio che li compagni rimangano per uentura sicuri in terra: & poi che loro hauessino danari, uadi chi si uuole à uentura del mare: & per questa ragione li compagni o participi non debbano contrastare à quella exarcia, che non si comperi, poi che il patrone della naue uede che alla naue è di necessita et bisogno, che se la naue fusse senza di quella exarcia, nauicheria à grande pericolo: il patrone della naue potria essere accusato da mercanti: & per questa ragione non possono contrastare & se il patrone della naue terra alcuni danari del comune della naue: lui debba pagare la gente & la exarcia che lui hara comperata: & se lo patrone della naue non tiene nessuni denari del commune della naue: lui debbe contare & summare con lo scriuano tutto quanto monta il salario o soldo della gente: & tutto quello che lo scriuano hara comperato, & quello costassi la exarcia, che il patrone della naue hara comperato, & quando il patrone della naue & lo scriuano haranno summato, lo scriuano debba andare à ciascuno compagno, & dire che gli paghi tutto quello, che a ciascuno tocchera per la sua parte: & se li compagni uolessino uedere il conto, lo scriuano è tenuto mostrarlo. Et quando li compagni haranno uisto il conto dallo scriuano, loro sono tenuti di dare a lo scriuano tutto quello, che à ciascuno tocchera per la parte, che haranno nella naue, et se ci fusse alcuno compagno che non uolessi pagare quello, che a lui toccasse per la parte sua e contrastassi, lo patrone della naue gli pigliera a interesso, percio che quelo compagno non hauea uoluto pagare della parte, che quello compagno haueua nel la naue, si debba pagare quello debito, & tutto il guadagno che il patrone ha promesso a quello che prestato li ha, se tutta quella parte si sapea consumarsi che quello compagno haueua ne la naue, percio che per colpa di lui si sara fatto quello credito, & se interuenisse che la naue si perdesse, & che il credito non fusse pagato, gli beni di quel compagno haueranno a pagare quello debito, percioche con licentia, & per colpa di lui si saria fatto tal debito. Impero se il patrone della naue fusi in loco, che non hauessi compagni, ne il patrone della naue tenessi danari del commune dela la naue, & lui pigliassi ad interesso per le ragioni, che di sopra sono dette: tutto il communale, cioe participi della naue lo debbano pagare: che compagno nessuno puo contrastare. Impero se innanzi che quello credito di sopra detto fussi pagato, la naue si perdessi, compagno nessuno non è tenuto a restituire a quello, che prestato gli hauessi, poi che la naue si sara rotta & persa, guardisi quello gia come prestaua, & come no: che il compagno assai ci perde, & per la ragione di sopra detta il prestatore

re non puo dimandare niente à quelli che haueano parte nella naue, et che lui si guardi come lui prestera la sua moneta, & come no: che quando la naue fussi rotta li compagni non sono tenuti nessuna cosa mettere in quella naue. Impero se la naue fussi in alcuno loco & quelle prestatore si uolesse pagare di quello credito che lui fatto hauessi, se il patrone della naue o del nauilio hara denari suoi, o d'altri, o lui terrà alcuni danari del commune della naue o del nauilio, lui è tenuto dare a quello prestatore, & incontinente tornare la naue a' compagni, & contare loro del guadagno, & della perdita che lui fatta hara, & se guadagna, lui è tenuto dare parte di quello guadagno a ciascuno compagno come che sara la sua parte, & debba essere partito il guadagno per il communale de' compagni, & se guadagno non ci sara & ci fussi perdita, ciascuno compagno è tenuto restituire, & di dare al patrone della naue tanto come gli tocchera per la sua parte, perche gliè ragione, che chi parte uuole hauer del guadagno parte debba hauere della perdita, & se il patrone della naue non hauessi danari suoi nè di alcuni altri, nè la naue non ne hauessi guadagnato: nè lui non ne portassi nessuni danari del commune della naue o nauilio, se sara caso che il prestatore, o altri, che per alcuna giusta causa faranno uendere la naue, quando la naue o nauilio sara uenduto, & quelli tali creditori seranno pagati del tutto, se della uendita dela la naue o nauilio auanzassi alcuna cosa, il patrone della naue o di nauilio è tenuto, & obligato andare in quello loco doue saranno gli compagni, & di dare la loro parte di tutto quello che della naue o nauilio hara auanzato, & se il patrone de la naue hauera hauuto a uendere la naue per le ragioni che di sopra sono dette, compagno nessuno non gli puo fare dimanda. Se impero gli compagni non gli potessino prouare il contrario che quello debito, per il quale la naue fussi uenduta: che lui lo hauessi fatto per giuoco ò per altre barattarie che lui portassi, ò facessi; & se gli compagni questo prouare gli potrauno, il patrone della naue è tenuto restituire: & di dare a' compagni tutte le parti, che nella naue haueuano, ò il pretio di quelle, & se il patrone della naue non hauessi di che pagare, debba essere pigliato & messo in ferri, & stare tanto infino che lui sia accordato con gli compagni, o che gli habbia satisfatto il danno, che fatto gli hauessi, & se quando il patrone della naue hara uenduta la naue, come di sopra è detto; se con quello che della naue gli sara auanzato, non ritornera alli compagni per dare conto, et la parte che à loro toccherà di tutto quello, che della naue gli sara auanzato, & lui se ne andera in altra parte, se quello, che della uendita della naue gli sarà auanzato, si perderà, lui è tenuto di emenda fare a' compagni, come di sopra e stato detto: & se lui se ne anderà in altra parte con quello, che della naue gli sarà rimasto, & lui ne guadagnassi, tutto il guadagno che lui ne fara, è tenuto di dare a' compagni a ciascuno per quel modo, che haueuano parte nella naue senza fraude & contrasto.

Come

Come patrone debba dare conto à compagni di ciascuno uiaggio. Cap. 237.

OGNI patrone di naue o di nauilio è tenuto dare conto à li suoi cõpagni di ciascuno uiaggio, che lui fara, & se il patrone della naue non dara conto à suoi compagni di ciasuno uiaggio, che lui fara: se la naue o il nauilio si perdera o pigliera alcuno danno: il patrone della naue o del nauilio è tenuto restituire, & di dare tutto il guadagno, che lui fatto hara à compagni che per causa della naue che persa hara o del nauilio, esso patrone di naue o di nauilio non si debba scusare, ne puo, che non habbia à restituire & dare tutto il guadagno, che lui con quella naue o quello nauilio hara fatto, & se il patrone della naue o nauilio non hara di che possa restituire, se lui fusse giunto, debba essere pigliato, & messo in ferri, tutto, & in tanto facendo, come nello capitolo sopra detto si contiene. Et fu fatto per cio questo capitolo che molti patroni di naue o di nauili ritardando, che non uogliono fare conti, ne contare con gli suoi compagni, perche quando interuenisse che lui perdesti la naue o il nauilio, lui dira & fara intendere à gli suoi compagni, che ogni cosa li è perso, sia che si perdessi o che non si perdessi, il patrone della naue è tenuto come disopra è detto. Perche ogni patrone di naue o di nauilio doucra & debba contare ciascuno uiaggio che fara con li suoi compagni di quello guadagno, & di quella perdita che fatta hara: per cio che la pena disopra detta non li possa uenire disopra. Anchora è di piu tenuto il patrone del nauilio a li compagni, che se il patrone della naue o del nauilio guadagnera con quelli danari del commune, che de li compagni hara o terra, lui è tenuto di dare la loro parte di tutto quello guadagno, che fatto ne hara, & se lui per uentura ci hara perso, compagno nessuno non gli è tenuto di perdita, che lui fatta ne habbia: per cio che lui terra quelli danari de participi à dispetto de compagni disopra detti, perche ogni patrone di naue o di nauilio si debba guardare & fare per modo, che quando loro hanno danari di cõmune, che non tardino di contare, à fine che non gli interueniss e danno ne spesa come di sopra è detto.

Come patrone debba dare conto, & se si muore senza contare. Cap. 238.

SE alcuno patrone di naue o di nauilio nauichera uno uiaggio, o molti, se lui nauichera o tornera alcuna uolta o uolte in quello loco, doue saranno con tutti gli suoi cõpagni ò la maggiore parte, lui è tenuto di dare conto ciasuno uiaggio che lui fara, et se non lo fa, lui è tenuto tutto & in tanto come nel capitolo disopra detto si contiene. Impero se il patrone de la naue o Nauilio nauichera come disopra detto, & lui non rẽdera conto à compagni, ne anchora non li dara nessuna cosa, che guadagnera li detti compagni, ne gli debbono dimandare, & se per uentura lui semplicemente & senza malitia fare non lo uorra, gli sopradetti compagni, lo possano forzare, & se gli detti

detti compagni ne lo dimandano, ò no, & forza nessuna, se lui fare non lo uora, non li faranno: se al patrone della naue ò del nauilio interuerra cãso di uentura, che si morra: se gli detti compagni, poi la morte sua lo dimanderanno a gli heredi di quello che morto sara, ò à li tutori delli suoi beni cõto, ò parte del guadagno, che quello che morto sara haueua fatto con quella naue ò nauilio, gli detti heredi ò li tutori di quelli suoi beni non sono tenuti di rendere conto, ne di niente à dare di guadagno, che quello hauessi fatto. Se impero gli detti compagni prouare non potranno, ò quello che morto sara nõ lo haueua detto nel suo testamento, & se per uentura quello che morto è, fussi morto intestato, gli heredi di quello, ò li tutori delli suoi beni, non sono di niẽte altro tenuti à quelli sopradetti compagni, se non solamente di quello, che nel cartolario di quello che morto sara si trouera scritto, & se loro troueranno nel sopradetto cartolario alcuno guadagno, li detti heredi ò tutori de beni di quello che morto sara, sono tenuti restituire à ciascuno de ditti compagni la parte, che gli tochera di quello guadagno, che loro haranno trouato scritto, se tutti gli beni di quello che morto sara, ne sapeano essere uenduti. Et se per uentura nel cartolario di quello che morto sara nessuno guadagno scritto non sara trouato, se alcuno consumamento scritto trouato sara che alla naue o nauilio hauessi à tornare di quello che morto sara, ò ad alcuni da chi lui lo hauessi riceuuto per causa di consumamento, che la naue o il nauilio hauessi fatto, li detti compagni ci sono tenuti di pagare loro parte. Impero è da intendere che quello consumamento non fussi fatto per colpa di quello che morto sara, che allhora in tempo della uita sua era patrone di quella naue ò nauilio, che quello consumamento disopra detto hara fatto, & se il detto consumamento potranno prouare gli detti compagni, che per colpa di quello che morto sara, che in quello tempo della uita sua era signore fusse fatto, loro non sono tenuti niente mettere, poi che loro proueranno che per colpa di quello che morto sara, fussi fatto il consumamento sopra detto, altrimenti li detti compagni sono tenuti di dare & pagare à quello consumamento per soldo & per lira, per la parte che hara ciascuno. Et e ragione che come loro riceueriano parte del guadagno si glie ne fusse, cosi e di douere che paghino parte del detto consumamento. Ancora per altra ragione, per cio che quello che morto sara, che in tempo della uita sua era signore di quella naue ò di quello nauilio, andaua & nauichaua & staua infra loro: per che loro non lo forzauano che contassi con loro, o che gli dessi parte di quello che guadagnaua, & se per caso quello che morto sara intestato, cartolario nessuno non haueua fatto, ne scritto, gli sopra detti compagni non possano addimandare alli heredi di quello che morto sara nessuna cosa, ne li heredi, o tutori di quello morto non possono addimandare niente a compagni di consumamento, che la naue ò nauilio haueßi fatto, per testimonii che loro ne dessino, poi che nel cartolario non sara scritto, per che ciascuno, si guardi quello che fa, come lo fa & come no, per cio che danno non gli possa tornare, & per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo. Saluo impero tutti patti & accordi, che il patrone de la naue o del nauilio haueßi fatto a li sopradetti compagni per alcuna causa, & gli cõpagni a lui, et

saluo

saluo anchora se il patrone della naue o del nauilio hauessi contato con gli compagni, con tutti, ò con la piu parte: se in quello conto li haueßi à dare alcuno guadagno, se lui per caso dare non lo potra, & li detti compagni gli faranno gratia che aspetteranno se lui anzi che pagati gli habbia morra, li detti cõpagni debbano essere pagati de suoi beni se tutti ne sapeano essere uenduti.

Dechiaratione del sopra detto. Cap. 239.

COME nel capitolo di sopra detto si dichiara & dimonstra ogni Patrone di Naue ò di Nauilio, è tenuto rendere conto à suoi compagni, ciascuno uiaggio che lui fara, & se non lo fa è tenuto & obligato tutto & in tanto come nel capitolo disopra detto si contiene. Impero è da intendere se il patrone della naue ò del nauilio fusse ò uenisse ciascuno uiaggio ò alcuni uiaggi, che lui fara, in quello loco, doue fußino tutti li compagni ò la maggiore parte, & se il patrone della naue ò del nauilio fara porto in alcuno loco, doue non ci fußi compagno nessuno. Anchora che lui nauicasse ò facesi uiaggi in molte parte, doue compagno nessuno non ci fussi, se al patrone della naue o del nauilio interuerra alcuno caso di uentura, che lui perdera tutto ò in parte di quello, che con la naue ò il nauilio hara guadagnato, se per colpa di lui non si perdera, non è tenuto di niente mendare alli sopra detti compagni, poi che per colpa di lui non sara perso. Impero se gli detti compagni accorderanno con il patrone della naue o nauilio, quando lui si parte da loro, ò li diranno che se lui per caso si fermasse in alcuna parte per nauicare, che lui li debbe mendare ciasuno uiaggio che fara tutto quello che appartenera à loro del guadagno, che lui fatto hara, lo detto patrone della Naue o Nauilio lo debba fare, & se non lo fa: & se gli riterra appresso di se, & lui lo perdera, in qual si uuol modo che lui lo perdesse, è tenuto del tutto restituire, & se lui non hara di che è tenuto tutto, & in tanto come nello capitolo di sopra detto si contiene. Impero se gli detti compagni in acconcio nessuno non faranno con il patrone della Naue ò del Nauilio, quando lui si parti da loro, non è tenuto di emendare niente alloro, & se gli mandaßi & si perdesse, saria molto bene perso al Patrone della Naue ò del Nauilio, che sanza loro uolonta gli haueria mandato. Impero quale si uuole patto ò accordo che il Patrone della Naue ò del Nauilio fara con gli compagni, quando da loro si partira, quello è di bisogno che gli obserui: & se per caso lui non lo obseruassi, & per sua colpa remarranno, è tenuto tutto il danno restituire che gli detti compagni sosteneranno ò haueranno sostenuto. Impero se al patrone della Naue ò del Nauilio o tollera, ò impedira impedimento di Dio, ò di Mare, o di Signoria, ò di cattiua gente, che lui non observa quello, che à compagni promesso hara, & per colpa di lui non rimanera, non è di niente tenuto à suoi participi. Per cio come à impedimento di Dio, ò di Mare ò di cattiua gente non puo nessuno niente dire ne contrastare. Impero tutto quello che disopra detto che fusse, & debba essere senza fraude, & se fraude alcuna si potra prouare, la parte contra laquale prouato sara, è tenuta di dare &

dare, & restituire tutto il danno à quella parte, che sostenuto lo hara senza contrasto, & senza malitia. Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Del patrone, che uorra crescer la sua naue. Cap. 240.

SEGLI è in loco doue siano tutti i compagni, ò la maggior parte, il patrone del legno glie lo debba dire, & se tutti ò la maggior parte se ne contentano, la puo crescere, & tutti son obligati pagare la lor parte, & se alcuno compagno uolesse contendere non può, hauendo il patrone hauuto il consentimento dalla maggior parte, & se il patrone piglierà i danari in presto per qualche compagno, è obligato à satisfare, & se gli compagni non uengano, & che la naue si cresca, il patrone non gli puo sforzare, ma gli può sforzare in tutto quello che nel sopra detto capitolo s'è detto, è se fa il crescimento senza la uolonta de' suoi compagni, non sono tenuti à niente, si come è detto di sopra, se il patrone sara in qualche loco doue non habbia compagni, puo crescer la naue, si come è detto di sopra. Il patron della naue è obligato alli suoi compagni, come nel capitolo del concio è detto.

Di patrone che uorrà crescer la naue. Cap. 241.

COME che dice, & dimostra in uno capitolo di sopra detto, che se patrone di naue uuole crescere ò fare alcuno accrescimento nella sua naue o nauilio: se il patrone della naue è in loco doue si siano tutti gli compagni ò la maggior parte, il patrone de la naue ò del nauilio ne gli debba dimandare del detto accrescimento, che lui uuole fare nella detta naue o nauilio, & se li detti compagni tutti ò la maggior parte non uoranno, che il detto accrescimento si faccia, il detto patrone della naue non lo debba fare, ne non gli può forzare. Impero il detto patrone della naue puo forzare li detti compagni di quello che e detto nel capitolo detto, cioe d'incantare, & li detti compagni al patrone della naue, ò del nauilio per quella ragione medesima, & e uero, & in questo modo e costumato fare. Impero secondo che in quanto debba esser fatto. Et in quello loco doue dice, & dimostra che se il patrone della naue ò del nauilio fusi in loco, doue non fusino tutti li detti compagni insieme ò la maggior parte, che se il detto patrone della naue o del nauilio uorra crescere la detta naue ò nauilio, lo potra fare, che compagno nessuno non gli puo contrastare, se non come nel capitolo di sopra detto si contiene. Et è uero. Impero e da intendere che il patrone della naue, ò del nauilio, non la cresca se non por due ragioni, cioe sapẽdo per grande nolo ò grande uiaggio che lui trouasse, o per grande passoggio: & che ui fusi mancamento d'altre naui, o d'altri nauilij, che alcuni mercanti non trouassino, & se il detto patrone della naue ò nauilio fara crescimento per le due ragioni di sopra dette gli detti compagni gli sono tenuti pigliare in conto tutte le spese, che il detto patrone della naue ò del nauilio hauessi fatto per lo detto crescimento. Se impero li detti compagni il cõtrario

rio prouare non potranno. Et se il contrario prouare non gli potranno, sia che il detto patrone della naue o del nauilio li portassi guadagno ò consumamento, tutto gli debba essere riceuuto in conto: & se il patrone della Naue gli portera alcuno guadagno gli detti compagni ne debbano hauere & riceuere loro parte, & se il Patrone della naue ò del nauilio portassi alcuno consumamento, detti compagni sono tenuti pagare ciascuno di loro per la parte, che nella Naue haranno, & è ragione che come ciascuno receuera parte del detto guadagno se il patrone della Naue o del Nauilio ne haues si portato, che ciascuno de detti compagni paghi la sua parte del detto consumamento se interueniisse per alcuno caso, poi che il detto Patrone della Naue o del Nauilio hauessi fatto detto accrescimento a buono fine. Impero se li detti compagni potranno prouare il contrario à detto patrone, & il detto patrone non hara fatto il detto accrescimento per la detta ragione: anzi lo hara fatto per sua auuttorita o per pompa, accio che le persone dicano che il tale è patrone di grande naue ò di grande nauilio, quella spesa tale che per quelle ragioni come disopra è detto sara fatta gli detti compagni non sono tenuti riceuerla in conto. Ma debba essere messa in potere di dui buoni huomini, & quello che loro ne diranno & cognosceranno, sono tenuti gli detti compagni riceuere in conto al detto patrone della Naue ò del Nauilio, per modo che luna parte ne laltra non possa in niente contrastare al detto & cognoscientia di quelli sopradetti huomini. In questa forma impero che se li detti compagni non incanteranno la detta naue ò nauilio, & il detto Patrone della Naue ò del nauilio, rimanera nella sua signoria, tutto & in tanto come se fussi con li sopradetti compagni, non sono tenuti niente dare al detto Patrone della naue ò del nauilio delle dette spese, che come disopra è detto fussi fatto, ne ancora per gli detti buoni huomini fussi giudicato ò sententiato. Se non in questo modo, che quando il detto Patrone della Naue ò del nauilio guadagnera con la detta Naue ò nauilio, che se ne paghi della detta spesa. Et anchora gli fanno assai gratia che lui rimane in signoria della detta naue ò nauilio, & che del tutto la detta spesa non lo cauino del conto, che come disopra è detto hara fatto contra ragione. Imparo si è fatto & facci per questa ragione, che in tutte cose & in tutti casi è buono lo accordo de buoni huomini. Adunche se gli detti compagni incanteranno la detta naue ò nauilio al detto patrone, & lo caueranno al tutto della signoria, gli detti compagni sono tenuti dare, & pagare al detto Patrone tutte le spese, che per li detti buoni huomini fussi stato giudicato & sententiato, incontinente che li detti compagni harāno la detta naue ò nauilio incātata, et che il patrone ne harāno cauato. Impo se quello che era patrone della detta naue ò Nauilio si hauessi fatto impre stare alcuni denari p causa del detto accrescimēto, che lui come disopra è detto hauea fatto non ragioneuolmēte se lui ne dessi interesso, ò ne haueßi dato gli detti compagni non sono tenuti mettere, ne pagare parte nel detto interesso, se gia li detti compagni fare non lo uoranno. Impero se il patrone della naue ò del nauilio haueßi fatto detto accrescimento per la ragione disopra detta, se il Patrone della naue o del Nauilio hara tolti denari in prestito per causa del detto crescimento, se il detto patrone

patrone ne pagassi interesso, o ne hauessi pagato, gli compagni sono tenuti di mettere & pagare per quello, che à ciascuno di loro toccherà, per la parte che nella detta naue o nauilio haranno senza contrasto. Impero posto che nel capitolo di sopra detto di ca, & dimostra che crescimento che l'huomo faccia ad alcuna naue o nauilio, che se giudichi per acconcio, uero e'. Ma per tal modo si puo l'huomo restare di crescimento, che non si debbe ne si puo stare di acconcio che hara bisogno la detta naue o nauilio. Et per questo gli detti patroni di naue o nauilj si debbano guardare quando saranno in alcuno loco, ò, se lor uorranno fare alcuna opera ò alcuno accrescimento nella lor naue o nauilio, che loro lo faccino cō giusta ragione, percio che quelli casi sopra detti nō li possino esser sopra. Saluo impero tutti i patti, o accordi fatti tra loro, in tutte, e per tutte le cose. per questo, & per la ragione detta fu fatto questo capitolo.

Di acconcio di naue. Cap. 242.

PATRON di naue ò di nauilio, che la sua naue hara bisogno di acconcio, se il patrone della naue è in loco doue siano suoi compagni tutti ò parte il patrone della naue debba dire, & dimostrare a' compagni quello acconcio, che la naue ò nauilio hara bisogno, & se gli compagni lo uogliono lui la debba acconciare, & gli compagni sono tenuti mettere nell'acconcio ciascuno tanto, come gli tocchera alla sua parte, & se ci fussi alcuno di quelli compagni che non uolesse pagare quello, che à lui toccasse, & il patrone della naue se lo fara imprestare, il compagno e tenuto, et obligato come nel capitolo di sopra e detto, & se gli compagni non uorranno che la naue ò nauilio si acconci, percio che per uentura costeria piu da conciare, che non ualera: & ancora piu, che quando la naue o il nauilio fussi acconciato, & loro la uolessino uendere forse non troueriano tanto, come costassi di acconciare, & percio il patron della naue o del nauilio non debbe acconciare la sua naue o nauilio senza uolonta de' compagni, poi che loro non uogliono che la naue o nauilio si acconci, se fussi in uno loco con loro, ne gli puo forzare. Impero il patrone della naue puo forzare di uendere, & d'incantare à compagni, & gli compagni possano forzare il patrone della naue o nauilio, che à incanto non ue nessuno Signore, che tutti sono & debbano esser compagni semplici. Se impero alcuni patti non fussi infra loro, che alcuni de compagni douessi hauere alcuna signoria, & se il patrone acconciera la naue o nauilio senza uolōta de' compagni, cōpagno nessuno non gli e tenuto di niente dare di quello che costassi quello acconcio, il quale senza licentia di loro fussi fatto. Impero il patron de la naue se ne puo pagare del guadagno, che la naue o nauilio fara, che in questo compagno nessuno non ci puo niente contrastare. Et se la naue o nauilio si perdessi innanzi che il patrone fussi pagato di quello, che hauera prestato in quello acconcio, compagno nessuno non gli e tenuto di fare menda. Impero quando la naue o nauilio si perdera, e exarcia alcuna si ristorasse, lo patron della naue si debba reintegrare, che compagno nessuno non gli puo contrastare, & se ci auanzassi alcuna cosa, il patron de la naue lo

debba

debba restituire à ciascuno compagno, per quello che gli toccassi per la sua parte: & se alcuni de compagni uoranno uedere quella parte, che haueranno nella naue che fussi acconcia, si debba dare in prima la liberta à quello che signore ne sara: perche il signore ci hara hauuta di molta fatica, & hara sborsato tutto quello acconcio: & se quello compagno non si puo accordare con il signore, debba essere messo in potere di dui buoni huomini di Mare, che uedino quello acconcio quanto puo costare: per cio che se quello compagno uendessi la sua parte ad altro, che infra il Patrone della naue, & quello che quella parte comperasse, non possa essere contrasto: & tutto quello che quelli dui buoni huomini ne diranno, o saranno, quello ne debba essere seguito: accio che il patrone della naue ne quello compagno per chi lo contrasto fussi, non ci possino contrastare. Impero tutto quello che quelli ne diranno con consiglio di huomini di mare, quello ne debba essere seguito. Saluo impero se il patrone della naue fusse in loco, doue non hauessi nessuno compagno, & la naue ò nauilio hauessi grande bisogno di acconcio, che sanza di acconcio nō potesse nauicare, il patrone della naue debba guardare il profitto di se & de compagni: & per cio debbe stimare piu il profitto de compagni quando loro non ci saranno. Ancora per cio che loro lo haranno fatto Signore perche lui debba guardare se medesimo di biasimo & di danno, & quelli che in lui si fidano: & se il patrone della naue uede & cognosce che quello acconcio che la naue ha di bisogno fussi, ò debbi esser piu à profitto de compagni, che danno secondo sua conoscentia & conscientia quello che à loro ne pare, quello debba fare per sua intentione: & qual si uuole cosa che lui ne faccia fussi che lacconci ò che la uenda, tutto gli debba essere riceuuto per bene: poi che lui l'hara fatto per bona intentione: & gli compagni non possano niente contrastar di quello che lui ne faccia: perche ognuno si guardino chi fara parte. Se gia non fussi, accordato infra el patrone della naue & li compagni, che lui nō douessi acconciare o uendere la naue o nauilio se non lo facesse con uolonta di tutti li compagni o della maggior parte. Impero se quello accordo non fussi infra loro, quella cosa che il patrone della naue ne fara, quella ne haranno à seguire li compagni, saluo che se lui la giucassi o la perdessi per sua colpa, quello gli è tenuto di emendare come nel capitolo disopra è detto. Et questo capitolo fu fatto che guardassi ognuno cō chi fara parte, & à chi comandera il suo, & à chi no: & come lo accomandera, che gli patti che infra loro saranno fatti, quelli si haranno a seguire.

De orbare anchore. Cap. 243.

PATRONE di naue che pigliera o fara pigliare segnali gaiatelli o rase de anchore de alcuna naue o nauilio che appresso di lui sara ormeggiato, se quelle anchore si perderanno, quel patrone di quella naue che hauera orbate quelle anchore, ò fatte orbare e tenuto emendare à quello Patrone di naue di chi quelle anchore seranno tutto quello che lui dira per suo giuramento che ualessino, ancora glie tenuto far menda di tutto lo sconcio che lui ne habbia. Anchora piu, se il patrone di cui quelle anchore

chore saranno, si uuole quello patrone di quella naue ò nauilio che tale cosa hara fatta, o fatta fare, puo domandarglielo per giustitia, & causarla per furto. Anchora se marinaro alcuno orbera anchore senza uolonta et licentia di quello patrone di naue con chi lui stara, se il marinaro lo fara di sua uolonta, & senza ordine: lui è in quella pena che il patrone della naue doueria essere, se comandamento ne li hauessi fatto, & se loro non possono integrare il danno & spese, che il patrone di quelle naue ne hauera sostenuto, quelli marinari debbano essere pigliati & messi in carcere, & starci tanto insino che habbino satisfatto à quello patrone di quelle naui di tutto il danno & interesso, che lui per suo giuramento dira che per colpa di loro hara sostenuto. Se impero quello patrone di quella naue non li uolessi fare gratia di espettarli alcuno tempo, ò che uolessi che loro guadagnassino con lui tutto quello che li haueriano à dare in emēda del danno, che per colpa di loro hauessi sostenuto: & questo debba essere in uolonta di quello Patrone di Naue che tale danno hara sostenuto cioe di espettargli ò mettergli in carcere, ò che lui gli uolessi fare gratia che lo guadagnassino con lui. Et fu fatto questo capitolo, che se quella pena disopra detta non ci fussi messa assai danno & fatiche ne seguiteria. Anchora se alcuna naue terra proisso, & per cio che lo proisso non raschi ne sincosta ci hara messi segnali, che lo sospendano, chi quelli segnali ne cauera ò fara cauare, in quella pena medesima debba esser messo che disopra è detto.

Di naue che andra a parte. Cap. 244.

PATRONE di naue o nauilio che portera la sua naue à parte, lui è tenuto di fare scriuer tutti li accordi & patti che lui fara o hara fatti con tutti quelli marinari, che con lui haranno andare à parte, & farli scriuere in presentia di tutti li marinari ò della maggior parte, & per quante parte pigliera le naue, & quante parte faranno per tutto, & à chi debba far miglior parte, & à chino, & quanto, & quanto no, per cio che alla partitione infra li marinari & il patrone della naue non possa essere alcuno contrasto. Et anchora piu è tenuto lo patrone de la naue che lui debba monstrare tutte le exarcie, che la naue hauera à tutti gli marinari insieme, o alla piu parte, se tutti nō ci possono essere, per cio che se li marinari cognoscano con il patrone della naue insieme, che ci fussi exarcia che hauessi bisogno o di acconcio o in fortimento, che il patron de la naue lo douessi far fare allo scriuano, & accio non ci possa essere infra loro alcuno contrasto, che se alcuna exarcia si perdessi, li marinari non ui possino mettere alcuno contrasto, ne che potessino dire che loro non haueano uista quella exarcia, che ꝑsa fusse, ꝑ cio che di cōmune si ha da emendare, & se il patrone de la naue fara questo, che disopra e detto, gli marinari sono tenuti à seruire tutto, et in tanto come se andassino à salario, & per nessuna ragione nō possano cōtrastare, saluo per quelle cōditioni, che ne li capitoli disopra detti sono gia certificate & chiarite, & per cio il patrone de la naue o nauilio quando Idio gli hara dato guadagno, lui debba dare le parti bene & leali, che a ciascuno tocchino tutto et in tanto, cōe infra il patrone della

naue fussi accordato & tanto come nel cartholario della naue sara scritto, et il nochiere è tenuto sotto pena del giuramento, che lui fatto ha di guardare tutto il profitto di quelli marinari. Et loro bene & integramente habbino tutto quello che il patrone della naue li haueua promesso quel giorno che loro si accordorono con lui, & lo scriuano è tenuto guardare il prositto della naue sotto quella medesima pena, che al nochiere è posta, che lui non ci facci niente dinganno per la naue ne per gli marinari, se non che dia bene & fidelmente la parte che nella naue tocchera, & alli marinari altretanto, & lo nochiere & lo scriuano ne debbono hauer auantaggio, per quello che infra loro fussi accordato quando la naue comincio accordare gli marinari: & se per caso infra loro non fussi accordato, loro ne debbano hauere ciascuno una parte d'auantaggio, per causa della fatica, che loro ne haranno per tutto lo communale della Naue & quelle due parti si debbano cauare di tutto lo commune insieme. Mo parliamo della cõditione se per caso di uentura ci uenissimo. Se naue o nauilio andera con uele, & andando con le uele, perdera arboro, o antenne, ò uela alcuna, li marinari non sono tenuti di menda fare. Se impero il patrone della naue o lo nochiere non haueua detto alloro innanzi che l'arboro, o l'antenna, o le uele si perdessino che mainassino, & se il patrone della naue haueua detto loro che mainassino, & loro non haueano uoluto mainare. Se quella exarcia, che disopra detta si perdessi, gli marinari sono tenuti di tutta quella exarcia mendare. E da intendere che tutto lo communale della naue lo debbe pagare, & se il patrone della naue o nauilio: o il nochiere fara surgere anchore in qualunche loco, che loro sussino & li marinari diranno che quella exarcia con laquale loro uanno à surgere quelle anchore non è sufficiente: & se le anchora si perderanno sopra quello che gli marinari hanno detto al patrone della naue o al nochiere, & loro non faranno mutare la exarcia, ne le anchore che haranno fatto surgere, li detti marinari nõ sono tenuti alcuna menda fare: poi che loro lo haranno detto al patrone della naue, & dimonstrato al nochiere: & se gli marinari non lo diranno ne lo dimostreranno al patrone della naue o al nochiere, & quelle anchore, si perderanno, loro sono tenuti di menda fare, per cio che loro surgerono quelle anchore, & non hanno detto ne denuntiato che quella exarcia non fussi buona Anchora piu se alla naue iuteruerra caso di uentura che uadi a trauerso in terra & si rompa, se il guadagno che la naue hauera fatto fussi tanto, che bastassi quella naue a rifare, lo patrone della naue la puo rifare, & se lui refare non la uolesse, quella naue debba essere messa in pretio infra lo patrone della uaue & gli marinari, gia quanto ualeua quella naue quando dette à trauerso in terra, & se infra loro non si potranno accordare, debba essere messo quello cõtrasto che infra loro fusse in potere di dui boni huomini, che siano & sappino bene dellarte del mare, & qual si uuole cosa che quelli ne diranno, quello ne debba essere fatto & seguito, & se exarcie si ristaurasse, tutto quello che restaurato sara, debba esser messo in pretio a si patrone della naue, et quando il patrone della neue si sara pagato, se alcuna cosa di quello guadagno che loro fatto haranno rimanessi, debba essere partito per tutti communalmente come infra loro sussi accordato, & se per caso il guadagno

dagno che loro fatto harano, non bastassi à emenda fare a quella naue, che del tutto rotta si sara ò in parte, gli marinari non li sono tenuti di alcuna emenda fare, per cio che il marinaro assai ci perde, poi che ci perde il suo tempo & haracci consumata la persona. Impero li marinari sono tenuti al patrone de la naue aiutare ristorare tutto quello, che loro potranno bene & fidelmente, & restituire & dare tutto quello, che loro potranno ristorare al patrone della naue. Anchora piu se per uentura la naue nõ hauessi guadagnato niente: li marinari sono tenuti, restituire & dare al patrone della naue tutto quello che hauessi spesso in uettouaglia da quello giorno, che loro si accordorono, p insino che loro si partirono de la naue, & questo debbano li marinari pagare senza contrasto, che il patrone de la naue assai ci perde, poi ci consuma la naue & se medesimo, & il patrone de la naue puo à quello marinaro che contrasto ci mettera per quello che li toccassi pagare per la sua parte domandare gli come se gli fussi obligato cõ carta, & puolo mettere in potere de la giustitia: & quello marinaro debba stare tanto in carcere, per insino che habbia satisfatto di tutto quello, che douessi dare à quello patrone de la naue, ò che si fussi accordato con lui. Impero se il patrone de la naue uedra & cognoscera che quello marinaro che gli contrasta non lo fa per nessuna malitia, se non che non ha di che pagare ne integrare il patrone de la naue, è tenuto aspettarlo alcuno tempo, per insino che lui lo possa hauer guadagnato. Impero il marinaro è tenuto al patrone de la naue asicurare con sicurita, ò obligarse in potere di notario accioche il patrone de la Naue non possi perdere ne li suoi heredi. Anchora piu se alcuno de li marinari perdessi alcuna roba a seruitio della naue, se la naue guadagna, quella roba debba esser satisfata à quello marinaro, che quella roba hauera persa se lui prouare lo puo, & se lui prouare non lo puo, non gli è tenuto di emenda fare & se la naue non guadagnasse non gli è tenuto di quella roba, che lui persa hara, di mẽda fare per testimonii che lui ne dessi, che assai ci perde ciascuno poi che ci perde il tẽpo & consuma la persona. Et fu fatto per cio questo capitolo che molti patroni di naue o nauili harãno la loro naue uecchia & fracida, & se sapessino che li marinari che cõ loro anderanno a parte, che se lui rompesse la naue, gli fussino tenuti quella mẽdare, per pocha di fortuna che facessi loro fariano per forma & modo che perderiano la naue, per cio che loro ne potessino hauere di menda piu che non ualessino dui naue tali come quella, & per questa ragione li marinari che uanno à parte non sono tenuti di menda fare a la naue che rotta si sara, se nõ solamẽte il guadagno, che con la naue haranno fatto, tutto & in tanto come nel capitolo di sopra detto è chiarito & certificato.

Di exarcia tolta per nauili armati. Capi. 245.

SE alcuna naue ò alcun nauilio andera a parte, & sera caso di uentura che quella naue ò nauilio che à parte andera si riscontrera con nauili armati, se quelli nauili armati gli torrano ò porteranno uela, ò uele, gumina, ò gumine anchora, ò anchore, ò alcuna altra exarcia, quella exarcia debba essere mendata per tutto il communale della

naue: è da intendere che ciascuno è tenuto di mettere nella menda, che per quella exarcia che tolta gli sara se hauessi a fare, per tante parti come riceuer deue. Impero è da intendere che la naue, o nauilio hauessi guadagnato, & quello guadagno che quella naue o nauilio hauessi fatto, che fussi emendata quella exarcia che quelli nauilij armati se ne hauessino portata, & se per caso il guadagno che quella naue o nauilio hauera fatto, nõ bastassi a quella exarcia mendare, li marinari che anderanno a parte non siano tenuti di alcuna altra menda fare, percioche il sopradetto marinaro ne nessuno altro quando si parte di sua causa & andrà con alcuno a guadagnare, non lo fa cõ intentione che se alcuno caso di uentura interuenisse alla naue, ne laquale lui debbe andar a guadagnare, che la roba che lascia in casa hauessi a mendare lo danno che se lo hauessi a fare, saria meglior rimanessi. Ancora per altra ragione che il marinaro assai ci perde, poi ci perde lo tempo, & consuma le ueste & la persona. Impero se il guadagno che la naue o naulio haura fatto bastassi a quella exarcia mendare, che tolta gli fu lo patrone de la naue o naulio che quella menda haura riceuuta, debba giurare in presentia di tutto lo comunale della naue o nauilio, che lui la debba ricuperare quãto piu presto possa, & che ci faccia tutto il suo potere, & se lui ricuperare la puo, è tenuto restituire tutto quello che hauessi riceuuto da li sopradetti marinari per menda di quella exarcia, che quelli nauilii armati gli haueano tolta senza contrasto, & se per uentura nella naue o naulio fussino alcuni de li marinari, che contrasteranno di quella exarcia, che quelli nauilij armati haranno tolta, che non debbi essere mendata del guadagno che il nauilio fatto haura, percio che è caso di uentura, non lo debbano fare, ne possano perche se alli sopradetti marinari, ò stando loro in nella naue ò nauilio interuenissi caso di uentura, che riscontassino alcuna cassa doue fussi monetta, ò altra roba che valessi assai denari, o trouassino alcuna balla o altra robba che al loro tornassi a profitto, non ci saria nessuno che nõ uolessi hauer bene & integramente la sua parte, che gli spettassi. Et ancora assai piu che non gli toccassi se lui fare lo potessi, & percio è giusta ragione come ciascuno uuole & dimanda bene, & integramẽte la parte del guadagno, che per caso di uentura sara interuenuto, tutto & in tanto e ragion che ciascuno sia tenuto di fare menda a quella perdita, che per caso di uentura fussi interuenuta del guadagno che loro fatto haranno, per la ragione disopradetta fu fatto questo capitolo.

De roba che si bagnarè in nauilio scoperto. Cap. 246.

MERCANTI che noleggiaranno o metterano robba in alcuno nauilio scoperto, se quella robba che in quello nauilio scoperto sera messa, si bagnassi o guastassi per acqua di mare, che nel nauilio entra, ò per acqua di pioggia, il patrone di quello nauilio non e tenuto di menda fare a quelli mercanti di chi quella robba sara, percioche non e colpa sua che gia sanno li mercanti che quello nauilio doue loro mettano la loro robba, e scoperto. Impero se il patrone del nauilio scoperto fussi in loco, che lui ci potessi fare tenda, & che non fussi tanto cattiuo tempo, che lui la potessi tenere fatta, &

fatta, & non lo fara, se li mercanti prouare lo potranno, lui è tenuto di menda fare a quelli mercanti per quella robba, che bagnata ò guasta si sara per colpa di lui che nõ uolse tenere la tenda fatta. Impero se quello patrone del nauilio ò barcha scoperta fussi in alcuno loco, & facessi tanto di uento che non la potessi tenere, & piouessi tanto che la tenda non hauessi faculta di tenere, & la robba si bagnassi ò guastassi, per queste ragioni che disopra sono dette, lo patrone del nauilio o barcha non è tenuto di menda fare. Ancora piu se quello nauilio fara acqua per murata et per colpa di quel l'acqua che fara per le murate quella robba si bagnasse o guastasse, il patrone di quello nauilio è tenuto di menda fare a quelli mercanti di chi la robba fussi, & se il nauilio non facessi acqua per murate et faralla per lo piano, se quello fussi auono, et sufficiẽte bene impostato, se per quella acqua che per lo piano fara, si bagnassi roba o guastassi poi, che il nauilio fussi bene et sufficiente impostato, il patrone del nauilio nõ è tenuto fare menda a quelli mercanti di chi quella roba fussi, che per acqua di piano si fussi bagnata, poi che il nauilio fussi bene & sufficiente impostato. Impero se il patrone del nauilio promettera ad alcuno mercante che li mettera & portera la sua robba sotto buono talamo, & il patrone del nauilio non ce la mettera, innanzi la mettera in altro loco, se quella roba che il patron del nauilio hara promesso de portare sotto lo talamo & non l'hara messa ne portata, & quella roba si bagnera & guastara, il patrone del nauilio è tenuto di fare menda ad quelli mercanti di chi quella roba sara, percioche nõ l'hara messa sotto il talamo, come lui haueua promesso a quello mercante, che quella roba gli haueua consegnata per quella promessa che fatta gli haueua, & se roba si bagnasse o si guastasse sotto lo talamo, il patrone del nauilio non è tenuto fare menda, poi che non fusse colpa sua, perche ogni patrone di nauilio si guardi che cosa promettera à mercanti, che necessario è gli obserui. Et per questa ragione fu fatto questo capitolo.

Di piloto. Cap. 247.

PATRON di naue ò di nauilio che noleggiera ò sara noleggiato per andare ad alcune parte, nelle quale lui ne homo che nella naue sia non si risoluera che lui ci sappia andare, et il patrone della naue ò nauilio hara appigionare piloto, che li sappia andare, & quello piloto promettera & dira al patron della naue ò nauilio che lui sa, & è pratico in quelle parte, doue il patrone della naue uuole andare, & se quello piloto dira che non cie luoco inuerso di quelle parte, doue il patrone della naue uole andare, ò sera noleggiato che lui tutti non gli sappi, & se quello piloto obseruera al patrone della naue ò nauilio tutto quello, che promesso gli hara bene & diligentemente, il patrone della naue ò nauilio gli è tenuto di dare tutto lo salario, che infra loro sera accordato senza contrasto, è piu che promesso non gli hauera, uisto la bontà et ualore che in quello piloto sara, percioche quello piloto hara obseruato al patrone della naue tutto quello, che promesso gli haueua. Impero tutti li patti che infra il patron del-

la naue o nauilio, & quello piloto saranno fatti, debbano essere tutti messi & scritti nel cartolario de la naue o nauilio: percioche infra il patrone de la naue naue o del nauilio & quello piloto non possa essere alcuno contrasto: & se per uentura quello che per piloto si sarà accordato, nõ saperà in quelle parti, doue lui detto, et promesso et accordato hauea, quello piloto che questo al patron della naue o nauilio haura promesso & nessuna cosa non gli potra obseruare di quelle che promesse haueua, quello tale piloto debba perdere la resta incontinente senza rimedio, & senza mercede, & il patrone de la naue o nauilio la puo fare tagliare, ò far fare, che non è tenuto dimãdarne a la giustitia se non uuole, percioche quello l'haura ingannato, & messo a giudicio di perdere se & tutti quanti quelli che con lui sono, & anchora la naue, & la robba. Imperò nõ sia solamente a uolontà del patron de la naue o nauilio, gia se quello piloto debba perdere lo capo o no, anzi debba essere in uolonta del nochiere, & de mercanti & di tutto il communale della naue, & se tutti quelli, che disopra sono detti, ò la maggior parte uedranno & conosceranno che quello debbe perdere il capo, lui lo debba perdere, & se à loro non pare che lo perdi, che non lo perda. Impero che ne sia fatto tutto quello, che loro ne cognosceranno che quello ne debba esser fatto, & altro no, percioche se per uentura alle uolte l'huomo andassi a la uolontà di alcuni patroni di naue o nauilij, loro uoriano bene che alcuni che loro hauessino in disgratia che perdessi il capo, & percioche gli rimanessi il salario che gli promesse & a dar gli hauea, che ancora si sono patroni di naue o di nauilii, che tengano puoco ceruello come altri huomini. Et anchora molti patroni di naue ò di nauilij sono, che non sanno che debba andare dinanzi & che drieto ne sanno, che si uuole dire mare, ne che no, & percio saria male fatto che lhuomo facessi morte per uolonta solamente del patron della naue o del nauilio, perche ogni huomo che si accorda per piloto, si debba guardare inanzi si accordi che possa & sappia obseruar tutto quello, che prometterà, percioche la pena che disopra è detta non gli possa interuenire ne altro danno.

Di guardie di naue. Cap. 248.

OGNI patrone di naue o nauilio è tenuto che incontinente che si parte di quello loco, doue haura incominciato uiaggio, & haura fatta uela: lui debba compartire le sue guardie, che guardino ne la naue o nauilio, tanto andando alle uele come stando in porto o in piaggia, ò in altro loco, & tanto in terra di amici, come di inimici in questo modo che quelli che guardano andando ad uele, se si adormano ne la guardia, di tutto quello giorno non debbano beuere uino, & se quelli che guardano in piaggia, ò in porto, ò in altro loco che fussi in terra di inimini se nella guardia si adormenteranno, di tutto quello giorno non debbano beuere uino, ne hauere altro che biscotto, & se per uentura fussi in terra de nemici, quelli che ne la guardia si adormenteranno se sarà marinaro di proua debba perdere il uino & non mãgiare altro che biscotto di tutto quello giorno, & ancora debba esser frustato tutto quello nudo per tutta la

ta la naue, o debba esser surto in mare tre uolte con una corda, & questo sia in uolonta del patron de la naue & del nochiere di dargli qual si uuole di quelle dui pene, che disopra sono dette, & se fusse di popa debba perdere il uino & non mangiare se non biscotto di tutto quello giorno & debbagli essere gittato uno caldaro d'acqua per lo capo in giu, & se alcuni di questi che disopra sono detti saranno trouati dormendo al la guardia da tre uolte in su, debba perdere tutto il salario che hauere doura di tutto quello uiaggio doue saranno, et se lo hauessi hauuto debbalo restituire et debbano essere gittatti in mare, & sia in libertà del patron de la naue & del communale o la maggior parte di dare di queste due pene quella che uorãno, percioche loro mettono a giudicio & uentura di perdere se medesimi: & tutti quelli che nella naue o nauilio sono, & fu fatto questo capitolo.

Di robba trouata. Cap. 249.

ROBBA che fussi trouata in piaggia, o in porto, o in marina che uada sopra acqua, o che il mare la hauessi tratta in terra, quello che trouerà quella robba in piaggia, o in porto, o in marina, o che il mare non l'hauessi messa in terra, ne debba hauere la meta: in questo modo che lui la debba presentare alla giustitia, & la giustitia la debba tenere manifesta ad ognuno uno anno et uno giorno, & se fusse robba che guastare si potesse, debba esser uenduta, & il pretio che di quella robba si haverà hauuto debba essere manifestato come disopra è detto, & se finito quello tempo de robba che per tal modo si sera trouata, o dello pretio che di quella si haura hauuto, & signor nessuno non si monstrera, alhora la giustitia debba dare a quello che trouata la hauera la meta per suo beueraggio, & della metta che rimarra debba fare la giustitia dui parte, & puo pigliarne lui una parte, & l'altra che rimane debbela dare per amor di Dio doue allui li piace, per anima di quello di chi sera stata, & se per uentura quella robba che trouata sarà, il mare la hauera messa in terra, quello che trouatà la haura, ne debba hauere parte ragioneuole, come quelli buoni huomini di quello loco doue fussi trouata diranno. Impero debba essere tãto fatto di questa, che sara in questo modo trouata, come è gia detto disopra di quell'altra, & farne parte di quello che a la giustitia rimarra. Impero se alcuna robba fusse trouata in golfo o in mare di libera, quella debba essere partita, come nel capitolo altro è gia detto, o se per uentura robba fussi trouata che giacia a fondo, quella tale che sopra acqua non andera ne potra andare quella non debba essere uenduta ne spartita, percioche giacia al fondo, & sempre aspetta suo signore, & debbano dare beueraggio ragioneuol ad quello che trouata l'hauessi a discrettione de la giustitia, & di dui buoni huomini del mare che siano di sede, & la giustitia debba tener tutta quella robba manifestata, o il pretio di quella se fussi robba che si potere guastare & se nel tempo de la pratiche o costumi che lo signore hauera concesso in quello loco, doue quella roba sera trouata, dimandatore, il signore non ci sara uenuto, la detta giustitia debbe fare bando publico per trenta di, & se signore

re alcuno sera uenuto in quella robba, li debba essere consignata, se non debba esse re partita, come disopra è detto in quello capitolo medesimo de roba che andera so pra acqua, tanto debbano esser fatto di questa, come di quella, puoi che lo tempo sara finito, che la giustitia ci hauera messo. Impero è da intendere che quello o quelli che la sopradetta robba troueranno, & l'haranno trouata, che la debbino hauere manifestata alla Signoria di quello loco, doue la detta robba sara trouata infra tre giorni, se in tal loco ne saranno, & se infra tre giorni non l'haranno pre sentata debbano lo fare infra sei giorni, & se infra sei giorni non la potranno ha uere presentata alla Signoria debba fare in questo modo per captiuita uincere, & per danni, & per ingiuria, & per spese fuggire ad quello o ad quelli che la detta robba haranno trouata che l'habbino manifestata & presentata infra dieci di, & se infra gli dieci di non la haranno presentata, ne ci sara uenuto quello di chi la robba sara, la Signoria per lui dimandi, & possa dimandare la detta robba, che come di sopra è detto sera trouata, a quelli che trouata la haranno per furto, & stare a mer cede della Signoria, & anchora debbann perdere tutto il diritto che della detta rob ba doueuano hauere per loro beueraggio. Saluo impero che se quello o quelli che la detta robba haranno trouata, come di sopra e detto, & infra dieci giorni non la haranno presentata alla detta Signoria come disopra e detto, se loro giusti casi o giu sta ragione mostrare potranno perche loro detta robba non haueßino possuta pre sentare, ò manifestare alla detta Signoria infra li dieci giorni, deueno essergli ri ceputi. Impero se gli casi & le ragioni di sopra dette, & posto loro in uero mette re le potranno, se non che la Signoria possa procedere contra di loro nella forma detta di sopra. Impero se la detta robba che sara stata trouata, fußi stata persa uno anno & uno giorno, & finito lo anno & il giorno la detta robba sara stata trouata, quella di chi era detta robba non puo niente dimandare, anzi debba essere di quello o di quelli che l'haranno trouata, & è ragione che non e robba al mondo che habbia stato uno anno sotto l'acqua, ò presso de acqua, ò sopra acqua per lo detto tempo che quello di chi stata fußi, possa giustamente cognoscere alcuno segno, per che poßi dire che la detta robba fusse la sua, se gia lo non faceua per arbitrio. Saluo ferro, accia ro, ò altro metallo, & in tanto la detta robba come di sopra e detto fußi trouata, deb ba esser di quello che trouata l'hauesi. Impero se quello che la detta robba essere la sua, dira, sara fede che sua e, & sua fu, debbagli essere consignata. Lui impero fa cendo satisfattione a quello che trouata l'hauera à sua uolonta: se quello che trouata l'hara fare lo uolesse, che in altro modo Signoria non lo debba forzare. Se impero quello che la detta robba domandera prouare, o in uero mettere non potra per testi monij degni di fede che la detta robba fusse la sua, & se come disopra e detto in uero mettere potra la detta robba essere la sua, & di tutto in tutto la detta robba lui riba nere uorra, e tenuto di dare & pagare a quello che trouata l'hauera tutti danni, & sconci, & interessi che in uero mettere potra, che per colpa della robba disopra detta gli fussino interuenuti, & ne hauesi hauuto à sostenere à discrettione della

detta

detta Signoria, & di buoni huomini che siano degni di fede, & se della detta robba che trouata sara quello o quelli che trouata la haueranno, se ne seruiranno ò faranno alcuno guadagno, se loro dimanderanno lo beueraggio, debbali essere dato come e co stumato, & il detto guadagno ò seruitio che la detta robba hauesi fatto gli debba essere riceuuto in conto del detto beueraggio. E per ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

De accordo fatto in golfo ò in mare delibera. Cap. 250.

SE alcuno accordo ò promessione ò obligatione fusi fatta de uno ad altro in golfo, o in mare de libera, o in altro loco di mare. Saluo che la naue o nauilio non fusi in loco che hauesi proisso in terra, per qual si uuole conto che fasi fatto lo accordo ò promessione, non debba hauere ualore, perche alcuna uolta uanno nelle naue ò na uilij mercanti & huomini di conditione & assai di altri, alli quali fa male il mare, ò hanno alcuno difetto in se medesimi, & se loro potessino uscire in terra, ò potessino esser liberi di quelli difetti, o di quello fastidio, che loro hanno in se medesimi, se loro hauessino mille marchi d'argento, tutti mille li prometteriano ad alcuno che gli met tessi in terra, et per questa ragione non debba hauere ualore, anchora piu se per caso si riscontrassino con alcuni nauilij armati, se per promessione, o per accordo ò per obligatione che loro gli facessino, se potessino torre di quelli nauili, loro fariano ac cordo ò promessa, percioche loro non gli facessino danno di piu, che per uentura non li potriano osseruare: & per questa ragione promessa, ne accordo fatto per paura, o per forza non uale, ne debba ualere per niuna ragione. Impero, se naue, o nauilio ter ra proisso in terra, tutto accordo che fusse fatto di uno, o d'altro, in qual si uuol modo che sia fatto uale, & debba ualere. Però se la naue, o nauilio fusse in golfo, o in qual che altro loco di mare, & che hauesse proisso in terra, o no, & quei che nella naue sa ranno faranno alcuno accordo, o promessa, debba hauer ualore, per questi quattro ca si, cioe di sapere, per fatto il gietto, o se per fortuna di cattiuo tempo, o per altro caso o uentura fosse, che la naue, o nauilio desse a trauerso in terra, o per qualunque pro messa, che i mereãti faranno, di fare menda a naue o nauilio per alcuna ragione, o per uiaggio mutare, & che lo scriuano fusse presente incontinente che la naue, o nauilio hauesse proisso in terra, & incontinente lo debba scriuere nel cartolario. Et se naue o nauilio fusse in fosso, o in fiumara, tutta promessa che quei faranno che saranno nella naue, o nauilio debba esser tenuta per ferma habbino proisso in terra, o no: percioche chi e in fosso, o in stagno, o in fiumara tanto uale, come se fusse in terra, che assai e in terra, poiche cattiuo tempo non gli puo fare alcun danno.

De

De accordo infra patrone merchanti & marinari. Ca. 251.

QVALVNCHE accordo che patrone di naue ò di nauilio faccia ò hauessi fatto à mercanti, ò alli suoi marinari, ò alcuni che siano ò fussino tenuti de la sua naue ò nauilio, quello è necessario che lo obserui senza contrasto, & se per uentura lo detto patrone della naue ò del nauilio, lo detto accordo obseruare non uora, lui è tenuto restituire tutto il danno, che li sopradetti ne haueranno ò hauessino hauuto, o aspettassi no hauere senza contrasto, se la detta naue o nauilio ne sapessi essere uenduta. Saluo impero tutto impedimento, che per giusta causa interuenire ci potesse, o ci fusse interuenuto, per loquale il detto patron della naue ò del nauilio non hauessi obseruato, o non hauessi possuto obseruare il detto accordo, o promessa à tutti li sopradetti, & similmente li detti mercanti, & marinari, & tutti quelli che nella detta Naue o Nauilio saranno, sono tenuti & ubligati obseruare a detto patrone della naue o del nauilio, tutto accordo, o promessa che con loro hauessino fatto senza contrasto, & se per uentura lo detto accordo o promessa obseruare non uoranno, se hanno alcuni beni debbano essere uenduti per restituire il danno, che per il detto accordo o promessa hauuto o hauere potessino senza contrasto, & se gli detti beni al detto danno, che per il detto accordo o promessa hauuto o hauere hauessino restituire, non bastassino: se gli detti sono giunti, debbano essere pigliati, & messi in potere della giustitia, & starci tanto nel detto carcere, per insino che habbino reintegrato il detto patrone della naue del danno disopradetto, o che si sianno accordati con il detto patrone della naue o nauilio. Saluo impero che il sopradetto giusto impedimento, per loquale loro non hauessino possuto obseruare il detto accordo o promessa al detto patrone della naue: che per colpa di loro non fusse rimasto. Et per le ragione disopra dette fu fatto questo capitolo.

Di comandita fatta ad uso di mare. Cap. 252.

SE alcuno comandera ad altra roba amicheuolmente, ò mercantia con instrumento, o senza scritta, ò senza accordo nessuno, che non sara infra loro fatto, se non che quello che la comandita riceue, che la receua ad uso & costumi di mare & arisseo di mare & di cattiue gẽti, et lui debba uẽdere in qualunche loco che fara porto, cõ la detta mercantia in quello presente uiaggio nel quale lui hara riccuuta la comandita et uẽdere quella come meglio potra, & come infra loro sara accordato. Impero se infra loro non fussi accordato quello che la comandita portera quando debba hauere p la sua fatica, & quanto no, quello che la comandita hara riceuuta, non se ne debba niente ritenere poi che infra loro accordato, non sara, anzi e tenuto di dare, & restituire tutto quello, che della roba hauessi hauuto incõtinẽte che tornato fussi di quello uiaggio. Impero quello di chi la comandita sara, è tenuto di dare al comandatario che la sua

la sua comandita hara portata, et uenduta per la sua fatica come che hauessi guadagnato, & come la fatica che lui ci hauessi hauuto, & questo debba essere a sua discretione, & il comandatario non lo puo d'altro forzare: perche ogni comandatario si guardi & si debba guardare quando riceue comandita da alcuno, come la riceua & come no, per cio che non habbia a uenire à discretione di quelli, che la comandita gli saranno per conto della sua fatica, & quelli che riceueno comandita di dinari, debbano essere in quel conto.

De patrone che uendera la naue senza licentia de compagni. Cap. 253.

SE alcuno patrone di naue ò nauilio uendera la sua naue ò nauilio: senza uolonta & senza licentia de compagni lui è tenuto incontinente che uenduta la hara, di dare & rendere conto alli suoi compagni, di restituire & dare tutto quello che à ciascuno toccasi per la sua parte, se loro riceuere lo uoranno, & se gli compagni riceuere non lo uoranno, lui è tenuto restituire, & rendere in loro potere quello nauilio, che lui uenduto hara senza uolonta, & senza licentia di loro, & se quella naue ò quello nauilio non gli potesse restituire, lui è tenuto rendere, et dare una naue o nauilio tanto buono, come era quello, & il guadagno che fatto potessi hauere con quello nauilio, ò che si accordi con loro il meglio che possa, & se infra loro non si potranno accordare, debbano mettere dui buoni huomini che siano degni di sede, et quale si uuole cosa che quelli diranno, ò cognosceranno, quello debba esser seguito. Impero se quando il patrone de la naue ò del nauilio hauessi fatto la uendita come disopra è detto, & alla maggior parte de compagni piacessi quella uendita, il patrone de la naue o del nauilio non e di niente altro tenuto, se non di dare quello che a ciascuno toccassi: poi che la piu parte de compagni si accorderanno, & se per uentura il patrone de la naue o del nauilio non rendera conto à suoi compagni, ne ancora dara parte à ciascuno di quello che della uẽdita delle naue o del nauilio gli toccassi, & lui se ne andera in altre parte, se lui è giõto, è tenuto restituire & dare à quelli compagni tutto quello, che de la uendita de la naue ò del nauilio gli toccassi, & ancora & tanto come gli compagni diranno per loro giuramento che quella naue o quello nauilio potessi hauere guadagnato, & se lui non ha di che possa satisfare, ne integrare, debba essere pigliato, & messo in potere de la giustitia, & stare tanto in carcere per insino che labbia satisfatto quelli suoi compagni di quelle domandite che loro gli fanno, o che si fussi accordato con loro, & se per uentura quello che la naue ara uenduta non fussi trouato, & gli compagni troueranno quella naue o quello nauilio, che alloro sara stato tolto, loro lo possano pigliare & domandare per giustitia, & la giustitia che la debba consegnare & dare. Impero monstrando loro che quella loro fussi per testimonii, ò per scritture. Se impero quello che comperata l'auera, non possa monstra instrumento che quello che la detta Naue o nauilio gli auera uenduta, auessi di compagni, potere & luoco,

co, che la poteſsi uendere & farne ad ſua uolonta: perche ciaſcuno ſi guardi, & debba guardare, come compererà naue, o come no: percioche danno alcuno non gli poſſa interuenire. Impero ſe lui la uendeſsi per uecchiezza, che la naue, o il nauilio haueſsi, o impreſtatori la faranno uendere per preſtito, che quelli ci haueſſero fatto per neceſsità di coſe, che fuſſero neceſſarie alla naue, o nauilio, quello che patrone fuſsi non e tenuto ſe non in tanto, come nel capitolo gia detto di ſopra.

Di robba di naſcoſto meſſa nella naue. Cap. 254.

SE alcuno mercante, o mercanti noleggieranno ad alcun patron di naue, o di nauilio, balle, o fardelli, o quale ſi uuole altra coſa, & i mercanti metteranno, o faranno mettere in quei faſci, balle, fardelli, o caſſe, o altra robba che fuſſe nel mezzo di uno di quei, o di tutti alcuna coſa di naſcoſto, come e, oro, argento, moneta, perle, ſeta, o altra robba nobile, o mercantie quale ſi uuol coſa che loro uorranno, & quello che dentro quel faſcio, o balla, o fardello, caſſa, o qual ſi uoglia altra robba, che loro di naſcoſto dentro quei faſci haranno meſſa, che non lo diranno ne haranno dimoſtrato quando noleggiorno al patrone della naue, o al nocchiaro, o al ſcriuano di quella naue, nel la quale loro la metteranno, ſia che la naue, o il nauilio haueſsi a gittare, o gli interueniſſe caſo di uentura, che deſſe a trauerſo in terra, & ſi rompeſſe, ſe quel faſcio, o balla, o fardello, o altra robba, nellaquale quello che ſopra e detto fuſsi, ſi gettaſsi, in quel gietto che fatto ſarà non ci debba eſſere contata ſe non quella roba che lui hara noleggiata per teſtimonij che ne deſsi. Ancora che diceſſero i teſtimonij, che l'haueſſero uiſta a mettere: poiche al patrone, o al nocchiero, o al ſcriuano, o al guardiano non l'haranno moſtrata ne detto, ne nel cartolario ſarà ſcritto, & ſe la naue, o nauilio deſſe a trauerſo in terra, & quella robba ſi perdeſſe, non li debba eſſer fatta menda, ſe non per quello che lui haueua fatto intendere quando noleggiò gia che robba era, & che no, & ſe per uentura quella balla, o faſcio, doue alcune coſe ſaranno meſſe di naſcoſto, come ſopra e detto, non ſi perdeſsi, ne ſi gettaſsi, & in quella balla, o faſcio fuſſe trouato quel che ſopra e detto che di naſcoſto ci fuſſe meſſo, debba metter per tutto quello che ualerà in quel getto, o naufragio, che ſi ſarà fatto. Et piu, ſe quella robba, o mercantia che di ſopra e detto ſi perdeſsi per colpa del patrone della naue, o del ſcriuano, non ſia no tenuti di menda fare a quello di chi ſarà, ſe non di quello che lui gli haueua fatto intendere quando la noleggiò: percio che ſpeſſe uolte ci ſono alcuni mercanti, che ſe l'huomo li credeſsi di tutto quello che loro diranno, o giureranno, ſe perdeſſero alcun faſcio per alcune delle ragioni ſopradette, diriano, che in quel faſcio haueuano piu di mille marche d'oro, o d'argento di ualore: & per queſta ragione non gli e neceſſario tenuto, ſe non di quello che al noleggiar farà intendere ad alcuni di quei che ſopra ſono detti: perche ogni mercante ſi guardi, & ſi debba guardare quando noleggerà la ſua robba ad alcuno, che dichiari, & facci intendere quello che ſara, percioche nõ gli poſſa tornar danno, come ſopra e detto.

Se

Se lo patrone dara il ſuo luogo ad altri per noleggiare. Cap. 255.

SE alcuno patrone di naue o naullio dara il ſuo luogo ad alcuno, che lui poſſa noleggiare quella ſua naue o nauilio del tutto o in parte, & intra il patrone de la naue o nauilio, & quello al quale hauera dato il ſuo loco per noleggiare, fuſsi accordato giorno certo, & tempo deputato ſe infra quel tempo quello noleggiera come che infra lui & il patrone de la naue ſara accordato, uale quel nolo, che quello il quale il patrone de la naue ci hara meſſo per noleggiare haueſſe fatto con alcuno mercante, o mercanti, & debba hauere ualore tutto, & in tanto come ſe lui fuſsi patrone de la naue o del nauilio che patrone, ne poi che quello gli hauera dato il ſuo loco quanto a quello noleggiamento che quello, che hauera loco di noleggiare infra quel tempo certo, che con il patrone della naue hara accordato, interuenga ne habbia triſto nolo o buono, debba hauere ualore, & ſe il patron della naue o del nauilio noleggiera infra quel tempo, che lui haueua dato il ſuo loco ad alcuno che poteſsi noleggiare di tutto o di quantita determinata tanta di robba che lui non potra portare quella, che quello huomo hauera noleggiata à fede di lui, & per ſua uolonta: il patrone della naue è tenuto laſciar quella che lui hauera noleggiata infra quel tempo accordato con quello, il quale lui haueua meſſo in ſuo loco per noleggiare, o che ſi accordi con gli mercanti, di chi la robba fuſsi, che neceſſario è, che quello il quale lui hara meſſo per noleggiare ſia fuora di danno, ſe la naue ne ſapeſsi eſſere uenduta. Ancora piu ſe il patrone de la naue, o del nauilio dara il luogo ſuo ad alcuno per noleggiare, & il detto patrone della naue o del nauilio non gli dara giorno certo, o tempo deputato, ſe il patrone de la naue o nauilio lo noleggiera innanzi, che non habbia hauuto auiſo, o nuoua certa di quello che lui hara laſciato per noleggiare, tutto & in tanto è tenuto come di ſopra è detto. Impero ſe il patrone della naue o del nauilio mandera dire a quello, il quale lui haueua laſciato in alcuno loco per noleggiare, che lui non noleggi neſſuna coſa, ſe quello non haueua niente noleggiato, quando il patrone della naue ce lo mandò a dire, lui non debbe piu noleggiare, & ſe il ſa, lo patrone della naue o del nauilio, non gli è tenuto di danno che gli interueniſſi, ne ancora non è tenuto a quelli mercanti che con lui noleggiorno, poi che lui gli haueua mandato a dire, che non noleggiaſſe, percio che neſſuno non ha potere in quello d'altri, ſe non quanto quello di chi è, gli uuole dare. Impero ſe quello haueſsi noleggiato innanzi che ſapeſsi lo auiſo del patrone de la naue, debba hauer ualore come di ſopra è detto. Ma il patrone della naue non debba del tutto fermamente noleggiare, poi che haura dato il ſuo luogo ad altri per noleggiare, per inſino che ſappia la certezza di quello che hara noleggiato, ò no: percio che il danno, che di ſopra è detto non gli poſſa interuenire.

Dei

Di patron che tirerà ragio trouato ſenza uolonta de li mercanti. Cap. 256.

SE alcuno patron di naue o nauilio hauesſi caricato in alcuno luoco di robba di mercanti, & andando a uela, o che fusſi furto in alcuno loco, & ſi riſcontasſi con alcuno ragio di fusta: come ſono, Arbori, Antenne, o Vele, o di qual ſi uoglia altro legname: ſe il patrone de la naue o del nauilio gli darà capo o gli farà dare, percioche lui lo tiri, ſe gli mercanti che ne la naue o nauilio ſaranno, diranno al patrone de la naue o nauilio che lo laſci andare, & che non lo tiri, ſe il patrone de la naue non lo uuole laſciar per detto de mercanti, ſe gli mercanti diranno & gli dichiareranno che ſe lui non lo laſcia andare, che tutto danno che a loro interuenga ne alla loro robba, che tutto uadi ſopra di lui: & ſe il patrone della naue o nauilio non lo laſcierà andare ſopra di quello, che gli mercanti gli haranno detto, ſe a mercanti o alla loro robba interuerra alcuno danno, il patrone de la naue o del nauilio è tenuto di tutto quello dano, che loro per colpa di lui haranno ſoſtenuto, & ſe lui non hauesſi di che poſſa mendare debbaſi uendere la naue o nauilio, che niuno puo per niente contraſtare, ſaluo gli marinari per li loro ſalarij, & ſe la naue o nauilio non baſtasſi, & il patrone de la naue o nauilio hauesſi alcuni beni, debbano eſsere uenduti per fare menda a quelli mercanti di tutto il danno che per colpa di lui haranno ſoſtenuto, & ſe quelli beni non baſtasſino, ſe lui è gionto, debba eſſ re pigliato, & meſſo in carcere, & ſtarci tanto per inſino che quelli mercanti ſiano reintegritati, ò che lui ſi accordi con loro: & ſe per uentura il patron della naue o del nauilio ne uora portare alcuni di quelli ſuſti, che in quello ragio ſaranno, lui lo puo fare, ſe li mercanti lo uoranno, & lui lo portera a diſpetto di mercanti, lui ne è tenuto come diſopra e detto, & ſe per uentura nel la naue o nauilio non fusſi mercante neſsuno: & il patrone de la naue o naui ſi riſcontrera con alcuno ragio, & ſe lui pigliaſi, o portasſi alcuno fuſto, ſe li mercanti o la robba di loro riceuera danno, ſe loro in uero mettere lo potranno, che per colpa del ragio che il patron de la naue o nauilio tiraua, o per colpa di quello fuſto ò fuſti che lui hanra pigliati, gli fusſi interuenuto quello danno, il patrone de la naue o nauilio ne è tenuto & obligato come diſopra è detto: perche ogni patrone di naue o nauilio debba fare per tale modo quello che ha da fare, che non gli poſſa tornare a danno quello che lui fara.

Di naue noleggiata per andare a caricare in alcuno luoco. Cap. 257.

SE mercante o mercanti andranno in alcuno luoco foreſtiero per noleggiare naue o nauilio, & che quella naue o nauilio debba andare a caricare in quello luoco, che infra el patrone de la naue o nauilio & gli mercanti fusſi accordato a giorno certo,

certo, & ad tempo deputato: & quella naue o nauilio che noleggiata ſara, nõ ſusſi uenuta in quello loco, doue doueua caricare quel giorno o in quello tempo, che il detto patrone de la naue o nauilio haueua accordato con gli mercanti, che noleggiato lo haueano, ſe gli mercanti, ne ſoſterranno danno, o ſpeſa, il patrone della naue o nauilio è tenuto del tutto reſtituire, & ſe per uentura gli detti mercanti noleggieranno altra naue o nauilio per mancamento di quello, che loro haueuano noleggiato che non ſara uenuto in quel giorno o in quel tempo, che infra il patrone della naue o nauilio ſusſi accordato, ſe quella detta naue o quello detto nauilio che haranno noleggiato per colpa di quello che loro gia haueuano noleggiato, che non ſara uenuto come loro era accordato, ſe coſtasſi piu di nolo, che non dauano a quello che loro gia haueuano noleggiato: il patrone di naue o di quello nauilio, che in prima ſara ſtato noleggiato, è tenuto reſtituire quello piu che coſtasſi, percio che non ſara uenuto in quello tempo, che lui gli haueua promeſſo a gli mercanti quando loro lo noleggiorono, & ſe per uentura ſornito lo detto tempo infra loro accordato quella naue o quello nauilio ueniſſe in quel loco, doue caricare doueua, ſe gli detti mercanti ne haranno altro noleggiato, non gli ſono di niente tenuti, poiche non ſara uenuto in quello tempo, che infra lui, & li mercanti fu accordato quando loro lo noleggiorno. Impero ſe quella naue o quel nauilio, che loro haueano noleggiato ueniſſe oltra il detto tempo, che infra loro accordato fu, & quelli mercanti non hauesſino noleggiato anchora altra naue o altro nauilio, & gli detti mercanti ſono tenuti dare a quello, quello carico che noleggiato gli haueuano. Impero e da intendere che il patrone de la naue o nauilio è tenuto dare a quelli mercanti tutto il danno & lo ſconcio & la ſpeſa, che per colpa di lui hauesſino fatta & ſoſtenuta per hauere tanto tardato, & ſe gli mercanti di mandar ne gli uorãno, & ſiano creduti per loro ſemplice ſacramento. Impero è da intendere che ſe il patrone di quella naue o di quello uauilio, che loro in prima haueano noleggiato, ci fusſi iuteruenuto impedimento di Dio, o di mare, o di uento, o di Signoria, & per colpa di lui no ſara rimaſto che non fusſi uenuto in quello tempo, che lui promeſſo, & accordato haueua con li ſopradetti mercanti, tale caſo il patrone de la naue o del nauilio che loro noleggiato haueano, non è tenuto a li mercanti di danno ne ſconcio che loro ne hauesſino fatto, poiche per colpa di lui non ſarà rimaſto, & ſe gli mercanti hauesſino noleggiato altra naue o altro nauilio, loro ſono tenuti a queſto patrone di queſta naue o di queſto nauilio, che loro in prima haueuano noleggiato di dare, & conſegnare il carico che loro noleggiato gli haueano, & debbanlo hauere ſpedito in quello tempo, che infra loro fu accordato quãdo lo noleggiorno, & ſe gli detti mercanti carico dare non gli potranno, loro ſono tenuti pagare quello nolo, che infra loro fu accordato quando loro noleggiorno, ò che ſe ne accordino con lui, ſe il patrone de la naue o nauilio ne uuole fare accordo, ſe non neſsuno non lo puo forzare, anchora piu ſe il patrone de la naue o nauilio haueſſi a ſoſtenere danno, o ſpeſa per colpa, de li mercanti, che non haranno ſpeditto, o non lo uoranno ſpedire in quel tempo, che loro promeſſo li haueano, li detti

mercanti

mercanti sono tenuti del tutto mendare & restituire, & il patrone della naue sia creto per suo giuramento. Et fu fatto per cio questo capitolo, che q impedimento di Dio, ne di mare, ne di uento, ne di signoria nessuno puo niente dire, ne contrastare, ne èragione che lo possa fare, perche ciascuno si guardi & si debba guardare che faccia in tal modo tutto quello che fara, che non gli possa tornar alcuno danno se lui far lo puo.

Se mercante noleggiera naue in loco forestiero, & morrà. Cap. 258.

SE alcuno mercante hauessi noleggiato naue o nauilio in alcuno loco forestiero, & che quella naue ò quel nauilio debba andare a caricare in quello loco, nel quale il detto mercante hauessi accordato con il detto patrone della naue o nauilio a giorno certo, se quello mercante morrà stando in quel loco doue la naue o nauilio hauea noleggiato, se quello mercadante morra intestato, ò che il detto mercante habbi fatto testamento: il patrone della naue ò del nauilio che noleggieto sara innanzi, che lui si parta di quel sopradetto loco, doue sara noleggiato, & doue quello mercante si sarà morto che noleggiato lo hauea innanzi che lui faccia spesa, lui debba mandare al compagno che quello sopradetto mercante, che morto sara, hauea in quello loco doue praticaua, & era uicino, & che ci mandi uno huomo à posta con una lettera sua, & domandargli se uorra che quella naue o nauilio che lo suo detto compagno hauea noleggiata in quel tempo, che era uiuo, che faccia lo uiaggio, & se quello sopra detto compagno uuole che il sopra detto nolo & accordo che il morto hauea fatto uaglia, & habbia ualore, & che quella naue o quel nauilio uenga, che lui è presto & in ordine di complire tutto quello, che quel morto haueua promesso a quello patrone di duella naue o di quello nauilio lo giorno che lui noleggiò, & se per auentura il patrone della naue o nauilio, che noleggiato sara uerra in quello luogo, doue douea caricare innanzi che risposta non hauessi hauuta dal compagno di quello mercadante, che morto sara, quello compagno che uiuo rimasto sara, non gli e di niente tenuto, se non uuole; percio che quando l'huomo e morto, non ha compagno che il giorno, che 'huomo muore e partita ogni compagnia. Saluo impero che se quello sopra detto mercante che morto sara, hauessi obligato quello suo compagno in nella sua uita con charta che lui hauessi fatta a quello patrone della naue o del nauilio per conto del nolo, & di tutto lo accordo che lui attendere gli hauea, quello compagno e tenuto che ne gli attenda. In questo modo e da intendere, che quello compagno il quale sara morto, haueße loco & potere del suo compagno che potesse noleggiare per lui, ciò e' da intendere, che lui ne hauessi procura, o che ne hauessi testimonij, che qual si uoglia cosa che lui ne facessi che lui l'haueria per fermo: se questi testimoni, o procura il patrone de la naue ò nauilio, che noleggiato sara, potra mostrare; quello compagno che uiuo sara glie tenuto in tutto, & tanto, come quello, ilquale mentre era uiuo hauea noleggiato: & se il patron de la naue ò nauilio mostrare procura ne testimonij non

non porta, quello compagno che uiuo sara rimasto, non gli è di niente tenuto. Anchora che quello morto lo haueße messo ne la scritta dellobligo del nolo, che lui fatto haueua con quello patrone de la naue o del nauilio, che hauea noleggiato, poi che con uolonta di quello non fu fatto, che dura cosa seria che se alcuno huomo obligassi l'altro per sua auttorita, & senza licentia di quello, il quale lui obligasse ualea ò hauessi ualore, saria mala cosa che ognuno potria disfare l'altro, perche non è diritto ne ragione che nessuno possa obligare altro per nessuna cagione. Se impero giuste ragioni non ci fussino, come gia di sopra sono dette, & se per uentura quello Mercante che morto sara, che la naue ò nauilio haueua noleggiato, hauessi fatto testamento, & nel suo testamento hauera partiti gli suoi beni a li suoi propinqui, ò à quale si uuole & l'uno di quello hara fatto herede, & il patrone de la naue che noleggiato sara, sapra che quel lo mercante che noleggiato lo hauea, è infermo, & hauera fatto tutti gli suoi ordini: se il patrone de la naue sapera certo che lui è infermo, se lo patrone de la naue ci hauea tempo innanzi che lui mora, lui gli debbe dire in presentia di boni huomini, che se Dio facesi la sua uolonta di lui, che cosa si debba fare di quello nolo, che lui gli haueua promesso, & che lui faccia per modo che se Dio facesse la sua uolonta, che lui non hauessi hauere danno, & se quello mercante che noleggiato lo hauera, & che infermo sara gli dira che lui pensi di spedirsi presto che con lo aiuto di Dio, lui lo cauera di ogni danno, & che per la sua infirmita non debba stare che lui non gli attenda quello che gli haueua promesso, che lui è in ordine di obseruare tutto quello, che ha promesso, & se il Patrone della naue ò nauilio si partira da lui con la sua uolonta, & lo infermo gli fara una littera sigillata col suo sigillo al suo compagno se l'auesse, ò à huomo che lui fusse in quello luoco, che lui debba spedire quella naue ò nauilio, che gli debbi no consignare quello carico, perche lui noleggiato hauea la naue: se quella naue ò quello Nauilio fusi uenuta in quello luoco, doue doueua caricare, & stando la naue o Nauilio in quello luoco, quello mercante che l'haueua noleggiata, sara morto, & alla morte sua uerra à sapere a lo suo compagno se lo hauessi, ò ad quello che in luoco di lui sara se, quelli si extraheranno che non lo uoranno caricare ne spedire, gli beni di quello che morto sara, ci sono tenuti, poi che il patrone de la Naue ò del nauilio innanzi che uolessi partire di quello luoco, doue fu noleggiato con uolonta, & licentia di quello che noleggiato lo hauea, & con lettere sue si parti, in la quale lettera diceua al suo compagno se lo hauea ò ad altri che nel suo luoco fusi, che loro lo douessino spedire tutto, & in tanto come lui gli haueua promesso, & se per uentura il Patrone della naue ò del nauilio non se fusi partito di quello luoco, doue lui fu noleggiato innanzi che fusi morto quello mercãte che lui noleggiato hauea, nõ si debba partire insino che habbia mandato le lettere ò huomo suo al detto compagno, ò a quello che hauea fatto herede: à quello mercante che morto sera & hauea noleggiato che uadi per portar quel carico che lui noleggiato gli hauea, & se loro, o l'uno di loro li obserueranno tutti quelli patti, che quello gli hauea promesso quando lo noleggio, & se loro manderanno à dire per litera loro sigillata cõ loro sigillo, ò per huomo à posta

sta che la naue ò nauilio si metta in ordine per uenire, che loro ò uno di loro sono in ordine di obseruare tutto quello, che quello noleggiato lo hauea li hauea promesso, & innella scritta del nolo che infra lor sera fatto, è contenuto, allhora si puo partire con la naue, & se lui ne hauessi danno o spese per colpa di quelli, che la lettera, ò huomo a posta gli haueranno mandato, loro gli sono tenuti restituire integramente, & ancho ra quello carico à dare: poi che per comandamento di loro ci sara uenuto & con loro licentia. Impero se il patrone della naue o del nauilio uenisse in quello luoco, douea ca ricare, ò si partisse di quello luoco doue fussi noleggiato, di poi che quello mercante fussi morto. E da intendere che quello mercante che morto sara, hauea fatto testamen to, & nel testamento, & nel testamento hauessi fatto alcuno suo herede, se il patrone della naue ò nauilio uenisi in quel luoco, doue douea caricare à quello giorno o tem po, nel quale lui haueua promesso à quello che lo noleggio & nella scritta del nolo fus si contenuto, se quello elquale lo noleggio che morto sara, hauessi fatta alcuna men tione che quello suo herede debba dare quello caricho, che lui hauea noleggiato & promesso à quella naue ò nauilio, quello che herede sara rimasto, non gli è tenuto di dare, & se nõ lo uolessi fare, la giustitia lo debba forzare che bisogno è che il coman damento del defunto sia compito. Impero se il defunto non hauea fatto mentione, ne detto haueua in quella sua ultima uolonta, quello il quale lui hara lassato per suo herede nel suo testamento, se non uuole non è tenuto. Impero e da intendere che quello herede, non uolesse portarlo in alcuna parte se non che lo uolesse uendere egli proprio per seguir l'ordine di quello che morto sara, come lui ne hauessi fatta mentio ne nella sua ultima uolonta. Ancora piu per cio che quello patrone di quella naue ò di quello nauilio ci sara uenuto senza licentia & uolonta di quello, che herede sara ri masto. Impero se quello che herede sara rimasto, non la uora in quello loco uendere, anzi uora mandare, ò portare detta robba, ò caricho à quella parte, nella quale quel lo che morto sara hauea intentione di portare se uiuo fusse, & haueua noleggiata, se quello herede non la uora mettere in quella naue, che quello che morto sara hauea no leggiata, & per fede de quello che morto sara ci sara uenduto, se lui la mettera in al tra naue & non in quella: li beni di quello defunto saranno obligati à quello patrone della naue che lui hauea noleggiato ne la sua uitá, se il patrone di quella naue hauea obseruato tutto quello, che promesso hauea à quello che lo noleggio. Impero se lui obseruato non lo hauessi, quello herede ne gli beni del defunto che noleggiato lo ha uea, nõ li sono di niẽte tenuti ne obligati. Se impo lo patrone della naue non potessi mõ strare ò prouare giusta scusa, o giusto impedimẽto che p colpa di lui nõ e riasto, che nõ obseruasse: & se lui prouare ne dimonstrare non lo potra: quello herede ne gli beni dello defunto non li sono di niente tenuti, poi che lui non hara obseruato quello che ha uea promesso. Impero se il patrone della naue prouare, ò monstrare lo potra: quello che herede sara & ancora li beni dello defunto, gli sono obligati come è detto

Se

Se a mercanti che noleggiera naue uenissi infirmità. Cap. 269.

Se alcuno mercante noleggierà naue o nauilio, & quando lui haura quella naue o quello nauilio noleggiato, interuerra caso di uentura che li uenissi infirmita, se lui haueua promesso al patrone della naue o di quello nauilio che lui haueua noleg giato di hauerlo spedito a giorno certo: & se quello mercante che infermo sera, dira ò fara dire a quello patrone di quella naue o di quello nauilio che lui hauea noleggia to, che cerchi di fare gli fatti suoi doue, far gli possa, pcioche quello mercante non gli puo attendere quello, che promesso gli hauea, percio che è amalato, che se lui fussi sano, uolentieri ne gli obseruerìa & se lo patrone della naue gli dimandassi la spe sa che fece per lui, il mercante non gli è tenuto, poiche non è colpa sua, & percio che ne li hauerà fatto sapere infra il termine, che lui douea hauere spedito. Et ancoa ra e in quella medesima uolontà de obseruargli tutto quello che gli promiße, se quel lo patrone di quella naue o di quello nauilio uuole aspettare che lui fuße guarito. Et ancora per altra ragione non gli e tenuto: percio che a impedimento di Dio nessu no non puo niente dire, ne contrastare. Impero se il detto mercante caschera in in firmita: di poi che la naue o nauilio hauea noleggiata, & lui nõ lo farà a sapere a quel lo patrone de la naue ò nauilio infra quel tempo, che lui lo douea aspettare: & dapoi che quello tempo serà passato, il detto mercante lo farà a sapere, & gli darà licentia o nelli farà dare che lui cerchi di fare i suoi fatti, doue gli possa fare, se quello patrone de la naue ò nauilio ne hauera fatto spesa. Per cio cõe quello mercãte nõ lo hara fatto à sapere douea fare inera quelo tempo che lo douea hauere spedito: quello mercante e tenuto di restituire. Impero se il patrone della naue o del nauilio ne hauesse sostenuto alcuno danno, quello mercante non gli e tenuto: poi che lui non rimane del uiaggio per sua uolonta, ne per fraude alcuna che lui uolessi far: ma solo per la infirmita che lui hebbe. Impero se il detto mercante fussi gia infermo quando la naue ò nauilio noleg gio, se lui si uora extrahere di andare in quello uiaggio, che lui hauea accordato, che douesse hauere spedita quella naue o quello nauilio. E da intendere che quella infirmi ta che lui hauea gli fußi cresciuta: poi che per altra fraude non lo facessi, lui é tenuto di dare & restituire à quello patrone di quella naue ò quello nauilio, che lui auea no leggiato, tutte le spese che hara fatte per colpa di lui, & sia creduto per suo iuramen to che la colpa è del mercante, poi che infermo era per che noleggiaua naue o naui lio, ne si impacciaua con alcuno per fatto di noleggiare. Ancora piu se il detto mercante non lo fara a sapere à quello patrone di quella naue ò di quello nauilio, che lui si uuole extraere di andare in quello uiaggio infra quel lo tempo, che lui lo douea hauere spedito, & dipoi finito quello tempo, che infra loro fu accordato, che lo douea hauere spedito ne gli facesi a sapere, è tenuto di dare & restituire à quello patro ne di quella naue o nauilio, di tutto il danno & interesso che ne habbia hauuto. Impero quello danno & quello interesso debba essere messo in potere di dui buoni

 huomini

huomini di mare, che acconcio quello interesso & danno, & per causa del crescimento della infirmita che lui hauea che per altra causa no: & per che à quello mercante non fussi cresciuta la infirmita, se non che si stessi in quello modo, che era quando la naue o nauilio noleggio: non debba esser messo in potere di nessuno, se non che e tenuto di dare & restituire a quello patron di naue o nauilio che lui hauea noleggiato, tutto lo interesso che lui hauessi sostenuto senza contrasto, per cio che per colpa di lui lo hauera sostenuto, & in quello modo che di sopra e detto, e tenuto & ubligato lo patron della naue o nauilio a mercanti, a liquali lui noleggio la sua Naue o nauilio, come nel capitolo disopra detto si contiene.

Di mercante che noleggiera naue & morira innanzi che sia caricato. Cap. 260.

SE alcuno mercante hauera noleggiato alcuna naue o nauilio, se quello mercante che quella naue ò nauilio hara noleggiata, morra innanzi che fussi caricata la naue del tutto o in parte, lui ne li beni suoi non sono tenuti di niente à quello patrone, di chi quella naue o nauilio fussi che lui hauea noleggiata per che a huomo che morto e, accordo che habbia fatto non gli nuoce. Saluo impero credito o torto che lui habbia, debbano essere pagati de li suoi beni, se alcuni ne hauessi in quale si uuole loco fussino trouati. Impero dipoi che quello mercante hara caricata quella naue o quello nauilio, che lui noleggiato hauea del tutto o in parte, se lui morra, & lui lhauessi caricata infra il tempo, che lui la douea hauere spedita, non e tenuto al patrone della naue di spesa ch' lui habbia fatto per tale conto, per cio che e da credere che se lui fussi uiuo, haueria intentione di obseruare tutto quello che promesso hauea, & poi che la morte cela tolto, non e colpa sua, che a morte non ci puo contrastare nessuno. Impero se oltre lo detto tempo lhauessi del tutto caricata, se il detto mercante morira, gli beni di quello sono tenuti satisfar la spesa, che quello patrone di quella naue hauessi fatta per sua colpa, che non lo hauera spedito in quello tempo che douea: & non gli hauera dato licentia che cercassi fare li fatti suoi in altre parti, che lui non era in caso ne in modo che gli possa attendere quello, che promesso gli ha. Impero se il mercante hauessi caricato la naue o nauilio, & la naue ò nauilio hauera fatto uela, & il mercante dapoi morra, in qual si uuole loco che mora, il patrone de la naue se ne debba tornare in quello luoco, doue auena caricata quella roba, & rendere & dare alli suoi propinqui, se in quello loco doue haueano caricato saranno, & se in quello loco doue haueano caricato propinqui o fattori non ci saranno, lo patrone de la naue o nauilio debbe fare scaricare quella robba di quello mercante che morto sera, & farla mettere in terra in loco sicuro, & quando la robba sara in terra in loco sicuro, lo patrone de la naue o nauilio debba mandare una lettera con uno huomo a posta in quello loco, doue sappia che siano & debbino essere gli suoi propinqui, o a quelli per chi lui teneua la comandita. Impero tutte le spese che fara per conto di quella robba a discaricare, debba pagare la roba,

robba. Ancora piu, che quando alcuno propinquo, ò alcuno di quelli che le comande haueuano fatte, a quello che morto sara, saranno gionti in quello loco doue il patrone della naue o nauilio hauea fatto scaricare quella robba di quel mercante che morto sara, loro sono tenuti satisfare tutto il danno & spesa, che il patrone della naue o nauilio hauessi sostenuto per causa di quella tornata, che hara hauuta a fare, & se il patrone de la naue o nauilio, & quelli propinqui o quelli che la comandita haueano fatta a quello mercante che morto sara, non si potranno accordare, debba esser messo quello contrasto in due buoni huomini degni di fede, che siano & sappino dell'arte del mare, quale si uoglia cosa che quelli buoni huomini ne diranno, quello ne debba essere seguito, & se il patrone della naue o del nauilio hauesse alcuna cosa del nolo, è tenuto di dare a' marinari per gli loro salarij in quella forma che lui guadagnera di nolo. Impero se gli propinqui, & quelli che le comandite haueano fatte fussino in quel loco doue quel patron de la naue o nauilio hauea caricato: & ancora ritornato a discaricare: se que' propinqui & quegli che le comandite haueano fatte si accorderanno, che quella naue o nauilio che quello mercante che morto sara hauea caricato, che uadi & che faccia quel uiaggio, nel quale douea andare con quello mercante se uiuo fusse: il patrone de la naue è tenuto di andarci loro pagando ogni sconcio & ogni spesa, che lui hauessi fatta per causa di quella tornata, che lui hara hauuta a far per causa de la morte di detto mercante: & ancora che gli faccino scritta che loro, o uno di loro gli osserueranno tutto ciò, che quello mercante che morto sara gli era tenuto osseruare se uiuo fusse: & se loro ò uno di lor gli osserueranno tutto quello che di sopra è detto, il patrone de la naue o del nauilio è tenuto di andare, & in altra maniera no. Impero se quello mercante che morto sara hauessi caricata quella naue o quel nauilio in terra de infideli, ò in loco pericoloso per andare a scaricare in terra di amici: il patrone de la naue non è tenuto di ritornare in quel luogo doue haueua caricato, anzi debba andare à discaricare in quel luogo doue hauea accordato con quello mercante quando uiueua, & in quello loco discaricare: & innanzi che lui lo debba fare à sapere alla iustitia, & con testimonij di mercanti e della iustitia lui debba fare mettere le robbe ne fondachi: et in loco che fussi sicuro à quelli di chi essere debbe: et la iustitia con consiglio di mercanti debbe far uendere di quella robba tanta, insino che habbia integrato il patrone della naue o del nauilio di tutto quello nolo, che lui hauere debbe: & ancora piu per insino che siano tutte le spese pagate che per causa di quella robba si saranno fatte. Impero è da intendere se in quello luoco non fussino gli propinqui, ò quelli che la comandita haueuano fatta ad quello mercante che morto sara: se in quello luoco non saranno: la giustitia con il patrone della naue o nauilio debba mandare una lettera in quello luoco, doue sanno che siano, & la giustitia con consentimento delli buoni huomini di quello loco doue la robba si sara discaricata debbalo tener in sequestro per insino che gli propinqui, ouero quelli che la comandita haueano fatta à quello mercante che morto sara, siano uenuti in quello loco, o huomo per loro. Impero se fusse robba di che l'huomo hauessi dubito, che si potessi guastare, debba essere

tenduta la moneta che l'huomo ne hauera, debba esser messa in loco, che ogni hora che uenissino quelli, che hauer la debbano, la possino hauere loro o huomo per loro senza contrasto alcuno, pero sia certo che quelli che hauer le debbano, o huomo per loro fosseno loro uenuti, che la dimādino. Et questa ragione disopradetta fu fatto que sto capitolo.

Di naue noleggiata & lo patrone morra innanzi che sia caricata. Cap. 261.

SE alcuno patrone di naue o nauilio hauera noleggiata la sua naue o nauilio ad alcuno mercante, se il patrone de la naue o nauilio morra, innanzi che la naue o nauilio sia caricato del tutto o in parte, che quella naue o la quale al patrone fussi interuenuto tale caso come disopra è detto non è tenuta di andare al uiaggio, se gia gli compagni con li propinqui di quello che morto sara non gli accordassino, che la detta naue o nauilio ci andassi, o tutti li cōpagni o la magior parte non furno al noleggiare, & che tutto o uno di quelli fussi ubligato a quello mercante, che quella naue o quello nauilio hauea noleggiato, perche huomo morto non ha ne puo hauere signoria in niente di questo mondo, saluo in tanto che tutti gli suoi torti & le sue ingiurie, che debbano essere pagate: se l'huomo troua beni suoi, di che si possino pagare. Impero se la naue o il nauilio fussi caricata del tutto o la maggior parte, innanzi che il patrone de la naue morisse, è tenuto di andare & seguire il uiaggio a quello mercante che noleggiata l'hauera, percioche li compagni che nella naue o nauilio tēgono parte, ne anchora li propinqui di quello patrone che morto sara, non ci haranno messo alcuno contrasto quando caricaua, & per questa ragione che sopra è detta la naue il nauilio è tenuto di seguire il uiaggio, & ancora li compagni sono tenuti di mettere cō li propinqui di quello che morto sara, uno huomo, che sia ò habbia loco di patrone & sia ubligato a quello mercante di tutti gli accordi & patti, che quello che morto è, fora & era, se uiuo fusse, percio che loro uedeano che quello che era patron della detta naue era infirmo & periculoso, & loro non contrastorono in niente quādo la naue o nauilio caricaua. Impero se li propinqui di quello che morto sarà o li compagni di quello che era patrone di quella naue o nauilio, dicono & contrastarano a quello mercante che la naue o nauilio hauea noleggiato, che lui non caricasse ne facesse niente caricare, percioche loro haueano dubio che quello patron che amalato era, morisse, & se lui moriua che quella naue o nauilio andassi in quello uiaggio: se quello mercante non si uora stare di caricare per lo detto di loro, se il patrone di quella naue o nauilio morra, quella naue o nauilio non è tenuta ne debba andare in quello uiaggio, ne ancora li compagni, ne li propinqui ò heredi di quello patron che morto sara, non sono di niente tenuti di menda fare ad quello mercante, che la naue o nauilio haueua noleggiato & caricato per danno che lui ne hauessi, poiche per detto, ne per remuntiamento che loro gli haueuano fatto, non se n'era uoluto stare. Impero se la uaue o nauilio

o nauilio hauea caricato, & hauessi fatta uela, & partita fussi di quello loco, doue hauea caricato. E da intender che il patron de la naue fussi con loro, sia che fussi sano o infirmo, se il patron de la naue o del nauilio morra, per la sua morte non debba restare che la naue o il nauilio non debba seguire il uiaggio. In questo modo impero che se in ne la naue o nauilio ci fussi compagno alcuno, o alcuno che fussi propinquo di quello patron che morto sarà, quello debba essere fatto patrone, se li mercanti & il nochiere et lo scriuano uedranno & cognosceranno con tutto lo communale de la naue che sufficiente fussi alcuno di quelli per patrone, & se uederanno che nessuno di quelli non fussi sufficiente, et ne la naue haueße alcuno marinaro di popa, o di proua che sufficiente fuße, lo uno di quelli debba eßere meßo per luoco tenente del patron. Impero per quello uiaggio solo, loquale quello che morto sarà hauea fermato a quello mercante, & non per piu, & incontinente fatto quello uiaggio, debbano tornare quel la naue o quello nauilio in potere de compagni & de propinqui di quello che morto sara, & lo scriuano è tenuto di render conto loro tanto de lo guadagno, come de la perdita tutto in tanto come se fussi uiuo quello patron, quando la naue o nauilio parti di quello loco, doue hauea caricato, & erano suoi propinqui & partecipi. Impero se la naue haueua caricato in alcuno loco doue propinquo ne compagno non ci fussi, loro la debbano tornare fatto il uiaggio in quello loco, doue incominciorro, se quello loco sicuro fuße, & se il luoco sicuro non fuße, loro la debbano mettere & tornare in loco sicuro, & lo scriuano con il nochiere insieme debbano fare una lettera, et mandare in quello luoco doue sappino che siano o debbino eßere li suoi propinqui, & li suoi compagni di quello che morto sera, per huomo à posta che loro uenghino a riceuere quella naue o quello nauilio, percio che quello era patron e morto, & lo scriuano & il nochiere non la debbano lasciare ne abandonare, per insino recapito nō habbino hauuto da cōpagni & da propinqui. Et ancora piu che quelli siano satisfatti & integrati di tutte le loro fatiche che loro hauute hauessino per conto di quella naue o nauilio a ristorare, per la ragione disopradetta fu fatto questo capitolo.

Di naue noleggiata senza tempo determinato. Cap. 262.

SE alcuno mercante o mercanti noleggieranno naue o nauilio con scritta o con testimonii, & non harāno inteso che quelli mercanti debbino dare spedito quella naue o nauilio che loro haranno noleggiato a giorno certo, o a tempo deputato, se li mercanti prolongheranno che loro non spediranno quella naue o nauilio che noleggiata hanno in quel modo che il patrone de la naue uorria, con che per colpa de li detti mercanti non rimanessi li mercanti non sono tenuti al patrone de la naue o nauilio, che loro in quel modo haranno noleggiato di spesa che lui ne faccia di neßuna menda fare: perche ogni patrone di naue o nauilio debba guardare in che modo noleggia la sua naue o il suo nauilio, percioche a danno non gli possa tornare. Impero se gli detti mercanti noleggieranno alcuna naue o nauilio come disopra è detto,

& loro non ſpediranno il meglio che potranno, & per colpa di loro rimarra; ſe il patrone della naue ò nauilio potra monſtrare che per colpa di loro hara ſoſtenuto alcuno danno: gli mercanti gli ſono tenuti di mendare & reſtituire; poi che per colpa di loro l'hauera ſoſtenuto. Et ancora piu, ſe fuſſi che quella naue o quel nauilio che ſara noleggiato debba caricare in quel luoco doue il contratto fu fatto: o fuſſi che douesſi andare à caricare in altro luoco: ſe gli mercanti ſi potranno ſcuſare per giuſta cauſa, o per giuſto impedimento, che loro non poſſono dare ne conſegnare quello carico in quello uiaggio, che promeſſo gli haueano dare, poi che per colpa di loro nõ fuſſe, non gli ſono di niente tenuti. Impero ſe gli detti mercanti troueranno migliore mercato di nolo, che non haueuano di quella naue o nauilio che loro noleggiata haueuano, & loro noleggieranno altra naue ò nauilio per cauſa di migliore mercato che troueranno: loro ſono tenuti reſtituire tutto il danno, e tutte le ſpeſe, che per colpa di loro hauesſi fatte & ſoſtenute il patrone della naue, o del nauilio, che loro in prima haueano noleggiato: ancora di dare quello carico che gli haueano promeſſo, & ſe dare non lo uorranno, ſono tenuti di dare & pagare tutto quello nolo, che loro gli promiſero quando lo noleggiorno, poi che per colpa di loro ſara rimaſto, & per cauſa del migliore mercato, che haranno trouato con altro, che per altro nò, & percio è ragione che chi con inganno & fraude uà, che tutto gli torni ſopra; & in quello medeſimo modo che è di ſopra detto è tenuto il patrone de la naue, o del nauilio, che hauesſi noleggiato la ſua naue o nauilio a mercante, ſe lui la noleggiaſſi ad altri mercanti per cauſa di migliore nolo, che loro gli deſſino piu che quelli che in prima l'haueano noleggiato; ſe ne hauesſino a fare alcuna ſpeſa, o ne hauesſino alcuno danno, per colpa di quel patrone di quella naue o nauilio, che loro noleggiata haueano, et lui è tenuto del tutto reſtituire, poi che per colpa di lui lo haueranno ſoſtenuto: & ancora debbe portare quello carico, che bauea da loro noleggiato ſe la naue o nauilio ne ſapeſſi eſſere uenduta: perciochè egli è ragione, che gli patroni delle naui ò nauilij ſiano & debbano eſſere tenuti & obligati a' mercanti in tutte & per tutte le coſe, ſi come all'incontro gli detti mercanti ſono tenuti a loro. Et per quello che di ſopra è detto fu fatto queſto capitolo.

Di naue noleggita, che per impedimento non puo fare lo uiaggio. cab. 293.

SE alcuno mercante ò mercanti noleggieranno naue o nauilio in alcuno loco, ſia che la naue o nauilio che loro noleggiato haranno debba caricare in quello luoco medeſimo doue il contratto del nolo ſara ſtato fatto, o fuſſi che douesſi andare a caricare in alcuno altro loco, ſe ſtando in quello loco doue ſara ſtato noleggiato, uenisſe impedimento di Signoria. Poniamo che quella naue o nauilio che noleggiato ſara debba caricare in quello luoco, doue il contratto ſara ſtato fatto: ſe il patrone di quella naue o nauilio che que' mercanti haranno noleggiato, gli dira & dimoſtrera, che loro ſcan-

ſcancellino & rompino quella ſcritta, che infra loro per cauſa di quel nolo ſara ſtata fatta, & che lo aſſoluino che lui poſſa andare a fare gli ſuoi fatti in alcuno altro loco, con altri mercanti: ſe que' mercanti che noleggiato lo haranno non uorranno che quella ſcritta che infra loro fu fatta per cauſa di quello nolo ſi ſcancelli, ne ſi diſfaccia, ne ancora loro non lo uorranno aſſoluere, anzi gli diranno che lui non ſi dia faſtidio che loro creda finire, & ſono certi che loro gli daranno il carico che noleggiato gli hanno, ſe loro finire potranno di dare quello carico che noleggiato hanno, gli detti mercanti non ſono tenuti a quello patrone di quella naue o nauilio, che loro noleggiata haueano di niente altro, ſe non di mendare tutta la ſpeſa che lui hauesſi fatta di quel giorno che lui gli domandò che lo aſſoluesſino; & queſto ſono tenuti fare ſenza contraſto, percio che non è colpa di loro che impedimento è di Signoria; & anchora, percio che loro gli conſignorono il carico che noleggiato gli haueuano, impero ſe loro quello carico, ò altro in luoco di quello dare non gli potranno loro gli ſono tenuti di fare tutte le ſpeſe, & tutto il danno, & tutto lo ſconcio che lui ne ſoſteneſſe & ſoſtenuto ne haueſſe. Impero ſe quello danno & quello ſconcio debba eſſere meſſo in potere di buoni huomini, che ſappino de l'arte del mare, percio che gli detti mercanti ſono ſtati uolonteroſi di dare quello carico, che loro noleggiato gli haueano, & per niente che loro ci habbino poſſuto fare non ſara rimaſto, et quale ſi uoglia patto che il patrone della naue ò del nauilio fara con gli mercanti, in quel patto medeſimo debbano eſſere gli marinari. Impero ſe la naue ò nauilio douesſi andare à caricar in alcuno luoco, innanzi che il patrone de la naue ò nauilio ſi parti di quel luogo doue il contratto del nolo ſara ſtato fatto; & innanzi che lui ſi parti di quello loco, lo impedimento ci ſara uenuto ſe gli mercanti diranno a quello patrone de la naue o nauilio che loro noleggiata haranno, che lui non ſtia per paura di quello impedimento di andare in quello loco doue debbe caricare che loro ſono certi, & non hanno paura nè dubito che per quello impedimento lui ne niente di loro fuſſi ritenuto ne ritardato: ſe ſopra queſte ragioni di ſopra dette lo patrone della naue ò nauilio, che loro noleggiata hanno, andera con quella ſua naue ò nauilio in quello loco doue il patrone e con loro accordato, & à tempo debito, ſe i detti mercanti quello carico dar non gli potranno loro ſono tenuti mendar tutte le ſpeſe, che per colpa di loro hebbe per lo impedimento, & pagar tutto quello nolo, il quale gli erano tenuti di dare, ſe il carico hauesſi portato, che non e colpa di lui, ſe portato non l'ha: & queſto non debba eſſer meſſo in poter di buoni huomini: ſe il patrone della naue ò nauilio non uuole: perciochè in uno capitolo e contenuto che tutta naue ò nauilio, dapoi che hauera fatta uela, debba hauere tutto il ſuo nolo ſenza contraſto. Impero ſe il patrone de la naue ò nauilio ne uò leſſi fare alcuno accordo: lui lo puo fare, & debbano eſſerci i marinari. Impero ſe quando i detti mercanti noleggiorono quella naue ò nauilio fuſſi gia impedimento in quello luoco: & il patrone della naue ò nauilio bauea detto ad quelli mercãti perche noleggiauano, poi che impedimento ci hauea: & loro gli reſpoſono che attendeſſi à noleggiare: & che non ſteſſi per paura quello impedimento, che lor lo caueriano di

danno

danno se sopra le dette parole loro noleggiorono, sono tenuti à quello patrone di quella naue ò nauilio di dare & restituire ogni danno & ogni sconcio, che lui hauessi fatto & sostenuto per colpa di loro, che in quel modo che di sopra è detto lo noleggiorono: & il patrone della naue ò nauilio è tenuto à detti mercanti in tutti & in tanti modi come i mercanti sono à patroni delle naui ò de nauili. & ancora piu che i mercanti non sono à patroni delle naui. Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Come il marinaro non debba uscir di naue per parola del patrone. Cap. 264.

SE alcuno patrone di naue o nauilio dara licentia ad alcuno marinaro per alcuna causa, non se ne debba uscire solamente per lo detto del patrone della naue ò nauilio, per insino che il detto patrone della naue ò del nauilio gli habbi tolto ò fatto torre il pane ò le uettouaglie dinanzi, & se il marinaro si parte della naue ò nauilio, solamente per la parola che il patrone della naue ò nauilio gli hauea detta, senza che non gli hauera tolta la uettouaglia: il patrone della naue nō gli è tenuto di niente à rispondere per dimanda che gli faccia. Impero se il patrone della naue ò nauilio dara licentia ad alcuno marinaro, la licentia si intēde che li toglia la uettouaglia, ò la faccia torre innanzi che il uiaggio fussi finito, ma essendo fatto senza giusta causa, lui gli e tenuto di pagar tutto il salario, che promesso gli fu al tempo che lui si accordò, & se il marinaro andassi a discretione: il patrone della naue ò nauilio gli e tenuto di dare & pagar tutto quello salario, che il nochiero, & lo scriuano diranno per loro giuramento, che quel marinaro haria meritato, se quello uiaggio compisse: ancora piu, se il patron della naue lo lasciera in loco forestiero, se il marinaro rimanere non ci uorra, il patrone della naue ò nauilio e tenuto di darli naue o nauilio & uettouaglia, per insino che quello marinaro sia ritornato in quello loco doue il patrone della naue lo cauò, o che se ne fusse accordato con lui se lo marinaro ne uolesse far accordo. Impero se il patrone della naue o nauilio gli desse licentia per alcuna giusta causa, o per le conditioni dette, come in un capitolo di sopra appare, non gli e tenuto pagar il salario, ne dar naue, ne uettouaglia: et per le ragioni sopra dette, ogni patron di naue deue guardar in che modo dà licentia ad alcuno marinaro, che glie la dia con giusta ragione; percio che à danno non gli possa tornare; & li marinari debbano fare altre tanto come pigliano licentia, & come no: percio che alcuna giusta causa non li possa essere messa disopra, che gli potesse tornare danno. Et percio fu fatto questo capitolo.

Del marinaro, che fuggirà. Cap. 265

SE nissun marinaro si fuggira della naue, dipoi ch'egli hara hauuto la sua paga, & non habbi fatto quello che haueua promesso al patrone, quando s'accordò, & se

se ne fuggie auanti che la naue habbia fornito il uiaggio in tutti i modi è ubligato à rēdere la paga al patrone, ne manco deue hauere soldo di nessun seruitio essendosi fuggito, anzi doue sara trouato, puo essere preso, & stare tanto in prigione, per fino che gli hara satisfatto il tutto de danni, che il patrone per il suo fuggire hara riceuuto, & sia il detto patrone creduto per sue semplice parole: senza altri testimonij, & per le ragioni sopradette. E fu fatto questo capitolo.

Di caricho di grano riceuuto senza misura. Cap. 266.

SE alcuni mercanti noleggieranno alcuna naue o nauilio ad alcuno, & li detti mercanti caricheranno quella naue o quello Nauilio che loro noleggiato haranno di grano, & se il patrone della naue o del nauilio che loro noleggiato haranno come disopra è detto, non riceuera ad misura lui ne huomo per lui quello grano, che quelli mercanti metteranno in quella sua naue o nauilio, se non che lui se ne fidera nella parola che gli mercanti ò huomo per loro gli diranno: se quello Patrone della naue ò nauilio uora misurare, ò fare misurare quello grano, che in nella naue o nauilio sara stato messo, & lui hara portato in quello luoco doue haueua à scarichare, lui lo puo fare che mercante nessuno non gli puo contrastare, & quando lo detto patrone della naue ò del nauilio hauera misurato, ò fatto misurare, ò per che gli detti mercanti gli uolessino fraudare lo nolo che lui ne doueua hauere, ò fussi che il grano hauessi fatto alcun crescimento per alcuna causa per quale si uuole delle ragioni disopra dette, che il crescimento fussi fatto il patrone della naue ò del nauilio debba hauere lo suo nolo tanto del crescimento come di quello, che li mercanti li haueano manifestato, ò huomo per loro, che il crescimento che in quello grano sara trouato si debba partire per equale parte infra tutti gli mercanti, & debbino hauere ciascuno la sua parte, secondo la quantita del grano che nella naue o nauilio haueranno messo: & ciascuno de detti mercanti è tenuto di pagare nolo al patrone de la naue ò del nauilio tanto del crescimento, come di quello che noleggiato haueua: per cio che è ragione, che poi li mercanti fanno li loro fatti, che il patrone della naue ò del nauilio non facci il suo danno. Et per cio come il patrone della naue ò del nauilio, ò huomo per lui non e riceueua conto. Impero se il patrone de la naue ò del nauilio, ò huomo per lui lo hauessi misurato, ò fatto misurare, & hauera riceuuto conto, se alcuno crescimento ci sara trouato, di quello crescimento non sono tenuti li mercanti pagare niente di nolo, per cio che il patrone della naue ò del nauilio non se ne uolse fidare nel detto, ne nella fede de mercanti, & se Dio gli fa alcuna gratia, ò alcuno bene che sia loro, tutto & in tanto come se il patrone della naue o del nauilio se ne fussi fidato nella fede de mercanti haueria parte nel profitto, che Dio ci hauesse dato. In tanto iusta ragione è, che quel lo guadagno che Dio ci ha dato che debba essere de mercanti, poi che il Patrone de la naue non se ne uolse in loro fidare. Impero se il Patrone della naue lo fara misurare, & ne riceuera conto, se li mercanti alcuno fallo ci troueranno, lo patrone della

della naue ò del nauilio, è tenuto di menda fare. Impero è da intendere che debba essere guardata la natura di quello grano: per cio come ci e natura di grano che mai non torna alla misura che l'huomo lo riceue. Impero se detto patrone della naue o del nauilio, ò huomo per lui non sara al misurare, ne lo misureranno à conto, anzi si fiderano in fede dei detti mercanti, in quello crescimento tale debbe hauer il detto patrone della naue ò del nauilio tutto il suo nolo. Ancora piu, se mancamento ci fussi, non possa ne debba essere tenuto, poi che lui, ne huomo per lui non lo hauera misurato ne fatto misurarè, ne lo haueua riceuuto à conto. Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Conditione di nolo. Cap. 267.

SE alcuno patrone di naue ò di nauilio noleggiera la sua naue ò il suo nauilio ad alcuno mercante, ò mercanti, & quando lo patrone della naue ò del nauilio sara gionto in quello looco, doue loro debbono di caricare, se infra lui & i mercanti non hara accordato à giorno certo & tempo deputato, che li detti mercanti gli debbano hauere pagato il nolo che con lui haueranno accordato, il patrone della naue ò nauilio si puo ritenere tutta quanta la robba: & che non facci discaricare, per insino che gli mercanti gli habbino rasficurato di pagare quello nolo, che lui haranno accordato il giorno, che loro noleggiorono. Ancora à giorno certo, ò à tempo deputato. Impero se infra il patrone della naue ò del nauilio, & gli mercanti haueua accordato giorno certo & pagato quello nolo, che loro douessino hauere discaricato et pagato quello nolo che loro gli promissono di dare. il patrone della naue ò del nauilio non debba ne puo contrastare che loro non scarichino la loro robba. Saluo impero che il patrone della naue o del nauilio dubitassi, o hauessi dubio che que mercanti fussino ingannatori ò piatitori, & che dubitassi che non gli metessino il suo nolo in piato, che lui lo potessi perdere. Impero se gli detti mercanti daranno una sicurta che lui sia sicuro per lo suo nolo: luì gli debba lasciare discaricare tutta la robba: & se per uentura gli detti mercanti diranno al patrone della naue ò nauilio, lui se uuole pigliare di quella robba medesima che lui hara portato à quello pretio che loro la potriano uendere, ò che uale in quello loco doue lui la debba discaricare tanto debbe discaricare, per insino che lui habbia compimento di paga al nolo che loro gli promisseno di dare, se il patrone della naue ò del nauilio si uuole: ma li detti mercanti non lo possono forzare: & se il patrone della naue ò del nauilio la pigliassi per sua auttorita, lui lo puo fare: & se lui ci perde, tutta la perdita debba esser sua, che compagno non li è di niente tenuto: ma il patrone della naue è tenuto dar parte à li suoi compagni di tanto come lui haueua di nolo. Impero se gli mercanti lascieranno quella robba al patrone della naue ò del nauilio, che lui haueua portata per lo nolo che loro gli doueuano dare: il patrone della naue ò del nauilio la ha à riceuere & di niente altro non gli puo forzare: & se per tale ragione come di sopra e detto il patrone della naue ò del nauilio ha à riceuere quella

quella robba di sopra detta, compagno alcuno non puo niente dire ne contrastare che lui habbia a riceuere parte della perdita come del guadagno, se lui gli dessi: & se per uentura il patrone della naue ò del nauilio hauera à riceuere di quella robba, che lui hauera portata, quantita per lo nolo che lui ne debba hauere: & questo hara à fare per comandamento & per forza della giustitia di quello loco, doue lui sara, se in quella robba come di sopra è detto hara hauuto à riceuere, se perdera, o si guadagnera, compagno alcuno non puo ne si debba star che lui non habbia à pigliare la parte del guadagno, come della perdita. Ancora piu, se gli compagni diranno & accorderanno con il patrone della naue ò del nauilio, che lui in quale si uoglia parte che uadi, o uenga che lui tutta uolta possa smaltire tutto quello, che gli auanzera: & se gli compagni tutti, ò la maggior parte diranno & accorderanno con il patrone della naue o del nauilio quello che di sopra è detto; se loro guadagnano, o perdono di quello che il patrone de la naue o del nauilio hauera comperato, quello che del nolo li sara auanzato debbano pigliare loro parte tanto de la perdita come del guadagno, se Dio ce ne dessi, & in niente gli detti compagni non possono contrastare al patrone de la naue, poi che per uolonta di tutti, o de la maggior parte lo hara fatto. Ancora piu, se il patrone della naue o del nauilio hauessi smaltito alcune uolte quello che del nolo gli fusse auanzato senza licentia de' suoi compagni: se lui ci guadagnassi, et loro piglieranno la loro parte di quel guadagno: se gli detti compagni non gli diranno ne faranno comandamento che lui non smaltisca quello, che del nolo gli auanzera, & se lui lo fa, che loro pigliano uolentieri del guadagno, se Dio ne gli dessi, & se perdita ci l'interueniisse che fusse tutta sua: & se gli compagni questo che di sopra è detto gli diranno, & gli comanderanno: & oltra il comandamento che loro gli haranno fatto, lui non resterà che non smaltisca quello che del nolo gli auanzera: se in quello che lui haura smaltito, Dio guadagno ci dara, lui è tenuto di dar la parte a li compagni di tutto quel guadagno: & se lui perde, tutta la perdita debba esser sua, & se per uentura il detto patron de la naue o del nauilio smaltisse alcuni uiaggi quello, che del nolo gli auanzasse, & gli compagni riceueranno parte di quello che Dio ci dessi, & loro non diranno ne faranno il comandamento di sopra detto, il patrone de la naue ò nauilio, se lui smaltira come di sopra e detto, li detti compagni sono tenuti di pigliare parte de la perdita, come fariano del guadagno se Dio ne dessi, per insino che gli hauessino detto ò fatto il comandamento, come di sopra e detto. Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di naue ò nauilio, che stando nel caricare soprauenga fortuna. Cap. 268.

SE alcuno patrone di naue, o nauilio, caricare douesse in alcuno loco, & stando nel luogo doue debba caricare; innanzi che lui habbia caricato, si mettera segno di cattiuo tempo, & lui hara dubio che cattiuo tempo si metta: se il detto patrone della

naue

della naue o nauilio fara alcuna ſpeſa, come appigionare exarcia per mettere nella naue ò nauilio a ormeggiare, gli mercanti che noleggiata la haueranno non ſono tenuti pagare niente, poi che non haueranno niente caricato. Se impero il patrone della naue o nauilio non lo hauesſi accordato lo giorno che lo noleggiorno, che in tutta ſpeſa che lui haueſsi a fare per biſogno della naue ò nauilio, ſe gl'interueniſſe per caſo di uentura, che loro ci douesſino mettere loro parte, & ſe per uentura il patrone della naue ò nauilio hauesſi caricato alcuna quantita della robba che lui portare doueua, quella quantita che caricata ſarà, debba pagare in tutto le ſpeſe, che il patrone della naue ò nauilio haria à fare per il caſo di uentura, che di ſopra è detto per ſoldo & per lira con la naue o nauilio inſieme. Se impero infra gli mercanti, ò la maggior parte nō fusſi accordato, che ſe il caſo di ſopra detto interueniſſe, quella robba che ſrimaſta in terra aiutaſsi a quella che fusſi caricata, & ſe la naue ò il nauilio fusſi caricato del tutto ſe interueniſſe caſo di ſopra detto, tutto il corpo della naue ò del nauilio debbe pagare con la robba inſieme per ſoldo, & per lira. Impero è da intendere che quella naue ò nauilio fusſi bene & ſufficiente exarciato, & la exarcia che lei hauesſi, che fusſi baſtante & ſufficiente, & ſe la exarcia che quella naue o nauilio portera, ò haueraa ſe non gli ſara ſufficiente nè a minore di lui, ſe il caſo di ſopra detto li interueniſſe, li detti mercanti ne la robba di loro non ſono tenuti niente mettere a quella ſpeſa, che quello patrone di quella naue o nauilio hauesſi a fare per il caſo di ſopra detto, anzi il patrone della naue ò nauilio è tenuto a' mercanti che ſe loro ſosteneranno alcuno danno ò alcuno ſconcio per cauſa di quella exarcia che lui con ſeco portaſſe, a reſtituire. Impero debba eſſere a queſto modo inteſo che li detti mercanti non ſiano creduti per loro ſemplice parola, anzi debba eſſere meſſo in poter di due boni huomini del mare che loro conoſcino ſe quella exarcia era ſufficiente à quella naue o nauilio, o no; & quale ſi uuole coſa che loro ne diranno, quello ne debba eſſere ſeguito, percioche alle uolte & tutte le piu uolte, ſe alcuno caſo di uentura interueniſſe ad alcuna naue o nauilio, fuſſe meſſo in fede di alcuni mercanti, tutta uolta diriano lor che per colpa della exarcia che la naue o nauilio haueua, che nō fora ſufficiente ſaria interuenuto quello caſo, che loro haueuano ſoſtenuto, & percio ſe la conoſcentia, & diſcretione delli buoni huomini non fusſi, tutta uia ſeriano condennati gli patroni delle naue o nauilij. Per le ragioni di ſopra dette fu fatto queſto capitolo.

Di maeſtro di aſcia, & calafato. Cap. 269.

COME che in uno capitolo di ſopra detto, ſi dichiara, et dimoſtra delli maeſtri di aſcia, & delli calafati, che haranno alcuna opera da fare, come ſono tenuti & obligati a quello patrone di chi la opera ſara, & chi in potere ne li hauera meſſa & del patrone che la opera hauera conſegnata, di che è tenuto à gli maeſtri di aſcia, & di che no. Ma niente in uno capitolo di ſopra gia detto non chiariſce, ſe alcuno delli detti maeſtri prometteranno di lauorare con alcuno patrone di naue o nauilio, ſe quello che

che promeſſo haueranno, non uoleſsino attendere, di che gli ſaranno tenuti, & di che no. Et per la ragione di ſopra detta gli noſtri antichi, che in prima cominciarono andare per lo mondo ſerno queſta menda, percioche infra gli patroni delle naui, & gli maeſtri ſopra detti non poſſa hauere alcuno contraſto, & diſſero, et dichiararono che ogni maeſtro di aſcia & calafato che promettera di lauorare ad alcuno patrone di nauilio, ſia che faccia pretio, o no con lui, è neceſſario che gli oſſerui, poi che promeſſo li hara, & ſe lui fare non lo uorra, è tenuto reſtituire & mendare tutto il danno, & ſconcio, che quello patrone di quella naue o nauilio, al quale lui haueua promeſſo di lauorare, potra mettere in uero che ſoſtenuto ne habbia, & aſpettaſsi ſoſtenere. Saluo impero che alli ſopradetti maeſtri non lo hauesſi tolto impedimento di Dio ne di Signoria, et per quella ragione medeſima ogni patrone di naue o di nauilio, che promettera di conſegnare alcuno lauoro, ad alcuno o alcuni delli ſopra detti maeſtri, & non lo oſſeruaſſe, lui è tenuto di dare il loro ſalario, il quale con loro haueua accordato, & ſe per uentura infra loro pretio alcuno fatto non ſera: il patrone della naue o nauilio che quello mancamento hauera fatto, è tenuto di dare tutto & in tanto come altri maeſtri piglieranno nelli lauori, che loro haranno; ancora è tenuto di piu il patrone de la naue o nauilio, che quello mancamento hara fatto alli ſopradetti maeſtri di reſtituire tutto il danno, & tutto lo ſconcio che gli ſopra detti maeſtri potranno in uero monſtrare, che loro ne hauesſino ſoſtenuto, e ne aſpettaſsino ſoſtenere. Riſguardato impero quel lauoro che quel patrone hauea promeſſo di conſegnare ſia poco, o aſſai, et riſguardato ancora che a quel patrone di quella naue o di quel nauilio non lo haueſſe tolto impedimento di Dio, o di Signoria, & riſguardato il ualore, & bonta delli ſopra detti maeſtri. Et per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

Di ſeruitore, & di patrone. Cap. 270

SE alcuno patrone di naue o di nauilio terrà alcuno ſeruitore per tempo deputato, neceſſario è, che il detto ſeruitore oſſerui tutti li patti, che con il patrone della naue hara accordato: & è ragione, che come il ſeruitore è tenuto oſſeruar gli patti che con il patrone della naue hauera accordati, che il detto patrone ſia tenuto oſſeruare tutto quello, che al detto ſeruitore hara promeſſo, e ſe il detto ſeruitore moriſſe innanzi del tempo, che lui haueua accordato ſeruire, lo detto patrone della naue o del nauilio e tenuto & obligato di dare & pagare a gli propinqui del detto ſeruitore, per tutto & in tanto come lui hara ſeruito ſenza contraſto, & ſe per uentura il patrone della naue o del nauilio moriſſe, il detto ſeruitore è tenuto di ſeruir alli heredi et propinqui del patrone che morto ſara per tanto tempo, come lui promeſſe il giorno che ſi accordò ſenza contraſto, & li heredi, o propinqui ſono tenuti oſſeruare al detto ſeruitore tutto quello, che quello gli haueua promeſſo in tempo della uita ſua. Impero è da intendere che il detto ſeruitore non ſia tenuto di ſeruire alli detti propinqui, ò heredi, ſe nō per tanto come quella naue ò quel nauilio andaſsi & ſteſsi per comādamento, &

o,& per bisogno de gli detti heredi,ò propinqui di quello che morto sara, & se gli detti heredi,ò propinqui uenderanno,o distribuiranno quella naue o quel nauilio, innanzi che il detto seruitore habbia finito il detto tempo,che con quello che morse haueua accordato, il detto seruitore debba essere libero nel tempo che quella naue o quello nauilio sara stato uenduto,& li detti propinqui,ò heredi sono tenuti pagare il detto seruitore,per tanto,come hara seruito à loro,& al morto sanza niuno contrasto & se per auentura gli detti propinqui,ò heredi non hauessino di che pagare,il detto seruitore debba essere pagato del pretio, che di quella naue ò di quello nauilio si sara hauuto: & li detti propinqui,ò heredi del pretio che della detta naue ò nauilio si sara hauuto non lo uoranno pagare:lo detto seruitore se ne puo & se ne debba ritornare à quella naue o quel nauilio che lui seruito hauea: per cio come è ragione che in qual si uuole cosa che lhuomo facci seruitio,o alcuno lauoro,che quello lauoro lo debba pagare: per che quello,il quale comperera tale naue, guardisi & si debba guardare come la comperera: per cio che danno,o fastidio non li possa interuenire. Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di stiua di uettine, o botte uote. Cap. 271.

SE alcun patrone di naue o di nauilio nauichera in Barberia o in Ispagna, ò in alcuna altra parte: se alcuni mercanti metteranno nella naue o nello nauilio stiua di botte, o uettine uote per portare ad alcuna parte, se la stiua andera integra, & se li mercanti non hauessino fatto pretio di nolo per causa di quella robba,o stiua,o uettine con el patrone della naue,quando il patrone di quella naue ò di quel nauilio sera iunto à quello luoco,doue quella stiua o uettine debba discaricare,sia in liberta del patrone della naue o nauilio di riceuere quello nolo che gli piacera,o di hauere la metta di quella stiua che lui partata hara: poi che pretio alcuno non ci sara fatto di nolo. Impero se il patrone della naue o del nauilio hauessi fatto alcuno patto, o alcuno accordo per conto del nolo per la detta stiua,o uttine, quello accordo,o patto è necessario che lui obserui. Impero se la stiua sopra detta non andassi integra,anzi andera disfatta: se disfatta andera,il patrone della naue o del nauilio non debba hauere la metta,sia che ne habbia fatto pretio di nolo, o no ma puonne pigliare nolo che sia sufficiente. Per quale ragione non debba hauere la metta delle botte disfatte, come intregre, se nessuno pretio non ci fussi fatto: per cio che quando il patrone della naue o nauilio era in quel luoco,o ad alcuno altro doue trouasse roba che uolesse portare à nolo,lui lo potria portare: & per cio haria à perdere quello nolo. Et ancora per altra ragione che se lui la disfaceua per uentura,li costaua piu di conciare & dirizare che lui non haria della robba che lui potria portare a nolo: per cio è ragione che habbia & debba hauere la metta della stiua,che andra integra,& non di quella che andra disfatta: & ancora per altra ragione, che per auentura se lui portasse la stiua disfatta: & fussi il loco doue lui trouassi robba:lui la puo portare senza suo danno,& puo mettere quella stiua che disfatta andera postame. Et per ragione disopradetta non debba hauer la meta de la stiua che portera disfatta come di quella che porterà integra.

Come la robba puo esser ritenuta, o lassata per lo nolo. Cap. 272.

SE alcuno patron di naue o di nauilio che hara noleggiata la sua naue o nauilio ad alcuno,o alcuni per andare oltra il mare,o in Alexandria,o in Armenia,o in alcune altre parti,li mercanti sono tenuti pagare lo nolo al patrone de la naue o nauilio in quello modo, che con lui haranno accordato, & se gli detti mercanti pagare non lo uoranno, lui si puo ritenere tante di robbe, che uaglia il suo nolo, o piu,o lo scriuano per lui,come che in uno capitolo disopra è detto. Impero se i detti mercanti gli noranno lasciare la robba che lui portata hara per lo nolo,che loro promisseno di dare, lui la debba riceuere,che in altro modo non puo contrastare. Saluo impero tutti i patti & accordi di lui a loro fussino fatti. Impero è da intendere che se uaue o nauilio fussi noleggiata a pretio certo, cioé a scarso, & la robba non fussi tutta una, cioche quelli mercanti che haranno noleggiato la naue o nauilio a pretio certo, haranno alcuno fascio o fasci di seta,ò zafferano,o di grana,ò di alcuna altra cosa,che fussi nobile mercantia,& tutta laltra robba che loro per lo nolo lasciare uoranno, non ualessi il nolo:il patrone de la naue non e tenuto pigliarla,se non uuole,che bisogno e, che il patrone de la naue sia pagato del nolo,poiche robba ci sara che gli basti. Saluo impero tutto accordo,che di lui a loro fussi stato fatto. Impero se gli detti mercanti fussino in luoco,doue non potessino uendere quella detta robba,ne hauere moneta,& loro la haranno con alcuna altra robba a barattare gli detti mercanti sono tenuti di dare tanto di robba al patrone de la naue, che sia bastante al suo nolo se lui riceuere la uora,& se lo detto patrone de la naue o nauilio riceuere non la uora, gli detti mercãti sono tenuti pagare lo nolo,se tutta la mercantia loro se ne sapessi consumare,che bisogno e,che il patrone de la naue sia pagato,saluo che debba essere inteso a buono uso & a bnona intentione, & se il patrone della naue uolessi fare gratia a detti mercanti di aspettargli per il nolo, che ha de hauere per infino che loro siano ritornati in quello loco,doue li partirono,o in altro doue loro possino fare uendita di quella robba,che loro haueranno riceuuta ad baratto, lui lo puo fare, che marinaro, ò altri non gli puo contrastare ne lo debba fare. Saluo impero a li marinari ogni promessa, che il patrone de la naue o nauilio gli hauessi fatto, & se il patrone de la naue o nauilio fara la gratia disopra detta,gli detti mercanti sono tenuti di dare a il patrone della naue guadagno per soldo & per lira in quello uodo,che lor guadagneranno di tutto quelloche loro dar douerano di nolo,& se loro per uentura non guadagnassino,loro sono tenuti di dare al patrone de la naue tutto il suo nolo,che non e dibisogno che per fare seruitio loro,lui ne habbia danno,& percio come nõ rimane per lui,se loro non guadagnano,ne per colpa sua, & il patrone della naue e tenuto di dere a marinari guadagno,

per li loro salarij in quello modo, che lui lo riceuera da mercanti. Saluo impero tutti patti & accordi che fussino fatti intra il patrone de la naue & il mercante, & ancora li marinari. Impero se la naue o nauilio fussi noleggiata, a cãterata, se li mercanti non obligheranno la una roba per l'altra al patrone de la naue, lo detto patrone della naue non puo ne debba ritenere la una roba per laltra, poiche al noleggiar non si accordo, perche ogni patron di naue o nauilio si guardi & si debba gnardare gia come noleggiera, & come no: perciochè danno nõ li poßa interuenire, et guardisi il patron de la naue a chi noleggierà, et a chi no: che bisogno è che il marinaro haura fatto il suo salario, habbia il patron de la naue, il suo nolo o nò, poiche il marinaro haura fatto il suo seruitio nel uiaggio. Per la ragion disopradetta fu fatto questo capitolo.

Di naue di mercantia pigliata per armata. Cap. 273.

SE alcuna naue o nauilio armato, o altra fusta che entrerà in corso, o ne uscira o ci sarà, se riscontrerà con alcuna altra naue o nauilio di mercantia, se quella naue o nauilio di mercantia, sara de inimici, & il carico fussi de inimici, in questo non bisogna altro dire, perciochè ciascuno è tanto sauio, che gia sa quello che se ne ha da fare, percio non bisogna mettere aleuna ragione in tal caso. Impero se la naue o nauilio che pigliato sara fussi di amici, & le mercantie che lui portera saranno de inimici, lo admiraglio della naue o del nauilio armato puo forzare & constringere quello patrone di quella naue o di quello nauilio che lui pigliato hauera, che lui con quella sua naue gli debba portare quello, che di suoi inimici sera. Ancora che lo tenga in quella naue e nauilio per insino che lo admiraglio, o huomo per lui la habbia a se, in luoco che non habbia paura che inimici non ne li possono torre, lo admiraglio impero pagando a quello patrone di quella naue o nauilio tutto il nolo, che lui hauere douea, se la portaßi in loco doue scaricare la doueua, come nel cartolario sera trouato scritto, & se per uentura cartolario alcuno non si sera trouato, il patrone della naue deba essere creduto per suo iuramento per conto del detto nolo. Ancora piu se per uentura quando lo admiraglio, o huomo per lui sara in luoco doue che quello guadagnato hauerà potrà saluare, se lui uuole che quella naue o nauilio che pigliata hauera li porti quello che guadagnato harà lui ne gli debba portare al detto admiraglio, o ad quello che per lui ci sara. Impero debbasi accordare con lui & quale si uuole accordo o patto che infra loro fatto sera, lo detto admiraglio o quello che per lui ci sara, è dibisogno che si oßerui, et se per auẽtura infra loro accordo, o patto alcuno per cõto del nolo fatto non sara, lo detto admiraglio, o quello che per lui ci sarà, e tenuto pagare il nolo a quello patron della naue o nauilio che quello guadagno portato hara, in quello loco doue che loro haranno uoluto tutto & in tanto come altra naue o altro nauilio ne douessi hauere di nolo per simigliante robba, & ancora piu senza contrasto, & sia inteso, poiche quella naue o nauilio sara gionta in quello loco, doue il detto admiraglio, o quel che per lui ci sara potra ristorarquello, che guadagnato haurà. Et da intendere che fussi in loco de amici, per insino in quello loco, doue lui uora la porti, & se per uentura quello patrone di quella naue o nauilio che loro pigliato haueranno, o alcuni delli sopradetti marinari che con lui saranno, diranno che hanno alcuna robba, che e la loro, e in quella naue o nauilio si e mercantia, loro non debbano essere creduti per loro semplice parola, anzi debba essere uisto & rignardato il cartolario della naue se ritrouata ci fusse, & se per uentura cartolario neßuno ritrouato nõ ci sara, lo patrone de la naue, o li detti marinari debbano fare iuramento, & se loro per loro iuramento diranno che quella robba e la loro, lo detto admiraglio, o quello che per lui sera ne gli debba dare senza contrasto, risguardato impero la fama di quelli, che iuramẽto faranno, & chi la robba dimanderanno, & se per uentura lo patrone di quella naue o di quello nauilio di mercantia che pigliato sara contrastera, che non uora portare quella mercantia che ne la sua naue o suo nauilio sara, & anchora sara de nimici, per che insino che quelli che guadagnata l'haueranno la tengino in loco sicuro, per comandamento che il detto admiraglio li faccia, il detto admiraglio lo puo metter a fondo, o far mettere, se lui fare lo uora. Saluo che debba ristorar le persone che ci saranno, & nessuna signoria non lo puo constringere de dimanda che nelli fussi fatta. Impero e da intendere che tutto lo carico, che in quella naue o nauilio sara, o la maggior parte fussi de inimici, & se per uentura la detta naue o nauilio fussi di inimici, et il carico che ne la detta naue sarà fussi di amici li mercanti che ne la detta naue saranno, et delliquali lo detto carico fußi, tutto o in parte, si debbano accordar per conto de la detta naue, che di buona guerra e con lo detto admiraglio per alcuno pretio ragioneuole, come che loro potranno, & il detto admiraglio debba fare tutto accordo, o patto che ragioneuole fußse, & lui sopportare poßa a la iusta ragione. Impero se li detti mercanti con il detto admiraglio accordo, o patto fare non uorranno, il detto admiraglio puo & debba admarinare la detta naue o nauilio, & mandare in quello loco doue armato fussi, & li detti mercanti sono tenuti pagare il nolo a la detta naue o nauilio del tutto & in tanto, come se hauessi portato lo detto carico in quello loco doue portare lo doueа, & altro no, & se per aduentura li deti mercanti saranno damnificati per causa di quella forza, che il detto admiraglio li hauera fatta, lo detto admiraglio nõ e di niẽte tenuto, perciochè gli detti mercãti nõ uolsono fare il detto accordo, o patto cõ il detto admiraglio, per conto de la naue o nauilio, che di bona guerra sara. Et ancora per altra ragione, perciochè a le uolte ualera piu la naue o nauilio, che non ualeran le mercantie che porta. Impero se li detti mercanti saranno uolõterosi di far lo detto accordo, o patto cõ il detto admiraglio, come che disopra e gia detto, & il detto admiraglio patto o accordo fare non uorra per superbia che hauera, & come disopra e detto forzeuolmente con li detti mercanti se ne portera, lo carico disopradetto nelquale diritto alcuno non ci hara, gli detti mercanti non sono tenuti pagare lo nolo in tutto o in parte a la detta naue o nauilio, ne ancora il detto admiraglio, anzi il detto admiraglio e tenuto rendere & restituir tutto il danno che li mercanti disopradetti per la forza sopradetta sosteranno o aspettano sostenere per alcuna ragione. Impero se fusse caso

che la detta naue o nauilio armato disopradetto si riscontassi con la detta naue o nauilio di mercãtia in tale loco che li detti mercãti, lo deto accordo o patto hauer nõ potes; no: se li detti mercanti saranno buomini conosciuti, & tali che il detto accordo o patto, fussi in loro securo sopra di loro, il detto admiraglio non li debba fare la detta forza, & se la fa è tenuto restituire il danno disopradetto: se li detti mercanti lo sosteneranno & se per uentura li detti mercanti buomini conosciuti non saranno, ò il patto sopradetto pagare non potranno, il detto admiraglio li puo fare la forza disopradetta.

Di naue che hara a discaricar per caso fortuito. Cap. 274.

SE alcuno patrone di naue o nauilio hara caricato del tutto, ò in parte, in porto, o in piaggia, o in altro loco, se stando in quello loco doue haura caricato, o in altro loco, gli uenisse caso di uentura che lui hauesse a scaricare tutto o parte, lo caso di uentura è da intendere che li sortisce stoppa, o alcuna catena, o catene, ò per desse alcuna exarcia, per la quale fusse in periculo, o per nauilij armati di inimici, se quello loco doue il caso di uentura gliinteruerra, fussino barche da scaricare che lui possa hauere per denari, lui le debba appigionare, & fare discaricare insino che sia a saluamento, il saluamento è da intender per insino che habbiano trouata tale fallo, o che il dubio sia passato, & se per uentura lui non trouasse barche per denari, se ci fussino alcune naue o nauilio che non hauessino uiaggio, il patrone de la naue o del nauilio, alquale il caso disopradetto sera interuenuto debba dire & dimonstrare a quelli che saranno patroni, o teniranno in comandita le dette naue o nauilij che allui è interuenuto il caso disopradetto, & che loro li debbino dare soccorso & adiuto, perche lui possa risforare quella naue o quello nauilio, & quella robba che in quella è, & se gli detti patroni, o quelli che in comandita le terranno gli uoranno fare adiuto & soccorso senza pagamento, lui lo debba riceuere, & debbali guardare di tutto danno, & se gli detti signori, o quelli che in comandita terrano le dette naue o nauili uoranno hauere paga o salario, lui ne è tenuto di dare in quello modo, che cõ loro si potra accordare. Impero se gli detti li haranno dimandato troppo, & lui lo hara concesso, & promesso, loro non ne debbano hauere tutto quello, che lui haura promesso, anzi debba esser messo in poter de buoni huomini per quale ragione debba esser messo in poter de buoni huomini, poi che con loro si sara accordato: perciochè se quelli gli hauessino dimandato la mita del la robba, & de la naue lui li haria concessa non per ragione che loro ci hauessino, ne ce la debbano hauere, & percio, è bono la discretiõ delli boni huomini. Impero se quel la naue o nauilio il quale il pagamento haura riceuuto, pigliasse alcuno danno, quello il quale il seruitio haura promesso & dato, non li è tenuto di nessuna menda fare, & se per uentura nella detta naue o nauilio non ci fussi alcuno, che seruire lo uolesse, lui se ne debba andare alla signoria dello loco, doue quello caso li fusse interuenuto, & cõ consentimento della signoria, lui se ne puo et se ne debba seruir cauãdo quella naue o na-

o nauilio di chi lui se nẽ sera seruito di tutto danno; & ancora li debba dar pagamento, se quello lo uora a discretione, & risguardo della detta signoria; & se per uentura lo caso sopra detto li interueniſſe in alcuno loco, doue lui non trouassi tanto presto la signoria, anzi saria piu tosto à conditione di perdersi del tutto lui se ne puo seruir cauando impero lui di tutto danno & sconcio colui, del quale sara quella naue o quello nauilio da chi lui si sara seruito, et ancora dandoli seruitio o salario, si ne dimandera à discretione di buoni homini di naue. Et per la ragion di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Di patrone che sera impedito nella partita per debito. Cap. 275

SE alcuno patrone di naue ò di nauilio doueſsi dar ad alcuno, o ad alcuni; alcuna quantita di denari; il patrone della naue sara stato in quello loco, doue lo debito haura da pagare, con quelli uno mese, o dui, o quantita di tempo; & se quelli alli quali lui douera dare non gli domanderano, & con la iustitia non lo costrigneranno intra tanto che lui stia con loro insieme; per insino che lui si sera spedito del tutto p andar à guadagnare in alcune parti; & quando loro uederanno che lui è spedito per partirsi della terra, li detti creditori se ne andranno alla iustitia, & lamenterannosi di lui; quelli creditori tali non li deba ascoltare ne udire la iustitia, ne à quello che lo credito hara da pagare constringere, ne sconciare di suo uiaggio, poi che lui sara staro con li detti creditori come di sopra è detto, se non che se lui è homo che possa hauer sicurta, nella debbe fare dare. In questo modo impero che quella sicurta che lui dara non fussi constretta per la iustitia insino che lui fusse tornato in quel loco, doue il credito debbe dare, & sara stato pregiato; se gia la sicurta per tutto obligare non si uoleſse, & ancora piu, che la sicurtà che per tale conto sarà data, non sia constretta per gli detti creditori, nè ancora per la iustitia, per insino che li detti creditori con la giustitia insieme habbino fatta la execution sopra lo principale, o sopra il bene di quello: & se li beni di quello principale non bastassino a quello credito, o crediti pagare: allhora gli detti creditori con la giustitia insieme debbano et possano proseguire contro di quello, che sicurta sera & contro gli suoi beni. Impero se gli beni di quel principale bastassino, la detta sicurta ne gli beni di quello non debbano essere uenduti per nessuna ragione, se gia quella sicurtà per lo tutto non si obligassi. Impero se il detto patrone della naue ò del nauilio non trouassi sicurtà, la giustitia non lo puo sconciare di suo uiaggio, se non in tanto che lo debba fare giurare che lui non ha sicurtà, nè la puo trouare; & piu, gli debba far giurare che quando lui sara tornato in quello loco doue il credito debbe dare, che lui si debba accordare con quelli, alli quali lui il credito debba dare; percio che quella giustitia non lo debba sconciare di quel uiaggio, se il detto patron della naue ò nauilio sicurta non hara: percio che quelli, alli quali il credito debba dare, non lo haranno costretto per la giustitia quando con loro stara, come

disopra è detto, anzi lo haranno aspettato insino all'ultimo giorno, che loro sapeano che lui doueua essere spedito della terra. Ancora per altra ragione, che saria male fatto che li mercanti che la loro robba hanno messa, o caricata in quella naue o nauilio, fussino ritenuti, & teneßino la loro robba a pericolo & conditione di perderßi per la pigritia di quelli creditori, che innanzi che quella naue o nauilio fußi spedita, non lo dimandorono, perche ciascuno si guardi & si debba grardare che quando hara à hauere da alcuno, alcuna cosa, che non aspetti l'ultimo giorno, che se lo farà, glin teruerra come disopra è detto, per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo, & se per uentura quel patrone di quella naue ò nauilio moriße innanzi che fusse tornato in quel loco, doue la sicurtà hauerà data: se la sicurtà si sarà obligata per lo tutto, che del tutto, ò il certo dello uiaggio lui pagerà: o uenga, o no: o muora, o no: che la sicurtà è tenuta pagare se come disopra è detto si sarà obligato. Saluo imperò tutti accordi & obligationi, che da lui a li altri fußino fatti & accordati per alcuna iusta ragione.

Di comandita, che lo comandatario debba portare a se. Cap. 276.

SE alcuno comanderà o harà comandato ad alcuno, alcuna roba per conto di mercantia, se quello che la comandita farà o hara fatta acorderà o hara acordato cõ quello, ilquale lui sa o harà fatta la detta comandita, che lui debba portare a se la detta comandita in quello loco o lochi, o uiaggio o uiaggij, che infra lui & quello che la detta comandita gli harà fatta saranno stati accordati: il detto comandatario è tenuto osseruare tutti li patti fatti infra lui & quello, che fa la comandita, o siano fatti con scritta, o senza scritta, uagliano & debbano hauere ualore, con che in uero poßino essere meßi se bisogno fusse: et se per uentura li detti patti saranno fatti come disopra è detto, & sotto le conditioni disopra dette, se quello che la comandita hara, riceuuta la consegnaßi ad altri, o li mandassi la detta comandita senza licentia di quello che fatta harà, se la detta comandita si perderà del tutto o in parte, il detto comandatario è tenuto di rendere & dare tutta la detta comandita, & il guadagno, che in quella roba potria essere fatto a quello che ne gli comandò, per cio che non li osseruò gli patti, che infra loro furono ordinati quando lui riceue la dettà comandita, & se per uentura la detta comandita non si perderà del tutto ne in parte, anzi andrà a saluamento in quello loco, doue lo detto comandatario lharà mandata, se la detta comandità steßi in quel loco disopra detto tanto di tempo, che la detta comandita receueßi alcuno danno o alcuno mancamento per colpa o per negligentia del detto comandatario, lui è tenuto di restituire tutto il danno e mancamento à quello, che la comandita gli hara fatta, o se per uentura quello, alquale lo detto comandatario lhara mandata, la uendeßi a manco pretio per sua negligentia, o per ciò che lui sarà trisio mercante, che uuole tanto dire che quello al quale il detto comandatario la hara mandata,

data che nõ se ne impacci, ne procuri come lo detto comãdatario faria, se la detta comãdita portata haueße a se come era accordato infra lui et quello che la detta comãdità il fece. se quello alquale lo detto comãdatario l'hara mãdata, non la uẽdeße o nõ lhara uẽduta come che il simile robba di quella ualeua in quello loco doue il detto comãdatario lo mãdo: et in quello tempo che la detta comãdita ci fu gionta se la dettta comãdita sara uenduta ad mãco pretio il detto comãdatario è tenuto render et dar ad quello che la comãdità li fece o li haura fatta tutto et in tãto, come quello chi la comãdità li fece potrà prouar et in uero metter che simile robe, o mercãtie, o pari di quelle ualeua o hara ualuto in quel loco, doue lo detto comandatario hara mãdata. Imperò è da intender che quello loco, doue il detto comãdatario hara mandata la detta comandita che fuße stato accordato infra lui & quello che la comandità li haura fatta, & se il detto comãdatario hara mãdato la detta comandità in altro loco, ilquale non sara stato accordato infra il detto comandatario et quello che la detta comandità li hara fatta, sia & debba eßer in liberta et uolontà di quello che la comandità li hara fatta, di riceuer et diputar de li detti lochi ne liquali la detta roba o comandita o simile o pari di quella piu ualera o hara ualuto in quel tempo, che la detta comandità ci fu gionta et uẽduta et queßto di sopradetto debba esser senza fraude & senza contraßto, et tutto queßto disopradetto è tenuto lo detto comandatario di dar et consignar a quello, che la comandita li hara fatta senza contraßto, perciochè lui non fece ne osseruo a quello che la comandita gli fece li patti che da lui et lui furono accordati quando lui la detta comandita riceue, anzi hara fatto lo cõtrario, perche non e ragione debba esser che alcuno habbia ne debba hauer poter in quello d'altri, se nõ solamente tanto, come quello di chi a nel dara, o nel'hara dato et quello tale non debba eßer detto mercante ne comandatario, anzi debba esser detto publicamẽte rubatore et di quello tale debba eßer fatto come di rubatore, et in quelle pene posto che rubator debba hauere, che assai debba essere detto rubatore, poi che lui se ne uuol portar la roba daltri senza uolõta et licẽtia di quello di chi sara. Saluo impero al detto comãdatario ragione iuste se metter le uora et in uero se metter li potra debbano esserli riceuute, et saluo ancora tutti li patti et accordi che infra loro fußino stati o accordati, o fatti, che iuste gli detti acordi o patti che qualũche caso che fußi debba esser dichiarato e sententiato. Se impero luna parte o laltra iuste escusationi, o iusta ragione, o iusti impedimenti monstrare non potra, perche li patti, o accordi infra loro fatti nocere non li possano. Et per la ragione disopradetta fu fatto questo capitolo.

Come fattore debba essere creduto per suo giuramento. Cap. 277.

SE alcuno o alcuni farãno o harãno fatta comandita ad alcuno di naue o nauilij: di denari, o di roba, sia che detto comandatario porti, o renda conto di guadagno, o consumamẽto, lo detto conto li debba esser riceuuto. Saluo impero che se quelli che la comandita

Decis Rot. Genuae. 184. n°. 4. Cor. cõl. 319. lit. m. v. ff. n. 16.

Crauet. in tract. d. antiq. temp. part. 4. limit. 20.

comandità li harãno fatta, hanno dubbio che il detto conto che lui rende sia iusto. Gli detti che la comandita li haranno fatta, lo poßano far iurare & hauer dal detto comãdatario uno iuramẽto gia quello cõto che lui rẽde se è iusto et se è in quel modo che lui dice. Se il detto comandatario dira per lo iuramẽto che lui ha fatto, che lo detto conto che lui dà & rende è iusto & leale. Gli detti che la detta comandità haranno fatta, nõ lo possono di niente altro forzare, ne constringere. Se gia il contrario prouar non li potranno. Et loro hanno & debbano riceuer il detto conto, sia che al detto conto si trouassi guadagno, ò consumamẽto. Et è ragione che altra proua nõ ci deba eßere che pare quãdo alcuno comanda lo suo ad altri, che fida in lui, che se lui fede nõ haueße in lui, nõ li comãderia ò nõ li haueria comãdato il suo, perche (è) ragione che quelli che fanno le comandite habbino fede ad quelli che riceuono le comandite, sia che loro le rendino con guadagno, o con consumamento tutto & in tanto, come nello haueuano quando le comandite li ferono. Se impero lo contrario come disopra è detto prouare non li potranno. Et se il contrario come disopra è detto prouare non gli potranno, ogni comandatario debba essere creduto per suo iuramento senza neßuna altra proua: & questo è uso di mercantia piana in quale si uuole modo che la comandita sia stata satta, perche ciascun si guardi a chi comandera lo suo, & a chi no, & come, & come no. Per la ragione disopradetta fu fatto questo capitolo.

Di accordo infa patrone & mercanti per robba noleggiata. Cap. 278.

SE mercanti noleggieranno alcuna robba alcuno patrone di naue o nauilio con carta con testimonij, bisogno e, che il detto patrone di naue o di nauilio oßerui a gli detti mercanti tutto quello, che nella detta scritta sarà contenuto, o tutto quello che li detti testimonij haranno udito quando il detto noleggiamento si fece. Saluo impero che se il patrone della naue non haura ueduta la detta robba quando lui la noleggiò, ne anchora nella detta scritta sarà, o li detti testimonii non lo haueranno udito se non solamente che se ne fidera, o se ne sara fidato ne la parola del mercante, se il mercante dira al patrone della naue hauere messa una robba, & lui ne hara messa un'altra. Et da intendere che se il detto mercante noleggi rà, a fasci, ò a balle, o a fardelli, & lui dira, ò fara intendere al patrone della naue, o nauilio che in quelli balloni, o balle, o fardelli non de se non tanto, cioe sapere quantita certa di canterate, & se al detto patrone de la naue o nauilio sara simile che piu ue ne sono, che detto mercante non li haura fatto intendere quando la detta robba noleggio, & il detto patrone della naue li fece la detta scritta, o haranno udito li detti testimoni, il detto patrone de la naue la puo fare pesare, & se lui ci trouassi piu, che il detto mercante non gli fece intendere quando la noleggio, il patrone de la naue puo dimandare di quello piu che ci trouasse tanto nolo come lui uora. Et anchora se il patrone della naue fara o haura a fare alcune spese per quella robba pesare, se lui ci trouassi piu che il mercante gli haura fatto

to intendere quando lo coleggio, la detta spesa la debba pagare il mercante, è se il patrone de la naue non trouaße se non come il detto mercante gli haura detto quando la detta robba noleggio, se lui ne fa spesa, la debba pagare del suo proprio, & se il detto mercante haueua fatta la detta spesa: il patrone della naue nelli debba rendere senza contrasto, poi che piu non ci hauera trouato. Impero il detto patrone della naue, puo fare pesare la robba innanzi che si carichi, o in quello loco doue fara porto per scaricare. Impero se il detto patrone de la naue haura ueduta la detta robba innanzi che lui la noleggio, & innanzi che lui facessi la detta scritta, una o due uolte in quello noleggiamento tale, il detto patrone de la naue non puo mettere contrasto, saluo in tanto che se a lui, e, o sara simile, che il detto mercante hauessi alcuna cosa messa nelli detti balloni, o balle, o fardelli, dapoi che lui li hebbe noleggiati, & fatta tale cautela, lo detto patrone de la naue puo far giurare il detto mercante che lui non ci ha niente altro messo ne la detta robba, & poiche il patrone della naue la puo fare pesare. In questo modo impero, che se lo detto mercante haueua detto, che non ci haueua se non quantita certa di canterate. Ma se il detto mercante non dira ne haura detto patrone de la naue o del nauilio, se non per quanto portera il fascio, o balla, o balloni, o fardelli: se certa quantita lui non gli dira, ne esso non gli dimandera quante canterate ci sara nel fascio, o nella balla, o balloni, o fardelli, il detto patrone della naue non lo debba fare pesare per niuno conto. Impero se hauessi dubbio che il detto mercante non ci hauessi messo alcuna cosa, di poi che lui gli habbi ueduti, & noleggiati, lui puo constringere lo detto mercante del detto giuramento, e debbane essere creduto, se il contrario non gli fussi prouato, & se il contrario prouato gli sara, il detto mercante e tenuto di doppiare lo nolo al detto patron de la naue o nauilio. Impero e da intendere che lui li debba adoppiare lo nelo di quello piu, che lui messo ci haueße se prouato li sara, o di quello piu che de le canterate se trouate ci saranno piu, che il detto mercante non haueua fatto intendere al detto patrone de la naue quãdo lui la noleggio. Et anchora stare a mercede de la giustitia per causa del falso giuramento, che lui fatto haura. Impero se la detta robba sara noleggiata a canterate: & di ciascuno cantare sara stato fatto pretio, in questo non bisogna altro dire, ciascuno e tenuto tanto sperto che gia sa che ne ha a fare, & che no. Et per le ragioni disopradette su fatto questo capitolo.

Di impedimento di Signoria sopraueńuto ad naue noleggiata. Cap. 279.

SE mercanti noleggieranno o haranno noleggiata naue o nauilio in alcuno loco, se quando li detti mercanti haranno noleggiato la detta naue o nauilio, uenissi in quello loco impedimento di signoria, il patrone de la naue o nauilio e tenuto aspettare li detti mercanti per tanto tempo come infra lui, & li detti mercanti lo douessino hauere spedito, & se a quello giorno che li detti mercanti lo debbano hauere spedito,

spedito, il detto impedimento sera uscito di quello loco, doue loro doueuano, ò debbano caricare, il detto patrone della naue ò nauilio è tenuto di caricare senza auantaggio, che li detti mercanti sono tenuti di adiutare è pagare la spesa, che detto patron della naue hara fatta per causa dello aspettare, che il detto patrone de la naue hara fatto alli detti mercanti, per modo, & forma che il detto patrone de la naue ò nauilio non fussi aggrauato ne li detti mercanti, & se per auentura il detto impedimento nõ sara uscito di quello loco, doue loro doueano caricare, anzi sara passato quello giorno, che il detto patrone de la naue ò nauilio era tenuto di aspettare, & li detti mercanti lo detto patrone de la naue spedire: lo detto patrone de la naue non è tenuto di piu aspettare se lui non uora nelli detti mercanti allo detto patrone della naue ò nauilio se loro nõ uoranno. Impero li detti mercanti sono tenuti di pagare la spesa, che il patrone della naue hara fatta per aspettare li detti mercanti à cognoscientia di dui buoni huomini, & fatto questo, puo fare ciascuno li fatti suoi. Se impero infra loro qualche accordo non fussi stato fatto, che lo uno douessino essere tenuto aspettare l'altro, & se accordo nessuno infra loro non sara fatto, che lo uno doueße aspettare l'altro, & lo detto impedimento sara fuora di quello loco, doue loro caricare doueano, se li detti mercanti diranno a quello patrone della naue o nauilio che haranno noleggiato, che lui si metta in ordine per caricare: lo detto patrone de la naue o nauilio non è tenuto se non uuole: se gia li detti mercanti con il detto patrone de la naue o nauilio non si accordaßino, ne le detti mercanti à lui, se non di pagare la spesa: come disopra e detto, o se gli detti mercanti al detto patron de la naue o nauilio promesso non lo haueano. Se per aduentura gli detti mercanti noleggieranno ò haranno noleggiato naue ò nauilio, & infra il patrone della naue ò nauilio: & li mercanti giorno certo, o tempo deputato accordato non sera, che il detto patron de la naue o nauilio debba aspettare li detti mercanti, ne li detti mercanti, debbano hauere spedito il patron della naue: se il detto impedimento in quel loco uenira, il detto patrone de la naue non è tenuto di aspettar li detti mercanti, se non uuole, ne li detti mercanti al patrone della naue, se infra loro accordato non sara, saluo de le spese come di sopra è detto: & se quando li detti mercanti haranno finito quel che haranno ad fare per causa del detto impedimento, & il detto impedimento sara fuora de la terra, se li detti mercanti diranno al detto patrone de la naue o nauilio che si metta in ordine per caricare, non è tenuto, se lui non uuole, se gia li detti mercanti con lui non si accorderanno, ò alcuno accordo infra loro fatto ò promesso non fusse, tutto & in tanto come gia disopra è detto di naue ò nauilio, che debba aspettare, & loro à lui espedire à giorno certo & tẽpo deputato, che di dritto & di ragione non si debbe fare, per che se naue ò nauilio fusse tenuta di aspettare li mercanti tanto per insino che quello impedimento fusse uscito, non saria bene fatto che tanto potria durare il detto impedimento che la naue ò nauilio si potria del tutto consumare, se gia gli detti mercãti cõ il detto patrone de la naue ò nauilio accordati non si saranno. Impero se li detti mercanti diranno al detto patrone della naue ò nauilio, che lui gli aspetti che loro gli sarano tenuti

nuti di tutto danno & spessa & sconcio, che lui ne hauesse, se gli deti mercanti diranno questo come disopra è detto, il patrone della naue li puo & li debba aspettare sopra la parola, & le conditione disopra dette, & se il patrone della naue ò nauilio l'aspettera sopra le parole, & le conditioni gia di sopra dette, se ui fusse quello impedimento, ò no, ò carichino li mercanti la naue ò no, li detti mercanti sono tenuti al detto patrone della naue ò nauilio, di tutto il danno & spese & sconcio che lui ne hauesse hauuto, ò aspettasse hauere del tutto ad restituire senza contrasto, & se li detti mercanti ne le parole: & conditione disopra dette alcuno contrasto mettere ci uoranno, loro sono tenuti restituir tuttto il danno & spese & sconcio & interessi, che il detto patron de la naue ò nauilio p colpa del cõtrasto che ci metteranno ne hauesse, ò aspettasse hauere, & se il detto patron de la naue ò nauilio mettesse alcũ contrasto alli detti mercanti per accordo ò p patto che lui li hauessi fatto & non li uoleßi osseruar se li detti mercanti ne sosteranno danno ò spesa, il patron de la naue è tenuto restituir, se la naue ò nauilio ne sapesse esser uẽduta. E questo capitolo sia inteso per naue o nauilio che ancora non fusse caricara del tutto ò in parte, p che di naue o nauilio che ha caricato gia ce ne sono capitoli, che dichiarano di che sono tenuti li mercanti & il patrone de la naue. Impero debba essere inteso che se li mercanti diranno alli patroni di naue che li debbano aspettare che li detti mercanti li sono tenuti di tutto quello che di sopra e detto ad intendere a compire che infra loro debba hauere giorno certo o tempo deputato, che li detti mercanti debbano hauere spedito il patrone de la naue, percio che infra loro contrasto, ne fatica non possa interuenire ne crescere. Et per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

Di che sono tenuti gli compagni a patrone che uuole fare barcha. Cap. 280.

SE Alcuno hauesse in uolonta di fare barcha, & hara domandati alcuni buoni huomini che li faccino parte, & detti buoni huomini concederanno, o haranno concesso di fare la detta parte, e di bisogno che gli detti buoni huomini osseruano la parte che haueranno promesso fare; & se quello che la detta barca uora fare, al quale gli detti buont huomini haranno promeßo di fare la detta parte, se quello che la barca fara, o fara fare non fara intendere a quelli buoni huomini, che promesso gli haranno di fare parte, se la barca sara picola o grande, ne quelli che la parte gli haranno promessa di fare non gli dimanderauno se sera grande o picola, ne quanto potra costare, ne quanto no: ne di qual misura, ne di che porto, se quello disopra detto fara o fara fare la detta barcha, fia che la faccia grande o picola, gli detti boni huomini che le parte haranno promesso di fare è di bisogno, che ne gli obseruino, e senza contrasto. Impero se quello che la detta barcha fara o fara fare, hauera detto o fatto intendere quello che disopra è detto à quelli, che la detta parte gli haueranno promeßo di fare: se

se lui fara maggiore barcha, che ad loro non haueua fatto intendere: & di maggior misura: gli detti buoni huomini non gli sono tenuti di fare giunta alcuna, se non in quel lo modo che lui gli fece intendere: & se la detta barcha fusse maggiore & che costasi piu che non hauesse fatto intendere, gli detti buoni huomini ui debbano hauere la detta parte, tutto & in tanto come se ci hauessino fatto compimento in tutto quello crescimento, che lui fatto hauera senza contrasto, poi che senza licentia & senza uolonta de detti boni huomini che la parte li prometteno di fare lo hauera fatto. Impero se lui lo hara fatto con consentimento & uolonta di tutti li sopra detti, o della maggior parte loro li sono tenuti di fare complimento, come che ad uno capitolo gia è detto. Impero se alcuno che barcha uorra fare dira, o fara intendere à quelli che parte li prometteranno, che lui fara barca: & doppo lui non fara la detta barcha innanzi lui fara o fara fare nauilio, se lui fara fare nauilio senza licentia & uolonta di quelli, che parte prometterono di fare in ella detta barca, loro non gli sono tenuti obseruare alcuna cosa che promessa li habbeno, per cio che lui non li hara obseruato quello, con loro haueua accordato: & è ragione che come lui non obserua niente che promesso haueße, che loro non li obseruino niente che promesso li hauessino. Impero se lui fara lo nauilio di sopra detto con licentia & con uolonta delli compagni, o della maggior parte: li detti compagni sono tenuti di fare complimento della detta parte, che promessa gli haueranno di fare, poi che con uolonta di tutti, o della maggior parte lo haueра fatto: & se per uentura lui fara intendere à quelli che gli promissono di fare parte, che lui fara nauilio, & lui non fara nauilio: anzi fara naue, se lui la fara senza uolonta di quelli, loro non li sono tenuti di obseruare quello, che promesso li haueuano, se non in tale modo & forma, che se lui fara del nauilio naue senza uolonta delli detti compagni: che li detti compagni, habbino tanto nella detta naue come doueuano hauere nel detto nauilio & per tanti denari come la parte che loro haueuano promesso di fare nel detto nauilio costasi, o haueßi costato o doueria costare, se non sera fatto come nello capitolo gia è detto e dichiarito. Et ancora che sia obseruata la menda che sopra lo detto capitolo e stato fatto: & quello sia inteso di tutta naue o nauilio, che si faccia di nuouo nello scaro, o innanzi che sia uscito dello loco, doue sera stato fatto di nuouo. Et per le ragioni disopra dette fu fatto questo capitolo.

Di naue che gietta. Cap. 281.

SE alcuno patrone di naue o nauilio surgera in alcuno loco o hara furto con uolonta de mercanti, se in quello loco doue la naue o il nauilio che surto sera, si metera tanto forte tempesta, che selamente la detta naue o nauilio di quello loco partire non si potra, anzi hara a gittare grande parte de la robba, che ne la naue o nel nauilio sara, o quasi tutta sia che li mercanti gietino o faccino giettare senza che non lo faranno ad sapere, nello diranno al patrone de la naue o nauilio: o fusse che il patrone

ne della naue o del nauilio giettasse o facesi giettare senza che non lo dira a mercanti, che ne la detta naue o nauilio saranno di questo gietto che per tale conto come disopra gia è detto sara stato fatto, & per il caso disopra gia e detto gli detti mercanti non possono fare dimanda al detto patrone della naue o dello nauilio, ne il detto patrone alli detti mercanti, per cio che gieto, che per tale conto sia stato fatto interuenuto non si debbe ne si puo giudicare per diritto ne per piano gietto, anzi si debbe & si puo giudicare quasi per simile di naufragio, & piu per simile di naufragio che di gietto, & per la ragione disopra detta non possano fare domanda l'uno l'altro per conto del caso & della rane gia di sopra detta: & per cio il gietto di sopra detto debba essere contato per soldo & per lira, secondo che giettato sera, & la Naue o il nauilio è tenuta metterci le due parti di quello che ualera, per cio che se fusse gietto piano non sarebbe tenuta metterci se non per la meta di quello che ualeua, & per cio che non è naufragio interamente ci mette per le due parti, che se fusse naufragio interamente la detta naue o lo detto nauilio pagheria in nel detto naufragio per tutto quello che ualeua, per quale ragione pagha le due parti, per cio che non è naufragio ne gietto piano, anzi è quasi fimigliante di naufragio, & è piu naufragio che gietto, & se per uentura la detta naue o il detto nauilio perdessi exarcia come sono, anchore, gumine, o barche, o alcune altre exarcie, nel caso disopra detto debbano essere contate tutte per soldo & per lira, per cio che non è gietto piano: anzi è piu simile di naufragio che di gietto, che se gietto piano fusse, & le barche fusino ormeggiate di poppa, o di lato della naue o dello nauilio, & mancassino li cappi o impiessino, & se perdessino sariano perse al detto patrone della naue o de lo nauilio guardisi lui che cappo li da, o li fara dare, & se fusse gietto piano, & li mancassino gumine, & le anchore si perdissino doue erano ormeggiate, le dette gumine debbono essere perse alla naue o al nauilio che mercante non è tenuto niente mettere, ne ancora la sua roba che rimasta sara. Impero se alcuno mercante o mercanti gietteranno, o faranno gittare senza che non lo faranno sapere al patrone de la naue o del nauilio, ne con uolonta del detto patrone della naue o nauilio, & li detti mercanti gietteranno o farranno gietsare, & che quel la naue o nauilio stia surto o uadi alla uela, & quello che loro giettaranno o faranno gittare, potra essere detto & in uero messo che possa essere gietto piano, lo patrone della naue o del nauilio in quello gietto tale non è tenuto di mettere parte per se, ne per la naue o nauilio, se lui non uuole, & per uentura mercante o mercanti saranno ne la naue o nello nauilio, & il patrone de la naue o nauilio giettasse senza licentia de detti mercanti o mercante, il detto patrone de la naue o del nauilio, e tenuto di rendere à detti mercanti quella robba, o il pretio che lui in quello modo che disopra è gia detto hauera giettata o fatta giettare. Impero è da intendere se quello gietto fusse o potessi essere detto, che fusse gietto piano, che gietto piano uuole tanto dire che nõ li superchiasse la fortuna o tempesta che non ui potessino hauere consiglio de altri. Impero se nella naue o nel nauilio mercante alcuno non ci sara, il patrone della naue o del nauilio puo fare giettare con consiglio di tutto il communale della naue o del nauilio,

uilio: o della maggiore parte, se tempo ne hara. Impero se in un subito fortuna o tempe
sta li soperchiasse & il patrone della naue o del nauilio gieltera o fara giettare, senza
che con li sopradetti consiglio hauere non potra, sia tenuto per tanto fermo, come se
alloro ne hauessi dimandato, & per tanto fermo come se tutti gli mercanti ci fussino,
& per tanto fermo come se tutta la robba fusse la sua, che sua, è poi che in comandita
la tiene. Impero se quando il gietto sara stato fatto, & la fortuna disopra detta sara
mancata del tutto, o in parte, o no, & la naue o il nauilio si partira del detto loco, doue
il caso disopra detto gli sera interuenuto, se la detta naue o nauilio si partira con uolõ
ta de detti mercanti, & lasciera in quello luoco alcuna exarcia con uolonta di loro, sia
che nella detta Naue o nauilio habbi rimasta exarcia, con che possa andare & nauica-
re sicuramente in quello loco, doue douea scaricare, o no, la detta exarcia che rima-
sta sara come di sopra è gia detto, se si perde debba essere contata sopra la robba che
rimasta sara, & il corpo della naue o dello nauilio debbaci mettere per la meta di que
lo che ualera, se per uentura la detta exarcia che rimasta sara non si perdera, anzi si
hara con alcune spesse che l'huomo ne hauera ad fare, quelle spese ne debbono essere
contate come disopra e detto della exarcia se persa fusse. Impero è da intendere che il
detto gietto non fusse gietto piano, anzi debba essere inteso che fusse gietto simile à
naufragio, & se per uentura il gietto sara piano, & non sara simile a naufra-
gio, & la detta exarcia rimanera come disopra è detto con uolonta de detti mer-
canti, sia che la detta exarcia si perda del tutto o in parte, & che lhuomo ne habbia ad
fare spesa per quella exarcia à rihauere, debba essere contata per soldo & per lira so-
pra la robba che ristorata sara, & il corpo della naue o del nauilio non debbe pagare
niente, per cio che si parte del luoco di sopra detto, & si mette à rischio di nauicare cõ
uolonta de gli detti mercanti in quello luoco, doue uoranno, & al communale della na
ue o del nauilio sara paruto che sia da fare, & se per uentura nella Naue o nel-
lo nauilio non ci sara ne rimarra exarcia, con che la detta naue o detto naui-
lio possa andare ne nauicare in quello luoco, doue scaricare douea, anzi haue-
ra ad ritornare in quel luoco, doue il uiaggio incomincio, & la detta naue o nauilio
hauera caricato, il detto gietto o contrasto che infra il patrone della naue o del naui-
lio, & gli detti mercanti sara per lo caso disopra detto & interuenuto sara, debba esse
re chiarito & determinato in quel loco, doue la detta naue ò detto nauilio carico, &
sara ritornato per il caso disopra detto. Impero è da intendere che se il detto caso di uẽ
tura fusi interuenuto fatto mezza uia auanti, debba essere chiarito & determinato
in quel luoco, doue la detta naue o nauillo douea scaricare, ancora che la detta naue
ò il detto nauilio sia o fusse ritornata in quel luoco, doue caricho ò haueua carichato.
Impero se il detto caso sara interuenuto innanzi di meza uia di quello luoco doue do-
ueuano scaricare, debba essere chiarit o & determinato in quel luoco doue la detta na-
ue o il detto nauilio caricho, se conquello che rimasto sara, ci sara tornata, & se
il detto patrone della naue o del nauilio dimandera nolo tanto della robba persa,
come della ristorata, debbagli essere dato, & lui per quello nolo debba aiutare
alla

alla robba, che persi, & gettata sara, & se lui non lo dimandera, ne riceuere non lo
uorra, per quello nolo lui, non e tenuto niente mettere nel detto caso, & se il detto Pa-
trone della naue, o del nauilio uorra nolo hauere della robba, che ristorata sera, lui è
tenuto di compire il uiaggio con quella robba, che ristorata sara, & della quale lui di
mandera nolo alli detti mercanti, & se il detto Patrone della naue, o del nauilio non
uorra nolo della robba persa, ne di quella, che ristorata sara, lo detto Patrone della na
ue non e tenuto di compire il detto uiaggio alli detti mercanti, percioche il Patrone de
la naue, o del nauilio assai ci perde, poi che consumata la sua persona haueua perso il
suo tempo, & la sua uittouaglia, & la naue, o il nauilio in parte consumato Saluo im-
però, che sia in questo modo inteso, che gli detti mercanti fussino, o siano in loco fuora
di pericolo, & in terra di amici, & che fossino in luocò, doue trouassino naue, o naui-
lio, che la robba, che rimasta sara uolessi portare per gli loro denari quello patto, che
il Patrone della naue, o del nauilio fara con gli mercanti, in quello patto medesimo
debbano essere li marinari. Per ragione di sopra detta fu fatto questo Capitolo.

Di naue che per caso fortuito si hara a partire. Cap. 282.

SE alcuna naue, o nauilio sara nollegiato, che debba andare a caricare in alcuno
loco, se quando quella naue, o nauilio sara gionta in quel luoco, doue douea caricare,
& stando quella naue, o nauilio in quel luoco si mettera fortuna tanto grande: che la
naue, o il nauilio si hara a partire innazi, che nõ habbia hauuto carico, che hauere do
uea, o per uentura ci ueranno nauilij armati de nimici, o uera nuoua certa, che ci deb-
bano uenire, se quella naue, o nauilio si hara a partir per alcune delle ragioni di sopra
dette innanzi, che non habbia riceuuto il carico, per il quale ci era uenuto, & stato no
leggiato per aduentura se ne hara a ritornare in quello loco doue si parti, & fu no-
leggiato, se il detto Patrone della naue, o del nauilio contrastassi con quelli, che lo no-
leggiarono, che lui non uora ritornare insino, che ne habbia buone nuoue, o il male tẽ
po passato, anzi dimandara il nolo, che loro gli promessono di dare quando lo noleg-
giorno, il detto Patrone della naue, o del nauilio è tenuto di ritornae, et se per uentura
tornare nõ uolesse la giustitia lo debba forzar, che ci torni, e se lui per nulla ragione
tornare non uora, gli detti mercanti possono noleggiare alcuna naue, o nauilio, simile
di quello, & se costasse piu, che quello non facea quello Patrone di quella naue, o na-
uilio, che loro in prima haueuano nolleggiato, debba pagare quello piu, che alli detti
mercanti costassi, & se lui semplicemente pagare non uora, la giustitia lo debba con-
stringere, se la naue, o nauilio ne sapessi essere uenduto, ancora piu gli detti mercanti
non gli sono tenuti dare il nolo, poi che lui non hara portata quella loro robba, che ha
ueuano noleggiata ne è rimasto per loro colpa. Saluo imperò sia inteso, che se quelli,
che lo haueuano noleggiato, nõ haueuano osseruato quello, che lo haueano accordato
quando

quando lo noleggiorono, & per colpa & per pigritia de detti mercanti se ne sara hauuto a ritornar senza la loro roba, il detto Patrone de la naue o del nauilio non è tenuto, di ritornare, anzi li sono tenuti di pagare il nolo, poi che per colpa de detti mercanti e ne hara hauuto a tornare senza la loro roba, se per auentura non sara colpa detti mercanti, & il patrone de la naue o del nauilio uora ritornare, non lo passano fare ne debbano per alcuna giusta ragione, poi che in colpa non sara stato del patrone della naue ò del nauilio, ne in colpa de mercanti, se non solamente per li casi disopra detti. Saluo impero che se la naue ò il nauilio hara lasciata exarcia alcuna ò alcuni homini in terra in quello loco, doue si ha euono à partire per li casi disopra detti, il patrone de la naue ò del nauilio e tenuto diumettere exarcia à menda di quella, che lasciata hara, & ancora di mettere huomini per menda di quelli che in quello loco saranno rimasti, & se per uentura il patron della naue ò del nauilio fare non lo uora, gli detti marinari non sono tenuti di ritornare se non uoranno, ne il patron de la naue o del nauilio non gli puo constringere per alcuna ragione, poi che lui non uora fare complimento quello, che disopra è detto. Et per cio fu fatto questo capitolo.

Di conserua. Cap. 283.

SE patrone di naue ò di nauilio fara o hara fatto conseruaggio con alcuno ò alcuni patroni di naue ò di naulii, sia che siano assai o puochi o maggiori ò minori o simile alla sua naue o nauilio, tutto quello che nel detto accordo fatto sara per causa del detto conseruaggio, debba essere obseruato & complito sia che lo detto accordo fatto per causa del detto conseruaggio fusse scritto o sia che fusse fatto di parola. Impero sia in questo modo inteso che il detto accordo fatto per causa del detto conseruaggio sia & possa essere in uero messo per testimoni o per scritto che fusi fatto per mano di scriuano giurato ò per poliza fatta con uolonta de le parti, ne la quale poliza debba hauere anno & giorno & hora, & specificato il luoco doue la detta poliza sia stata fatta, & ne la fine de la detta poliza li sigilli delle parte, le quali il detto conseruaggio faranno o accorderanno o haranno fatto, se in loco ne saranno. Impero se le parti sopra dette nello luoco doue saranno quando faranno o accorderanno il detto conseruaggio, & tutto quel che disopra è detto non potranno fare se non solamente per parole, se quelle saranno concesse per tutte le parti che il detto conseruaggio faranno o accorderanno, uagliono & debbano hauere ualore tutto & in tanto, come se fusino scritte per mano dello scriuano giurato & misse in polize o in cartolario di naue o nauilio, con che per testimonii possano le dette parole accordate in uaro essere messe se alcuno contratto ci interuenisse, & se per aduentura alcuna delle dette parti uenisse contra li detti patti o accordo contra alcuni di quelli per causa del detto conseruaggio fatti o accordati, sia che fusino fatti per scritta o di parola, siano tenuti di restituire ogni danno & ogni interesso, che quella parte alla quale saranno rotti li detti patti ne

ne sostenesse. In questo modo impero che il detto danno & interesso sia & possa essere in uero messo. Saluo impero in tutte cose & per tutte ogni giusto impedimento, per loquale il detto accordo o patto per causa del detto conseruaggio fatto o accordo non potra essere obseruato ne compito, & sotto tale conditione che lo detto impedimento sia & possa esßere meßo non potra quello o quelli che il detto impedimento diranno hauere hauuto, & in uero mettere non lo potranno, siano tenuti di fare tutto quel, che disopra è detto senza contrasto à quello o quelli, liquali lo detto interesso, & danno haranno sostenuto per colpa de sopra detti. Per la ragion disopra detta fu fatto questo capitolo.

Di naue comandata per compagno ad alcuno. Cap. 284.

SE alcuni boni huomini o alcuni mercanti haranno fatto parte ad alcuno, in alcuna naue o nauilio, & quando la detta parte o parti haranno fatte & compiute, li detti buoni huomini o mercanti comanderanno o saranno comandita à quello col quale loro hanno fatte le dette parti, che nella detta naue o nauilio lui per loro naucha, se quello, al quale la detta naue sara stata comandata, ci hara parte ò no, lui è tenuto di naucare con la detta naue o nauilio, & di guadagnare doue & in tutte parte, lui guadagnare ne potra. Saluo impero tutto accordo a comandamento che dalli detti buoni huomini o mercanti li sara stato fatto lo giorno che la detta naue li comandoro o di poi: & se lo detto, alquale la detta naue sara stata comandata, guadagnera, lui è tenuto di rendere & di dare alli detti buoni huomini ò mercanti, tutto il guadagno che la detta naue o nauilio hara fatto. Saluo lo diritto, che lui hauere ne debbe o hauere ne doue ra per la parte che lui ci hauessi. & se parte alcuna non ci hara, lui ci ne puo ritenere tutto quello, che a lui ne appartenga per la sua persona tutto & in tanto, come tocca a patrone di naue o di nauilio: & se il detto patrone o comandatario non portera guadagno, anzi portera consumamento, li detti buoni huomini che la detta naue li comandorono o li serono parte: & lo serono signore del loro, debbano riceuere a conto lo detto consumamento, se gia prouare non li potranno che il detto consumamento fussi stato per colpa sua. E da intendere che lui lo hauessi giucato o rubato o male procurato, & se questo prouato li sara, il detto signore comandatario della detta naue o nauilio è tenuto di tutto il detto consumamento à restituire senza contrasto à conoscentia & uolonta de detti buoni huomini, che la detta naue comandorono o li serono parte: & se la detta colpa prouata non li sara, & lui bene & solicito hara fatto tutto quello, che hara possuto, & per colpa di lui non sara rimasto che non habia portato guadagno à quelli, che la detta naue o nauilio li comandoro o li serono parte, & il contrario prouato non li sara: tutto li debba essere riceuuto in conto, & se lo detto patrone ò comandatario portera à se scriuano iurato, se il detto scriuano hara giurato quando riceue la scriuania, se non li detti compagni lo possono fare

giurare & dimandare sotto pena del giuramento, gia quelle spese ò consumamẽto che
ui mette à conto, se sono in quello modo che lui ha scritto & messo à conto, & sopra
di questo lo detto scriuano debba essere creduto, se il contrario prouato non li sara, &
se il detto contrario prouato li sara, il detto scriuano debba hauere la pena che è post
nel capitolo gia detto di sopra, & il detto patrone ò comandatario della detta naue o
nauilio è tenuto restituire il detto consumamento ai detti buoni huomini che la detta
naue ò nauilio li comandorono: se il detto scriuano non ha di che possa restituire, sia
che fussi fatto il detto consumamento per colpa del detto scriuano, ò per colpa del det
to patrone ò comandatario, per cio che il detto patrone hara portato tale scriuano
come disopra e detto, & il detto contrario al detto scriuano prouato non sara, il detto
scriuano non debba sostenere la pena sopra detta, ne il detto patrone non è tenuto ni-
ente restituire ai detti compagni del detto consumamento, se trouato ci sara, poi che
per colpa di lor non sara interuenuto, & se per uentura al detto patrone manchasse
lo scriuano, ò non hara portato scriuano giurato, & il detto patrone scriuera o fara
scriuere alcune spese, che lui hara fatte, se li detti compagni che la detta naue ò naui-
lio li haranno comandata, lo teneranno in sospetto, loro ne possono hauere uno giu
ramento che lui dicha se sono uere quelle spese, & che sia in quel modo come lui ha
scritto ò fatto scriuere, & come lui le mete a conto, se lui dira che siano giuste & ue-
re, per lo giuramento che lui fa debba essere creduto, se il contrario non li sera proua-
to, & se prouato li e, debba restituire tutto il detto consumamento che trouato ci sa
ra a conoscientia & uolonta de sopra detti, & se il contrario prouato non li potra es-
ser, lui debba essere creduto, & accettato il detto conto, sia che porti guadagno ò per-
dita, poi che per colpa dl lui non sara rimasto, & e ragione che come li detti com-
pagni hebbon fede in lui, quando li ferono parte nella detta naue ò nauilio, ra-
gione è che lhabbino nel rendere de conti se lo contrario non li potranno prouare
come è detto, sia che habbi portato scriuano giurato o no: non li debba nuocere
per la ragione disopra detta. Impero tutta uia che patrone di naue porti o possa
portare scriuano giurato à se, e assai discarico, che ogni patrone di naue o di nauilio
lo debba portar, se fare lo puo per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

Se naue di mercantie si ricontassi con naue de inimici. Ca. 285.

SE alcuna naue o nauilio di mercantia si riscontrera con alcuna altra naue o al
tro nauilio de inimici, se nella naue o nauilio disopra detto della mercantia hauera mer
cante o mercanti, il detto Patrone della naue o del nauilio li debba dimandare gia
loro se uoranno o uogliono che loro afferrino & combattino & piglino quella naue
o quello Nauilio de inimici, & se il detto mercante o mercanti lo concederanno, tutti
o la maggior parte, lo detto Patrone della naue lo puo ben fare, che per danno n
sconcio

sconcio che li detti mercanti ne sostenghino, lo detto Patrone della naue o nauilio non è
tenuto di alcuna menda fare, ne di niẽte restituire del sopra detto danno, se li mercanti
lo sostenessino puoi che loro lo concessono, & con loro uolunta sera stato. Impero se
lo detto Patrone della naue o del nauilio sara questo, che disopra è detto senza licentia
& uolonta de detti mercanti di tutti o della maggiore parte, se li detti mercanti ne so-
stenessino o hauessino ad sostenere danno o interesso alcuno, il detto Patrone del-
la naue o del nauilio è tenuto di tutto il detto danno, che li detti merchanti ne soste
nessino o aspettassino sostenere a restituire senza contrasto, se la naue o nauilio ne sa
pessi essere uenduta, o li beni tutti del Patrone, se trouati saranno in alcune parti:
percioche il detto patrone della naue hara fatto & cominciato quello, che disopra è
detto senza licentia de gli detti merchanti di tutti o della maggior parte, & se per
aduentura il detto patrone della naue o del nauilio hara questo cominciato con uo-
lonta de detti mercanti o della maggior parte, per causa del detto guadagno che fan-
no o intenderanno della naue o nauilio attenda tutto senza contrasto, & se per uentu-
ra infra il detto patrone della naue o del nauilio, & li detti mercãti di tutti o della mag
gior parte accordo ne patto alcuno infra loro fatto non sara per causa dello guadagno,
che loro faranno o aspetteranno fare, & quello guadagno tale che per tale ragione co
me di sopra è detto, sara stato fatto o si fara debba essere partito in questo modo,
che il detto patrone della naue o dello nauilio con il corpo della naue o del nauilio ne
debba hauere & riceuere uno tertio, & li detti mercanti con le loro robe insieme ne
debbono riceuere lo altro tertio: & il nochiere, & gli marinari, & tutti quelli che
sono obligati & riceuano salario della naue ò dello nauilio lo altro tertio. Impe-
ro debba essere cauato de detti tre tertii quello di che debbano essere honorati & mi-
gliorati quelli, che della naue o nauilio sono obligati: & lo detto miglioramento deb-
ba essere dato a conoscentia de detti mercanti: & dello scriuano della naue ò naui-
lio, & del nochiere, & di uno marinaro di poppa, & dui di prua. Impero è da in-
tendere che secondo il guadagno assai ò poco si debba essere partito. Impero sia lo
detto guadagno assai ò poco, tutta uia ne debba hauere il corpo della naue o dei na-
uilio con il detto patrone insieme, il tertio, & il rimanente del detto guadagno
debba essere partito per capi ad cognoscientia de sopra detti, & se il patrone della
naue ò nauilio fara ò cominciera quello che disopra è detto senza licentia & senza
uolonta de mercanti o della maggior parte, se danno alcuno non sosteranno gli detti
mercanti, il detto patrone della naue ò del nauilio non e tenuto di dare il tertio,
ma è tenuto di dar quello che gli sera simile ad conoscentia del nochiere, & dello
scriuano, & di dui prueri, & questi debbano partire quello che il detto patrone do-
uerra dare alli detti mercanti secondo la robba, & secondo il ualore, & la bonta che
ciascuno de detti mercanti hauera à se, che assai è simile ad ragione che assai ne habbi
no di quello che il detto patrone della naue ò del nauilio dara à detti mercanti ad
conoscentia de sopradetti: per cio che il detto patron della naue o del nauilio era te-
nuto & saria obligato a detti mercanti di tutto danno restituire, che loro sostenessino

& aspeltassino sostenere, se gli detti mercanti hauuto lo hauessino, & se per uentura nella detta naue ò nauilio mercante alcuno non ci sara, se il detto patrone della naue ò nauilio uora incomenzare ad fare quello, che disopra è detto, lui non debba fare, ne puo che non ha potere di fare, & di rischiare, in questo non bisogna altro dire, che se il patrone di naue o di nauilio arischiaua se bene gli ne pigliasse, saria bonta & ualore suo se ne remunerasse gli detti mercanti che la detta roba ò mercantia haueranno nella sua naue o nauilio di alcuna cosa impo sara a sua uolõta di uolerlo fare ò no. Ma se il cõtrario ce interueniss e in questo, che il detto patrone della Naue hauera arischiato, et cominciato, il detto patrone della naue ò nauilio & ancora gli beni di lui sono obligati alli detti mercãti, se alcuno dãno receuerãno ò sosterãno, o aspettano sostenere cõe che disopra è detto, p cio che nella detta naue nõ erão i detti mercãti ancora per altra ragione, per cio che lo patrone della naue o del nauilio à tale caso come disopra è detto non ha potere senza licentia de detti mercanti, ne è ragione che ne debbi hauere, che assai ha potere in ella roba del mercante ogni patrone di naue o di nauilio, poi che ha potere in caso di gietto & di naufragio, se gia gli detti mercanti non fussino presenti nella naue, se caso di gietto, o di naufraggio ci interueniss e. Impero se lo detto patrone della naue o nauilio potra monstrare & in uero mettere quello che disopra è detto, & per caso di uentura li sara interuenuto, lo caso di uentura è tale che il detto patrone della naue ò del nauilio non lo potesse fuggire, & è da intendere che la detta naue o nauilio de inimici li ueniss e di sopra, & che si afferrasse con lui, & se per la ragione disopra detta i mercanti danno alcuno sosteneranno, lo detto patrone della naue ò del nauilio non è tenuto di alcuna menda fare, poi che il detto danno per colpa di lui non sara interuenuto, sia che gli detti mercanti siano nella naue, o no, & per altra ragione che à caso di uentura non puo lhuomo niente dire. Et per cio fu fatto questo capitolo.

De accordo fatto per comandatario di naue. Cap. 286.

SE alcuno dara in comandita o hara accomandata la sua naue ò nauilio ad alcuno altro, se quello, al quale la detta comandita sara fatta della naue o del nauilio, fara con alcuno o con alcuni, alcuno accordo o promessa per causa di alcuna cosa che apartenga alla detta naue o nauilio, se quello alquale la detta naue o nauilio sara stato comãdato, & lo detto accordo o promesso hara fatta, se lui non obseruera quello che accordato & promesso hara ad alcuno o alcuni, se quelli, alli quali lo detto accordo o promessa fatta sara, ne sostenera danno alcuno, quello che la detta naue o nauilio li hauera comandato, è tenuto di tutto il danno à restituire, se la detta naue o nauilio ne sapesse essere uenduta, con che per colpa di quello, alquale lui hara la detta naue o nauilio comandata, li fussi interuenuto lo detto danno. In tanto impero che il detto accordo promessa fussi fatta per causa di conto che appartenga o appartenere debba à la naue o nauilio. Impero se quello che la detta naue o nauilio hauera comandata, ne sostegnera o ne hara ad sostenere alcuno danno per colpa di quello, alquale lui hara comandata la detta naue o nauilio, se quello hauessi alcuni beni, lui è tenuto di tutto quello danno a restituire, che per colpa di lui hara sostenuto: & se quello, alquale la detta Naue o nauilio sara stata comandata, non haueßi di che pagare, & fußi aggiunto, & lo danno di sopra detto pagare ne restituire nõ potra, lui debba essere messo in potere della giustitia, & starci tanto tempo in quel loco per insino che habbia satisfatto, & pagato tutto il detto danno, o che si sia accordato con quello, che il detto danno hara sostenuto per colpa di lui, & questo disopra detto sia fatto senza fraude. Imperò se quello alquale alcuno hara comandata la sua naue o nauilio, fara alcuno accordo, o promessa con alcuni, & per colpa di lui non rimara, che lui non lo obseruj, ne quello, che la detta Naue, o nauilio li hara comãdata, non sono tenuti di alcuna menda fare a quelli a liquali la detta promessa sara stata fatta, poi che per colpa di lui non lo habbia osseruato, perche ciascuno si guardi a chi comãdera lo suo uasello & come, & come no, per cio, che danno alcuno non gli possa interuenire. Per la ragione disopradetta fu fatto questo cap.

Di Naue pigliata & recuperata. Cap. 287.

NAVE, o nauilio, che sara stato pigliata per suoi inimici, se alcuna altra Naue di amici si riscontrera con gli detti inimici, che la detta Naue, o nauilio pigliato haueranno, se la detta naue, o nauilio, che con li detti inimici si riscontrera torra, o potra torre per quale si uuole conto della detta Naue, o nauilio alli detti inimici, che come di sopra è detto pigliata la barãno: la detta Naue, o nauilio, & tutto quello, che in quella sara debba essere ristorato ad quello, o quelli di chi sara, & essere debbe se alcuno uiuo ci sarar Quello imperò dando ad quelli, che a gli detti inimici tolta haueranno a beueraggio conueniente, secondo la fatica, che ne haueranno hauuta, & secõdo il danno, che ne haueranno sofferto. Imperò sia, & debba essere in questo modo inteso, che se li detti amici la haueranno tolta alli detti inimici dentro la Signoria, & lo mare di doue la detta Naue, o nauilio sara, in luoco doue gli detti inimici non le hauessimo ad se, cioe da intendere in loco sicuro, loro ne debbono hauere come di sopra e detto. Imperò se gli detti amici torranno, o haranno tolta la detta Naue, o nauilio alli detti inimici in loco, doue loro la teneßino a se, & in luoco sicuro, non ne debba essere dato beueraggio se loro torranno, anzi debba essere del tutto di loro senza contrasto, che Signoria ne nessuna altra persona non debbe ne puo per nessuna giusta ragione mettere contrasto. Anchora piu se alcuni inimici haueranno tolta alcuna Naue, o nauilio ad alcuno, e alcuni, & se per auuentura ue dranno, o haueranno uista di alcuna Naue, o alcuno nauilio di che li detti inimici haueßino dubbio, o paura, & per il detto dubbio, o paura gli detti inimici lasceranno la detta Naue, o nauilio, che loro pigliata haueranno come di sopra e detto, se la detta Naue, o nauilio di che gli detti inimici haranno il detto dubio, o paura piglieranno, o amarineranno, o se ne porteranno la detta Naue, o nauilio, che gli detti inimici haranno lasciata per la detta paura, la detta Naue, o nauilio debba essere restituita a quello di chi sara, o debba essere se loro uiui saranno, o alli

alli propinqui di quelli senza contrasto. Loro imperò dando ad quelli, che la detta naue o nauilio, o la roba, o mercantia nella detta naue o nauilio sara haranno pigliato, beueraggio ragioneuole, come di sopra è detto se infra loro accordare si potranno, & si infra loro accordare non si potranno sia messo il contrasto in potere di buoni huomini. Imperò se alcuno, o alcuni lasceranno loro naue o nauilij per dubbio, o per paura di suoi inimici, & alcuna altra naue o nauilio si riscontrera con la detta naue o nauilio, che come di sopra e detto haranno lasciato, & lo amarineranno, & porteranno quella in luoco sicuro. E da intendere, che quelli, che la detta naue o nauilio se ne porteranno, non la habbino tolta ad inimici, & inimici non la habbino hauuta ad se, ne appresso di se. E da intendere che li detti inimici non l'haueßino tolta ad quello di chi è, & di chi debba essere quella naue o nauilio, & la mercantia che dentro è non debba essere di quello, o di quelli che come di sopra è detto l'haueranno troуata, ma secondo uso di mare ne possono dimaandare beueraggio ragioneuole, & se infra loro accordare non si potranno sia, & debbe essere messo il contrasto in potere di buoni huomini, percio che nessuno non debbe fare ne cercare tanto di danno ad altri, come per uentura fare potria, percio che nessuno non sa ne puo sapere ne è certo doue è il suo danno ne il suo pericolo, perche ciascuno douerìa mettere ogni contrasto che haueßi con alcuno ad conoscentia di buoni huomini, & maxime sopra tutto per gli casi di sopra detti, o simili di quelli, percio che Dio ne gli huomini non lo possano riprendere per alcuna ragione. Impero è da intendere che tutto questo che di sopra è detto che sia & debba essere fatto senza fraude, per cio che alle uolte tale pensa ingannare & fare danno ad altri, che lo fa ad se medesimo, percio che nulla huomo non sa, ne è certo che li ha ad interuenire ad se medesimo, ne alli suoi, ne che no, perche nessuno non debba andare a danno, ne inganno, ne ad perditione daltri per alcuna ragione, poi che non sa doue è il suo. Imperò se alcuno sapesse che alcuna naue o nauilio douea andare o sara andata in alcuno luoco doue hara dubio, o paura di suoi inimici, & quello, o quelli di sopra detti armeranno loro naue ouero nauilio per fare danno a detta naue o nauilio, o ad altri, per cio che possano guadagnare il detto beueraggio, o percioche habbino, o poßino hauere la detta naue o nauilio o la roba che in quella sara, o l'altra per cagione alcuna se quelli che come disopra è detto haueranno armato, & sara prouato loro, che loro habbino, o haueßino armato, per le ragtone & conditione di sopra dette quello, o quelli tali non debbono hauere il detto beueraggio, ne la detta naue o nauilio, del tutto, ne in parte, ne la robba che in nella detta naue sara, ancora che quelli di chi e, o debba essere, le habbino lasciatá, & anchora che gli inimici la haueßino tolta. Se impero i detti che armato haueranno, in uero non potranno mettere che loro non haueßino armato, per le cagione di sopra dette. Impero se prouato sara che loro haueßino armato per fare danno ad alcuno, o ad alcuni, o ad ognuno con chi loro si scontrerãno in forma, o maniera di inimici, ouero come inimici sanno, per quale si uuole ragione, ouero causa loro alcuna naue, ouero nauilio porteranno, sia che la portino con robba, ouero senza di robba,

robba, ouero sia che la habbino tolta a inimici, ouero trouata, come di sopra e detto, non debbano hauere alcuna cosa, anzi debbe essere ristorata a quello, ouero quelli di chi è, ouero di chi debba essere, & quelli, che in quello modo di sopra è detto haueranno armato, debbano essere pigliati & meßi in potere della giustitia, & debba essere fatto di loro, come di rubatori, se quello che di sopra detto prouato sera. Imperò se prouato non sara, che loro haueßino armato per la cagione di sopra detta, se loro alcuna naue, ouero nauilio haueranno tolta à inimici, ouero la haueranno trouata, come che di sopra è detto debbagli essere dato & seruato tutto il diritto che loro hauere ne debbano, ouero hauere ne douerano per alcune delle ragione di sopra dette. Impero se dubbio sara che loro haueßino armato per la cagione di sopra detta, se per uentura sara caso che gli sopra detti habbino a riprouare le ragioni sopra loro dette & poste, gli detti ne alcuno che con loro fusse, ne anchora alcuna persona, che danno, ouero utile ne aspettaßi hauere ne la ragione & conditione sopra loro detta & posta, non possa a loro fare testimonio per loro utile per nessuna ragione, ne anchora alcuna persona che fusse auara, ouero che l'huomo haueße dubbio, che si uoltasse per danari. Imperò se per aduentura quando li detti inimici haranno pigliato alcuna naue, ouero nauilio, o alcuna altra robba, se gli detti inimici, la detta naue, ouero nauilio, o robba che pigliata haueranno, lasceranno, ouero haueranno lasciata per loro uolontà, & non per paura che haueßino ne habbino hauto di alcuna naue, ouero nauilio, di che loro haueßino hauuta uista, ne haueßino dubbio, ne paura che di sopra gli poteßi uenire, se alcuno, ouero alcuni la detta naue, o nauilio, o robba, che gli detti inimici haueranno lasciata come di sopra è detto troueranno, ouero haueranno trouata & in luoco sicuro la metteranno, ouero la porteranno, non debba essere loro del tutto se Signore trouato gli sera, ma debba essergli dato beueraggio raggioneuole, ad conoscentia de gli buoni huomini di quello luoco, doue la detta naue, ouero nauilio, ouero la detta robba sara stata portata, sotto le ragioni, & conditioni di sopra dette. Imperò se alla detta naue, ouero nauilio, ouero robba infra tempo conueniente Signore uscito ne uenuto non ci sara, gli detti che la detta naue, ouero nauilio, ouero la detta robba trouata haueranno, debbano hauere per loro beueraggio la mita di quello che uarra, & de laltra mita debba essere fatto come di monstra & dichiara in uno capitolo gia di sopra detto, & se per aduentura gli detti inimici se ne porteranno alcuna naue, ouero nauilio, o robba, & gli detti inimici non lasceranno la detta naue, o nauilio, o robba per loro uolontà, anzi la haueranno à lasciare per fortuna di mare, o per alcuna naue, ouero nauilio di che haueranno dubbio, ouero paura, di quella naue, ouero nauilio, ouero la robba che gli detti inimici come di sopra è detto haueranno hauuto a lasciare, debbe essere fatto come di quella, che li inimici haueranno lasciata andare per loro autorita, & in quella medesima forma. Et tutto questo debba essere fatto senza fraude, & se per auentura li detti inimici ueranno, o staranno in alcuno loco, nel quale loro redimeranno alcuna naue, o nauilio, o alcuna roba che loro haranno pigliata. se quello, o quelli di chi la detta naue

 o nauilio

o nauilio,o roba ſtata ſara,uorãno ribauere detta naue,o nauilio,o roba quello,o quel li,che redimira,o riſcoſſa la haueranno ſono tenuti di renderla ad quello,o quelli di chi ſtata ſara. Lor o imperò dando,& pagando la detta redentione,o riſcatto,& ancho ra che dando a loro guadegno ſe riceuere ne uoranno, & ſe per aduentura quan do gli detti inimici haranno pigliata alcuna naue,o nauilio,o roba,ſe loro ne faranno, o ne haueranno fatto donatione ad alcuno;quella donatione non uale,ne debba ua lere per alcuna ragione. Imperò ſe gli detti inimici la daranno,o renderanno a quelli,di chi ſtato ſara ſenza alcuna redentione,quella donatione tale uale,& debba ualere,& in quella donatione tale non ha ne puo hauere alcuno contraſto, ma ſe per aduentura li detti inimici diranno al detto Patrone della naue, o nauilio alquale faranno la gra tia,in queſto modo. Noi ti rendiamo la tua naue,o nauilio libera,& franca di tutte re dentione,ma uogliamo hauere redentione della roba,che innella detta naue, è. Que ſta donatione non uale percioche gli detti inimici non la tengono in luoco ſicuro, che poteßino dire,& eſſere certi,che innanzi,che la haueßino in luoco ſicuro, non la po teßino hauere perſa per alcuna ragione,poſto che habbino potere di bruſciarla,o met terla al fondo ſe loro uoranno. Imperò naue,o nauilio,o robba,poi che bruſciata,& guaſta è,non e buona ad niſſuno,ne ad alcuno non puo fare bene,ne amici, ne inimici, che tanta e perſa a lui,come a gli altri,& ſia inteſo queſto,che diſopra e detto di na ue,o nauilio tanto della detta robba,o mercantia,come di naue,o nauilio,& ſe per ad uentura la detta robba,che nella naue,o nauilio ſera redimiranno li mercanti,o liami ci di quelli delli detti inimici,il Patrone della naua,o gli amici di quello ſono tenuti di mettere nella detta redentione per ſoldo,& per lira, per tanto, come la naue,o nauilio uarra,& queſto debba eſſere fatto ſenza altro contraſto,& ſia,& debba eſſe re tutto quſto,che di ſopra e detto inteſo tanto della naue,ò nauilio, come della mer cantia,& dellla mercantia,come della naue,o nauilio. Imperò ſe li detti inimici tẽ ranno,o haranno tenuta la detta naue,o nauilio in loco ſicuro,cioe da intendere, che la habbino cauata del mare de ſuoi inimici,et che loro poßino hauere ricouero di ſuoi amici,ſe quando li detti nemici teranno,o haranno ad ſe,o ad ſuo dominio,la detta na ue,o nauilio,o roba,che a ſuoi inimici haueranno tolta come di ſopra e detto daranno, o faranno donatione,o uendita ad alcuno della detta naue,o nauilio, o roba, uale,& debba ualere ſenza contraſto,che Signoria ne altra perſona non ci puo mettere con traſto,ſe gia quello alquale la detta donatione haueuano fatto, non uora fare alcuna gratia a quello,di chi la detta naue,o nauilio ſtata ſara,lui lo puo fare,ſe fare lo uora, che in altro modo Signori ne alcunaltra perſona non lo puo forzare ne conſtringere per alcunaltra giuſta ragione, ſe gia quello di chi la detta naue, o nauilio,o roba ſta ta ſara,fraude alcuna per alcuna giuſta ragione moſtrare non potra, & ſe la detta fraude in uero meſſa eſſere potra la detta donatione non debba ualere per alcuna ra gione,anzi puo,& potria eſſere in tale modo & conditione la detta fraude,che quel lo,alquale la donatione ſara ſtata fatta,debba eſſere pigliato per la Signoria,& deb bali eſſere data pena in beni,ei in pſona,ſecondo la conditione,& il caſo,che nel detto frodo

frodo trouato ſara ſenza mercede,& in tal caſo la detta naue, o nauilio, o roba debba eſſere reſtituito a quello o a quelli,di chi ſtato ſara ſenza contraſto,& ſe per aduen tura li detti inimici faranno o hanno fatta uendetta ad alcuno o ad alcuni di alcuna na ue o nauilio o roba,che loro pigliata haueranno,la detta uendita uale,& deba ualere in queſto modo,che quelli che la detta naue,o nauilio,o roba haranno comperata poſ ſano moſtrare, che la detta uendita ſia ſtata fatta dalli detti inimici in loco ſicuro,cio e che la teneßino in ſuo dominio,& ſe per aduentura quelli diranno hauere compera ta quella roba per giuſto caſo,o per giuſta ragione,& monſtrare, ne in uero mettere non potranno,la uendita,che diranno ad loro eſſere fatta nõ debbe ualere,anzi ſe nel la detta roba nella detta naue o nel detto nauilio domandatore,o patrone alcuno uſci ra,che in uero mettere potra la detta naue o nauilio eſſere ſua,debagli eſſere reſtitui ta,in queſto modo,che il detto contraſto ſia meſſo in potere di buoni huomini o della Signoria in quello loco,doue ſera fatto,& che ſia ſenza fraude,& ſe la detta fraude prouata ſara,la parte contra laquale prouato ſara,ſia & debba eſſere tenuto ad reſti tuire alla parte,laquale la detta fraude ſoſtenuta hauera tutte le ſpeſe & danno & in tereßi. Ancora la parte che nella detta fraude conſentira debba eſſere meſſa in potere della Signoria. Imperò ſe il detto patrone della naue o huomo per lui ribara la detta naue,o nauilio o roba,per quale ſi uuole conto,che ſi ricuperera,loro ſono tenuti di ri cognoſcere a tutti quelli,che parte ci haranno,la parte che loro in quello tempo ci ha ueano,quando li detti inimici la pigliorono. Quelli imperò dando a lui tutto quello, che la loro parte coſtato hauera per ſoldo & per lira ſecondo che a ciaſcun'apparte nira. Ma imperò ſe il patrone della naue o nauilio ribara alcuna roba,& fara alcuno patto o alcuno accordo,per cio che lui poſſa ribauere la detta naue o nauilio, o roba con uolonta di tutti li compagni o della maggior parte,il detto patrone della naue li puo forzare & conſtringere per la giuſtitia ſe lui uora,che in tanto li ſono tenuti & obligati,come ſe li haueuano promeſſo di fare parte in naue o nauilio, che lui uoleſſe fare di nuouo,o che la comperaſſe di nuouo. Impero ſe il detto patrone della naue o na uilio accordo o patto alcuno fara ſenza di tutti li compagni,o maggior parte,non li ſo no tenuti di niente,ſe loro non uoranno,ne il detto patrone della naue o nauilio alloro riſpondere ne ricognoſcere delli patti o dritto che loro ci haueuano, quando li detti inimici ne li tolſeno,ſaluo di conto,ſe infra il detto patrone del la naue o nauilio o ro ba,& li detti compagni ne haue a rimaſto per conto delle dette parti,che loro haue uano nella detta naue o nauilio o roba quãdo li detti inimici ne li tolſeno. Imperò ſe lo ro uoranno ribauere le dette parti,& il detto patrone alcuno contraſto ci mettera,o uora mettere, Signoria lo puo & debba conſtringere,che per alcuna giuſta ragione, il detto patrone della naue o nauilio,o roba non ſe ne puo ne debba ſcuſare ne difen dere,poi che li detti compagni pagheranno o pagare uoranno tutto quullo, che a lo ro tocaßi per ſoldo & per lira ſecondo le dette loro parti ſaranno, che non ſaria ra gione ne equalita,che alcuno debba o habbi potere de ſpogliare alcuni del loro per al cuna ragione. Loro imperò facendo quello che fare debbano nel caſo di ſopra detto.

Imperò

Imperò debba essere in questo modo inteso: che se il patrone della naue o nauilio o roba comperera o redimera: o huomo per lui la naue o nauilio o roba che gia era o fu sua de detti inimici o d'altri, che de detti inimici la haueßino hauta per giusta ragione: se quelli che parte ci haranno non uoranno pagar come di sopra è detto: il detto patrone che recuperata la hara o huomo per lui, debba fare intendere a detti compagni una & piu uolte se pagare uorranno: & se li detti compagni pagare non uoranno: lui la debba dare al sansale, se lui uora, con consenso della Signoria: & chi ci dara, quello la debba hauere: & se per uentura delle parte che li detti compagni haueano nella detta naue o nauilio o roba sua sara trouato piu che costato non hara de la detta uendita o redemptione: quello piu debba essere dato & renduto a ciascuno de detti compagni, secondo che gli tocaßi. In questo modo impero sia & debba essere inteso: se il detto patrone per sua gratia fare lo uora che in altro modo non è tenuto, se lui nõ uora: & il detto patron della naue o nauilio o roba o quello che per lui hara compera to o recuperato, ne debba hauere auantagio, che se la possa retener per tãto come altri dare ci uora o ci dara: se il detto patron o sensale dare la uora: & se per uentura nõ trouara tanto de la detta naue o nauilio o robba, come di compera o de redentione costato hara: se il detto patron o huomo per lui senza uolontà & consenso de detti compagni la comperera, li detti compagni non li son tenuti del detto mancamento se ui sara, se gia loro per alcuna gratia fare non lo uoranno & per tãto è ragione che il detto patron o quel che per lui l'hauera compara o recuperata, ne habbia & debbia hauere auantagio di ritenerla per il pretio che altri dare ci uora, tutto & in tanto come ha auantaggio del consumamento che è & debba esser suo. Saluo impero che alcuni di quelli, che parte ci haranno, retenere la uoranno, loro sono tenuti pagare il detto consumamento secondo che a loro spettasse, & tutte le ragioni che di sopra sono dette & tutti li casi & conditione di sopra dette siano intese a buona intentione, che li detti inimici l'haueßino tenuto in luoco sicuro eccetto se la detta redentione o compera se senza fraude sara stata fatta. Et percio fu fatto questo capitolo.

Di carico di legname. Cap. 288.

S'ALCVNA naue o nauilio carichera o hauera caricato in alcuno loco di legname, per portare in alcuno altro loco: se infra il patrone de la naue o nauilio, & li mercanti di chi il legname sara: pretio alcuno di nolo infra loro non hara del detto legname: il detto patrone de la naue o nauilio puo pigliare la meta del detto legname, se lui uorra per il suo nolo, che mercante, ne alcuna altra persona, ne ancora Signoria nõ lo puo uietare per alcuna ragione: percioche in questo modo è: & fu stabilito & ordinato, & è uso & costume dal cominciamento che li antichi cominciorono andare per lo mondo, & stabilirono & ordinorono come di sopra è detto: & in questo modo debba essere seguito, come ab antiquo fu ordinato, & nõ in altro modo per alcuna ragione. Saluo imperò che se li detti mercanti di chi il detto legname sara, diranno o haranno detto

detto al detto patron de la naue o nauilio innanzi che il detto legname caricaßino che loro uoleano fare pretio del nolo per el detto legname: & se il detto patrone de la naue o nauilio dira o hauera detto a li detti mercanti, che non bisogna fare pretio di nolo per il detto legname, che lui ne fara tutto quello che loro uoranno: & se li detti mercanti caricheranno sopra le parole & conditione, che il detto patrone de la naue hara dette, li detti mercanti non sono tenuti di dare la meta de lo legname, puoi che loro sopra le parole & conditione di sopra dette caricorono: ne il patrone de la naue non puo ne debbe niente dimandare per le conditioni di sopra dette, che seranno state accordate. Impero li detti mercanti sono tenuti di dare nolo conueneuole al detto patron de la naue o nauilio del detto legname secondo che noli si daranno in quel loco, doue saranno, o secondo che col detto patrone accordare si potranno: & se per uentura gli detti mercanti, col detto patrone de la naue o nauilio accordare non si potranno del detto nolo, debba essere messo in potere di buoni huomini: & quello che loro ne diranno, quello ne debba esser seguito: & altro no. Saluo che li detti mercanti poßino o poteßino in uero mettere le dette parole o conditione di sopra dette: che con il patrone de la naue furono accordate per scritta o per testimonij: & se in uero mettere non potranno: li detti mercanti sono tenuti di dare la mita del legname per il nolo. Et percio fu fatto questo capitolo.

Di promessa, o accordo. Cap. 289.

SE alcuna promessa sara stata fatta infra alcuni per quale si uuole ragione, che cõ la detta promessa sia stata fatta à buona intentione, debba essere obseruata & tenuta infra quelli, liquali sara stata fatta in loco conueneuole: & se la detta promessa sara stata fatta in luoco conueneuole & con giusta ragione, & con buona intentione, debba essere osseruata & tenuta infra quelli liquali fatta sara, se per aduentura alcuno di quelli, infra liquali la detta promessa sara fatta, non osseruera la detta promessa: & quello o quelli alliquali la detta promessa osseruata o atteßa non sara, ne sosterra alcuno danno, quello che la detta promessa osseruata nõ ha, ò tenuto del tutto restituire senza cõtrasto. Saluo imperò che quello che detta promessa non hara attenuta ne osseruata, non li haueßi tolto, o uietato alcuno giusto impedimento, ilquale se in uero messo esser potra quello alquale lo detto impedimento giusto interuenuto sara: per ilquale hauera hauuto ad rompere la detta promessa non sia tenuto di menda fare à quelli, alliquali lui la detta promessa à rompere per causa del detto impedimento hauuta: se per aduentura il detto impedimento in uero mettere non potra, è tenuto di restituire come di sopra è detto, Ma imperò se quello hauera hauuta a rompere & non hara osseruata la detta promessa a quello, ò a quelli alliquali fatta l'hauera per colpa & pigritia loro, se lui la detta colpa in uero mettere potra: & per la detta colpa alcuno danno sostenuto hara, quello, ò quelli, contra liquali la detta colpa prouata sara, sono tenuti del tutto restituire senza contrasto: & tutto questo che di sopra e detto debba essere fatto senza fraude, Saluo imperò ogni giusto impedimento a ciascuna de le parti. Et per tali ragione fu fatto questo capitolo.

Di

Di mercantia falsa. Cap. 290.

SE alcuno mercante uendera o hara uenduto ad alcun altro mercante alcuna mercantia, in questo modo che se lo detto mercante che la detta roba o mercantia comperera non la uedera ne lhauera uista, o non la uora uedere, anzi se ne fidera nella fede del mercante, che la detta uendita gli fara o li hara fatta, che dira o fara intendere al detto mercante, alquale lui uende la sua roba o mercantia, che nelli uende per buona & per fina, se il detto mercante che la detta roba comperera o hauera comperata, la hara riceuuta sopra la conditione di sopra detta, se la detta roba o mercantia non sara tanto buona & fina, come quello che uenduta gli hauera li daua intendere, anzi sara trouata cattiua & falsa in qualche luoco, doue quello la detta roba o mercantia portera o fara portere, se sara trouato come di sopra e detto il detto mercante, che la detta mercantia hara uenduta sotto la conditione disopra detta, e tenuto di rendere & di dare a quello mercante che la detta roba hauera da lui comperata tutto & tanto, come altre robe simile di quella o di simile natura di quella che lui uenduta hara, ualaua in quello luoco, doue detto mercante la porto, & anchora li e tenuto che se per causa della falsita danno o spesa ne hara sostenuta alcuna, del tutto restituire & rendere senza contrasto, anchora li e tenuto che se il detto mercante che la detta roba hara comperata, riceuera, alcuno mancamento, che lui non potra hauere ne riscuotere li suoi denari per causa della falsita di sopra detta, il detto mercante che la detta roba hara uenduta, sotto la condttione detta li e tenuto di dar per soldo & per lira per causa della detta falsita, per cio che lui non hara potuto ribauere gli denari tutto & in tanto, come lui dira per suo giuramento che haria guadagnato, se gli denari potessi hauere hauuti, secondo il pretio che lui hara uenduta la detta roba, se la detta falsita non ci fussi stata trouata, e tutto questo di sopra detto, che sia & debba essere senza fraude. Imperò se quello, che la detta roba uẽdera o hauera uenduta, dira a quello che la detta roba cõperera, che lui nelli uende per tale come è & che la ueda o che la faccia uedere, & se gli piace che la pigli, se non che la lasci stare, se quello che la detta roba comperera, sia che la ueda o la faccia uedere o no, se lui la riceuera, sia che lui ci guadagni, o ci perda in questo modo non gli è tenuto, se non uora poi che la detta uendita sara fatta come di sopra e detto. Imperò se bisogno sara che la detta conditione in uero possi essere messa. Et per la ragione che di sopra è detta, fu fatto questo capitolo.

Di errore di conto allegato per compagni contra gli heredi del patrone. Cap. 291.

SE alcuno patrone di naue o di nauilio hara reso conto o lo scriuano per lui a tutti gli suoi compagni o la maggior parte del guadagno, che lui fatto hara o del consumamento se interuenuto ci sara, o da qualunque cosa che il detto patron della naue o nauilio

o nauilio sia ò debba essere tenuto di rendere conto a detti compagni o la maggior parte riceueranno o inteaderanno il detto cõto, & terransi per pagati, se il detto patrone della naue o nauilio uiuera assai tẽpo poco dipoi, & stando con li detti compagni insieme in un luoco, o no, & nauichera & ciascuno uiaggio o alcuni lui uerra in quel loco, doue saranno li detti compagni o alcuni, o per aduentura quando il detto conto hauera renduto o a capo di tempo o incontinente, il detto patrone de la naue o nauilio andra a uiaggio, & per uolonta di Dio andando al uiaggio, lui morra, & quando la detta naue o naulio sara uenuto del detto uiaggio doue il detto patrone sara morto, li detti compagni tutti o in parte diranno che loro trouano o hanno trouato alcuno errore o fallo nel conto che lui renduto haueua, & li detti compagni tutti o parte faranno o faranno fare domanda del detto errore alli beni del detto defunto o ad suoi heredi o ad quelli che terranno li beni di quello, se lo detto defunto haura fatto testamento, dipoi che il detto conto hebbe reso alli compagni, se nel detto testamento sara truouato che il detto morto habbia conosciuto il detto errore o haura riconosciuto alcuno torto, che lui tenessi a detti compagni il detto errore & torto debba essere restituito a detti compagni senza contrasto, se tutti li beni del detto defunto ne sapessino essere uenduti, che herede ne altra persona non puo per niente contrastare. Saluo li marinari, se dello loro salario non seranno stati pagati, se per aduentura lo detto defunto haura fatto testamento, come disopra è detto, & non haura riconosciuto lo errore li detti heredi non sono tenuti di niente a detti compagni di menda fare, saluo che se nello cartolario doue il detto defunto rese conto quando uiuo era a detti compagni, sara trouato lo detto errore, & che il detto cartolario fusse quello, per quello & non altro, & ancora lo scriuano che il detto cartolario scrisse, che sia presente se uiuo sara, per uedere il detto errore se serà uero o no, & nessuno altro scritto non sia ne debba essere creduto, saluo che se il detto cartolario doue il detto defunto rese conto quando uiuo era a detti compagni, non fussi trouato, se li detti compagni potranno monstrare copia del detto cartolario, che fussi copiato, quello scriuano medesimo & non altro se uiuo era o uiuo sara, se gli detti compagni questo disopradetto in uero mettere potranno, & se ne la detta copia, il detto errore trouato sara: li beni del detto defunto, & gli heredi sono tenuti di tanto, come li detti beni basterranno di restituire alli detti compagni il detto errore, se trouato ci sara, & se per aduentura il detto defunto non hara fatto testamento dipoi che il detto conto rese, se il detto cartolario o copia trouato sara, & lo detto errore trouato sera, debba essere restituito come disopra e detto, & se non hauessi fatto testamento nel cartolario non si trouasse, ci è assai fatica & contrasto. Impero il contrasto debba essere meso in potere di huomini, che tenghino cura di anime, & debba essere ricercato se il detto defunto hauessi confessore in quello loco, con il quale lui si confessasse o si fusse confessato, & se trouata sara debbe essere messo in potere dello detto confessore il detto contrasto, & se per aduentura confessore trouato non ci sara: lo contrasto debba essere meso in potere de huomini che temino Dio, & che siano religiosi & huomini honesti et di buona fama, &

& quando li detti buoni huomini haranno riceuuto il contrasto in loro potere, loro debbono hauere tutti li detti compagni, & debbano hauere da ciascun di loro uno giuramento che dichino el uero del detto errore gia come è, & come no, & come e interuenuto il detto errore, & li detti buoni huomini debbano guardare la fama & conditione de detti compagni. Impero li detti buoni hdonimi non debbano creder a li detti compagni, anzi gli detti compagni debbano dare testimoni sopra il detto contrasto che siano fuora di sospetto, & che non aspettino hauere danno ne utile del detto contrasto, perche secondo ragione nessuno huomo puo fare, ne debbe far testimonio a nessuno contrasto, che n'aspettassi danno ne utile hauere per nessuna ragione, se gia le parti non si accordassino, & quale si uuole cosa che li detti buoni huomini diranno o pronuntieranno sopra lo contrasto, quello ne debba essere seguito altro no. Et percio fu fatto questo capitolo.

Di naue che manchera di exarcia da poi che hauera caricato. Cap. 292.

SE alcuno patrone di naue o nauilio, che haura caricato in alcuno loco, et haura caricato alcuna robba di mercanti, se il patrone della detta naue o nauilio in quello loco medesimo doue haura caricato o in altro loco cauera o fara cauare uele, o ancora, o alcuna altra exarcia, per quale si uuole ragione innanzi che la detta naue o nauilio sia discaricata, & la detta naue o nauilio uerra o sosterra alcuno danno o perdita o consumamento, se al detto patrone prouato sara che per colpa di lui o della exarcia che cauata ne hauera, sara interuenuto il detto danno, il detto patrone è tenuto di tutto lo detto danno mendare & restituire senza contrasto, & se al detto patrone trouati non saranno alcuni beni, ne haura di che possa pagare & restituire il detto danno alli detti mercanti, se è giunto, debba esser pigliato & messo in poter della giustitia come a comandatario, perche ogni patrone di naue o nauilio e & debba esser detto & riceuuto per mercante & per comandatario, & in tutte le facende che lui hauerà ad fare con mercanti per conto della sua naue o nauilio, & questo per molte cagione lequale non bisognano dire. Et percio fu fatto questo capitolo.

Come debbe pagar nolo in caso di gietto. Cap. 293.

COME la opinion di molti sia in molti modi del nolo, come debbe pagar in caso digietto, & come no, opinione è di alcuni di tutto lo nolo che il patron della naue o nauilio riceuerà da mercanti, che se la naue o nauilio haura giettato in quello uiaggio, che per tutto quello nolo debba pagare il patrone de la naue o nauilio in quel gietto. Anchora è opinione d'altri che se il patrone de la naue o nauilio riceue nolo tanto de la robba giettata come de la ristorata, che debbe pagare nel gietto solamente per quello nolo, che lui riceue della robba giettata. Ancora è opinioni di alcuni altri

altri che se il patrone de la naue o nauilio non riceue nolo de la robba giettata che lui non debba pagare di quello nolo che riceuuto hauerà nel gietto, & ciascuno de mercanti o altre persone che le dette opinione hanno o se le pensano hauere, & dire ad buona intentione, & in quella gli debba essere riceuuta. Et percioche gli antichi anteccssori nostri che in prima andorono per lo mondo in diuersi luochi & parti, loro uedendo & intendendo le opinioni disopradette, hebbono consiglio infra loro, come loro potriano torre & rimuouere le dette opinioni, & questo per torre contrasti, & fatiche, che possono essere e interuenire infra gli patroni de le naui & nauili & gli mercanti, ne anchora con altre persone, che con loro hauessino a fare per alcuno conto, percioche loro non piangendo le loro fatiche', non lo giettarono a pigritia per hauere merito di Dio & amore & gratia de le persone, & per tuorre gli contrasti & le opinioni disopradette dichiararono & pronuntiarono in questo modo che ogni nolo che promesso sara di dare per mercanti ò per altre persone al patrone de la naue o nauilio ò altro legno, che li debba essere dato pagato senza contrasto. Secondo impero gli accordi & patti, che saranno fatti & accordati infra li mercanti, & tutte altre persone con gli patroni di naue o nauili, & gli patroni de le naue o nauili sono tenuti di pagare in caso di gietto per tutto & tanto, come gli auanzasse del nolo, che loro riceuuto haueranno de li detti mercanti & di altre persone per lo detto uiaggio. Impero è da intendere, che gli patroni de le naue & nauilij debbano abbattere & cauar de detti noli lo salario de li marinari & la uettonaglia et tutte spese che hauessi fatte il detto uiaggio, che giuste siano & di tutto questo disopradetto debbano contare gli patroni delle naue ò nauilij, ò huomo per loro con gli mercanti ò con chi loro uoranno, & se lo uoranno lasciare in loro fede, questo sia in uolonta de gli mercanti, & per tanto gli patroni de le naue & nauilij sono tenuti di mettere & pagare in gietto per tutto quello, che netto gli auanzassi del nolo, che loro riceuuto haueranno da detti mercanti per lo detto uiaggio doue lo detto gietto sarà stato fatto per soldo & per lira, come sarà la robba ristorata alla giettata, et se per aduentura ci hauerà alcuni de mercanti o tutti, che diranno che il patrone de la naue o del nauilio o altro legno, metta & paghi nel detto gietto per il ritorno che lui hauerà, cioe sapere de lo nolo, che il detto patrone hauera di altri mercanti ò di quelli medesimi, se con lui se ne ritorneranno, gli patroni de le naue o nauilij non ne sono tenuti per nessuna ragione, poiche lo gietto sarà gia contato de l'altro uiaggio: & percioche la robba che la naue ò nauilio porta al ritorno de lo uiaggio, non è quella ne di quelli mercanti, ne e obligata a quella, ne è ragione che sia, ne debba essere per alcuna ragione, & per cio per le ragioni disopradette, & anchora per molte altre non è tenuto nel gietto che fatto sarà, nel primo uiaggio del nolo che hauera del ritorno. Et per le ragioni contenute fu fatto questo capitolo, non contrastando alcune ragioni in alcuni altri capitoli contenute.

Del patrone, & de marinari che'n non uoranno andare in uiaggio. Cap. 294.

SE alcuno patron di naue o di nauilio ò di legno sarà o hauera fatto conuentione con gli marinari, per andare in alcuno uiaggio, il quale uiaggio infra loro sara dichiarato, è certificato, quando s'accordarono, gli marinari sono ubligati andare & sequire il ditto uiaggio, secondo la forma è maniera de l'accordo co'l Signor de la naue o naullio o altro legno, se gia gli marinari non si uoleßeno partire de l'accordo, e non andare in uiaggio per alcune ragioni, gia disopraditte nel capitolo, doue si parla de le conditioni. E questo che e ditto, si debba fare senza fraude, ò inganno, et se accadesse, quando che il patrone del uaso sarà accordato con gli marinari, & il medesimo uora restare o non andare al ditto uiaggio, & solamente per sua uolunta che cosi gli piace, e non per altra cagione, per laqual possa ragioneuolmente excusarsi dal detto uiaggio, ma perche gli piace cosi, che il ditto uiaggio, doue il detto Signore l'haura noleggiata la naue o nauilio o altro legno, è che sara accordato con gli ditti marinari sara periglioso e di danno, & il detto Signori non uora andare nel detto uiaggio, si come è detto in tal caso essi possono si cosi pare alloro restare & non andare in quello uiaggio, ma se il detto patrone per alcuna giusta è lecita causa che aspettara nel ditto accordo, uora rimanere, allhora puo. Et gli marinari non possano excusarsi, ma si il patrone rimanerà o uora rimanere, o per giusta, o per iniusta causa, e gli marinari uoranno andare a loro uiaggio ditto, il patron e abligato dare & sustentare il legno, nel uiaggio mettendoui per patrone il suo luogo huomo sufficiente, il quale sia tennto di satisfare a marinari tutto quello, che nel uiaggio s'e speso e quanto su tra loro & il patrone accordato. Et il detto impedimento si deue fare manifesto in presentia de i marinari e di esso patrone de la naue o del naullio o altro legno, daltro modo i marinari non possano niente, ma seno ubligati essere ubidienti, & compire tutti i commandamenti giusti di quello, che per patrone gli sarà concesso, e dato, & accordarsi cosi lui fidelmente seruẽdoli come haueriano fatto al detto patrone. Et se il patrone comandara a li marinari in questa forma, io commando a N. la mia naue o altro uasello, & esso ui do per patrone, alquale ubidirete, & cognoscerete come a me nel ditto uiaggio, se il ditto patrone dira le sopraditte parole a gli marinari senza ueruna contraditione, e si partirà da ditti marinari, & gli marinari, da lui con questa obligatione, & conuentione che con lui hauessino, i detti marinari restano ubligati al sustituito a stare quanto erano ubligati con il uero patrone, ma non uolendo i detti marinari, poi oßeruare al detto patrone sostituto quanto fu accordato, & conuenuto col ditto primo patrone nel uiaggio, il patrone o il suo sostituto poßano stringere i detti marinari a la oßeruatione de l'accordo, secondo che alloro parra, e si per caso gli detti marinari oßeruaranno, e compiranno, tutto quello, che nel ditto accordo fu conuenuto a colui che gli sarà sta assignato per patrone per il detto

detto uiaggio, & se stando nella ditta naue o nauilio o altro legno, il sustituto fara, con gli marinari alcun contratto, per cambiamento di uiaggio, o per alcuna altra cagione, & se fra loro è quello à cui sara comendata la naue o nauilio o altro legno per causa del ditto contrasto nuouo, nasciera nissuna questione, o domanda, & gia si sara il patrone principale de la naue o del nauilio o altro legno, spogliato del dominio, e meßo in poßessione del legno il ditto sustituto, il primo patrone non puo domandare in suo proprio nome o particolare autorità in modo alcuno a marinari per causa del ditto nuouo contratto, ne marinari sono ubligati a rispondere al patrone ne ubidirgli, nel sostituto puo domandare per causa di questo nuouo contratto in nome del patrone maggiore, ma nel suo proprio, & cosi facendo come ditto e gli marinari gli sono ubligati a rispondere & ubidirgli cerca questo nuouo contratto, e se il detto sustituto fara cosa alcuna in detrimento della naue, per qual si uoglia causa, il patrone maggiore de la naue o nauilio o altro legno debba esser da lui riffatto quanto per parere de huomini esperti sara giudicato, ne possa questo sostituito mouere contrasto con ragione alcuna, apparendo in uero il consumamento, e poßa domandargli il suo danno senza rispetto alcuno. Dellaqual cosa nõ accade altro dire ne ricapitolare, perche ognuno sa troppo bene quello che sa da fare, e del suo proprio, è che nò, e per le ragioni di sopradette fu fatto il presente capitolo.

IL FINE.

HAVE ORDINANCES OHLY imeHi I. I. MEЧНИКОВА

ORDINATIONI, DI QVALVNCHE VASO CHE ARMARA PER ANDARE IN COMPAGNIA DE L'ARMATA, ET PRIMA DE LO Ammirante Capitano, & armatori.

Capitolo. primo.

EL Commun della naue, o dello uaso, tutti tre insieme debbano giurare et cio che sara del guadagno fatto, pagata la uiuanda, che gli hara tolto in presto, et sarte, & ogn'altro debito qual si sara fato in utilità del legno, dar a ciascũ uaso la sua parte, et se p aduẽtura fusse homo alcũ, che p utilità del legno hauesse prestato qualche cosa, p comãdamẽto de l'Amirãte, ò de gli armatori, del primo guadagno sono ubligati satisfarlo, fa fatio il presente capitolo, pche molti legni fornito il corso loro, disarmarebono senza pagar gli loro creditori è chi gli fa bene, però tutti i debiti si debbono satisfare.

Come debbe esser dispensata la spesa, & il guadagno, nel legno armato. Cap. 2.

TVTTI quelli, liquali entrarano nel legno, habbiano guadagnato, o no, bisogna che paghino la loro parte del giusto, come si ci fussino stati sempre, et seoõdo che lhuomo sarà, debba hauer miglioramẽto, uerbigratia se uno sara stato o piu o mãco di dieci giorni, et gli altri sarãno stati uno anno, o piu, et hauerãno la naue dua, o tre uolte, que sti debbano esser migliorati secondo il guadagno del legno, & gli altri secõdo il demerito, ma l'Amirante, il Capitano, il nochiero, & lo scriuano debbano hauer la maggior parte, il restante debbano spartir fidelmente secondo la qualità de gli huomini, perche potrebbe esser che quello il qual è stato mãco tẽpo meritasse assai piu di chi è stato piu, e pero debbasi hauere in questo buono giuditio.

Del Comito, del patrone, di Galea, o Fusta manco armata. Cap. 3.

SE nißuno andara, per se stesso in Galea, o in Fusta solo, senza naue armata di signoria, debba hauere la giusta parte, & tutti gli huomini debbano fare il comandamẽto, si come al Comito si debba fare, benche uadi dietro a la naue o che sia in compagnia di naue, & la naue habbia d'altra naue, o legno dieci pesanti, il Comito ne ha di hauere tre, & si cinque dua in questo modo, che se la naue, ha meno di cinque pesanti son del Comito dua, & uno del Capitano, & dua del Nochiero, & se quel che sara piu di

di cinque debba andare, nel potere de lo Amirante, & del cõmune, et se il Comito piglia legno di battaglia armato, de hauer l'armi de l'altro Comito, & per non cambiar l'armi per migliori, per insino a l'ultimo del uiaggio, & d'ogni uaso che pigliara deba be hauer un'ancora, & di rinfrescamento la naue una parte & meza, & tutti sempre debbano eßer ubidienti alli comãdamenti del Comito, sia di che uaso si uuole.

Del Comito. Cap. 4.

IN presentia de l'Amirante, et del commun della naue debba giurar il Comito di mai partirsi senza loro uolũta, pena de la persona, et guardisi di non tagliar la corda, che sta legata a la naue, quãdo escie fuor della prua, se non fusse che quella impedisse il timone, per questo tagliãdola immediate piu presto che puo la conci, & si per altra causa altri la tagliara, sia teuuto per falso et traditore, & perda una mano, & si ueruno la tagliara, o facila tagliar et che se gli posi prouare che lui labbia fatto per male uolentia, o per tradimento, come maliuolo & traditore si debba impalare.

De le conuentioni. Cap. 5.

INCOMINCIA de la naue, e de la uiuanda, che lo amirante, è gli armatori, & il Capitano, e quelli che armaranno, & faranno si come si sono conuenuti, & secondo che si partiranno, ma lamirante del Capitano non lo degha manifestare, in ueruno modo, per insino che lamirante non da licentia allo scriuano che lo manifesti a tutti, alhora lui puo dirlo, & della conuentione, & de la partenza & molte altre cose.

De le parti, quali si debba fare ne la naue armata. Cap. 6.

E necessario sapere quante parti fa la naue, & si glie con Galee, o altri legni armati si son mille compagni, debbano fare sei milia, & ducento parti, & se la naue ha cinquecento compagni, con li legni armati, debba fare tre milia, & cento parti. Et se la naue ha ducento, debba fare mille ducento parti, & se la naue ha setteceto debba fare settecento cinquanta cinque parti, & si come creseano gli huomini debbano cresciere le parti. Et con le parti se migliorano gli huomini. Secondo la sufficientia ne loro officij. A questo debba giurare il capitano. Et lo nochiero maggiore. Et li caporali. Et li contestabili, in questo modo, che debba hauere tre nochieri gli migliori de la naue, & tre Proeri, & dua Caporali, & dua Balestrieri, congiunti con il contestabile, & dua huomini d'arme, con il contestabile. Et non possino fare nulla per parentella, ne per altra amicitia, ma con la uolonta di tutto il comune de la naue, dir la uerita, & partire fidelissimamente, in presentia de l'amirante. Et quelli quali hanno da essere conosciuti, di miglioramento, siano conosciuti & migliorare anche lamirante, si

rante, si ne degno, e maiorali e nochiero, Balestrieri, & tutto. Secondo il loro demerito, oltra le loro parti che debbano hauere.

De nochieri, & di altri officii, de la partigione. Cap. 7.

In ogni naue che ha mille marinari, debba hauere centosedeci nochieri. Et uenti quatro proeri, solo che habbia mille compagni. Et si la naue ho cinquecento, deue hauer dodici nochieri, si ducento, cinquantasei nochieri. Et lo scriuano, il nochiero maggiore, debbano hauere miglioramento, per nochieri, cauando pero la cõuenientia qual hara fatto con l'amirante. Et si lui debba hauer quatro ducati sopra le deci parti gliabbi con questo, che'l Capitano sia alla conuenientia col scriuano maggiore, & che sia lo scriuano, el nochiero sufficiente, altramente possino essere priuati, & lo scriuano debba hauere dieci parti, si come il Nochiero, il Capellano, il Medico, & questi son quelli iquali debbano hauere le parti, come nochieri nella naue, ma si per aduentura qualcuno si accordasse, o pruero, o altri di qualunche offitio, & poi non lo sapessen fare, si come se ditto de nochieri, s'intendea de prueri, & di tutti. Bisogna che il Capitano, & l'Ammirante, & gli armatori in otto giorni habbino fatto lincanto sotto la pena delle lor parti, & di poi che sarà fatto, i danari debbano esser partiti in quatro giorni & debba dar licentia l'Ammirante allo Scriuano & al nochier maggiore, che possin pigliar tanta robba, & basti per pegno de danari, che prestaranno a gli huomini de la naue, per insin fornito il termine de l'incanto, & se la naue, dapoi pagati i debiti, gli restarà qual cosa del guadagno, lo debba hauere lo Scriuano, il nochiero, accio possino hauere da mangiare, e da nestirsi secondo che uedranno il guadagno con questo che il guadagno sia sufficiente alle spese, & per questa procuraria debbano hauere ambidua duo migharesi e mezo, e lo Scriuano, e ubligato, a fare a piacere a tutti quelli che hauerã preso robba da lui, & si gli huomini pigliaran piu del douere, lui e ubligato a quel di piu, per i dua migaresi, et egli, & il Comito debbano hauere cura fidelmente di tutti che anderanno in naue, & questo è il loro officio ne le naui, o altro legno armato, quale debbano fare con grande cura, & fidelmente.

De l'Ammirante. Cap. 8.

L'Ammirante puo dar miglior parte a chi lui uora di dua, ò tre ò, cinque parti, infino a dieci, & a quelli a liquali debba dare migliore parte, hanno da esser infino a cinque huomini, o piu otto, e puo fare il contestabile, & puollo migliorare di una paga, di piu deglialtri, e sopra la sicurtà di quelli che haueranno multiplicato le parti & puo migliorare tutti gli ufficiali, con questo da loro sieno susficienti, per consenso del commun della naue tutto questo fu fatto & confirmato. Come sono tutti gli altri capitoli.

Delle

Delle ordinatione delli Vasi che non hanno remi. Cap. 9.

Tvtti i Vasi che non hanno remi: ma Cabbia, sia nel Capitolo de le naui, l'Amirante debba essere sopra tutta l'armata: è debba giurare, a gli armatori de la sua fedelta, in tutte le cose che conuengono a la naue & a gli compagni, che hanno armato, & de le sarte, che promettera: & hauera assignato a li armatori: & se nissuno e fatto Amirante, & che la naue sia sua o no, e gli debba comandare al Nochiero, in giuramento: che gli debba manifestare tutto quello, che s'appartiene al corpo de la naue, & aiutarlo in tutti i bisogni: E il detto Nochiero maggiore con gli marinari, Peneši, gli quali sono chiamati Nochieri debbano andare quattro, o cinque di loro, in fino a otto de gli primi & manifestare, a lo Amirante con giuramento di dire la uerita, & lo Amirante con i medesimi nochieri lo debbano fare intendere a gli armatori, è se l'Amirante non lo fara, debba perdere delle sue diece parti, e debba partirle al comun de la naue, o sia sua, o no la naue, & la pena che sara posta a quelli che giuranno la debbi pagare dal maggiore al minore, & se il nochiero hauera fatto alcuno patto con l'Amirante, ilquale debba pigliare le parti dello Amirante, ilquale debba dare, sarte, o altre cose, & non le dara, il nochiero debba pigliare le parti de lo Amirante & le sue arme, & darle al comun de la naue, & l'Amirante debba fare scriuere in presentia de gli armatori tutto quello, che il nochiero hauera dito de le sarte, & altre cose, & se il nochiero non dice la uerita, deue hauere la sopra ditta pena, & l'Amirante debba fare il medesimo a gli medesimo a gli mercanti per la istessa pena, & gli mercanti debbano hauere da lo Amirante tutto quello, con ilquale si sono conuenuti per il doppio, de la pena di sopra detta; & lo Amirante e obligato al nochiero & tutti quanti gli altri huomini di douergli dare quanto piglia per la naue, & per il mangiare, & quanto in presto ne debba mettere per nochiero maggiore al suo parente per la sopra detta pena, si non lo fa per consentimento delli partioneri, & del Capitano, & delli armatori, ne puo mettere Capitano nel Capitano Amirante, senza la uolonta delli armatori ne puo l'Amirante col Capitauo cacciare di nissuno offitio alcuno se nono per il suo mal uiuere, o che il comun de la naue non lo conoscino a tal offitio sofficiente, & debba giurare l'Amirante di mantenere a tutti quello, che gli promette sia offitiale, o no saluo che quello sappia fare il tutto di che hara promesso, e conuenuti con l'Amirante, & se nol sapra poi fare, l'Amirante non glie obligato a nulla, & puo fare un'altro sufficiente in presentia del comun de la naue, l'Amirante debba pigliare cõsiglio dal comun de la naue, uolendosi partire per uerun luoco, & si piglia ra in presto qualche cosa in mare, o si fara uerun cambio, sia quel che uuole, sempre ha da dare uantaggio qual cosa, ma tutto questo non puo fare senza il consiglio del comun de la naue, puosti rinfrescare per uiagio uolendo gli armatori, & suoi compagni. Ne Amirante o patrone, puo uendere ne dare sarte da cinque pesanti in su, non

ſapendolo gli armatori & compagni, & ſi uora, debba prima domandare a tutto il comun de la naue, & ſi cie un di piu che dichi di ſi, l'altro di no, l'Amirante ſicuramẽte lo puo fare, ma a queſto ſi debba giurare, per gli nochieri, & prouieri, e compagni tutti congionti, quali ſaranno de la parte conſentiente, & debba l'Amirante con il conſentimento, & uolere de nochieri, & prouieri, & delli huomini darme porre i caporali, un nochiero, un prouiero, un partionaro, un'armatore, un huomo d'arme, qual ſia lanciero, o baleſtriero, con queſto che fra di loro s'accordino, & per loro ſiano tutti i Caporali. l'Amirante puo porre prouieri, che ſian cognoſciuti dal nochiero, perche lui cognoſce i marinari, e puo leuare & porre, conteſtabili, de ſuoi baleſtrieri, con la uolontà del Capitanio, & Gaffanonieri per uolonta del Capitano, & puo leuare i guardiani de gli ſchiaui, & de uettouaglia, & Cabieri, & Timonieri, & ſopra Guardiani.

Del Nochiero. Cap. 10.

Il Nochiero ha preminentia, che ſi piglia arme, le puo tenere per inſino a l'ultimo del uiaggio e ſi in uerun loco glie dato qualche uettouaglia e la ſua & tutte l'altre coſe che pigliara daltra naue da cinque peſante in giu e la ſua, & di tutte le ſorte delli animali ne puo per ſe pigliare uno. Et puo comandare tutte le coſe che ſi debbano fare in naue: e debba hauere queſto carico qaando la naue ſi ua a rinfreſcare, & debba hauere una parte & una quarta & anche dieci parti deue hauere, & le migliori e de l'incanto puo pigliare un peſante manco delli altri, e una uela deue hauere del mezo, dantenna, o qual uuole altro modo.

De prouieri. Cap. 11.

I prouieri deueno ſtare allubidientia de nochieri, che ſtauno in poppa & deueno guaedare tutte le ſarte & debbano hauere una ancora & una maroma la migliore che ſara legata a lancora o in naue & ognun di loro debba hauere cinque parti & di quelle faranno nella naue miglioramento el nochiero & dua prouieri & dua chiauari debban giurare che per niſſuna amicitia o parentela o per danari non dire che quelli che haueranno da eſſere migliorati ſian migliorati ne manco ſe il Prouiero non ha meſſo l'armi & debba mettere e l'Amirante el Capitano le puo mettere per loro e al tempo di fare il conto ſcontarſele al prezo che uoranno.

De Baleſtrieri. Cap. 12.

Li Baleſtrieri debbano hauere ſi come ſi ſono accordati con gli armatori e con l'Amirante e col Capitano dua baleſtri di dua pie luno e trecento ſaette Corazza ſpada coltello & celate & ſe tutto queſto che e neceſſario non haranno l'Amirante li pro-

prouedere & farglieli pagare un ſoldo o dua di piu con uolonta del Capitano & delli armatori & debbano hauere cinque parti e de le parti quali li toccano di miglio ramento ſia per mano di tre baleſtrieri col Conteſtabile, e ſi come giura il nochiero per li ſuoi marinaari coſi deue il Conteſtabile giurare per li ſuoi Baleſtrier el Capitano ancora debba dire il ſuo parere per il giuramento che haranno fatto i Baleſtrieri. Et debbano hauere tutte le corde che ſaranno ſopra la naue cioe ſopra la coperta, e quelle che ſaranno innanzi.

De gli huomini d'arme. Cap. 13.

Li huomini d'arme debbano mantenere il tutto a l'Amirante promeſſo & a ſuoi compagni altramente caſchino ne la medeſima pena de Baleſtrieri qual ſta in petto de l'Amirante. Et debbano hauere tutto quello che polra pigliare da gli altri huomini d'arme battagliando ſe la naue ſi torce, ma ſi prima ſara torta non debbano hauere nulla. haueranno quattro parti e tutto quello che gli ſara promeſſo da l'Amirante per torciere la naue o per montare ne l'altra de inimici o per fare arme. Il Capitano, con l'Amirante ſi come ſi ſono conuenuti per la conuenientia, debba fare il debito loro & mantenendogli il tutto gli huomini d'arme ſono obligati ſtare alla ſua guardia. E ſe l'Amirante non gli mantiene la fede, non ſono obligati a nulla.

De Cabieri. Cap. 14.

I Cabieri ancora hanno da mantenere quello c'hanno promeſſo & che ſi ſon conuenuti, Et debbano ſtare dua in proua, E dua in mezzo, & habbino l'armi de gli altri Cabieri.

Del peſo e della miſura. Cap. 15.

Sel ſi trouara alcuno con peſi o miſure, falſe o che metti nel uino acqua publica to che è l'incanto debba perdere la botta col uino & gli Conſoli lo debbano pigliare, & darlo al comun de la naue: & ſe gli Conſoli lo conſentono: debbano eſſere ſegnati col fuoco nella fronte.

De ſopra guardiani. Cap. 16.

I sopra Guardiani debbano eſſere fatti: & debbano hauere otto peſanti per uno; Et gli archi: & le ſcarpe, & le ſpalegne di quelli: che pigliaranno in terra.

Delli Timonieri. Cap. 17.

LI Timonieri hanno d'hauere quello, che si sono conuenuti col Capitano, con il Nochiero, & con l'Amirante. Et l'Amirante è obligato di farli pagare, è serbarli la loro parte.

De Barbieri. Cap. 18.

LI barbieri hanno d'andare come i Timonieri, e le sentinelle, come si conueranno, & accordaransi.

De Gaffanonieri. Cap. 19.

DENO hauere questi cinque pesanti per uno: & se sta la bandiera in proua de la naue, o quella piglieranno: sara la loro.

De Barchieri. Cap. 20.

BARCHIERI deueno hauere tutti i coltelli di quelli che remano, Et gli Capi delli animali.

De gli proueditori. Cap. 21.

LI Proueditori, tutto quello che gli promettera l'Amirante debbano hauere, o cinquanta, o cento, o dieci pesanti, & questo debbeno hauere quelli de la naue per cosa certa.

Della guardia de l'Amirante. Cap. 22.

TVTTI gli huomini de la naue son obligati con fidelta à guardar l'Amirante, tanto quanto staranno in quel uiaggio per giuramento, & l'Amirante à loro è obligato, di tutto quello che gli ha promesso, e similmente sono obligati al Capitano & si lui non gli manterra la fede de le promesse, non sono obligati a nulla se gia non hauesse giusto impedimento.

De gli Sprolatori, & de le spie. Cap. 23.

LI Sprolatori deueno hauere dieci pesanti per uno, è si meneranno ueruno alla morte deueno hauergli loro parte: è tutta la moneta che si trouara alla esamina di cento

to pesanti: cinque milaresi, & si per disgratia s'accordasseno con le spie, e lassasseno passare qualcheduno, ouero per danari, ouero per altro, debbano perdere uno occhio.

De Seruitori. Cap. 24.

I Seruitori deueno hauere due parti, & doueuano curare li schiaui e glinfermi, & tenere pulita & netta la naue, & se il seruitore è huomo d'arme il Capitano il debba migliorare, hauendo giurato & osseruato la sua fedelta.

Del maestro d'ascia. Cap. 25.

IL Maestro d'ascia osseruata la promessa & la fede, tutti i feramenti delli altri maestri deue hauere.

Delli balestrieri. Cap. 26.

IL Balestriero tutti i ferramenti delli altri deue hauere, & e obligato a fare corde, & acconciare i balestri della naue, insegnare a chi non sa ne l'exercitio del Balestriero.

De Calefatti. Cap. 27.

ANCORA deueno hauere de gli altri Calefattori i ferramenti, una saia, & una cotta.

Del capo delli seruitori. Cap. 28.

LVI debba hauere i miglior ferri, & un caldaro, infra tutti i seruitori, e debba fare cinque patti, e non lo puo uendere, senza la uolonta delli altri, e nissuno puo porre i dadi in tauola eccetto lui, puolli tuor uia, se da altri ui saran posti.

Delli consoli. Cap. 29.

SE l'Amirante uora menare i Consoli, col uolere di tutti la naue lo puo fare è loro sono obligati a osseruare tutto quello che saranno tenuti è che prometteranno.

Delle conuentioni. Cap. 30.

L'Amirante debba ottenere & dare quello che gli ha promesso a tutti, sia chi si uuole,

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

nuole: osseruando la fede egualmente à tutti, loro sono ubligati essere in guardia della sua persona, è se non è fidele delle sue promesse, loro non son ubligati à nulla, lo Amirante deue compire la conuenientia à quello che sara sufficiente alla sua conuenientia, è al suo offitio, è non sapendo far l'offitio il qual hara preso, lo Amirante non glie ubligato di niente, lo Amirante insieme col capitano debbano pigliare del primo guadagno, che fara la naue, & pagare tutti i debiti senza licentia, è possano leuare di ciascuna parte, il ualimento, di robba che sara stata persa, & pagare il Patrone pur che possi prouare di hauerla persa, & quanto la uale questo faranno quando la robba non si trouasse, ò ueramente la pagaranno del primo guadagno che fara la naue, & se il patrone fusse in lontan paese, loro gli debbano scriuere, & satisfarlo, è se loro confessano di hauerla, & che il patrone glie la chiedi, & non la rendino, possano essere accusati alla giustitia, & essere condennati. Tutte le cose che lo Amirante hara preso per mantener la compagnia. do po cominciato il uiaggio, & lui eletto nel offitio, tutto debba pagare del comun della naue, infino che la sia scaricata, & puo fare giustitia, tagliare orechia, & altre sententie di poca importantia andando pero in uiaggio, & non gli puo esser contradetto, facendo giustamente, è non puo porre il scriuano, senga li armatori: puo fare alcun maiorale & fargli à tutti tener le chiaui delle camare, & delle casse: è puo far giustitia di quelli ch'apriranno le casse, & le porti senza chiaui, ò fardelli, è di tutti quelli che non faranno il comandamento delli officiali della naue, l'Amirante deue hauere di uinti pesanti infino à quaranta, secondo che sara il patto, con li armatori: et deue hauer quando ueruna naue sara presa uno uestire per consenso del comun della naue, tutto quello fatto fu, & confirmato come tutti gli altri capitoli. E debba hauer lo Amirante un letto fornito dogni naue, che pigliaraono, & debba hauer una tazza dargento. Et tutti gli scritti, saluo quelli, de cabieri, & uno anello di uenti pesanti, & gioia pur di uenti pensanti senza pero il danno dellarmata, & è ubligato al patron della naue farli pagare si come con lui e con li cõpagni son conuenutosi, quando la naue hara guadagnato qualche cosa. Et quando la naue sa campo, l'Amirante debba hauere ufficio sopra tutte le parti: contentandosene il comun della naue. E lui debba giurar dopo, che la naue ha fatto uela di mantenere tutto quello, che hara promesso, e debba prestare si come lui piglia in presto, & tutti lo debbano sequitare per infino chel di sarmi: con questo potra rinfrescar la naue quando uora. E se gli marinari lo sequitarã no quanto sia la sua uolunta non li puo adomandare nulla per infino che non ha disarmato, è si nissuno si uora partire nanzi, debba lassare in naue l'armatura ne manco si puo partir senza licentia dell'Amirante per infino che non habbi rinfrescato due uolte per armar di nuouo, e di poi che duo uolte hara rinfrescato, & di nuouo armato il puo far come disopra e detto, & anche per questo fu fatto il presente per quelli che piglia no la moneta, non debban render niente perche l'Amirante manco rende à quelli, che la prestano: dico di un dinaro ò dua, à chi si piglia à quel si rendi.

A quel che e obligato il Capitano. Cap. 31.

Il Capitano e ubligato a mantener tuto quello, che promette, & tutto quel che e necessario alla naue far tanto quanto potra e sapra, & puo far giustitia, e debba far sapere à l'Amirante, & à gli armatori tutte le cose, che son dannose alla naue, & debba essere equale nella giustitia à tutti, & fare che tutti mantengino le lor promesse, e debba dare conto allo scriuano da quel di che la naue fa uela, & si altri uolesseno uedere gli suoi conti per sua iustificatione, lo debba far in presentia di tre nochieri, & quatro maiorali, & quatro proeri, & tre balestrieri, & dua d'arme, & debba mostrare & dire tutto quello, che ha da fare l'Amirante, e si l'Amirante fa senza giustitia, e senza ragione le sue cose ad ultimo del uiaggio, il Capittano, con il comun della naue hãno à rimediare, e deba guardar le parti à tutti, & dare e conseruare à ciascheduno il suo debito, & deue hauere locchio che gli offitiali non usino a ueruno impieta, & quando nella naue nõ cie Amirante è suo offitio, e deba cambiare i uasi in tutte le parti, per consiglio dell'Amirante, e deba andare à parlar per l'Amirante per il comun de la naue & per se, à tutte le naui, per sapere chi le sono, e quel che fara sia ben fatto. Etiam deba porre nelle galee et in altri uasi chi lui uorra, in suo luoco, et puollo mandare di nanti à l'Amirante, e quel che comandara sia fatto. Et deba diuidere gli huomini armati, da legni, e porre leuare quel che uora, et fare acconciar i dani de remi et di uele, et tutto quel in che e di mistero, et deba far e della uettouaglia come uuole à suo modo, e deba stabilire, e ordinar al tempo oportuno le battaglie in tutti i luochi de le naui, & deba guardare molto, se tutti sono sufficienti ne loro exercitij, & inseguarli, & partire l'armi che son della naue à chi n'ha carestia, & mandare gli huomini in terra per ordine: si come l'Amirante ha potesta in naue, cosi lui in terra, & deba spartire i Gaffanonieri, ne luoghi di necessita, & debba receuer la gente & ritenergli, et debba hauer il quarto delle giustitie, e pene che si faranno nelle Naui, e debba guardare, & serbare la robba di quei, che moriranno, & darla a gli hereditarij, & se niuna cosa si perde, egli è ubligato pagarla, & guardare le parti a quei della naue quando si rinfrescano, & migliorar il seruo dell'armi di mezza parte, con uolontà de l'Amirante, & deue partire tutte le cose che sono da donare giustamente con l'Amirante, & con gli armatori, & se i Consoli non faranno le misure, & i pesi giusti & fidelmente, il Capitano gli puo segnare in fronte col fuoco, & è ubligato che ogni pegno che si mette alla naue o in tauerna o per alcuna sorte di uiuanda non lassarlo uender per infino che la naue non fornisse il suo uiaggio. Et nissuno puo uendere niente se il capitano non uede la robba se è buona, & se i pesi se sono giusti, & trouando falsità o inganno di sorte alcuna debba torre la robba, & darla a Consoli, quali la spartischino al commune della naue, & se il pegno quale è dato sopra la uiuanda non ual tanto, lui lo puo uendere, & del restante pigliare della paga del patrone del pegno, & fare uedere a i Consoli inanzi che si facci gli incanti, dato il bando se ue ordine d'inganno deue hauer 25. parti, o piu se gli è la uolonta de compagni dal

principio del uiaggio, è de lo amirante basta che uenticinque pesanti non gli possano essere negati, è deue hauer tutte le spade de legni che pigliara, non si intende pero di quelle, che haranno di mercantia, ma di quelle, quali sarano in loco di offensione et tutti li sopra segni sono sua delle balle, ò casse, è dogni schiauo, che si uendara, deue hauer mezo pesante tanto de grandi come de picoli, & de schiaui che remano, è uagliano cẽto pesanti, lui ne de hauere cinque, è si manco di numero, dua, & di tutti li schiaui le cappe, & puolli pigliare alcune armi mancandogli, con questo che rendi le sua al comune della naue cioe spade, meze teste, & altre armature.

Dello Scriuano. Cap. 32.

Il Scriuano, la fidelta del quale debba esser confirmata per giuramento, presente l'amirante, & armatori, & quando che la naue hauera spiegate le uele al suo felice camino, di presentia propria al comune della naue quanto debbi esser fidele confirmare con giuramento, & debba ueder i conti delli nochieri, & de proeri, & de balestrieri, & huomini darme da che gli haran fatto uela, & quando pigliara conto di tutta la naue ci ha da esser presente quatro nochieri, & quatro proeri, & tre balestrieri, & dua darme, & quatro capolari, & guardisi che ueruno non possi leggier ne scriuere ne libro suo, è se persona lo legera ò, ui scriuera, non deue ualer nulla. Et lui perde tutti i suoi beni, & è cassatto dello officio. Et se questo gli sara prouato, deue perdere una mano, perche lo scriuano è posto in naue per il piu fidato huomo, è che sia il uero, lui solo ual per tre Testimonij. E tutto quel che fa, la naue lo ha accettare per ben fatto. Et debba essere presente alle promesse, che fa lo Amirante, & tutto scriuere, cosi di mercantie come di ogni altra cosa, debbe essere fidele nelle sue parole, & giusto, perche tutti Testimonij della naue uanno attrouare lui, per essere in luoco di fidelta, & quel che fara di nolo di comprare, di uendere, & di ogni cosa, sia tutto bene fatto, per tanto deue ogni uno credere alla sua semplice parola. E nissuna conuenientia e ualida, si lui non è presente, E due ordire luna parte e la altra e scriuere anchora che non fusse stato presente. E li guardiani à ueruno debeno dare niente, senza la polizza sua, & si lo daranno, & che si perdi, lui non è ubligato, à satisfare, ne il patrone della naue puo dare niente senza la sua polizza. E si alcun nolo è fatto con il patrone della naue, & che la parte non ueghi, & che non ci sia stato il scriuano presente, & che non habbia carta di sua propria mano, non è ubligato, ma contentandosene la parte, basta lo scriuano hauerlo udito, & quando uora gli potra far la polizza, & darne fede, lo scriuano puo far patto con qualche marinaro pur che non sia proero di fuora. El patron della naue glie ubligato, come si con lui hauesse patuito. Et tutte le cose che entrano in naue, lo scriuano ha da esser presente sia quel che si uuole, & la uettouaglia la debba far spartire è migliorare secondo i gradi, & puo tenere un loco tenente per seruitore, ma non debba colui

lui però tener ne libri ne conto in uerun modo, è se intendi esser come un nochiero. Et debba hauere carta & libri, è tutta la scrittoria, non si intende di mercantie, ma de l'uso à tale offitio, è puo cambiare le arme con quelle del inimico essendo migliori. Et di tutti gli incanti deue hauere dua milaresi, s'intende delli schiaui per uno duo milaresi, & di riscato cinque per uno, & deba far le spese la naue a lui & à suoi seruitori, & di scarpe, è non puo essere tenuto per forza, & sia pagato quando glie messo in naue se glie tenuto, lo puo pigliare del primo guadagno che la naue fara, è che si pagi qualunche cosa che pigliara à credenza per la naue, & di poi si paghi li officiali, è spartiscasi secondo le qualita. E questa è tutta l'autorita de lo scriuano.

Delli Maiorali. Cap. 33.

Qvando che i maiorali saranno eletici in alcuna naue, sono ubligati con lo scriuano fidelmente serbare, & far scriuere tutto quello, che si promettara di fare in naue è ciascuno di loro debba hauere un libro, e un luoco nel quale stiano i libri che senza l'uno e l'altro non si possi aprire e sempre lo scriuano ha da esser presente, e se nissun di lor dara niente della naue per comandamento de l'amirante, & che nol sapi lo scriuano, debba esser caso d'ufficio, e stare in mano del comun della naue, & perder la sua parte, il maggiore, deue hauer un sigillo d'argento del corpo della naue il maiorale da ciasceduna naue ha d'hauere una cassa uota la maggiore che ci sia e la migliore, e deue hauere tutte le serrature delle naui ò altro legno che si pigliara, e tutte le chiaue che non sia robba di mercantie, & dogni schiauo duo milaresi, e debbano hauere i scarpelli e portarli per i bisogni della naue, e debbano dare corda per infardellare, e inchiodare, e schiodare i schiaui: e dare corda per legare i prigioneri.

Del Nochiero maggiore. Cap. 34.

Il debba giurare à l'amirante, al patrone, à gli armatori, & al capitano d'essere fidele & sagace & non dare spatio alle cose utile della nnue, è si possan fare in un di, non si facino in dua, perche la naue armata, ogni di, ogni hora ua con speranza di andare contra li inimici, per questo debba essere solecito nel suo mistiero, & sauio, e non debba restar ne per parentela, ne per amicitia, di non comandar le utilita à tutti della naue, ne per maleuolentia debba porte nissuno in luoco, che lui sappi che altri lo fara meglio. Et debba auisare tutti i defetti che sono nella naue, è se non lo fa ò che resti per qualche inganno. Et che li sia prouato, debba perdere la sua parte, è l'armi, et si uedra ueruno far questione, li debba repacificare, & non uolendosi accordare, dichilo a l'amirante e gastighili, ne puo fare conuenientia con nissuno ne puo dire il tale e marinaro, non essendo. Et se la naue ne riceue danno, lui facendo questo, colui ha da essere posto sopra nochiero, è lui cerchi e pigli altri per quello, è debba hauere tutte le cose che lui sapra, è si per auentura lui non sa fare, & che la naue pigli altro huomo in suo luoco,

co, lui lo debba pagare, e non sapendo fare tale officio, debba essere cacciato, e perdere tutto quel che hara promesso, & sapēdolo fare la naue il debba tenere caro, ne mai debba scendere a porti senza la uolunta de l'Amirante, & del capitano, e del comune della naue, e se lui fa il suo debito, e che il Capitano, e Amirante li manchino delle promesse, lui non e ubligato à nulla, & quando sara la naue partita, & lui constituito in quel ufficio secondo il buon giuditio debba fare alzar, e calar le uele, à sua posta, e tutti per salute della naue gli debbano essere ubidienti. E quando la naue si partira da porto, e che la sara ne perigliosi pasi; come ottimo nochiero debba stare in poppa, per la salute di quella, e quando la uora pigliar porto che sacci di bisogno possarsi, debba concordare, & aiutare che si gitti l'anchore, ne piu oportuni luochi, e se uede che sia di mistero, mutare uele, ò radopiar, ò alentar lo debba fare, ò farlo fare cosi del mainare, ne nissuna ancora si puo gittar in mar, si non glie adomandato consiglio, e se nissun groppo fa di bisogno tagliare, ò ragiognere corde, lui lo puo fare, ne naue ne barche, si puo partire in nissuna hora senza sua licentia, ne alzare ancora, e debba giurare lealmente usare il suo offitio e questa e la sua autorita, e puo cambiare le sue armi, per altre migliori, fornita larmata le debba rendere al comun della naue, stando in poppa debba essere bene armato, e deue bauere la quarta parte delle uiuāde, & di quāti legni si pigliaranno debba hauere dieci pesanti per uno, cioe de naui, & daltri uasi cinque, è debba hauere di tutte le uolte è diuidere infra gli altri nochieri la quarta parte, e puo chiedere di rinfrescamento à ogni naue un pesante, et e tenuto stare nella naue per infino che tutti si saranno partiti: e che la naue stia in saluamento, e che si parti con buona licentia del Patrone doppo la naue disarmata, & uolendo stare ò andare puo quello che lui uuole.

De Consoli. Cap. 35.

In presentia del comun della naue o de Nochieri, & delli armatori, & de balestrieri, e huomini darme debano giurare fare il meglio che sapranno, ò pigliare sempre il buon consiglio, e debbano far fare b uone misure, e buoni pesi a chi loro uenderanno dogni cosa, e debano hauere un scriuano, e quindici pesanti per uno, e debbano dare al Capitano la terza parte delle giustitie & delle loro parti, ma allo scriuano, e debbano hauere la meta della giustitia, & dogni naue un tapeto, e duo pesanti per uno cioe per Consolo, & non facendo lealmente il loro offitio, e che siano consentienti nissuno inganno, siano mercanti nella fronte col fuoco, i guardiani che son dispensieri, debbano giurar di dar ugualmente a tutti la loro debita parte delle uiuande, l'Amirante ne debbe hauer tre parti, il Capitano, & il Nochiero maggiore una parte e un quarto, & non debban dar piu al maggior che al minore, senza la uolūta de l'Amirante, et del Capitano, e del Scriuano, debbano hauere i guardiani tutte le pelli delli animali che si mangiaranno in naue, & le sporti, & sachi del pane, si la naue aquista debbano hauer d'ogni schiauo quatro migliaresi e debbano ferrare, & disferrare i schiaui e di quelli da

li da remo, deueno per uno, un pesante, e le loro parti conuenienti, e si li schiaui si fugano, loro son ubligati in suo luoco.

De le quinte parti. Cap. 26.

Si sara armato, sia da che si uuole di sorte nissuna naue ò legno, se costa dieci miglia scudi, ò piu, ò mancho, si guadagnara del capitale: del guadagno si deue cauare uia duo quinte parti, l'una ne douea à l'Amirante, e duo nochieri, l'altra deuesi partire infra quelli, che terranno parte nel legno, e si il legno non guadagna ha il capitale sicuro, del quale deuesi cauar le dua quinte parti, & si non eie capitale ne guadagno tuto quel che si gli puo cauare per far duo quinti se gli caui, e si sara ditto al nochiero che armi sua nochiaria, ò altri la uogli armare, con accordo, à mezo sequito, ò à mezo piano si il uaso donde armara guadagna il capitale di quelli che l'armorno debba essere mescolato, con quello che li conuiene al nochiero del suo offitio, e debbe esser partito mezo, e se il uaso non guadagnara, il nochiero e ubligato di dare à quello che hara armato il mezo del guadagno, si larmara tutto piano, & tutto sequito si guadagnara il capitale, debba esser di quelli che armaro, & se il guadagno del nochiero hara della sua nochieria, debba essere tutto suo, e cosi l'armatore non e ubligato di nulla al nochiero: ne il nochiero a lui, ò guadagni, ò perda, e cosi come e ditto quando la naue costara dieci mila ducati se ne puo leuare per i quinti quatro mila, & si piu monta, piu le uarne, e si manco manco.

Qui fornisce il libro uolgarmente ditto Consolato del mare nel quale se contenuto tutti i capitoli, leggi, & buone ordinationi, delli antichi, quali hanno ordinato per le cose marittime, & de mercanti, & de fatti di uasi darme, i quali capitoli, e ordinationi, furno laudate, & confirmate, e promulgate per li signori Romani, per il Re Luigi, el conte di Tolosa, e per gli Pisani, e del Signore Ambrogio miles, & per molti altri degni di fede, & di gloria.

IL FINE.

HATHITRUST DIGITIZED BY INTERNET ARCHIVE

CAPITOLI DEL RE DON PIERO.

OI Don Pietro per la Dio gratia Rè di Aragona &c. Alli nobili & amati Procuratori, Maestro Generale, che in nome nostro Gouernatore Generale, nel regno di Sardegna, di Corsica, & à tutti li altri officiali nostri nel detto regno, & alli Gouernatori Generali di Cathalonia, regno di Valentia, e Gouernatore di Barcelona, è questo istesso à gli altri ufficiali, è giustitie, Gouernatori, Corrreggitori et e di qualunche Città, Ville, Castella, del regno di Aragona, di Valentia Sardegna, Corsica, e contado di Barcellona, e questo medesimo, a ciaschuno Consolo per noi constituito, e da qui innanzi da douersi constituire, & a tutti, & qualunche altro Vfficiale, & subdito nostro, che e al presente, e per l'auenire sarà salute e gratia.

Sappiate che la discretione humana per' conietture delle cose passate, considera le uenture, & quando risguarda maggiore cose, & cautelle, maggiori sono le cautelle, quali si rappresentono, come fino qui, si ha conosciuto per esperientia, che per le naui, legni, & altri uasi di mare non erano gouernati ragioneuolmente, & compiuti gouerni, non solamente seguiua perdita d'infinita robba de mercantie, ma anchora le morti di molti huomini uolendo dunque noi uietare quanto sia posibile i pericoli delle persone, e delli beni, e prouedere la sicurta de nauiganti mandiamo a ordinare & ordinamo i seguenti capitoli.

Primieramente che ogni Marinaro, ò Seruitore, ò ciaschuno altro congiunto in patto di naue, ò di Galera, ò di legno, o d'altro uaso, sia tenuto e debba seruare tenere, adẽpire al Patrone della naue, legno, ò d'altro uaso, che hauera pattuito, tutto quello che nel suo patto hara promesso seruare, & adempire, à quel Marinaro, ò Balestriere, o qualunche altro che habbia pattuito nella naue o legno, se hara riceuuta la paga, è promesso al patron di seguire il uiaggio se per auentura non si infirmasse, ò si maritasse, ò che aspettasse hereditare qualche cosa, e se questi casi sopradetti s'accuserano dipoi che sarà pattuito, e se subito che gli succederà uno di questi casi, debba dire la sua ragione al Patrone, e gli ritorni quello che hauera riceuuto dal Patrone. E quello che fara il contrario, sia posto in pregione ritorni al Padrone quello, che hauera riceuuto, & cẽto Reali di pena & stia cento giorni in prigione, & ciascheduno altro Padrone che lo riceuera nella naue, o naulio, o altro uaso suo, dipoi che hauera rotto il patto con il primo

primo padrone, paghi cento Reali di pena, & il Scriuano di naue, o naulio, ò altro legno, il patto che sarà il patrone con altri marinari o Ballestrieri, o seruidori debba scriuere i patti nel libro de gli patti, è che il Scriuano innanzi che comincia à usare il suo ufficio, faccia giusto giuramẽto ne le mani de la Signoria di quello luogo doue starà, fare & usare il suo ufficio bene e fidelmente.

Item. Ogni Marinaro, e Ballestriere, è ciascuno ne la naue partuito, chi fuggirà ò lascierà la naue o uaso per timor della armata o de inimici, o per cattiuo tempo, se gia imprima non la lascia il padrone, ouero il luogo tenente debba esser impicato per le cane de la gola. Ma se il patrone o il suo luogo Tenente lasciano la naue o naulio o altro uaso, & innanzi che scendino la naue in presentia di quelli che gli saranno presenti, dichi che uuole lasciare la naue come quello che non puo saluarla, e dia licentia a tutti che lasciano, e di questo lasciar faccia fede il scriuano se sara ne la naue, allhora i detti marinari non gli siano ubligati di nulla.

Item. Ciascuno Marinaro, o Ballestriere che tagliera corda della naue, o naulio, o d'altro uaso, & faranno la uolta al timone de la naue, che uada in terra senza uolonta del patrone, sia impicato per il collo.

Item. Ogni marinaro o Ballestriere dipoi che saranno partiti da la piaggia ouero regione piaggia di Barcelona o d'altro luogo, oue haueranno fatto patto, e non haueranno seruito il tempo che sara obligato alla naue o al uaso, se e trouato, sia preso e debba ritornar quello che hauerà riceuuto da la naue, e tutto quello che haueua seruito a la naue sia perso, e sia del patrone, e paghi di pena cento reali, e stia in pregione cento giorni.

Item. Tutti gli marinari ò Ballestrieri che haueranno fatto patto di qualunche conditione che siano che mouino ballestra per contentione ne la naue o galera o altro uaso, debbino essere pigliati per li altri pattuiti ne la naue, se il padrone o suo luogo tenente gli comanderà da parte del Re, egli debbino mettere in ceppi fino a tanto che arriuino ne la terra del Re, e siano dati in mano della corte, & paghino ducento soldi per pena, e non metti a conto la sua paga mentre staranno nei ceppi, e sia del patrone e se i marinari non gli uoranno pigliare, ogni uno di loro paghi sento soldi di pena, ma se per la questione si sono feriti, il primo debba hauer quella pena che commanda la legge, e secondo la qualità della piaga.

Item. Ogni padron di naue, o legno, o uaso sia tenuto a qualunche marinaro e altro che hauera fatto patto con il patrone debba dare il soldo che ha promesso e pagarli quando hauera compito il tempo o uiaggio che infra loro era conuenuto, ma se il padron gli da licentia innanzi che quello habbia finito il tempo debba pagare tutto quello che e obligato cosi come hauesse seruito tutto il tempo promesso se gia per auentura non gli da licentia per ladroneccio, o questione o per abotinamento, ouero se non sta a ubidientia del suo maggiore.

Item. Che se il marinaro riceue ne la naue qualche danno colpi o infermità stando ne la naue facendo, il debito suo e del superiore, gli debba esser contado tutto il suo

soldo come fosse sano, e darli tutte l'altre cose secondo la conditione è forma del suo patto, ma si era in uiaggio oltra marino, il patrone è tenuto tornarlo in ogni modo alla sua naue dandogli il soldo fino a tanto che torni doue hanno fatto il patto.

Item. Ogni Marinaro, o Ballestriero di naue o altro uaso che riceuera soldo, sia obligato mettere armi buone corazze, buoni corgiali, celate, spade, coltelli, un par di buone balestre, o carcasso cõ dugento frezze, ò saette, e debba accommodarsi di quelle armi ciascuna uolta che il suo maggiore lo commanderà a difensione della naue, è quello che farà il contrario, paghi per ogni uolta uenti soldi di pena e se quel marinaro non mettera ne la naue le armi sopradette, donde innanzi si hauerà seruito, siano guadagnati per il patrone.

Item. Ogni Marinaro, o Ballestriere che hauera fatto patto dandar in uiaggio oltra marino, & habbia hauuto impresto la paga, debba star nella naue e legno, come comincia a carigare, sia ricercato dal patrone delli mercanti, intendasi in questo modo che in quattro notti, stia una notte con le sue armi, accioche possa l'huomo far conto che la quarta parte della compagnia stia nella naue ogni sera, e quella notte habbia tutto il suo soldo secondo che gli conuiene al mese, e se in uiaggio habbia per nolo dodici denari Barcellosi o mezzo real Castigliano, se gia nel patto sara detto c'habbia star ne la detta naue senza soldo, ma in questo non e inteso la notti che ne la detta naue o uaso staranno, poiche la detta naue starà partirsi, e quello che sara il contrario, paghi uenti soldi per ciascuna uolta.

Item. Ciascuna naue, o legno, che habbia cominciato caricare e no, se noue di Galere, o altri uasi de inimici, o corsali saranno nel luogo oue la naue o legno stara, che tutti i marinari, o ballestrieri pattuiti, che haueranno riceuuto, paga, o impresta to subito che li sarà ricercato o dal scriuano o luogo tenente debbano entrare ne la naue o legno con le sue armi per diffender, e debbano tanto come al patrone o luogo tenente parera, e se gli marinari, o altri de i pattuiti non si riduranno nella naue fatta la ricerca, paghi uenti soldi di pena.

Item, Che ogni marinaro, a qualunque pattuito della naue, o altro uaso debba stare a comandamento, & ubidienza del patrone, o luogotenente, colquale haueranno fatto patto, & se alcuno di questi, contrasta aditamente con malitia con il patrone, & luogotenente, i marinari della naue lo piglino, & lo mettino in prigione, & in ceppi, & stia iui tanto, che saranno in luogo della signoria del luogo, doue il patrone sara, che lo diano all'ordinario del Re, perche egli faccia quel che per giustitia si conuiene, & che il tale inobediente non guadagni soldo mentre sta in ceppi.

Item. Che ogni marinaro, o ballestriero si debbano ragunare quel giorno che il patrone, gli hauerà detto se la naue o legno si disarmerà, & che subito che saranno ragunati debbano carattare tutto il suo soldo, & se alcuno marinaro o ballestriere, si trouarà in terra quando la naue hauera fatto uela, debba pagare di pena uenti soldi.

Item. Se alcun marinaro, o altro ballestriere uscirà della naue, o altro uaso senza licenza del patrone, o nocchiero, o luogotenente, pagni per ogni uolta cinque soldi, & cinque

cinque giorni stia in prigione, & se non gli puo pagare, o se uuole il patrone, che stia ne ceppi della naue cinque giorni, & che non guadagni soldo.

Item. Se alcuni marinari, o ballestrieri, o seruigiali si partiranno della naue, o legno senza uolonta del patrone, o nocchiero, o luogotenente, paghi per pena se e marinaro di barca dieci soldi, se e barca pennese paghi uenti soldi, se è altra barca della naue, o altro uaso paghi ciascuno di loro dieci soldi, & se non puo pagare, stia per ogni soldo un di in prigione.

Item. Che se alcuno marinaro farà patto col patrone, o luogotenente, di star nella naue, o altro legno, in piaggia, o alcun'altro luogo senza uolontà del patrone saglia la naue, paghi di pena per ciascuna uolta uenti soldi, & perda il soldo che deue hauere fino a quel giorno.

Item. Che se alcun marinaro, o altro che hauera fatto patto, sara trouato dormendo nel tempo della sua guardia, che ogni uolta paghi di pena, se e marinaro di poppa due soldi, se è di prora un soldo.

Item. Se alcuna naue, o altro uaso per fortuna di mare, uerrà in terra, o a fondo, che i marinari, o ballestrieri, o seruigiali, o altri huomini patuiti con quella naue, o uaso siano tenuti aiutar continuamente a saluare il uaso di quella naue, la robba, o mercantia che sara dentro, con questo che i detti marinari, o seruigiali contino ogni tutto il suo soldo, fin che il patrone glie lo dichi, & se quei marinari, o seruigiali si allontaneranno, di modo, che non possino saluare la naue, o sarte, o uaso di quella, ne la robba, o mercantie, che sara in quella, che non contino il tempo che haueranno seruito al patrone, habbino a ritornare quello haueranno hauuto in presto, o per paga. Et oltre di questo che i marinari, o seruigiali, che non uorranno aiutare, & haueranno robbe sue in quella naue, o legno, se le tal robbe saranno saluate, & essi marinari non haueranno aiutato, sia confiscata la robba al Re, & siano posti in prigione fin che habbino pagato quello, che haueranno hauuto in presto, o la paga al patrone della naue.

Item. Se alcuno marinaro, o seruigiale hauerà fatto patto a conto di naue, o altro uaso, o per il scriuano di quella, che del tal patto, o impresto, o sia creduto il patrone, o scriuano della tal naue, o nauilio, o legno di modo, che la giustitia del luogo doue il patrone, o il scriuano accusarà, o domanderà marinaro o seruigiale di scriuere, e compire ne hauere, fin tanto che habbia sodisfatto al detto patrone, o al suo luogotenente, in tutto quello, che hauea promesso, secondo la conuentione del patto.

Item. Che niuno Barcarnolo, o marinaro, o altro non presuma portare ne scaricare di notte di niuna naue, o altro legno, grano niuno, ne altre robbe senza uolonta del patrone, o luogotenente: & quello che fara il contrario, paghi di pena ciascuna uolta cento soldi, & somigliantemente quello che fara il sopradetto e obligato star di uolonta del patrone, o del suo luogotenente, per quello che douera.

Item. Che se alcuna persona fara far naue, o legno, o barca, o altro uaso nella piaggia di Barcelona, e per la tal fattura de i uasi comprara stoppa, o legnami, o chiodi, o ancore, o sarte, o fornimenti necessarij all'opra della detta naue, o uaso, per lequali cose

li cose douerano denari a i mercanti; da i quali haueranno comprato le tal robbe, o se per quel patrone o maestro sarãno obligati per i giornali a i maestri della naue per hauergli prestato i suoi operarij in far la tal naue, o uaso, & se mentre la detta naue, o uaso si fa, quello che la fara fare, morira o se sara absente, e quella naue, o nauilio o altro legno non potrà nauicare, & la tal naue, o nauilio, o altro uaso si habbia uendere & quei mercanti, che debbono hauere il don della detta robba, siano pagati della naue uenduta, o altro legno insieme con quei haueranno prestato denari per la detta naue; di modo che ne la moglie, o figliuoli, che hereditarij del detto defunto, non si possi no primamente impadronire della detta naue o nauilio o altro legno che i portoneri et a quello che sara obligato per le dette ragioni, se la naue o nauilio o altro legno non hauesse fatto uela in qualche luogo senza ritenimento o domanda de i detti portonieri, ma poi che la detta naue o nauilio o altro legno habbia fatto uela senza contrasto, o compimento de i portonieri a chi sara obligato, & poi che la detta naue si debba uẽder e il prezzo di tal naue si debba dare a i portonieri fin tanto che siano pagati di tutto quello, che debbono hauere per ragione, & il resto alla moglie o hereditarij di colui, che haueranno fatta fare la naue.

Item. Che niun Barcaruolo non habbia ardimento menare di niuna altra naue, o nauilio, altro legno niun marinaro o seruigiale senza uolonta del patrone o dal suo luogo tenente, & quello che fara il contrario paghi di pena cento soldi.

Item. Che niuno pescatore ne altro habbi ardimento mettere, ne gettar naue, cioe reti con pietre ne con segnali ne di niuno altro modo nel mare, cioe uenticinque passi discosto dalla citta, o del porto, & quello che fara il contrario, paghi di pena cento soldi, e se il patrone trouara o gli marinari, possano tagliare le dette nau e pigliarsele senza pena niuna, se le trouaranno nel luogo sopradetto, ma se alcuno pescatore o altri uoranno mettere le naui dentro del detto termino, lo possono fare talmente che le ponghino con segnali & piene di Arena.

Item. Che niuno barcaruolo non possa hauere nella sua barca piu di duo schiaui, di modo che al caricare o discaricare non posa hauere se non quelli duoi soli, & che siano suoi proprii, non d'altri, & quello che fara il contrario, perda i schiaui che haue ra di piu.

Item. Che niuno patrone, o sartiatore, o il luogo, tenente non possino pigliare impresto sopra quelle dette parti ne cose, liquali i portoneri hauranno nella naue o altro uaso, sendo i portoneri presenti in quel luogo, oue quella sopradetta obligatione se fara, ne quello che presta habbia niuna obligatione sopra le dette parti di quelli portoneri, anchora che dichi, che lo obligo sia conuerso in utilità di quella detta naue o legno, se gia egli non faceua con espresso commandamento delli detti portoneri.

Item. Che tutti li portoneri di naue, o altro uaso possano per la sua parte mettere all'incanto la naue o legno con le sue sarte, & uendere a quelli, che publicamente daranno piu per prezzo de la naue, e riceuere il prezzo, & cosi sodisfarsi senza niſsuno contrasto

contrasto, anzi se sara ricercato il Patrone sia obligato hauere per buona quella uendita che sara fatta: e che habbia pigliare quello che auanzara del prezzo, cauata la parte del portoneri, ma saluo se sono in terra di Mori, con tal conditione, che colui che cõpra la detta naue o legno, habbia finire se la naue, o legno uuole alcun uiaggio.

Item. Che se alcuna persona fabricara alcuna naue ouero legno, & in quello edificio haranno pattuito con alcuna persona, che le debba seruire e fare certa parte, e sarà tra loro pattuito di certe misure di quella naue, ouero legno di che sarà promessa quella certa parte che il portonero ha da fornire e pagare delli suoi beni, la parte, la quale sarà pattuita tra loro di modo che la giustitia del Signore Re debba fare è forzare quella persona, che essequisca quella parte pattuita tra loro, ma se le misure cresceranno, il detto edificatore senza uolontà del portonero, in quel caso non sia tenuto di fare la detta parte.

Item. Che se alcuna naue, ouero nauilio ò altro Vaso sarà caricato di robbe, ouero mercantie, & la tal naue ouero nauilio o altro legno hauerà fortuna di uento, ouero di mare, e correrà la detta Fortuna del mare, ouero uento, ouero la detta naue o nauilio ouero altro legno sarà presa da le naui ouero Galere delli nemici, di modo che la detta naue ouero nauilio ouero altro legno, per saluare i Portoneri, ouero la naue, ò marinari, ouero robbe, che in quella saranno habbia gettare la robba ouero mercantie che porterà la naue, il Patrone, ouero il Luogo Tenente non posi gettare uia le tal robbe &c. senza uolontà dei Mercanti, che saranno nella detta naue, ouero nauilio ò altro legno, ouero della maggior parte delli mercanti, ouero di quelli che haueranno piu mercantie, ouero robbe nella naue ouero delli suoi fattori, ma se nella detta naue, ouero nauilio o legno non sono mercanti, ouero fattori, e conuiene che se getti uia le robbe e mercantie per fuggire altri danni maggiori, il Patrone non lo puoi fare senza uolontà delli mercanti, che saranno nella naue, ouero della maggior parte. Dichiaramo che se si douera gettare le tal robbe ouero mercantie, è si fa, che tutte le robbe e mercantie e monete, e tutto l'argento, cosi in pezzi come in Vasi, come in gioie, o cambio, ouero carte di debiti che si facciano per ragione della naue, e delle mercantie che in quella saranno, e perle e panni d'oro, di seta e tutte le altre cose debbano pagare, eccetto le casse, cioe il legname delle casse, & armi e uesti, e letti che saranno delli portoneri, e le altre robbe che saranno sotto la coperta.

Item. Che le robbe saluate, & ancora gettate debbano essere stimate quello che ualeranno nel luogo che la naue o nauilio ò altro legno sarà porto, per ragione di liberarsi e di giustificarsi del suo maneggio.

Item. Che la naue o nauilio o altro legno, sia stimato secondo il ualore suo, dipoi che sarà liberato da la Fortuna, ne le quale si trouarà a tãto pericolo e starà in luogo, doue fara porto per iscaricare e debba pagare quello ch'è gettato per la meta del ualore che sara stimata.

Item. Che debba pagare la naue o nauilio o altro Vaso, al Patrone per hauere gettate le robbe per tutto il nolo che douera, cosi per le robbe salue come per le perdute

dute in tal modo, che il detto nolo de la robba salua come perduta paghi per soldo & per lira ancora che il patrone si possa ritenere quello chi douera à i marinari per loro soldo, per quello che gli conueniua pagare per hauere gettate robbe in mare durando la Fortuna, di quel denaro paghi senza contrasto alcuno tutti i marinari di ogni sorte.

Item. Che se alcuno patrone, o Luogotenēte che mettera o carichera robbe o mercantie sopra la coperta de la naue o nauilio o altro legno, o senza la uolonta del mercante di cui sara la robba o la mercantia, o se per caso sara sforzato quelle robbe gettare in mare per la Fortuna di mare di modo che si perdono le tal robbe o mercantie gettate debbano essere perdute per il patrone, ma non per il mercante senza la cui uolonta o saputa furono postè sopra la coperta, e per cio a quelle tocco di esser prima delle altre gittate, per saluare la naue o nauilio o altro uaso dalla soprastante Fortuna, laquale altramente l'hauerebbe sommersa, se gia non saran̄o caricate sopra la detta coperta con uolonta del detto mercante, ilquale doueua sapere considerare ogni futuro pericolo & ordinare, che fussero poste in tal luoco, che non fossero le prime gettate, quando ne occoresse l'occasione, cosi che de le robbe di sotto la coperta ne d'altre di quelle sopradette non sia obligato il patrone pagarle a le sopradette che sopra coperta saran̄o. Ancora piu dichiaramo che quelle robbe dette habbiasi primariamente gettare per esser in tal luoco che meno s'incommoda la naue e piu tosto si gettano, perche importa assai la prestezza in tal caso.

Item. Dichiaramo che le robbe che saranno sotto la coperta, nō facciano a le mercantie che saranno di sopra la coperta, si gia non fosseno robbe o mercantie, che saranno in cassa o in casse.

Item. Che sia lecito al patrone de la naue o uauilio o altro legno di ritenersi a sua uoglia tante robbe o mercantie, lequali haueranno portato ne la sua naue o altro uaso, che bastino al ualore del nolo, e del hauere gettato in mare quelle robbe.

Item. Che se alcuna naue o legno sara preso per Corsari, o altri nimici, e quella naue o legno se debba rescatare, che li marinari habbiano la liberatione, del suo soldo.

Item. Che se alcuna naue, o caravella, o altro uaso grosso delli suggetti del Signor Re nauigando a uela con Galera o con altro uaso armato de inimici o altri Corsari e quella naue o uaso se pensera di diffendere da gli nimici, di modo che i patroni di quella naue o uaso per fuggire el pericolo possano sfondare, o disfare, o mettere a fondo, o mandarlo fare se sara ueduto potersi fare debba maggior parte di loro marinari, e la gente di quella naue o coca o altro uaso grande, tutte le barche o legni o altro uaso sendo piccioli, che insieme con quella naue di quelli soggetti nostri nauicheranno fatta primariamente la denuntiatione alli nauicanti in quelli uasi piccioli con iscrittura fatta per il Scriuano di quella naue o caravelle grandi come il patrone e marinari di quelli uasi maggiori si uogliono diffendere da quelli nimici per saluare le sue persone e beni, senza che siano obligati a pena alcuna a restitutione obligatoria di uasi piccioli ne robbe che in quelli saranno, ma se i tali Vasi piccioli stanno sorti, & in quello luogo sarà naue, o nauilio, o altro legno, grande e se gli detti nimici o Corsari sopraue-

neranno

neranno in quel luogo doue quei piccioli Vasi saranno sorti, & la detta naue, o Vaso, grande si uorà diffendere, in questo caso, sia lecito al patrone della detta naue o nauilio o altro Vaso grosso denunciare a li patroni delle naui picciole che per saluamento di sua naue, o nauilio o altro Vaso grande s'intenda diffendere quelli patroni posino mettere a fondo gli detti uasi piccioli a saluamento de gli uasi grandi e di quello che in quelli sara in tal modo che la detta naue o nauilio o altro uaso grande o le robbe che in quello saanno habbiano da pagare tutto il danno de gli uasi piccioli per soldo e per libra contando, di modo che gli detti uasi piccioli habbiano da pagare il suo ualore, e per le ragioni che in quelli Vasi saranno nella quantità del danno riceuuto per soldo e per libra nella forma e maniera che e ordinata nel caso di gettare le robbe in mare.

Item. Che il patrone habbia da nauicare con la naue o nauilio o altro uaso in quelle piazze nette con quelli marinari o altri apparecchi pattuiti con loro e gli mercanti che la detta naue hanno noleggiato, e che il patrone caricherà quella naue o nauilio, o legno e farà oltre la conuenientia pattuita fra il patrone della naue & i mercanti, quei tai mercanti lo denuntiano all'ordinario se uora, perche el tal patrone sia condannato in la pena che fu posta fra il patrone & i mercanti quando noleggiarono, e cosi il patrone ha da fare a gli mercanti nelle conuentioni da loro fate.

Item. Che niuna persona strana, che non sia della giurisditione del Signor Re, non ardisca tagliare ne portare, ne far portar legname di Rouere ne di Cerro delle terre del Signor Re, e paghi di pena mille soldi quello che fara il contrario & il legname, sia confiscato al Signor Re, e ancora si il signor de la naue, o legno che tal legname hauera caricato, o farà portare paghi di pena mille soldi, nondimeno dichiariamo che il nochiero o il Scriuano, o Guardiano sono tenuti per Luoghi Tenenti de i Patroni ogniunn di loro per se quando il patrone nō sara presente, & ancora che ne il Signor, ne niuno officiale ne altre persone non possano domandare le sopradette pene de gli detti marinari, o balestrieri o di quelli che saranno nella sopradetta pena cascati, fino a tanto che siano denuntiati per il patrone, o suo Luogo Tenente, o Scriuano di quel la sopradetta naue, e non fia fatto in altro modo. Delli sopradetti dāni e pene o ciascuna altra cosa somigliante, guadagnate di parte a parte habbiano la Corte o Giudici doue saranno conuenuti e sententiati le due parti, e quello che accusara la terza parte, e di queste cose debbano hauere comandamento tutti i detti officiali del Signor Re e Consoli, e guardarle e tenerle tanto quanto piacera al Signor Re.

Circa le tal cose è uoi & a ciascuno di uoi altri dichiamo, & strettamente comandando mandiamo che i predetti Capitoli è ciascuno di loro è quelli che per euidente utilita sono publici come si predice ordinati secondo il loro ordine si seruino con attentione, e li facciate a un puntino osseruare tutti.

Dati in Barcelona à di XXII. di Nouembre nell'anno del Signore nostro Giesu Christo. M. CCC. XL.

CONSOLATO

ORDINATIONI DELLI Consiglieri di Barcelona, per il Consolato di Sicilia.

PRIMIERAMENTE Ordinarono gli consiglieri, et huomini buoni della Città di Barcelona, per tutti li mercanti, & patroni di naui è de tutti gli altri Vasi della detta Citta in questo ricercati è chiamati: che il Consolo che sarà mandato a Meßina ò Siracusa ò Palermo, ò a Trapano sia obligato giurare di fare tenere, & osseruare de suo potere tutti gli Priuilegij, & ordinationi, che la Città di Barcelona e di Maiorica, è la uniuersità di quelli, che tengono in Sicilia e di mantenere tutti li mercanti e patroni di naue, o altri Vasi, e ogni huomo che sia de la Signoria del Re non di Aragona, e de la Signoria del Re non di Maiorica: ma di qualunque conditione che siano e tutte le sue cose in corte & nella Dogana, & in ciascuno altro luogo fatte.

Item. Ordinarono, che tutti li mercanti è Patroni di naui o altri Vasi, li marinari, debbano giurare in presenza del Consolo di manifestare la moneta, che haueranno spenduta in quello suo Consolato, e de la mercantia che haueranno uenduta, è che sia pagato alcuno quel tanto, che gli auuiene secondo che piu basso e contenuto, & ogniuno sia creduto per suo giuramento.

Item. Ordinarono che ogni mercante che andarà a Meßina o Siracusa, ò in Palermo ò Trapani, sia de la signoria del Regno di Aragona ò di Maiorica, che debba pagare il Cõsolo di tutta la mercantia, che portera, un grano e mezzo per oncia; e che al detto mercante sia creduto per suo giuramento, e se per auentura alcuno mercante non potra uendere la mercantia in alcuno di questi luoghi di Sicilia, & la uora portare in altri luoghi, dichiamo che il tal mercante paghi un grano e il quarto manco per oncia e non piu.

Item. Che se alcuno mercante o altra persona portera moneta o cambio alcuno in Sicilia e la discenderà, che debba pagare al Consolo un grano e mezzo per oncia come e detto.

Item. Ordinarono che ogni patrone di naue o di nauilio, o altro Vaso debbano pagare al Consolo per ciascuna coperta, che la naue habbiano cinque ducati, e il Vaso caricherà o scaricherà.

Item. Che ogni marinaro habbia a pagare per ciascuno uiaggio che la naue ò nauilio o altro Vaso fara uno carlino al Consolo, conuiene sapere che uenga fuor di Sicilia: ma se dicono che se alcun marinaro terra mercantia: paghi piu di sette oncie, per la mercantia non per sua persona.

Item. Dicono che niuno Patrone di naue o di nauilio ò di altro Vaso paghi nulla al

al Consolo per sua persona: ma tutti gli altri debbano pagare: ma se il patrone de la naue o nauilio o altro Vaso hauera mercantia, o moneta, o cambio debbano pagare cosi come gli altri mercanti.

Item. Ordinarono che ogni patrone di naue o di nauilio o altro Vaso, & ogni mercante e marinaro paghino quello, che debbano pagare al Consolo in quel luogo, doue il tal uaso fara porto, ouero in alcun altro luogo di Sicilia scaricherà, paghi la de la detta robba in quello luogo al Consolo se la uende, cioe paghi il Consolato di tanto quanto che quella robba saranno uenduta, e doppo che sara pagato gli debbano fargli la sua polizza de la detta robba e perche possano mostrarla, in ciascun luogo e non hauer piu occasione di douer pagare.

Item. Ordinarono che se per uolontà d'Iddio alcuno mercante o altra persona morirà in Sicilia, & che quel tale non hauesse compagno chi procurasse le sue cose, uoglino che il Consolo con alcuni mercanti debbano pigliare i beni di quel tale morto, è le sue cose e fare uno inuentario, e saluarle accio che le poßino dare a gli suoi heredi.

Item. Ordinarono che se per aduentura il tale mercante hauesse compagno, e che li duoi hauessero hauuta raccomandatione di Barcelona di Maiorica o di altro uiaggio, e che hauessero discordia fra di loro, cioe che l'huomo nõ facesse la uolontà dell'altro, e che luno di quelli, uolesse menare la meta di quelle raccommandationi in altra parte, e non nella Città di Barcelona è Maiorica oue foßino obligati rimanere, è l'altro compagno non uolesse e domandasse al Consolo che l'aiutasse dicono ch'el Consolo non gli deue dare licentia à quello, che lo uuole condurre in altra parte, anzi deue fauorire quello, che la uuole ritornare donde la pigliarono, ma con questo aßicurando che non le menino in altro luogo.

Item. Ordinarono che se a caso sarà, che il Consolo o gli mercanti uedeuano e conoscenano che alcuno mercante che hauesse in comende di altro o di altri e per giuoco e per infirmità, o per altre, e spendeua le dette commende, dicono che il Consolo con gli mercanti sopradetti li debbano torre tutta la moneta che gli trouassero e l'altre mercantie, e con consiglio di loro le mettessero in traffigo alcuno in quello che loro gli piacerà, e che dipoi mettino tutto nella naue, & a quello che le commende portasse e che andasse a Catalonia, o a Maiorica, e che lo scriuesseno nel cartolario dello Scriuano de la naue, e che il tale, non possa uendere ne alienare nulla per fino a tanto che la dia a quelli di cui saranno le commende, e se il tale mercãte non uolesse uenire nella naue, dicono, che'l Consolo, con gli mercanti piglino la mercantia e le mettino in luoco saluo, per fino che quelli de chi saranno dette commende mandino per loro.

Item. Ordinarono che se alcuno mercante o Patrone di naue o altro uaso hauranno bisogno e che'l Consolo fosse fuora del loco oue bisognasse accordare alcuna cosa, di quelli tali che lo condurrnno lo debbiano sostentare e darli da bere, e darli quello che gli faranno di bisongno ad un Consolo, & il Consolo non debbano per niun modo alcuno hauere salario.

Item.

Item. Ordinarono che se per caso accadesse che per gli huomini della Dogana o per altre giustitie del signor Re di Sicilia, se li faceuano qualche ingiustitia a tutti gli Catalani in generale, e che haueßeno andare dauante il signor Re. Diciamo e mandamo che siano fatte le missioni e le spese al Consolo che cosi anderà, come apparteneria a tale persona. E quella missione o spesa che si hauera fatta al tale Consolo sia, divisa e pagata fra tutto il commune cioe infra tutte le naui o uasi o legni, e infra tutti l'altri mercanti, che in tal luogo si troueranno.

IL FINE

ORDINATIONI FATTE PER GLI CONSIGLIERI DI BARCELONA SOPRA GLI casi del mare

LEQVALI FORONO PVBLICATE A' XX. DI NOVEMBRE. NEL M. CCCC. XXXV.

HORA Vdite quello che si publica per commandamento delli Honorati huomini di Barcelona, cioe Mossen. Guillen. San Clemente caualliero Veguer di Barcelona, è del Honorabile Mattheo di Vaglies Gouernatore della sopradetta Cittade, conuiene sapere, ciaschuno di loro tanto come appartenesse al suo dritto e giurisditione, ordinarono li Consiglieri & huomini buoni della detta Cittade, per fauorire e gouernare & indrizzare, i Nauili, Fuste & altri Vasi e mercantie à ciascuno Patrone di naue ò Fuste che sia capace di cinquecento pesi in giu, siano tenuti di menare nelle sue Fuste o Nauili uno Scriuano giurato, al quale habbiano di far giurare secondo il capitolo del Consolato e che guarderano, adempiranno le ordinationi seguenti, di modo, che senza Scriuano in tal nauili Naui o Fuste non possano nauicare, ne impatronirsi, ne niuno scriuano possa usare il suo officio senza essere giurato, e se saranno il contrario, non possano pigliare ne guadagnare il soldo delli suoi officij o scriuanie.

Item Li detti consiglieri & huomini buoni che da qui innanzi tutti i Cambij e cose imprestate e dati al rischio de nauili o Fuste habbino di comparire con carte publiche, & auttentiche di modo, che non si paghi altra essecutione, ne per cambi ne per cose prestate se non si mostra le sopra dette carti, nellequali carte habbiano firmare gli detti patroni insieme con li scriuani se li patroni haueranno li scriuani, & siano tutti concordi, dicendo con giuramento che quelle quantita che si danno à Cambio o ad altro contratto o a rischio de li detti nauili e Fuste fuor di ogni fraude & inganni, e se non fossino fatti per necessita o retenimento de li detti Nauili o Fuste, con tale che le dette scritture lo dichino, la tale necessita o retenimento interuenuto, e che facciano & habbiano numero certo e certa ragione ouer conto nel libro della naue di ciaschuno retenimento, & ciascuna necessita di ogni luogo, e di ciascuna parte che saranno fatte, di modo, che li detti prestatori delli tali Cambij, ouero Contratti possino dare & mostrare se fara bisogno che tale retenimento ò necessita saranno state acommodate, e conuertiti gia li detti cambij o cose prestate, o se haueranno reuelati o conuertiti fuor di ogni inganno e pericolo fatto per li detti patroni o scriuani, li quali siano tenuti & obligati adempire, conseruare, guardare, obedire alle ordinationi di Barcelona, e capitoli del Consolato tanto come si guarda, e conuiene à ciaschuno di loro,

loro,& se el contrario faranno,non habbiano il soldo delli suoi offici, anzi se guttino e caminino come gli altri portioneri. Et piu innanzi li scriuani delle dette fuste incorrino nelle pene dette ne li capitoli del Consolato. Et anchora li detti patroni che faranno,siano e restino obligati con li beni e persona per li tali cambij o contratti ancho ra che le naui si perdino,nel tal caso se gia non monstrauano legitimo impedimento da uante i consoli del mare à suo conoscimento che i tali cambij o contratti fuor d'ogni fraude & inganno habbiano seruito o di seruire in tutte le necessità de i nauili e fusti ditte.

Item. Ordinarono li sopradetti cònsiglieri,et huomini buoni da qui innanzi che tutti li Cambij e contratti datti ò fatti à rischio di qualunche nauilio ò Fusta de iquali si sapra nel modo detto di tanto come saranno dati e pigliati per un medesimo retenimẽto ò necessita di uno istesso luogo ò parte,anchora che sia differentia fra i tali Cambij ò contratti di tempo,cioe che l'uni siano primi, gli altri ultimi ò auanti ò dappo,ò piu propinqui,& habbiano essere custoditi guardati pagati, & essequiti delli detti nauilij ò Fuste del nolo ò guadagno di quella, ò se bisognera delli beni del Patrone ò altri obligati, ugualmente annouerando e ripartendo quelli Cambii o contratti per soldo e per libra senza prolongare il tempo ne accrescere quello,che se gli conuiene.

Item. Ordinarono gli detti consiglieri,& huomini buoniche da qui innanzi nessuno Patrone ne altri per loro non possino pagare, dare, ne distribuire li noli guadagnati,ne per guadagnare del medesimo uiaggio con alcuni nauili,o Fuste di tutto quel uiaggio,niuna quantita per ragione di cambii ne di crediti delli nauili o fuste,che patroneggiano in preiudicio del soldo douuto è toccante alla cõpagnia, e tenuti o hauuti di quelli nauili o fuste di tutto quel uiaggio,e se lo faceuano che delli beni delli Patroni siano tenuti di fare compimento alla paga douuta alla compagnia che in quello nauilio,o fusta andaua in quello uiaggio.

Item. Ordinarono i detti consiglieri,et huomini da bene che ogni marinaro o seruigiale o qualunche e obligato alle naue ò fuste,poi che haurà riceuuto cappará o paga ricusera seguire il uiaggio delle dette naui o fuste senza legitima esecutione secondo il capitolo del Consolato,non solamente habbiano perso la tal caparra o paga,secondo che uuol el capitolo del consolato,ma anchora siano obligati a rendere in doppio alli patroni di quello che haueranno,riceuuto del tal uiaggio. E se i seruigiali non possano pagare il doppio,siano frustati per la barca.

Item. Ordinarono i detti Consiglieri & huomini buoni,che ciascadun marinaro ò seruigiale di nauili o fuste, in tanto che sono nel uiaggio siano obligati seruire quel nauilio o fusta oue haueranno fatto patto non mai dipartendosi da quello senza licentia del Patrone o del Nochiero ò Scriuano sotto pena di perdere il soldo, o se alcuno lhauera riceuuto sia obligato renderlo il doppio,e che i patroni siano in libertà di hauere e dare tali marinari e seruigiali alle naui o Fuste, e castigare per fuggitiui ciascuna uolta che faranno il contrario,anchora i seruigiali incorrino nella istessa pena di essere frustati.

Item.

Item. Ordinarono,i detti consiglieri & huomini da bene che ogni marinaro o seruigiale,o ciascuno obligato a naue o Fuste si debba racogliere ne le fuste o nauili oue haueranno fatto il patto con le sue armi & apparecchi, perche haueranno o capparà o soldo ciascuna uolta che anderanno al suo uiaggio,e per dubitatione di mal tempo si haueranno delle stanze oue sono alloggiati perche saranno riceuuti da i patroni o scriuani,o quando il Trombetta suonerà e auisarà sotto pena de esser frustati o ufficiali o marinari obligati e sotto pena di cento soldi per ciascuna uolta che lo faranno,iquali siano conti in pagamento del suo soldo.

Item. Ordinarono i detti consiglieri & huomini da bene che ogni marinaro,è ubligato de nauili uenendo di uiaggio in piaggia di Barcelona o nella Costa siano obligati e debbano seruir in quelli nauili o Fuste a uolonta de i patroni & accompagnarli fino a tanto che habbiano licentia da i patroni sotto pena di cento soldi.

Item. Ordinarono i detti consiglieri & huomini da bene che ogniuno de li patroni o scriuani di naue o Fuste che saranno fatte nuouamente o saranno comprate auante che si partino per fare uiaggio, siano obligati di fornire i conti e i libri del prezzo et della fattura de le dette naui, e che i tali conti stiano in Barcellona in mano de li portioneri o d'altra persona a sua uolontà ne li quali conti o libri i detti portioneri siano scriuere e continouare i prezzi e fornimenti de le parti che restano a ciascuno di fornir le faranno il contrario, non possino guadagnar salario de li suoi ufficij del padronaggio,ne mettergli in conto al Portionero alcuno di quelli nauili o Fuste.

Item. Ordinarono i detti consiglieri & huomini da bene che ogni patrone,o Scriuano di nauilio o fuste siano obligati in ciascuno uiaggio hauere conto con i suoi portioneri di tutti i noli, guadagni accrescimenti di quelli nauili o fuste secondo il capitolo del Consolato,e spedire i scritti e ciascuno portionero e cedule de li meggioramẽti accrescimenti,guadagni,che gli toccano di quel uiaggio, monstrando e communicando a ciaschuno Portioneri i libri e i conti de la naue, con alcuna terza persona per interuenire il caso che non li possino,e uogliono accordar i detti libri è conti a petitione di ciascuno portionero habbiano da uenir in poter delli consoli,o di quelli, che per loro sarãno eletti,iquali habbiano possanza di conferir o esaminar quel libro o cõti innanzi che il patrone o'l Scriuano possino fare altro uiaggio con quel nauilio o fusta,ne possino contar ne guadagnar soldo,& in quello siano obligati dar fine conclusione a i detti libri o cõti,e pagar quello che sara douuto a li portioneri per le parti sue di quel nauilio o fuste di quel uiaggio.

Item. Ordinarono i detti consiglieri & huomini da bene che ogni patrone e Scriuano di naue o altre fuste innanzi che si partino per fare suo uiaggio, siano obligati e debbano dar e far mostra di quelli a li consoli nel mare ouero a quei per loro constituiti,se saranno nauicatori & accompagnati & forniti secondo si dene in quel modo che conuiene, è se faranno il contrario non possino guadagnare soldo de l'uffitio del patronaggio e de la scriuania di tutto quello uiaggio ma se la detta mostra in caso sa-

ra

rà data o fatta, à per i consoli sarà uißa e conosciuti la naue o fusta hauere qualche diffetto, che poßa essere prouisto per loro a quel diffetto co'l consiglio d'huomini da bene al carico di quelli a quali conuiene per conseruatione de la cosa publica.

De lequali pene pecuniarie stano fatte tre parti equali, e l'una sia dell'ufficiale, che farà l'eßecutione, l'altra sia dell'acusatore, la terza sia edifficij de le mura e ualli de la citta retinendo in se i detti Consiglieri & huomini da bene, che se ne le presenti ordinationi e capitoli fossero alcune oscure dubbiose, che essi, o i loro successori possino emendare e dichiarare & esponere tante uolte quante uoranno col consentimento e parere suo.

IL FINE.

SEQVITANO ALCVNE LEGGI & ordinationi cauate dal Recognouerum proceres, cioe hanno riconosciuto gli antecessori nobili, e d'altri casi pertinenti a marinari a mercanti.

In Recognouernm procerès a. 23. Capitoli.

I TEM, Che mercanti o marinari che hanno promesso di andare per mare, & che hanno libata la naue, quelli tali per nuoue cause non possino eßere ritenuti, perche hanno data securtà di seguire ne la deta causa ne la uolta del uiaggio, e questo quando la Naue o Barcha sarà in mare, ò apparecchiata per fare uela.

In Recognouerum proceres, a 69. Capitoli.

Item. Se alcun portara commendo in uiaggio che la mogliera di colui che tiene le commende ne altro creditore non poßa domandar, ne diffender quelle mercantie, che saranno in quelle uiaggio, nelquale le cose saranno state e raccomandate per ragione del tutto ò di ciascuna altra cosa, fino a tanto che quello o quelli che haueranno fatte le commende, habbiano riceuute le dette commende, o mercantie comprate di quelli denari.

Altrá del Rè Eniayme del medesimo.

NOI Eniayme per la Dio gratia di Iddio Re di Aragona, alli fedeli & armati gouernatori di Barcellona &c. Hauiamo inteso se alcuni mercadanti fanno uiaggio in alcune parti pigliando commende di alcuni cittadini di Barcellona in quel uiaggio morrano, le sue donne, pigliano dette commende per le sue doti, e perche e contra ragione e giustitia dichiamo e commandiamo a uoi altri che se per uentura la detta causa interuerrà in alcun tempo, non contrastando la domanda per le donne tali di quelli mercanti morti, fatte le dette commende facciate restituire e tornare a quelli che le haueranno date a tali mercanti, & che lo mostrino con publico instrumento e con testimone sufficiente, e questo non si muti in nessuno modo. Data in Carignena al secondo di Agosto nel M. CC. LXXI.

Ordina-

HAYKOVA BIBLIOTEKA OHY MENSHI KHAKOBA

Ordinatione de i consiglieri di Barcelona in Negotio de i cambii.

HORA udite per commandamento ordinarono i consiglieri et huomini da bene della citta di Barcelona per leuare grandi inganni e diuersi dani che sempre si facean in compire i cambii che a basso infra detti seguiuano a molti che ogni persona di qualunche stato ò conditione si sia, da innanzi haura presentata nella detta citta alcuna lettra di cambio habbiano da rispondere, a quello che glie la presentera nel spacio di uintiquattro hore dipoi che hauera presentata se li compira il cambio o no, cioe piacerà, e la risposta che hauerà l'habbia scriuere dietro la lettera, e il di e la hora che la glie sara presentata, e se quello a cui uiene la lettera a quello che la hauera presentata, e se quello a cui uiene la lettera di cambio non hauera fatta la risposta nel spatio di uintiquattro hore, il detto cambio gli uaglia per riceuuto, e cosi sia tenuto & obligato a far buono compimento nel spatio di quel tempo de la detta lettra del cambio contenuto

Priuilegio del Re Don Alfonso dato in Barcelona nel M. CCCC. XXXII.

Item. Concediamo che qualunche hauendo ufficio o ministerio che comprara alcuna mercantia per necessita del suo ufficio o ministerio, o sia mercante o altra persona si ritroua, sia preso cosi come fosse per commenda, se gia non potra mostrare che per caso fortuito habbia perduto quella, e per questo conferimamo perpetuamente el ser osseruato ne la città di Barcelona, che ciascuno che hauerà pigliato cosa per suo ufficio, e ricercato dauante i nostri giurati ordinarij non sodisferà al suo creditore, sia tenuto senza credito, e sia preso subitamente e sia tenuto secondo la constitutione.

Capitolo de la corte di Barcellona al di ottauo d'Ottobre nel M CCCC. LXXXI. che niuna causa sia tolta dal Consolato per donarione facta al Pupillo o al Orphano o a Vedoua miserabile.

ITEM per leuare uia alcune cause dependenti de fatti, & atti maritimi o de mercantia de la corte del Consolato, oue sommariamente con cõsiglio d'huomini da bene le dette sono distinte e determinate, lequali uengono tante spesse uolte che con inganno e con frodi son fatte donationi trasportationi & altri contratti ad alcune persone cioe a uedoue miserabili, iquali dipoi sotto specie de li casi promessi portaranno le cause de la Corte del Consolato facendo reuocare in altra parte, e cosi fanno lungare le cause

cause. Et per tanto supplica la detta corte che sia ufficio uostro proueder e, ordinare, che se donationi, & altri contratti saranno fatte a uedoue, o a persone miserabili, per uirtu de i quali le sopradette cause si potranno cauare della detta corte del Consolato, & reuocare nella uostra regale udienza, o in altra parte, se tali donationi, o trasportationi non si faranno almeno un'anno inanzi dell'essere chiamati, che quelle tali donationi, o trasportationi, o contratti non habbino ualore ne forza quando sia per leuare le dette cause della corte del Consolato, si che nel tal caso le tali cause habbianssi da seguire & determinare nella sopradetta corte, & questo istesso sia osseruato in tutti gli Consolati del mare del dominio di Catalogna, & questo piace al Re, quello che è tenuto nel capitolo sopra detto.

Viaggio, o sicurta di quei che uorranno andare oltra il mare, o uenire di la.

ITEM che il signor Re per se, & per tutti i suoi heredi, & successori per tenore del presente capitolo in sua se reale, assicura tutti, & ciascuno mercante di qualunque Signoria, o giurisdittione che siano, & altre persone o strane, o uasalli suoi di qualunque stato, ouero conditione che esser si uoglia, che con naue, o nauilij, o altri uasi ne le parti di Alessandria, o in terre del Soldano di Babilonia nauigheranno, o leuarano mercantie torneno che loro uorranno, ma eccettuate quelle cose di dietro uietate communemente, si che le dette persone è ciascuna di loro senza contradittione del gia di sopra detto signore, ne de gli suoi ufficiali, & di ciascuno altro, & come loro uederanno al suo utile & guadagno piu conueniente, senza alcun timore del detto Signore, ne leggi fatte, ne di pene poste contra i nauicanti alle parti gia sopra dette, ne anchora delle bolle del Re, o suoi luoghitenenti fatte per ciascuno di loro, posino per sei mesi auanti il partire della naue, o nauilio, o altro uaso, ilquale uorra fornire, o fare il suo uiaggio, & doppo quattro mesi che le gia sopra dette naui, o nauilij, o altri uasi, saranno ritornate a Barcellona ad andare & stare & ritornare per tutta la terra & signoria del Re, sotto la fede & guida del Re, & siano liberi, spediti senza contradittione & impedimento, & senza niuna bolla, o sigillo, o altro impedimento del Re, o de suoi ufficiali. Et uuole & concede, che quando i mercanti qualunque signoria che siano, uadino nelle parti di Alessandria, o terre del Soldano siano, o saranno, ouero cercheranno partire di quelle parti o terre per uenire nelle parti Occidentali, o citra mare con questo che eglino nelle gia sopradette naui, o nauilij, o altri uasi, non fossero andati, & quando haueranno mercantie, o robbe o sue persone nelle parti del detto signor Re, o in ciascune altre che eglino uorranno mettere, o caricare, questo uiaggio, & sicurtà sia inteso & serbato quello istesso nelle terre del signor Re, come ancora nelle terre de suoi sudditi, & promette il detto Re, che per le cose sopradette, ouero per ragione, o occasione di quelle, che faranno, che mai faranno alle gia sopradette persone, ouero a ciascuno de gli altri, ouero a suoi beni, ouero a niuno di loro niuna parte, o

discordia, ouero dimanda, o buona, o cattiua, piu presto il gia sopradetto signore gouernando quei portonieri & i loro beni, le merci & le cose che sono terminate, rimette, e rilassa alle gia sopradette persone, & a i suoi per i tempi ogni rissa, petitione, & domanda, & ancora ogni pena ciuile, & cerimonie ordinarie, o straordinarie statuite, o ciascuna altra questione, o lite, che quelle persone, o ciascuna altra potesi esser fatta, proposta, o mossa per ragione de i casi sopradetti, anchora per ragione della priuatione, o priuationi fatta o fatte per i signori Regi, o auoli, o padri. Et se quelle dette persone, o ciascuna altra di quelle, non possano essere presenti, ne ritenute, o impedite, ne molestate, ne fattogli alcun dispiacere, ne essere citate a giudicio per pena alcuna esser condannato a mutilatione, ne il gia sopradetto signore, o suoi sudditi, o bolle, o diffensori, luoghitenenti, o ufficiali suoi possino adimandargli nulla a i gia sopradetti portoneri, che niuno impedimento, o altra cosa contraria non faranno fare, o consentiranno per qualunque caso, o necessità che sia fatta, ne in altro modo alle dette naui, o nauilij o altri uasi, ne ad alcuni di loro: ne anchora a i mercanti, marinari delle naui, o nauilij o altri uasi, che in suoi uiaggi, che in alcun modo si potesse o parlare, o dire, ma anchora ciascuno premio, o pene per il detto signore, o per suoi ufficiali imposte, che quelli non possino contrastare le sopradette naui, o nauilij, o altri uasi, ne ciascuno di loro con le merci, ne marinari, ne ad altre persone, ne altre robbe, o mercantie possino lecitamente & senza pena niuna compire il suo uiaggio.

IL FINE.

COME che in tempo passato sian state fatte piu ordinationi sopra le sicurtà maritime & mercanteuoli quali si fanno sopra risico & periculo di nauilij, robe, cambi, & mercantia, loquale per la mutation del tẽpo hãno dibisogno di correttione mutatione & mẽda che quelle dette ordinationi siano commutate ne li capitoli sequenti, et che le presenti ordinationi solamente d'oggi innanti, & sopra tutte sicurta te di qua innanti ad fare siano obseruate hauẽdo per reuocate et annullate qualunche ordinationi insino il giorno presente fatte sopra le dette sicurta.

Che gli asicurati habbiano correre risico de la ottaua parte. Cap. 1.

IN prima ordinarono che tutti & quale si uoglia nauilij fuste di qualunche natione siano, & tutti cambii datti a risico di quelli & tutte le robbe & mercantie che si caricheranno sopra gli detti nauilij o fuste o si nauicheranno con quelle in qual si uoglia parte del mondo di qualunche che siano possano essere asicurate, & asicurati de le otto parte insino le sette de lo uero costo di quelle, nel quale costo possano essere compresse tutte le spese & costo di tale sicurta. Et che quello, elquale si fara asicurare, & di chi saranno li detti nauilii, cambij robbe & mercantie habbino correre risico de la ottaua parte distintamente, & se fusi fatto il contrario direttamente o in diretta, che in tanto come saria piu de le sette parti, sia nulla & non a profitto de li asicuratori, & li asicurati habbino guadagnato la ualuta de la sicurta, ne per tanto come saria piu de le sette parti, gli asicuratori possano essere conuenuti ne non possa essere fatto giudicio alcuno.

Come si pagano i cambii pigliati sopra nauilii o mercantie. Cap. 2.

INTESO Impero & dechiarato che se non si potra hauere al uero costo de le robbe che se ne possano concordare distintamente, & chiara, & se sopra tali nauilij, fuste, robbe & mercantie saranno pigliati cambij, che quelli tali cambij si habbino a deducere de la ualuta di tali nauilij, o del costo di tale robbe, o mercantie, & piu ultra in quelli cambij li asicurati habbino correre risico la ottaua parte.

Asſicuramento ſopra naui o altri legni. Cap. 3.

INTESO impero che auanti non ſi poſſino eſſere fatte tale ſicurta ſopra li detti nauilij, fuſte, o cambii dati a riſico di quelli habbino eſſere prezati per li conſuli, con conſiglio di mercãti, & ilquale ſi habbia a dichiarare ne le police o inſtrumenti di tale ſicurta ſi habbia a deducere la ottaua parte il quale riſico ſono tenuti correre li aſſicurati come e detto. In queſto modo, impero che tutto il riſico di tali nauilii & fuſte poſſa eſſer ridotto & aſſicurato ſopra lo buco di quelli. Impero ſe caſo ſara che lo buco di tali nauilij lo riſico de quali ſara dedutto & aſſicurato ſopra il buco, & quello ſi perdera, & li membri & exarcia di quelli ſi trouaſſino, & ſi ſaluaſſino, & che la ualuta di quella exarcia habbia a metter per ratta, di lor ualuta ne la perdita del detto buco, cioe per la ualuta di quel ſi reſtaurera, et in tal caſo detto buco & exarcia ſia tenuta per agerminata o unità, & ſia contato come ſe fuſſino a germinati o uniti.

Che robba caricata di la loſtretto di Gibaltare per portare in Fiandra, o in Barbaria, & ne nauilii non poſſino aſſicurare. Cap. 4.

ORDINORONO che robba alcuna quale ſi caricara di la loſtretto di Gibaltare, in quale ſi uoglia loco o lochi per portare ne le parti di Fiãdra, o di Ingbilterra o in qual ſi uoglia altro loco di la loſtretto di Gibaltare, o in tutta la Barbaria ne le fuſte che ui nauicano, perche, è ignoto che fuſte ſono, ne ſe ne puo ſapere la uerita, de le dette robbe che ſi caricano in dette fuſte, non poſſano eſſere aſſicurate, ne ſe ne poſſa fare giudicio alcuno, anzi gli aſſicuratori ipſo facto ſiano abſoluti di tale ſicurta. Eccetto impero le robbe che ſaranno di Cittadini di quella citta, o loco doue ſe cometera tale ſicurta, & quelle poſſano eſſer aſſicurate, correndo lo riſico li aſſicurati de l'ottaua parte come e detto, & ſe le robbe ſaranno caricate di la leſtretto de Gibaltare, & le fuſte ueranno di qua, poiche nõ uadino nella Barbaria, poſſano eſſere aſſicurati correndo lo riſico da la ottaua parte.

Che tutte le robbe, & mercantie che uengono in Barcellona, & ſi partono, anchora, che ſiano di Genoueſi o inimici ſiano ſicure. Cap. 5.

ITEM ordinarono i conſiglieri & huomini da bene della detta citta, che ciaſcuna robba, o mercantie che ſi caricheranno in ciaſcuna parte del mõdo per condurle in Barcelona, è ſomigliantemente, qualunche nauilio o fuſta ſu iquali ſi caricheranno le dette robbe o cambii, dati al riſigo de li detti nauilii o robbe, è le robbe e mercantie che ſi caricheranno in Barcelona ancora che ſiano de li inimici del ſignor Re & i nauilii e

nauili e fuſte ne liquali ſi caricheranno le dette robbe e gli cambii dati al riſigo de li detti nauilij o de robbe, poſſino eſſer ſecuri in Barcelona fino alle tre parti, e non piu oltre del uero coſto contando le eſpeditione e coſti della detta ſecurta.

Che robbe caricate in Aleſſandria ſi poſſano aſſicurar per quello che uoranno al contate in Aleſſandria: & che ſe ne poſſano concordare. Cap. 6.

ORDINORONO che quelle robbe, o mercantie che ſi caricano in Aleßandria, & quelle non ſi comperano a denari contanti, anzi ſi hanno per mezzo di barato de altre robe & mercantie con grande diſauanzo, & per conſequente bonamente nõ potriano mettere il uero coſto delle dette robbe o mercantie ne le polize, o inſtrumenti di tal ſicurta, per tanto ordinorono che di qua innanzi ne le polizze, o inſtrumenti di tale ſicurità habbino a mettere quello che uaranno al contante quelle tale robbe o mercantie che ſi caricheranno in Aleſſandria, & di queſto ſi poſſano concordare gli aſſicurati, & li aſſicuratori, prezando quelle robbe, & mercantie al douere.

Che li aſſicuratori non habbino guadagnato ſe non per quello che haueranno corſo riſico. Cap. 7.

ORDINORONO che ſe caſo ſara che le dette robbe o mercantie non fuſſino caricate, o ſe ue ne fuſſino di caricate, pero non tante che baſtaſino a compimento de le quantitade aſſicurate, & nella ottaua parte dello riſico, o gli cambii non fuſſino dati, o le naue o nauilij fuſſino uſcite, o entrante, che in tale caſo gli aſſicuratori non habbino guadagnato la ualuta di tale ſicurta, ne in tutto, ne in parte, ſe non per tanto quanto haranno corſo di riſico, & ſe non ue fuſſi niente caricato, & gli detti cambii non fuſſino datti, o le naue o nauili o altre fuſte non fuſſino entrate o uſcite, in tale caſo li aſſicuratori ſiano tenuti reſtituire la ualuta che haueriano riceuuto di tale ſicurta.

Che neſſuno non poſſa eſſer aſſicurato in altra parte piu de le ſette parte. Cap. 8.

ORDINORONO che ſe alcun ſi ſara fatto aſſicurar in altra parte, non ſi poſſa fare aſſicurare ne la preſente citta, ſe non per tanto come li mancaſſi inſino a la ſumma de le ſette parti correndo ſempre lo riſico de la ottaua parte, ne quello che ſi ſara fatto aſſicurare ne la preſente, Citta non ſe poſſa fare aſſicurare in altra parte, ſe non per inſino a compimento de le ſette parti, correndo ſempre riſico de

co de la ottaua parte, & se sara fatto il contrario, non possa ualere allo aßicurato, ne nocchier a li aßicuratori, ne secondo e detto possano essere conuenuti, ne giudicio alcuno possa essere fatto guadagnando sempre li asficuratori la ualuta di tale ficurtà, & quando che di piu si sariano fatti aßicurare, sia a profitto, & utile delli asficuratori, cioe che li habbia essere & sia pigliato in conto de le quantita per loro aßicurate.

Che tutte le ficurtà si habbino a fare per instrumenti publici. Cap. 9.

ORDINORONO che tutte le ficurta se habbiuo a far con instrumenti publici fatti per notarii publici de la presente Cita, & non cõ poliza ne scrittura priuata, & se sarãno fatte cõ polize o altre scritte, siano nulle ipso facto, & di nessuno efetto, ne a pagare quelle gli asficuratori poßano essere forzati ne giuditio nissuno ne sia, ne possa eßere fatto, & ultra le nullita di quelle, li aßicurati & aßicuratori, & gli sensali che in tali atti interueniranno, siano incorsi & incorrino ogni uno di loro ipso facto in pena, cioe lo aßicurato di tãta quãtita come si faria aßicurare: et lo aßicurator di tãta quãtita come haria aßicurata, et lo sensale in dieci ducati di oro, & detta pena la terza parte sia dato a lo ufficiale che fara la esseeutione, & l'altra terza parte a lo accusatore, & l'altra a cauar huomini che siano in mano di infideli.

Che nissuno essecutor non ardisca far contra quello, che è detto sotto pena di esser priuato del suo ufficio. Cap. 10.

ITEM. Ordinorono i detti consiglieri & huomini da bene, che nissuno ufficiale che sara l'essecutione non ardisca fare ne andare contra le dette ordinationi, sotto pena d'esser priuato del suo ufficio, oltre la pena sopradetta.

Che quelli che si asficureranno habbino a giurare, & che disignano la robba per costo. Cap. 11.

ORDINORONO che tutti & qual si uoglia che si faranno asficucar in nome proprio, o di altro hauendo pieno potere, o promettendo in nome proprio de rato hauendo, habbia primo a giurare, che quelle ficurta sono uere & non fitte, & che le che si fanno asficurare sono loro proprie, o di quelli per chi si fanno aßicurare, ò di loro participi, o d'altri, perche si fanno aßicurare hauendo parte, o interesso, & che mettino & designano ne le dette ficurta distintamente & chiara tanto quanto poßibile sia a loro la cosa sopra de la quale si fanno aßicurare, cioe peso, numero, costo, ò ualuta, & se sarãno nauilii la naluta come disopra e detto, et che nõ sono fatte, ne posta sopra

pra di quella cosa ficurta in altra parte, ne se ne faranno o metteranno da puoi di quelle in altra parte, & se saranno fatte o si faranno, che incontinente che o sapranno ne auisaranno li acusatori, & ne faranno fare motto nel piede de là ficurta, narrando come sono auisati che sopra di quelle case innanzi o dipoi se sono fatte, aßicurare nel luoco doue si sarãno fatte, et la quãtita che ci sarãno fatte, et si harãno, o nõ l'harãno detto et sara dichiarato p li cõsuli, tale che possa la ficurta hauerlo saputo, et non hauerlo detto, che tale ficurta siano hauute p fraudolẽti et poste p fraude et fitte, et nõ siano di nessuno effetto, sẽpre hauẽdo guadagnato li asficuratori la ualuta di tal ficurta, e in tal caso tal sicurato sia in corso in pena di cẽto ducati d'oro, de la qual pena sia data la terza parte allo accusator, & l'altra terza parte a lo ufficiale che fara la executione, & laltra terza a cauare huomini che siano in mano de infideli.

Che li asficuratori habbino a giurar che la ferma che fanno è uera. Cap. 12.

ORDINORONO che tutti e qual si uoglia aßicurator innanzi che fermino innella ficurta, habbino a giurar che la ferma che intẽdano far ne la ficurta è uera & non fitta, ne fatta per fraude o decettione alcuna, ne perche altri sotto color de la ferma ne per la ferma che disegna altri si fermino.

Che le ficurtà si habbino a causar a parto secondo le presenti ordinationi. Cap. 13.

ORDINORONO che gli aßicurati, & aßicuratori ne lo atto et ferma de la ficurta, habbino a deducere tntte le presente ordinationi infra loro in patto, et fare & causare quella iusta forma de le presente ordinationi, & giurare & promettere che in tutto & per tutto seruaranno quelle alla letterra, & che per cõto di detta ficurta farãno & starãno a iuditio de li cõsuli, et non in altra parte, ne corte et renũtiano alloro proprio et appropriato & priuilegiato iudicio, et per la forma che disotto in uno capitolo sara dichiarato, et p gli notarii melio porra esser chiarita ne la substãtia di quello.

Che non possano andar in altro giuditio di quello di Consuli. Cap. 14.

ORDINORONO che per tanto come le dette ficurta sono contratsi tali che si fanno per camino de la mercantie, & e impertinente & per le questioni che ne sagano & execution che si hanno a fare per causa di quello non se habbia d far giuditio dinanzi altri concistorii ne persona, se non dinnanzi li detti Consuli di mare, & in caso di appellatione del giudice di appello che tale questiõne determina, & ha da termina re secondo la forma de la presente ordinatione, & secondo i costumi di Consolato, & consiglio

consiglio di mercanti, che di qua innanti alcuno che si sara fatto asficurare, o hauera asficurato, non possa fare giuditio in altre corti, se in quelle di consolato, ne aduocare per qualita alcuna la causa de le dette ficurtà de la detta corte, & se sara fatto il contrario, che quello che si sarà asficurato ricorrendo da lo detto iudice in altra parte per qualità o in qual si uoglia altro modo, caschi in pena, & quelle di buona uolonta nello instrumento se impona, & consenta che il diritto, che allui se parteria innanzi d'essere pagato per causa de la obligatione allui fatta, sia perso, & gli asficuratori rei siano absoluti & liberi, & in tale caso si imponghino silentio, & se dapoi che saranno pagati gli asficurati, faceßino aduocare la causa per qualita, o in altro modo causare de lo giuditio de detti Consuli, siano in pena, laquale con gli instrumenti di buona uoluntà se imponghino, & di restituire la quantità che riceuuta hauessino a gli asficuratori ogni exceptione rimossa, & gli asficuratori che di tale giudicio se caueriino, ò per qualita in altro modo dello Consolato tale causa aduocassino per alcuno modo incorrino in pena, & quella pena con gli instrumenti, & promissione, & obligatione che saranno si imponghino, & consentino che ipso fatto le quantità che saranno, domandate, siano hauute per concießse, & tutte exceptioni a loro apartenenti, & per lequali si possano scusare di tale pagamento, siano ipso fatto nulle, & quelle a li asficurati rimettino et renuntiano, & hora, per quel tẽpo, et per quel tẽpo, hora a pagar a loro medesimi condãniamo per pena, et in loco de la detta pena che di bona uolõta si imponano a li detti asficurati quelle quãtita che p tal ficurta li fußi adomãdata insieme cõ tutte spese che p domãdar quelle si sariano fatte facẽdo tutte le dette cose cõ giuramẽto, et ancora cõ remission di proprio giudice, et cõ tutte quelle clausule et stipulationi, che sarãno uiste eßer utili et neceßarie ne le materie a cognoscẽtia del notario riccuendo, o in poter delquale si fermaranno tale ficurtà.

Che non presumano metter parole derogatorie ne le presenti ordinationi. Cap. 15.

ORDINORONO che in ficurta alcune non possano eßer poste o misse per patto alcuno, parole alcune derogatorie a le presenti ordinationi, ne che dicano, uaglia o non uaglia, o habbia, o non habbia, ne che lo asficurato nõ corri l'otraua parte de lo rifico, ne per nessuno modo possa esser renuntiato ne le presenti ordinationi, come siano fatte et se faccino in fauor et utilita di tutta la republica, o tale renũtiatione se fußi attentata fare, sia ipso fatta nulla & non habbia alcuno effetto.

Di pena di notario. Cap. 16.

ORDINORONO che tutti e qual si uoglia notarii, in poter de liquali tal ficurta saranno fermate, habbino in prima & innanzi di tutte cose hauer giuramento de li asficuratori, & per quello li detti asficuratori interrogare che la ferma che intendino

no farè in tale ficurta è uera: & che non la faranno per fraude o saluataria alcuna, & che non lo fanno: per che altri da poi loro fermino & causino le dette ficurta giusta forma delle presenti ordinationi, & non partendosi di quelle, & che innazi che receueno ferma alcuna di alcuno asficuratore, habbino in prima hauere la ferma di quello, ilquale si fa asficurare, ne per lo simile fara segno alcuno in detta ficurta, ne per alcune delle dette parti concedere sia fatto, per elquale fußi causa di non correre rifico dello ottauo come è detto, & se il contrario faranno, siano tenuti al danno & interesso che lo asficurato, o asficuratore haueriano: perche loro non haueriano fatte le dette cose.

Che le ficurita che non saranno pagate non uaglino. Cap. 17

ORDINORONO che le ficurita che si faranno, non possano haueré efetto alcuno, ne uagliano, insino a tanto la ualuta di tale ficurita sia interamente pagata realiter et del tutto, et li asficurati habbino fermata la ficurta nella forma disopra detta.

Che la ferma de li asficuratori habbino forma de uno medesimo concietto. Cap. 18.

ORDINORONO che le ferme de li asficuratori di uno medesimo contratto habbino forma de uno medesimo concietto: anchora che siano fatte sotto à piu Kalendarij, & che priorita di tempo infra loro in nelle loro ferme non possa essere allegata, ne in giudicio alcuno sia admessa.

Che se fusi noua de la perdita, che non uaglia. Cap. 19

ORDINORONO che se interuerra far mettere, ò fermare ficurta alcuna sopra nauilij, fuste, o cambij, o mercantie, o robe che si caricaranno, ò partiranno de altra parte in fuora della presente citta, & quelle fuste, cambii, o mercantie, ò robe fussino gia perse, ò caso se fußi sequito in tale modo che lo giorno della terma de li asficuratori o di alcuni di quelli poteua essere saputa noua nelle presente citta della perdita o caso sequito, che tale ficurta sia nulla & hauuta per non fatta: & li asficuratori non habbino guadagnato ualuta nessuna, anzi habbino restituire quella tutta exceptione rimossa nelli asficuratori a pagare tale ficurta non possano essere tirati in giuditio p nessuno modo ne giudicio alcuno possa essere fatto. Et per remouere ogni dubio dello tempo, infra loquale potria essere saputo, dechiarano che se tal fusta si perdera di quasso per hauerui bastato tempo cõtato ciascuna lega per hora, cioe per tunte tre miglia mare, cioe in tale parte che noua si possa saper per terra senza passare mare, sia intesa una hora del loco, o della hora che accaderanno la perdita o seguito caso alcuno alle

cose

cose asicurate, per elquale li asicuratori hauessino a pagare la sicurta, o quantita al cuna nella presente cita, & se si perdera o si seguitara lo caso in tale parte, che la nuo ua hauessi à passare golso, o mare sia contato tale tempo del luoco & hora doue di qua mare la noua saria in prima uentura, ò se sarta saputa: & di quel loco contato p cgni lega una hora: & se per uentura tale noua uenisse di punta per mare nella presen te cita, che quello tempo sia contato & hauuto per certo di quello momento che la det ta fusta hauera data lingua o pigliata terra in tale modo, che poi tẽpo bastassi a cono- scentia delli consuli potesse esser peruenuto ad notitia dello asicurato innanzi che ta- le sicurta non fermassino, quella sicurtà sia nulla ne la forma di sopra dechiarata, & se sara caso che quello che si fara asicurare, sapera la noua della fusta persa innanzi di fare tale sicurta, in tal caso sia in pena de cento ducati, della qual pena sia posta la terza parte allo accusator e laltra terza parte allo ufficiale che fara la essecutione, e lo resto à poueri huomini che siano in mano de infideli.

Che uettouaglie possano essere asicurate in tutte maniera. Cap. 20.

ORDINORONO che grano: orzo, biada, riso, uino, & olio caricato reuera per portare nella presente cita, possano esser asicurate, à niente non obstante le pre- senti ordinationi per lo costo, o prezamento che si concorderanno: & tanto come le presenti ordinationi alla presente faculta obuiano, non obstante in niuno modo, impero che in tutte le altre cose habbino essere obseruate.

De la paga de la sicurta. Cap. 21.

ORDINORONO che li asicuratori, & ogni uno di loro siano tenuti & hab bino a pagare la quantita che haueranno asicurata, o quelle parti che per quelli li sa- ranno domandate infra dua, tre, quatro, o sei mesi differentiati secondo le distantie del loco, & di sotto è dichiarato à compratori dapoi che nuoua cierta sara stata ne le pre- sente citta, & intimata alli asicuratori, o alla maggiore parte di quelli à conoscentia de Consuli della perdita, o danno, o caso seguito alla naue, o nauilio, o alle cose asicura te, per la quale sia fatto di fatto essecutione come saria fatto di cambio. Ma se per par te delli asicuratori, sarà posta alcuna eccettione, o apparendo alli consuli di non paga re la quantita asicurata o altro qual si uoglia che in tutto caso, poi che nuoua fussi cierta del danno, o caso seguito alle cose asicurate à conoscentia de detti consuli, & fussi finito il tempo deputato, se richiesti saranno per gli asicurati siano essecurati li asicuratori giusta forma de le sicurta tutta eccettione rimossa. Et se per parte dello asicuratore saranno opposte & espresse chiaramente & distinta eccettione alcuna, per laqual pertẽghino che lo asicurato non possa ne debbe riceuere ne hauere le quã tita, che saranno domandate, & quelle per li consuli con consiglio di mercanti sara co nosciuto

nosciuto che sono tali, che lo asicurato che riceuere uora simile quantita asicurate, è tenuto di monstrare & prouar quello, che li sarà domandato, o opposto, o prouato per li asicuratori, se hara giudicare detta sicurta di non douere hauer tale quantita, che in tale caso, tale asicurato che riceuere uora habbia & sia tenuto fare & prestare cautione. Pagando impero quelle cautioni ciascun delli asicuratori, che quelle cautio- ni o piageria domanderãno, & non lo asicurato, con piageria ydonea, o ydonee ad cò noscientia de li detti consuli de restituire la quantita a ciascuno di loro asicuratori in sieme con tutta spesa, che li asicuratori hariano satte, & con due soldi par lira di inte resso à ragione di anno infra uno anno contato del giorno che la quantita sara paga- ro se non harà fatto dechiarare nello detto giuditio o corte di consolato per sententia passata in cosa giudicata che il detto asicurato hauessi bene riceuuta la quantità, qua- le se hara fatta pagare. Et per quanto alcune persone poco temendo Dio si sono fat te pagare di alcuna sicutrta senza che le robbe mercantie non erano state caricate, o gli nauilii o fuste entrate o use te o gli cambii datti. per tanto ordinoro che di qua in- nanzi se alcune persone o persona si faranno pagare di alcuna sicurta, ò sicuritati, che le robbe o mercantie non saranno state caricate, o le fuste entrate o uscite o gli cam- bi dati, che in tale caso incorrino in pena le persone che tali atti faranno di dua soldi per lira, ultra gli dua soldi, di sopra detti della quantita, che si haranno satte asicura- re, de la quale pena di dua soldi per lira sia la terza parte de gli Consuli, & che quella terza parte habbino a metter in conto di loro salario per il sententiare in detta causa, & laltra terza parte alli asicuratori, & la altra à oueri huomini, che siano in mano di infideli. Et per tanto come non cosa tollerabip che li asicurati qua li si sono fatti asicurare, è hanno pagato la ualuta de le sicurta len intentione di riha uere la quantita asicurata senza altra spesa, & li asicuratori haranno uoluto fare & opponere ecception e tale che quelle non obstante è dichiarato, lo asicurato haue- re bene riceuuto. per tanto ordinorono che in quello doue li asicuratori subcuma biranno di tali eceptioni, siano condennati, & habbino a pagare alli asicurati tutte & qual si uoglia spesa, che lo asicurato hauera hauute à far, per dechiarare ne la for ma di sopra detta.

Se li asicurati per non hauere fatto dechiarare ha- ueranno restituite le quantita. Cap. 22.

ORDINORONO che se accadera li asicurati restituir la quantita, per non hauere satto dichiarare, come è detto che in tale caso satta la detta restitutione ciascu na delle parti, rimanga in sua ragione obligatione & attione tanto, che dapoi si possa & si habbia à cognoscere, se gli asicuratori saranno tenuti pagare le quantita asicu rate, restante li interessi riceuuti alli detti asicuratori, li quali non siano tenuti restitui re, ancora che fussi dichiarato douer loro pagar le dette quantita asicurate, o quello che saria domandato per quelli. La quale conoscientia si habbia a fare per li Consuli, & in caso di appellatione per il iudice di appello, & non per altro, ne in altra parte.

Se

Se li aſcurati laſcieranno poſſedere a li aſsicuratori la quantita infino ſia dechiarato. Cap. 23.

ORDINORONO che ſe per caſo per li detti Conſuli fuſſe uiſto li aßicurati douere dare piageria come è detto, & ſenza dare la detta piagieria, ò diſceptare di quella, li aßicurati laſcieranno poſſedere alli aßicuratori le quantita aßicurate, ò quello che domandato ſarà per quelli, è dapoi per giuditio del detto Conſolato ſarà uiſto che li detti aßicuratori ſono tenuti porger quello, che ſara domandato non obſtante la eccettione per loro parte fatta. In tale caſo li aſsicuratori ſiano tenuti pagare à li aſsicurati tutta la ſpeſa, che haranno fatta ad conoſcentia de detti conſuli, inſieme con interesſi à ragione di anno di dua ſoldi per lira, per tanto tẽpo, come harãno dilõgata la paga & per quelle quãtita & interesſi, ſe per l'aßicurato ſarà richieſto, ſiano tenuti & habbino à dare ſicurita nella detta corte, ſe gia quello tale aſsicuratore o aſsicuratori non faranno dipoſito della quantità aſsicurata incontinente che per lui, ò per loro ſarà fatta exceptione di paga, & ſarà giuſto douere pagare con la detta pigieria.

Che correndo il tempo de la paga, li aſsicuratori poſſano entrare in meriti di ecettioni ſe opponer ne uoranno. Cap. 24.

ORDINORONO che ſe correndo lo tempo della paga, cioe de gli dua tre quatro, ò ſei meſi diferentiati ſecondo le diſtantie de lochi, gli aſsicuratori domanderanno & uoranno che ſopra le eccettione per loro parte à fare, in difender che non ſono tenuti pagar, ſia entrato in meriti: & dichiarato che poſſa eſſer fatto. In queſto modo impero che ſe gionto lo tempo della paga, la cauſa nõ fuſſi diſcuſa, che ſenza ſeguitar piu innanti, li detti aßicuratori ſian tenuti, & habbino pagar tutta eccettion rimoſſa, & ſecondo diſopra è chiaramente dedutto, & pagato, ſeguitino lor cauſa.

Del tempo che hanno di fare gli aſsicuratori. Cap. 25.

ITEM ordinarono che i meßi della paga habbiano luogo nella forma ſeguente (cioe) dentro duo meſi, ſe le ſuſte, robbe, ò mercantie, nauicano è ſono portate in Catalonia ò regno di Valenza, ò Maiorica, ò Minorica, ò Tuiza, è dentro di tre meſi, ſe ſaranno condotte, ò mandate in altro luogo con tale che non paſſi il regno di Napoli Sicilia, Barberia, ò del ſtretto di Gibaltara, e dentro di quatro meſi, ſe haranno nauicate portate, ò mandate, oltre quelli luoghi ſopradetti in qualunche parte è dẽtro ſei meſi dipoi che non haueranno nuoua della tal Naue ò Nauilio o altro Vaſo.

che

Che le ſegurtà fatte auanti le preſenti ordinationi non ſi intendano ne le ditte ordinationi. Cap. 26.

ORDINORONO, che qualunque ſegurtà fatta nella preſente Città, ſopra qual ſi ſia robba, & mercantie, & ſopra nauili, & ſopra cambi datti a uentura di detti nauili, ouero di robbe, o qualunque altre coſe infino al di della publication de le preſenti ordinationi ſotto qualunque forma, o conditioni ſiano fatte, o conceſſe, ſian ualide, & ferme, & nelle preſenti ordinationi, ne quelle gia erano fatte, poßino fare le ditte ſegurta gia fatte, ma per lo hauenire publicate che ſiano le preſenti ordinationi con crida di Comandatore per gli luoghi conſueti della Citta, le ſicurta ſi faranno nella detta Citta non ſi poßino fare, ſe non ſecondo la forma delle preſenti ordinationi.

Del giuramento che i Conſoli debbino pigliare ſi delli aſsicurati, come delli aſsicuratori. Cap. 27.

ORDINORONO che i Conſoli, ch'adeſſo ſono, & ſaranno per lo auenire poſſino far giudicio di niſſuna ſorte di ſicurta ſenza che prima piglino giuramento da l'aſſecurato & aſſecuratori, che non habbino fatta conuenientia alcuna contra le preſenti ordinationi, ſi in ſcritto, come a bocca, & ſe l'haranno fatta contra di quelle, che di cotal ſegurta non poßino far giuditio: hanno ancora i detti Conſiglieri auttorita di dechiarare, & emendare tutto quello, nelle ditte ordinationi parera oſcuro, o dubioſo ogni uolta che uoranno.

Il Fine Delle Ordinationi.

HAVIOR PRAVDOVA OHV imeHi I. I. MEЧНИКОВА

CAPITOLI, ET ORDINATIONI FATTE PER LA corte Generale del Principato di Catalogna, iquali furono celebrati nel capitolo d'Asseo di Barcellona à di 8. dil mese di Otobre de l'anno. 1481. sopra le ragione del Generale, cioe de le entrate, & uscite.

NEL nome d'Iddio, & della gloriosa uergine Maria sua madre aduocata de i peccatori. La corte general del Principato di catalogna, laquale, l'altissimo, & molto catholico Signor Re Don ferrante per la gratia d'Iddio Re d'Aragonia, & di Castiglia &c. celebra a i catalani nel capitolo dil Asseo di Barcelona per alcuni rispetti, che tornan in lode dil nostro S. Iddio, & in seruitio del detto S.Re, & beneficio della casa publica del detto principato congregata, & concordata nella casa del capitolo concordato de tutti impose le ragion di sotto scritte, sopra delle qual fece, & deliberò le ordinationi sequenti & infrascritte le quali comanda la detta corte siano osseruate, & guardate, le quali habbiano a durar, quanto duraran i sensali caricati sopra il general, & caricatori per la presente corte, uolendo la detta corte, che le dette ragioni secondo che di sotto sono ornate s'habino da coleger in tutto il principato di catalugna, & ancora nelli contadi di ruisellon, & cerdegna & quanti saran sotto la obedientia del Sig. Re per i deputati, & per la forma che gia s'uso altro tempo.

Quanto si debba pagare di tutte le robbe, eccetto quelle infra dette. Cap. primo.

PRIMIERAMENTE che tutte le robbe, o mercantie, ch'intrano, ouer escano dal detto luogho dil principado di catalugna per mar, o per terra, o per aqua dolce, (eccepto le cose infrascritte) paghino, & habbiano a pagar intrando, o uscendo per lira de dinari di quello che le dette robe o mercantie saran state comprate, 4. dinari.

De robbe portate in Fuste d'ultra mare. Cap. 2.

ITEM che qualunche Fusta, naue, o uaso fara uiaggio in ultra mare di qualuna che mercantie portaranno de quelle bande page per la intrata per libra di quei dinari harano fatte di spese insino à Barcelona, ò in altra parte del detto principato, tre dinari.

De

De qualle robe, che non si sa il lor certo pretio & spesa. Cap. 3.

ET se alcune robbe ò mercantie uengano à intrare o uscire le quali robbe non haueßino costate pretio certo, allhora le tale robbe ò mercantie paghino, & siano tenute à pagare secondo la lor ualuta, & quello saranno stimate, intendendo pero che nelle dette robbe & mercantie siano salue le cose sequenti, dele quali si pagano li daci sequenti.

Di daci de le lane, che intrano per Ebro. Cap. 4.

PRIMIERAMENTE sono salue tutte, & qualunche lane, si sucide, come lauate ch'intrarano dentro il detto Principato per il fiume d'Ebro, lequali siano solo tenute pagare per raggione d'intrata, per lira di de dinari, dua dinari.

Di Mercante, che non paghe intrata, ma uscita. Cap. 5.

ITEM sono salui, grano, feno, hauena, & tutte le biade grosse & picciole, legumi, uino, pistachi, che intrano in Catalugna, lequali cose non paghin niente per intrada, ma se le ditte cose, & anchora oglio si cauaranno da catalugna paghino à la uscita per lira de dinari un soldo.

Dil dacio del uino d'Aragonia messo in Catalugna. Ca. 6.

CONSIDERANDO, che di poco tempo in qua li Aragonesi han imposto dacio nel uin, che intra da catalugna in Aragon uole, & ordina la detta corte, che ogni sorte di uin sarà messo d'aragon in catalugna paghe d'intrada per cadaun cantaro di uin un soldo.

Ch'in Catalani, che stiano, & habbiano casa in Aragon ò regno di Valentia non paghino dacio di cosa che portino per la lor prouisione. Cap. 7.

INTENDENDO però che s'alcuno baron o rico huomo ò altra persona di catalugna hara auerto casa in alcun loco d'Aragon ò regno di Valentia, se uorà portar alcune cose per sua prouisione delle botighe harà in catalugna non sia tenuto pagare il detto dacio, ma si quel porta per uender, ò far mercantia, sia obligato pagare il dacio della uscita.

Di

Di qual uettouaglia si debba pagar dacio de la uscita. Cap. 8.

ITEM sono eccettuati uin, carne, salata, legumi, & altre uituouaglie, che siano messe per prouisione de naui o d'altri uasi di mare, che siano di catalugna lequali cose paghino alla uscita per lira de dinari tre dinari, non intendendo pero dil pane, per le tali naui, per il qual pane non siano tenuti pagare dacio, & piu se die intender, che per le uettouaglie saran messe in qualunche fuste si de catalani come d'altri(pur che stian fermi in qualunche plaggie, o porti del detto principato) per prouisione ordinaria delle ditte fuste cosi fermi in porto, non si dia pagare dacio nissuno si per i passaggieri, come i marinari, & altre persone della naue.

Del dacio de li panni che escono da catalugna. Cap. 9.

NE manco sono eccettuati tutti i panni di lana che si facino & si preparino in catalugna, iquali pagino solamente per lira di dinaro della uscita tanto, quanto pagano de dacio di piombo tre dinari non piu.

Oro ò argento lauorato, uesti, libri arme, & altre cose proprie non paghino se non di uscita, ogn'oro o argento d'intrata non pagahe niente. Cap. 10.

ITEM sono accettuate le credenze d'oro, & d'argento gioge uesti, libri, arme, & altre cose, che alcuno cauara, o mettera in catalugna per proprio uso, & non per uia di mercantie, si che metendo & cauando le ditte cose, pur che non si mettano, & cuino per conto di mercantia non paghino dacio, in cio pero si considere, & guarde il modo, & conditione della persona, o persone, che le cotali cose metteranno, o cauerano, intendendo pero, che ogn'oro, & argento si in uerghe come lauorato sara messo dentro il principato di Catelogna, non debba pagare niente alla intrata.

Dil dacio de le ditte cose cauate per conto di mercantie. Cap. 11.

ET se saranno cauate per mercantie, fuora di Catalugna paghino per lira di dinari tre soldi.

Del dacio del cauar fuora le Arme che si usano nouamente fatte. Cap. 12.

SONO eccettuate tutte l'arme, & per l'uso di nuouo fatte, & fabricate, che paghi d'uscita per lira di moneta 6 dinari d'ogni lira.

Delle

De le sopradette cose usate cauate per mercantie. Cap. 13.

SI intenda però che tutte le cose nel detto capitolo contate uechie, & usate, pur che non siano per proprio uso di quelli le cauarano, paghino per lira di moneta, duodeci dinari.

Che gli sopradetti quattro capitoli s'osseruino non obstante ch il contrario sia stato osseruato. Cap. 14.

COME da poco tempo in qua, s'ha usato, che s'alcun fa portar da catalugna alcune de dette cose nelli detti quatro capiloli contenute per il suo proprio uso, che se lui non le portaua, ma le faceua portar per altro che paghe il detto dacio, Tamen adesso s'ha accordato che paghino secondo lo ditto costume & pratica, & che il detto capito lo sia osseruato, nel quale la detta corte non intende mutar nissuna cosa ma se alcun dubio sarà che uenga à dechiaration de i deputati, che adesso son ò alhora saranno.

Che le uitouaglie, che portaranno per uendere al detto principato di catalugna, se uendute non passaranno di duo cento soldi non paghino nessuno dacio. Cap. 15.

SE alcun metterà in catalogna alcune uettouaglie, ò altre cose, & quelle uenderà drento il principato di catalugua, il prezo di quelle possa cauar et portar dal detto principato in moneta minutà, ò come lui uorà, senza pagar dacio nissuno per quella infino à quantità di duo cento soldi, & si piu di duo cento soldi cauarà che paghe il dacio di sotto scritto sopra di quello imposto.

De robe portate alle fiere, & di quelle cõprate ne le fiere. Ca. 16.

CHE panni, ò altre mercantie portaranno à fiere di catalugna, & quelle ancora, che cauaranno delle fiere di catalugna non paghino general d'intrada, ne d'uscita, se non solamente di quello haranno uenduto nelle dette fiere, ma se quelle haranno cõprate nelle fiere paghino dacio d'intrada, ò uscita di quello che meteranno secondo che per il presente capitolo è ordinato.

D'uscita d fuste, ò legname, ò giarcia uendute à forestieri. Cap. 17.

SONO eccettuati tutti i uasi dil mar di catalugna, saran uenduti in qualche loco a persone forestiere, & ogni legname per fare uasi, & naui, et tutte l'altre giarcie,

P &

& cose necessarie per far le ditte naui, ò uasi, iquali sian tenuti pagar 12 dinari de uscita per lira di moneta.

Di naui o uasi saranno facti in catalugna per persone di Maiorica, ò Menorica, ò da iuiza non paghino dacio dil legname, ò de la giarcia, ne de le naui fatte. Cap. 18.

PERO intendendo, & dichiarando, che si i cittadin delle Isole di Maiorica, & Menorica, & iuiza fan fabricar ò condur naui ò legni di mar drento il presente principato di catalugna non sian tenuti pagar dacio nissun per i detti uasi, che faran, tamẽ se li cittadin delle ditte Isole per se o per alcun altro faceuan cauar dal detto principato, le robe, & fornimenti, & la fusta fornita per fare i detti uasi fora dil principato, sian tenuti, & habbiano pagar i detti daci.

Di giarcia, membri, fornimenti di uaso di mare, che d'intrata dacio non pagano, ne legname per far camere d'uscita non paghe, se non sarà forastiero. Cap. 19.

IMPERO come piu uolte sia stata mossa questione sopra le cose nel presente capitolo contenute, & è dechiarato, che se alcuni membri giarcie, o fornimenti, che sia no stati di uaso di mar, iquali uasi per fortuna di tempi o altro qualunche caso saranno stati persi, & quelle cose metteranno drentro dil principato di catalugna, che li cotali membri giarcie, & fornimenti non paghino alla intrada nessun dacio dil generale ne tauole che saranno misse pur che quelli, che meterano le dette tole, non siano forastieri ne sian per far letti o couerte o altre simili cose, & non per uia di mercantia, ma si fussino cittadini, non paghino dacio alcuno.

De i daci de li caualli, roncini, mule, muli, asini, che uscirano fuora de la Signoria. Cap. 20.

SONO eccettuati tutti i caualli, roncini, muli, & mule, & asini iquali si escono della Signoria, paghino d'uscita per lira di danari dua soldi, & tre dinari, & che non possino fare li deputati alcun guadagno di quello.

De la Eccettion, & dichiaration dil sopra detto. Ca. 21.

MA se le dette bestie saranno cauate per uso di quelli, che le cauorono, o saranno mandate in dono a grandi signori, allhora non siano tenute pagaro niente, pur che siano conosciute le dette persone per li deputati, dichiarando, che questo uso proprio per caualcar o il mandar le dette bestie in dono, non lo possano fare altri che quelli, che sono,

no, o siano stati cittadini della signoria del detto signor Re dechiarando piu ultra, che s'alcuno, che non sia, o sia stato cittadino della detta Signoria, intrara in Catalugna con sue caualcature con intentione di tornarsi al suo paese, o ueramente per altro caso passe per Catalugna, per andarse in altre terre, o regni, allhora potrà uscir con le sue caualcature liberamente, ne saranno tenuti pagare dacio nissuno, se gia non usciron da la Signoria con caualcature di maior prezzo, & ualuta, che quelle haueano misse. Intendasi anchora, che se alcun forastiero comprarà nelli Regni o Terre dil detto Signor Re alcuna delle bestie sopra dette per suo proprio uso, o intrando in Catalugna o passando per essa, o uscendo dil principato, paghe il dacio.

Del dacio de la uscita dil zaffrano. Cap. 22.

ITEM è eccettuato tutto il zaffarano, che sara cauato dallo principato di catalugna per mare o per terra o aqua dolce, per il che sia tenuto il signor dil detto zaffarano pagare d'uscita per lira de dinari dil prezzo del detto zaffarano disdotto dinari sopena di cento lire à ogni uno che il detto zaffarano cauara senza pagar il detto dacio, & anchora che perda tutto zaffarano.

Il dacio de lane succide caricate ne li porti di Tortosa. Ca. 23.

ITEM sono eccettuate tutte le lane spurche, saranno cariche ne li porti di Tortosa, le quale paghino alla uscita per ogni trenta lire cinque dinari.

De le lane lauate caricate ne li detti porti. Cap. 24.

ET se saranno lauate, paghino per ogni trenta di lana duodeci dinari.

Dil dacio de le lane succide in qualunche altri porti di Catalugna caricate. Cap. 25.

ET se sarano charicate in qualunche altra parte di Catalugna per Mare o per terra, anchora che fussino portate nelli contadi di Ruiseglion o di Cerdegna siano tenute pagare per dacio dil Generale de la uscita tre soldi per ogni trenta lire di lana sucida.

Dil dacio de le lane lauate cariche ne li detti porti. Cap. 26.

ET se saranno Lane lauate, siano tenuti pagare sei soldi per ogni trenta lire.

Eccetion de li sopradetti capitoli, quanto appartene al riscuoter ne gli contadi di Ruiseglione, & Cerdegna. Cap. 27.

INTENDENDO pero, & dichiarando che tornando i detti contadi Ruiseglion, & Cerdegna a la ubidientia dil Signor Re, le lane che ne li detti contadi intrarannno, non siano tenuti pagar nissun dacio, ma non possano però uscire alcune lane da i detti contadi per mare ne per terra, senza che paghino il dacio sopradetto nelli sopradetti capitoli.

D'altra eccetione. Cap. 28.

ITEM piu s'intende, & dichiara che le lane al presente sono nel castello, & mõtagne di Ripol, & di Canredon non possono dal presente principado insino passato il mese di Nouembre prossimo uenturo, & allhora possino cauare, quelle pagando il dacio consueto, & non piu prouedendo però, & dichiarando che passato il mese di Marzo prossimo uenturo, tutte le lane che dal detto principado usciranno paghino d'uscita come detto e, & dichiarato.

Dil dacio de la uscita del corrame con lana. Capitolo. 29.

ITEM ogni corame con lana cioe pelli di monton con lana, & d'agnelli, & tutte l'altre cose che seco portino lana paghino d'uscita per lira di dinari. 8. dinari.

Dil dacio del filato si lino come lana, come altra cosa filata. Cap. 30.

ITEM tutto il filo di stame, o lana paghe, & sia tenuto pagar di uscita per lira di dinari dieci soldi.

Dil bestiame che usce da Catagluna per tornar. Cap 31.

ITEM che ogni persona, che cauarà da Catalugna alcun bestiame, per rimetterlo, habbia pagar per la lana di quello bestiame, il General sopradetto sopra le lane, et medesimamente habbia dar segurta, accioche se quello bestiame si uendera fora di Catalugna, paghi il dacio de la carne per la sopradetta uscita, cioe per lira di duodeci dinari.

Dil

Dil bestiame che escie di Catalugna per pascerlo. Cap. 32.

ET se il bestiame uscirà da Catalugna per conto dil pasto il patroae di esso dia la segurta sopradetta, cioe accioche se si uendera fuora di Catalugna habbi a pagar di dacio per lira di dinari duodeci dinari, & la medesima segurta dia per lana, cioe che se non la rimetteua drento di Catalugna paghe il dacio sopradetto di la lana.

Dil bestiame che intrara in Catalugna per il pasto. Cap. 33.

ITEM che s'alcuno bestiame di qual si sia conditione sara misso nel principato di Catalugna per pascerlo, che alla uscita non paghe dacio alcuno ne per la carne, ne per la lana, se gia non era uẽduto dentro il principato, o fuora, o s'haueßino accordati drento dil detto principato, & se la carne era gia uenduta paghe per carne et lana, et se solamente la lana paghe per la lana il dacio sopra ordinato nel capitolo de la carne, & in quello de la lana, & il medesimo sia inteso per li capreti, & agnelli saranno nati dal detto bestiame.

Dil dacio che si pagara dil bestiame sara misso in Catalugna acio si reste in alcuna parte o parti. Cap. 34.

ET se per caso alcuno andarà al principato di catalugna & mettera in quello alcun bestiame grosso o picciolo, per lasciarlo in alcuna parte del detto principado riposta, oßeruato, & doppoi alcun tempo lo cauera dal principato, sia tenuto pagare d'uscita, si per quello hauera menato, come per quello hauera augumentato il dacio sopra la carne imposto, cioe duodeci dinari, per lira, ma d'intrada non sia tenuto pagar alcuna &c.

Dil dacio de la uscita de la moneta. Cap. 35.

SECONDO che per ordinatione dal Signor Re s'ha intimato qualmente nissuno habbia ardir cauar dal detto principato moneta di qualunche lege si sia, eußi s'ordina & confirma adeso s'alcuna moneta pero o con licentia del signor Re o per nõ hauere inteso la detta intimation o intimacion, o per altra causa che dir & imaginar si possa, quella detta monetta di qual si sia lege uscira da Catalugna, siano tenuti pagar & paghino per lira di dinaro duodeci dinari, ma che alla intrada de le dette cose non si paga niente, Salui però fiorini d'oro si an portati ne le terre & signorie sogiette al Signor Re, quali non siano tenuti pagar niente d'uscita.

Che de la monèta cauata per prouisione non si paghe niente, eccettuate però quelle si portano in quelle terre, doue i catalani pagano. Cap. 36.

SI dichiara però piu, che s'alcuno sara uiaggio per mare o per Terra, & portara moneta per sua prouisione non sia tenuto pagar niente, ma in questo si considera la conditione & qualita de la persona, & la quantita o summa de la moneta a discretione de i depositi, & per quanto in diuersi regni, & terre si soiette al Signor Re, come in altre, i Catalani, & habitanti in questo principato pagano, & sono tenuti pagare dacio de le monete, che per sua promissione cauano & portano seco dalli detti regni, & terre. Vuole ancora la detta corte, che nissuno di procuratori de li detti regni et terre, doue li detti Catalani pagano da cio de le dette monete d'uscita nõ godano de la detta exemptione & francheza, anzi siano trattati nel presente principato, secondo che i Catalani, et habitanti nel detto principato sono trattati ne le lor terre.

De la robba portata in Galere dil Re di Nápoli, o suoi suggeti, & Venetiani, & Fiorentini. Cap. 37.

ITEM *è parso, che sia data liberta di discaricar qualunche robba, o mercantie portate in galere del Illustrissimo Re di napoli, o de li suoi soietti, & Fiorentini, et Venetiani, lequali possino esser uendute, & per quelle haranno uendute, siano tenuti pagar il detto dacio & intrada, & l'altra non haranno uenduta possino liberamẽte ricaricarla ne le dette galere, & portarla drento di Spagna pur che quella robba non uenduta la cauino fra otto giorni altramenti pagaranno il dacio de la intrada.*

Di quelle cose si cauano da Catalugna con intentione di riportarli. Cap. 38.

ITEM *che le cose & mercantie si cauarano da Catalugna con intentione di ritornar quelle in Catalugna, come son botte, uasi uoti, & store, & altre battaglie, nõ siano tenuto pagar dacio ne per intrada, ne uscita, considerãdo pero la cõditione de le persone, che le dette cose portarano a diseretione di deputati.*

Dil dacio de la intrata de i cotoni, filati, forastieri, che non sono di terra dil S. Re. Cap. 39.

ITEM *tutti i Cotoni, filati, forastrieri intraranno nel detto principato di qualunche parte o parti, salue pero quelle sono Regni, & terre del Signor Re, paghino di dacio o intrada diece soldi per lira di dinari di ualuta & stimacion di quelli, et se accadera*

cadera che i tali Cotoni sarãno missi dẽtro dil Principato senza hauer pagato il detto dacio, siano ipso fatto confiscati al general & ultra la detta confiscatione, il patron di quelli cotoni incorra in pena de diece lire per cantarata, & per ogni uolta, che lo contrario sara fatto, & ancora s'accadera che siano missi per mar senza pagare il detto dacio, similmente siano confiscati al detto general & il patron de li cotoni incorra ne la pena de le diece lire.

Dil dacio de le uesti di lana, eccetuati quei c'hanno seruito a quei che le meteno. Cap. 40.

ITEM *tutte le uesti di Christiani si di huomini, come de dõne o de puti, cioe cappe, ziponi, saii, saie, calce, & altre simili uesti, purche siano per il lor seruitio, non pagano dacio, tamen quelle sono fatte fuora del principato paghino di intrada diece soldi per lira de la iusta ualuta & stimatione di quello haranno coste, quelle tamen che sono portate & use nel seruitio di quelli che le portano non pagano dacio, giurando pero per il nostro Signor Iddio, & per i santi quattro Euangeli, che non lo fanno per robar il dacio.*

Dil dacio de la intrata de le cose fatte e di tela di canepa, o lino, o cotone con la exceptione sopradetta. Cap. 41.

ITEM *che tutte & qualunche cose fatte di Canepa, o lino, o cotone fuora il sopradetto principato, & saranno misse in esso come sono camise, busti, cofie, & altre simili cose si de huomini come di donne, siano fatte fuora de il sopradetto principato, habbiano pagare al sopradetto Generale d'intrata per lira di dinari dieci soldi, saluo quello sara fatto, & portato per proprio uso di quelli metteranno le tali cose senza fraude & inganno alcuno.*

Dil dacio de la intrada de le cose fatte di corame. Cap. 42.

ITEM *che per tutte le scarpe, stiuali pianelle, zoccoli & ogni qualunche cosa fatta di corame che nel detto principato sara missa, siano tenuti pagar al detto generale dieci soldi per lira de dinari de la uera spesa, o costo.*

Dil dacio de la intrata del corame acconcio & atto ad operarlo. Cap. 43.

ITEM *che per tutti li cori in qualunche modo aconci di bianco, & tutti quelli atti ad operarli saranno messi dentro il principato di Catalugna, paghino al generale di dacio della intrada diece soldi per lira dil uero prezo di quelli.*

Dil dacio de la intrada d'opra fatta di ferro, ouer d'aciaio. Cap. 44.

ITEM che ogni cosa fatta di ferro, o d'aciaio sarà messa dentro dil principato di catalugna gia adoperata, cioe ferri, & chiodi de bestie, & di qualunche altra sorte cioe chiauature, cadenaci, panni di ferro, spate, pugnali, daghe, coltelli, forfici di barbiero, & di sartori, ferri di lance, uagine di donne, falci, pettini de pettinar lana, speti, trepiedi, gradelle, freni, speroni, tanaglie, caueduni, ballestre d'aciaio, & ogn'altra cosa d'aciaio, et di ferro fatta fuora de il gia disopradetto principato, subito che saranno in quello paghino al detto general per dacio d'intrada diece soldi per lira di dinari dil prezo, o uera ualuta de le dette cose, & se sarãno messe senza pagar il detto dacio siano confiscate senza far alcuna gratia al detto Generale, et ultra di questo paghe di pena quello, che le dette cose metteranno dieci lire in questo pero non si intendano le cose di ferro saranno messe per uso proprio di qoello,

Dil dacio de la intrada dil stagno lauorato. Cap. 45.

ET anchora piu, che per tutto stagno lauorato, chè dentro il detto principato sara messo, di qualunche manifattura paghe al detto generale d'intrada diece soldi per lira di dinari de la sua uera ualuta, dichiarando pero che sil stagno sara messo in uerga, o in massa, che non paghe altro che il dacio consueto, et se le dette cose saranno messe senza pagare il detto dacio, siano al detto generale confiscate, & paghi anchora la pena di sopradetta, cioe dieci lire, eccetuando pèro le cose dil proprio uso, et seruitio ut supra.

Dil dacio de la intrada di opera di rame. Cap. 45.

ITEM che d'ogni opera di rame, come sono siechi pignate caldari alabinchi, padelle, & di tutte le cose fatte del sopradetto metallo, che saranno messe nel gia disopra detto principato, si paghe al disopradetto Generele per dacio de la intrada diece soldi per lira di moneta dil uero costo o ualuta di quelle, & se sarãno messe senza pagar il tale dacio, siano confiscate al detto generale dichiarando pero, che s'il sopradetto rame sara messo in massa, ò in uerga, paghi solamente il dacio consueto, & dichiarando pero, che cio non s'intenda de le cose fatte di cotone ne cose per il proprio uso.

Che le pietre, doue s'acconcia il coralo non siano cauate di Catalugna. Cap. 47.

ET anchora piu ordina la detta corte che da qui auanti non sia licito a nissun patron di naue, o legno, barca, o qual si sia sottile, ne qualunche altro uaso di mare, ne a nessun

nessun mulatero, ò altra qualunche persona caricar per portare fuora del sopra detto principato ne di notte, ne di giorno, ne per Mar, ne per Terra, ne per se, ne per altra persona, ne in publico, ne in ascoso pietre, o mole fatte, per lauorare il corallo, & chi farà al contro, ultra la confiscatione della naue, o qualunche uaso, nel quale siano cari che, & anchora ultra la confiscatione delle bestie, che le dette pietre portaranno, incorrano in pena per ogniuno, cioe il barcarol, o il mulatero, o percacio, o il patron del la naue o uaso doue saranno caricate, & ancora il merchante che quelle comprarà di cento lire per ogni uolta lo cometta.

PEr pratica & consueludine le fuste forastiere cioe non di Catalugna paghino di dacio de la uittouaglia un soldo per lira.

PEr pratica & consuetudine tutti li panni, che non sono fatti in Catalugna paghino de intrada & de uscita tre dinari per lira de dinari.

Et è anchora de pratica & di costume che ogn'oro, & argento o gioie, che cauarano da Catalugna hora sia per giesie & hora per qual si sia uia, pur che non sia per seruitio di colui che quelle cose cauara paghe tre soldi per lira.

Di certa prouision doue si prouede, che nissuna fraude si facia nel dacio de le lane. Cap. 48.

ITEM per fugir ogni danno, che nelle cose nel presente capitolo contenute far si potrebbe, ordina, & uuole, che il cassier o cassieri dil general in quella cita castello, o luogo doue lane d'ogni sorte saranno cariche, per portarle dentro il principato sia obligato pigliare testimonianza de le lane che dirãno hauer di portarsi dentro il principato, & ancora piglie sicuranza dal Mercante che le tali lane carichera, & piglino da lui obligation sotto certa pena secondo il ualor delle lane, con fede idonea di tornar risposta del detto Cassier dentro il tempo gli sara prescritto da quel Cassier dil General di constiere in quella parte doue le dette lane saranno discharichate, & se non exequira quello hara promesso, li fide iussori siano obligati pagare quel dacio, che le tali lane hariano pagato uscendo dal principato, & ultra di questo incorrano in pena di dieci lire, & se per alcun caso, o ragione le dette lane, o parte di quelle era no cauate fuora dil detto principato, in tal caso sia pagato per quelli il doppio dil dacio sopra detto, il quale paghino quelli, che fuora del detto principato le haranno portate, de la meta del quale dopio dacio nessuna gratia non gli possa esser fatta, & ultra di questo incorrano in pena de dieci lire.

D'altra

D'altra prouisione, che fraude nissuna si possa fare a i daci. Cap. 49.

ITEM che gli officiali, & guardia de i ministri del presente dacio d'intrate, & uscite, sian tenuti denunciar sotto pena di priuatione de lor officio, & dir cou uerità a li Cassieri & guardie della cera, & tutti li panni di lana barrete cortine, fustani tele di sera, & de tutte le altre cose siano tenuti pagare dacio, per cio che gli sopra detti possino riscuoter, chieder, & hauere il detto dacio, & sopra questo possino fare i deputati altre prouissioni, & ordinationi, secõdo che à lor parrà per fuggir le fraudi, & pur che non sian contrarij al presente capitolo, aiungendo insieme con le dette cose, che le dette guardie dil dacio d'intrada, & uscita non lassin portar à casa de nissun mercante casse ò fagoti, ò altre robe ligate che sian intrate pur che sian bollate, ò sigilate, col segno, ò sigillo del dacio, & che habino quelle mostrate, & manifestate, ne sia anco licito, ne per messo alli mercanti di metter le dette casse, ò fagoti ò altre cose, ne cauar quelle senza che sian uiste per alcuna delle guardie, iqual sian tenuti pigliar il memorial de tutte le robe, ch'in quelle case ò fagoti ò altre cose si trouarà, acio che sia uisto per li affituari se il tal mercante ha pagato tutto il dacio delle mercantie.

D'altra certa prouisione per gli daci de le robe portate per mare. Cap. 50.

ITEM è dechiarato che le robbe, & mercantie saranno portate nelli mari de Catalugna, & senza mutar quelle in altre naui, ò uasi le caueranno fuora de i mari di Catalugna che non siano obligati pagare dacio alcuno, se gia non ueneuano consignate in Barcelona, o ueramente in altro luogho di catalugna hora sia naue che li fenisca il suo uiaggio hora naue che passe di longo, perche se quelle tali robbe cosi consignate insieme con la naue erano cauate da Catalugna per commandamento dipartito, ò per nouo nolo fatto di quelli, ò per il medesimo commandamento di cõsignatione, o in qualunche altro modo siano tenuti pagare il detto dacio d'intrata & uscita, pur che siano uenute, & consignate li, ò in altro luogho di Catalugna, & anchora se saranno trapassate ò tramutate in altri uasi ò in altre persone per consignatione, ò commandamento di partito, ò di uiaggio ancora che non siano poste in terra, paghino il dacio sopra le tali cose imposto.

Che la stimatione de la lira grossa per le robbe portate da Flandria sia fatta à regione di quatro lire & otto soldi barceloneси per lira grossa. Cap. 51.

PIV auanti e dechiarato che tutte le mercantie saranno portate da Flandria dẽtro il principato di catalugna, de quelli que si sole pagar dacio de intrada, come si faccia conto per lira grossa, s'intenda à ragione di quattro lire, & otto soldi Barcelonesi per ogni lira.

Che le robbe, che intranno, se tornaranno à uscire non siano stimate in piu prezzo, che nel iusto costo & spese, che haranno fatte. Cap. 52.

PIV uuole, & ordina la detta corte, che s'alcuno mercante ò altra qualunche persona metterà dentro il principato alcune robbe, ò mercantie le quali hara spedito d'intrata al detto General per il uero costo di quelle, & senza lor megliorar desiga-re, ne mutare quelle ne uender à altro, uora cauare dal detto principato le dete robbe, non habbia, ne sia tenuto di pagare, se non il dacio della quantità per la quale hara spedita la detta roba, & mercantia alla intrata, agiungendo però alla detta quantita ò costo le spese ch'alla intrata haranno fatte.

De le pene ch'ha quello fraudarà al detto general. Cap. 53.

PER euitare ogni fraude, & inganno, che nelle ditte cose po auenir, è ordinato, che s'alcuna persona de qualunche sorte ò conditione fara fraude ò inganno nelle dette cose, che perda quelle cose, nelle quali il detto inganno hara fatto, & anchora paghe di pena duo cento soldi, eccettuando lo zafaranno, & cose, che per ordinatione de la presente corte sono tenute a magior pena, delle quale pene, (pur che siano commesse & chiarite, & giurate per i deputati) la quarta parte di quello per loro sara iudicato sia dello officiale, che fara l'essequutione, se la chiedera, & se non la chiede, sia dil general, la altra quarta parte sia dello accusatore, se sara della quale i deputati nõ possino far gratia, se non fusse di quella dil generale, & l'altra quarta parte sia delli affituarij si quelli saranno, della qual similmente i deputati non possino fare alcuna gratia, & l'altra quarta parte sia del Generale, dechiarando però, che di quelle parti, che appartengono al Generale li detti deputati non possino remetter ne far gratia, se non della mita, eccettuando però dalla presente ordinatione le penne dil zafarano, & altre cose, delle quali s'a gia detto in altri capitoli uolẽdo per il medesimo, che si de quelle, come dell'altre li deputati non possino far gratia, di piu, che della mita.

Che le robe dil Papa non paghino dacio d'intrata, ne uscita. Cap. 54.

SIMILMENTE s'ha ordinato ne le corti generali di Catalugna che gia sono passate, ch'e dacio alcuno non sia pagato si d'intrata, come d'uscita, come uerbi gratia, d'alcuni panni de lana, d'oro, ne de seta, ne d'altri beni, gioie, o qualũche altre cose ò quantũche siano che siano di certo di sãto Padre, et che siano cõpre p i suoi ministri giurando

giurando però per Dio, & per i santi quattro Euangelij, toccati da loro attualmente con mano, che le dette gioie, panni, & beni sono ueramente, & senza alcuna fittione del detto santo padre, & compri con suoi propri danari.

Che tutti gli altri capitoli uecchi de i detti dacii se stiano nela sua forza, & ualore. Cap. 55.

SIMILMENTE, che tutti gli altri capitoli, & ordinationi sopra del dacio delle intrate, & uscite statuiti, & ordinati nel tempo passato uuole la detta corte, che si stiano, & rimangono nella sua forza & ualore, se non in quanto sarà uisto contradire in tutto, o in parte, & derogare a i presenti capitoli, & ordinationi.

Che i deputati, & auditori di conti siano interpretatori, o correttori &c. de i deputati ne i presenti capitoli. Cap. 56.

ITEM piu uuole, & ordina la detta corte, che se ne i capitoli & ordinationi sopradette, o in alcuna di quelle appareuano alcune cose oscure, o dubbiose, adesso, o dopo, la corte del presente principato, o in assentia di quella i deputati, & auditori de i conti del detto Generale, che adesso sono, o saranno d'hoggi innanzi possino quelle dichiarare, correggere, & emendare, & interpretare tante uolte, quante sara bisogno, o ueramente a lor parerà.

IL FINE.

DOVE ET IN CHE TEMPO FVRONO conceßi i presenti capitoli, & ordinationi di casi di mare, & di mercantie.

Roma Nell'anno della incarnatione di Christo 1075. a Calende di Marzo furono conceßi in Roma in san Giouanni Lateranno, & giurati per i Romani osseruargli sempre.

Acri Nell'anno 1111. a Calende di Settembrio furono conceßi in Acri nel passaggio di Gierusalem per il Re Lodouico, & per il conte di Tolosa, & giurorono osseruargli sempre.

Maiorica Nell'anno 1112. furono conceßi in Maiorica per i Pisani, & giurorono osseruargli sempre.

Pisa Nell'anno 1118. furono conceßi in Pisa in san Pietro del mare nel potestà di Ambrosio Migliars, & giurò osseruargli sempre.

Marsilia Nell'anno 1162. nel mese di Agosto, furono conceßi in Marsiglia nello Spedale, nelle potestà di ser Gaufre Antoix, e giurò osseruarli sempre.

Almeria Nell'anno 1175. furono conceßi in Almeria per lo conte di Barcellona, et per i Genouesi: & giurorono osseruargli sempre.

Genoua Nell'anno 1186 furono conceßi in Genoua nella potestà di ser Pinel Migliers, & di ser Pier Ambrosi, & di ser Giouanni di san Donato, & di ser Gulielmo di Caimosino, & di ser Baldoni, & di ser Pier di Arenes, quali giurorno al capo del Molo osseruargli sempre.

Brandi Nell'anno 1187. a Calende di Febraro furono conceßi in Brandi per lo Re Gulielmo, & giurorno oßeruargli sempre.

Rodi Nell'anno 1190. furono conceßi in Rodi per il Galeta, & giurorno osseruargli sempre.

Morea Nell'anno 1200. furono conceßi per lo principe della Morea, & giurò osseruargli sempre.

Constantinopoli Nell'anno 1215. furono conceßi per lo commune di Venetia in Constantinopoli, nella Chiesa di santa Soffia per lo Re Giouanni, incontinente che furono cacciati i Greci, & giurò osseruargli sempre.

Alamania Nell'anno 1224. furono conceßi in Alamania per lo conte, & giurò osseruargli sempre.

Meßina Nell'anno 1225. furono conceßi in Meßina nella chiesa di santa Maria Nuoua in presentia del Vescouo di Catania per Federico Imperator di Alamania, & giurò osseruargli sempre.

Parisi Nell'anno 1250. furono conceßi per Giouanni di Belmonte sopra l'anima del Re di Francia, che in quel tempo non era ben sano, in presentia delli caualieri del Ost, & de i Templeri, & de i Spedaleri, & dell'Amiraglio di Leuante, per osseruargli sempre.

Nell'anno

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА